

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIII

BARI, 23 NOVEMBRE 2012

N. 169



*Sede Presidenza Giunta Regionale*

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

## **Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

### ***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

### ***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

## **INSERZIONI**

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

## **ABBONAMENTI**

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

**Costo singola copia € 1,34.**

**Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:**

**Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;**

**Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;**

**Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.**

<b>SOMMARIO</b>
-----------------

*“Avviso per i redattori e per gli Enti:*

*Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.*

PARTE SECONDA

**Deliberazioni del Consiglio e della Giunta**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
31 ottobre 2012, n. 2219

**Progetto “LE NUOVE OFFICINE LINGUISTICHE” FEI 2007-2013. Presa d’atto approvazione, iscrizione in aumento al bilancio 2012, ratifica Convenzione di Sovvenzione e approvazione Schema di Convenzione tra la Regione Puglia e l’Associazione per la Formazione Professionale QUASAR, l’ARCI - Comitato Regionale Puglia e il CTP di Maglie.**

Pag. 37967

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
31 ottobre 2012, n. 2220

**DGR 99/2011 - “Programma per la realizzazione di interventi destinati alla popolazione immigrata in materia di accesso all’alloggio” - Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie - Anno 2010. Istituzione di nuovi capitoli in entrata e uscita. Approvazione schema di convenzione con le Province.**

Pag. 39032

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
31 ottobre 2012, n. 2221

**Comune di Lecce - Piano di Lottizzazione comparto 28 Via De Mura. Parere Paesaggistico (art. 5.03 NTA del PUTT/P).**

Pag. 39044

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
31 ottobre 2012, n. 2222

**Istituzione delle Commissioni regionali ai sensi dell’art. 137 del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42. Nomina dei componenti.**

Pag. 39048

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
31 ottobre 2012, n. 2223

**Comune di CISTERNINO (BR). Piano di Recupero della zona A2 - Aree Edificate di Significato Storico del PRG. Delibera di CC n. 59/2010 e n. 02/2011. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle NTA del PUTT/P Ditta: Comune di Cisternino.**

Pag. 39052

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
31 ottobre 2012, n. 2224

**IACP di Lecce. Comune di Alliste: storno e rilocalizzazione fondi per lavori di recupero per euro 430.947,92.**

Pag. 39062

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
31 ottobre 2012, n. 2225

**Comune di ALTAMURA. Variante al P.R.G. per la “Ritipizzazione di suoli” in ottemperanza alla Sentenza C.S. n. 3466/2006. Delibera di C.C. n. 48 del 22/10/2009. Approvazione con prescrizioni e modifiche.**

Pag. 39063

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
31 ottobre 2012, n. 2226

**Comune di BARI - Variante al P.R.G. per la “Ritipizzazione di suoli” in via Van Westerhout. Ottemperanza alla Sentenza TAR/Puglia n. 2185/2008. Delibera Commissario “ad acta” n. 1 del 15.03.2010.**

Pag. 39071

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
31 ottobre 2012, n. 2227

**Comune di CANNOLE (LE) - Piano Urbanistico Generale. Controllo di compatibilità ai sensi dell’art. 11, commi 7° e 8°, della L.r. n. 20/2001.**

Pag. 39086

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
31 ottobre 2012, n. 2228

**BISCEGLIE (BT) - DGR 225/2012. Esecuzione sentenze n. 267/2009 e n. 1983/2009 TAR Bari. Attribuzione destinazione urbanistica suolo ditta Cassanelli Francesco e Papagni Pasqua (fg. 10, ptc. 1225 parte). - Annullamento in autotutela e riapprovazione a seguito ordinanza TAR Bari n. 397/2012.**

Pag. 39106

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
31 ottobre 2012, n. 2229

**BISCEGLIE (BT) - DGR 226/2012. Esecuzione sentenze n. 268/2009 e n. 1983/2009 TAR Bari. Attribuzione destinazione urbanistica suolo ditta AR.CO. srl (fg. 10, ptc. 2056 parte) - Annullamento in autotutela e riapprovazione a seguito ordinanza TAR Bari n. 399/2012.**

Pag. 39121

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2012, n. 2230

**BISCEGLIE (BT) - DGR 227/2012. Esecuzione sentenza n. 600/2008 TAR Bari. Attribuzione destinazione urbanistica suolo ditta Sasso Bartolomeo (fg. 10/d, ptc. 2057 etc.). - Annullamento in autotutela e riapprovazione a seguito ordinanza TAR Bari n. 398/2012.**

Pag. 39137

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2012, n. 2231

**BISCEGLIE (BT) - DGR 228/2012. Esecuzione sentenze n. 265/2009 e n. 1983/2009 TAR Bari. Attribuzione destinazione urbanistica suolo ditta Edil Rossi srl (fg. 10, ptc. 2483 etc.). - Annullamento in autotutela e riapprovazione a seguito ordinanza TAR Bari n. 452/2012.**

Pag. 39153

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2012, n. 2232

**Affidamento alla società in house InnovaPuglia S.p.A. di attività di monitoraggio e supporto tecnico nel completamento delle attività del progetto SIPA.**

Pag. 39169

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2012, n. 2234

**Piano di rientro e riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale - 2010-2012 - ob. A2.1 - Approvazione criteri per la rideterminazione del fabbisogno della rete ospedaliera privata accreditata.**

Pag. 39176

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2012, n. 2236

**Interventi per il sostegno delle persone con disabilità grave, art. 3 co. 1 L. n. 168/1998. Indirizzi per l'utilizzo delle risorse residue ad integrazione del Piano di Azione "Diritti in Rete" per la VII annualità (2012) - Stanziamento a valere sul Cap. 784030 UPB 5.1.2.**

Pag. 39178

## PARTE SECONDA

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2012, n. 2219

**Progetto “LE NUOVE OFFICINE LINGUISTICHE” FEI 2007-2013. Presa d’atto approvazione, iscrizione in aumento al bilancio 2012, ratifica Convenzione di Sovvenzione e approvazione Schema di Convenzione tra la Regione Puglia e l’Associazione per la Formazione Professionale QUASAR, l’ARCI - Comitato Regionale Puglia e il CTP di Maglie.**

L’Assessore alla Politiche giovanili, cittadinanza sociale e attuazione del programma, dott. Nicola Fratoianni, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Immigrazione e confermata dalle Dirigente del Servizio Politiche giovanili e cittadinanza sociale, riferisce quanto segue.

**PREMESSO CHE**

- Il Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’immigrazione - Direzione centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’asilo, con Decreto prot. n. 633 del 30.01.2012, ha emanato un Avviso per la presentazione di progetti a carattere territoriale finanziati a valere sul Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007-2013 (FEI) - Annualità 2011-Azione 1 “Formazione linguistica ed educazione civica”;
- la Regione Puglia con nota prot. n. 1828 del 03/05/2012 ha inteso aderire, a seguito di valutazione della proposta pervenuta, al Progetto “Le Nuove Officine Linguistiche” presentato dall’Associazione per la Formazione Professionale QUASAR e ARCI - Comitato Regionale PUGLIA, anche in un’ottica di continuità con le attività messe in campo con il progetto Officine Linguistiche, Azione 1/2010 FEI, impegnandosi, in caso di finanziamento, a costituirsi in Raggruppamento e a nominare quale Beneficiario Capofila la Regione Puglia - Ufficio Immigra-

zione;

- la Regione Puglia con nota prot. n. 1838 del 03/05/2012 ha accettato la disponibilità ad aderire al progetto stesso del Centro Territoriale Permanente di Maglie, in qualità di partner unitamente alle associazioni QUASAR Associazione per la Formazione Professionale e all’ARCI - Comitato Regionale PUGLIA;
- il Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’immigrazione - Direzione centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’asilo con Decreto dell’Autorità Responsabile n.4623 del 06/07/2012, ha ammesso a finanziamento il progetto dal titolo “LE NUOVE OFFICINE LINGUISTICHE” per un importo pari ad euro 336.505,00.
- Il Progetto “Le Nuove Officine Linguistiche” è finalizzato in generale ad ampliare le competenze e le oscenze linguistiche-comunicative dei migranti e persegue i seguenti obiettivi specifici:
  - Ampliare le competenze linguistiche-comunicative e le conoscenze culturali dei migranti;
  - Rafforzare il processo di integrazione e complementarietà tra servizi pubblici e privati in materia di formazione linguistica
  - Creare un modello innovativo e sperimentale sull’offerta formativa regionale
  - Promuovere percorsi di partecipazione attiva e democratica dei cittadini italiani e migranti
  - Migliorare la rispondenza tra i percorsi formativi e i reali bisogni dei cittadini stranieri
- Il Progetto prevede la realizzazione di tre ambiti di azione:
  - 1) Area Formazione
 

Saranno attivati dei percorsi formativi integrati di apprendimento di Italiano L2 ed educazione civica: nello specifico verranno realizzati 10 corsi che si svolgeranno all’interno dei CTP/CRIT presenti nelle sei province pugliesi. I 10 corsi saranno così suddivisi:

    - n. 4 Livello A1 del QCER: ogni corso avrà la durata di 100 ore + 20 di accoglienza e di certificazione delle competenze d’ingresso;
    - al fine di preparare alcuni allievi alla frequenza dei corsi di livello A1 si attiveranno N. 4 corsi propedeutici di 20 ore rivolti a cittadini stranieri non più vincolati all’obbligo scolastico (che hanno

compiuto almeno 16 anni) e privi di formazione scolastica (analfabeti nella lingua;

- n. 6 Livello A2 del QCER: ogni corso avrà la durata di 80 ore + 20 di accoglienza e di certificazione delle competenze d'ingresso.

Per 3 corsi di livello A2 si attiverà una strutturazione sperimentale in quanto si utilizzeranno forme innovative di didattica con l'ausilio di strumenti multimediali e nuove tecnologie. I corsi saranno realizzati presso le sedi dei CTP individuati e saranno realizzati con modalità innovative che permetteranno di conciliare le attività lavorative dei cittadini stranieri con la formazione.

All'interno delle aule oltre alla presenza del tutor sarà assicurata quella di un mediatore interculturale che garantirà un inserimento più agevole e una partecipazione più attiva da parte dei partecipanti. Ci si propone di realizzare uno o più corsi all'interno di una struttura carceraria. Al termine di ogni percorso formativo gli allievi effettueranno un esame di certificazione delle competenze linguistiche CELI (livello A1 o A2 del QCER) con l'Università degli stranieri di Perugia.

## 2) Area Supporto

- Attivazione di percorsi modulari di formazione rivolta ai formatori e docenti di lingua L2.
- Dotazione di materiale didattico multimediale ai 3 CTP che ospiteranno i corsi che sperimenteranno forme innovative di insegnamento dell'italiano L2.
- Realizzazione di una guida multilingue dedicata ai temi dell'Accordo di Integrazione.

## 3) Area Servizi

- Implementazione dei CPM (centri provinciali multilivello) che favoriranno l'accoglienza dei cittadini stranieri per facilitarne l'accesso e la fruizione dei servizi formativi, di counseling e orientamento per sostenere i cittadini stranieri nel percorso di integrazione previsto dall'Accordo e consolidare i processi di governance dei servizi di formazione linguistica;
- Attivazione del servizio di babysitting al fine di facilitare la partecipazione delle cittadine straniere alle attività formative proposte;

- Promozione e sviluppo delle attività di pubblicizzazione e di promozione degli interventi formativi per favorire l'accesso ai servizi offerti dall'intervento;
- Controllo e coordinamento di tutte le attività presenti all'interno della proposta progettuale;
- Monitoraggio e valutazione delle attività e dei risultati.

## CONSIDERATO CHE

- il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione in qualità di Autorità Responsabile del Fondo, ha stipulato con la Regione Puglia - Ufficio Immigrazione in qualità di Beneficiario capofila, la Convenzione di Sovvenzione (allegato A) che disciplina integralmente tutti gli adempimenti da svolgersi per l'esercizio del progetto suddetto;
- la suddetta Convenzione di sovvenzione è stata controfirmata digitalmente dalle parti e caricata su apposito sistema informatico;
- la Regione Puglia in qualità di Beneficiario Capofila, si impegna a rappresentare i Partner co-beneficiari nei confronti dell'Autorità Responsabile del Fondo, per tutte le operazioni e le attività di coordinamento connesse alla gestione del progetto;

## SI PROPONE

di prendere atto e ratificare la firma della Convenzione di Sovvenzione che si allega (allegato A).

di approvare lo schema di Convenzione allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato B), allo scopo di disciplinare i rapporti tra la Regione Puglia quale Beneficiario Capofila e l'ARCI - Comitato Regionale PUGLIA e l'Associazione per la Formazione Professionale QUASAR ed il CTP di Maglie, quali Soggetti Partner del Progetto,.

di provvedere, ai sensi dell'art. 42 della L.R. 28/2001, alla iscrizione nel Bilancio di previsione 2012, in termini di competenza e cassa, del finanziamento pari ad euro 336.505,00 il cui totale è stato assegnato con decreto dell'Autorità Responsabile del Ministero dell'Interno n.4623 del 06/07/2012

Tenuto conto che trattasi di assegnazione vincolata, si rende necessario apportare ai sensi dell'art. 42, comma 1, della L.R. 28/01 e dell'art. 12 della L.R. 39/2011 la conseguente variazione in aumento al Bilancio regionale 2012 con imputazione delle somme da introitare

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e ss.mm.ii.**

Il presente provvedimento comporta la seguente variazione di bilancio in termini di competenza e cassa:

**- Parte I<sup>a</sup> - Entrata**

Variazione in aumento

Capitolo 2033860 - Progetto "LE NUOVE OFFICINE LINGUISTICHE" FEI 2007-2013- Trasferimenti dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione

**Totale Competenza + euro 336.505,00.  
(Annualità 2011)**

**Totale Cassa + euro 336.505,00.**

**- Parte II<sup>a</sup> Spesa**

Variazione in aumento

Capitolo 941055 - Spese per la realizzazione del Progetto "LE NUOVE OFFICINE LINGUISTICHE" FEI 2007-2013

**Totale Competenza + euro  
(Annualità 2011)**

**Totale Cassa + euro 336.505,00.**

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della legge regionale n. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento:

**LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente di Servizio;

a voti unanimi espressi nei termini di legge:

**DELIBERA**

- di prendere atto di quanto riportato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- di prendere atto e di ratificare la Convenzione di Sovvenzione (allegato A) stipulata tra il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione e la Regione Puglia;
- di approvare lo Schema di Convenzione tra la Regione Puglia e le Associazioni Arci- Comitato Regionale Puglia, l'Associazione Quasar ed il CTP di Maglie (allegato B) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di delegare alla firma del suddetto schema di Convenzione la Dirigente del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale;
- di approvare la variazione in aumento, sul cap. di entrata n. 2033860 per euro 336.505,00 e di spesa n. 941055 per euro **336.505,00**, al bilancio della Regione per l'E.F. 2012, ai sensi dell'art. 42, comma 1, della L.R. 28/01 e dell'art. 13 della L.R. 20/2010;
- di demandare alla Dirigente del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale ogni adempimento attuativo;
- i disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e la pubblicazione sul sito istituzionale.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

Allegato A



*Ministero dell'Interno*  
*Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione*

**FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE DI CITTADINI DI  
PAESI TERZI**

**CONVENZIONE DI SOVVENZIONE**

**NUMERO: 2011/FEI/PROG-101972**

<b>Beneficiario</b>	Regione Puglia
<b>Titolo del progetto</b>	LE NUOVE OFFICINE LINGUISTICHE
<b>Azione e Programma Annuale</b>	01/2011
<b>Costo del progetto</b>	336505,00
<b>Durata</b>	12
<b>Data conclusione del progetto</b>	30/06/2013



# Indice

## ARGOMENTO

---

Art. 1 Oggetto, durata e importo massimo della Convenzione .....	
Art. 2 Obblighi e Responsabilità .....	
Art. 3 Composizione del contributo .....	
Art. 4 Destinatari, obiettivi e attività del progetto.....	
Art. 5 Budget di progetto e Cronogramma .....	
Art. 6 Indicatori utilizzati.....	
Art. 7 Affidamento degli incarichi e stipulazione dei contratti di appalto (ove applicabile).....	
Art. 8 Attuazione della Convenzione .....	
Art. 9 Definizione dei costi ammissibili .....	
Art. 10 Condizioni di versamento della sovvenzione e requisiti delle registrazioni contabili.....	
Art. 11 Condizioni per la tracciabilità dei dati.....	
Art. 12 Controlli.....	
Art. 13 Sanzioni e revoche.....	
Art. 14 Protezione dei dati.....	
Art. 15 Regole di pubblicità .....	
Art. 16 Foro competente .....	
Art. 17 Conflitto d'interessi .....	
Art. 18 Proprietà e uso dei risultati .....	
Art. 19 Riservatezza .....	
Art. 20 Sospensione.....	
Art. 21 Forza maggiore.....	
Art. 22 Recesso dell'Autorità Responsabile .....	
Art. 23 Rinuncia parziale e/o totale al contributo .....	
Art. 24 Accordi ulteriori .....	
Allegati alla Convenzione di Sovvenzione .....	
Nota di accettazione del finanziamento .....	
Regole di pubblicità del Fondo .....	
"Tracciabilità dei flussi finanziari" .....	

Il Direttore Centrale **per le Politiche di Immigrazione e Asilo** Prefetto **Angelo Malandrino**, in qualità di Autorità Responsabile del **Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi** (di seguito "Amministrazione" o "Autorità Responsabile"),

e

Nome del Beneficiario [e/o del Capofila in caso di partecipazione in Raggruppamento

Ufficio Immigrazione- Regione Puglia

[eventuale in caso di raggruppamento] ed i seguenti partner di progetto co-beneficiari:

- 1 ARCI comitato regionale Puglia
- 2 Associazione per la Formazione Professionale QUASAR
- 3 Scuola Media Statale - Centro Territoriale Permanente di Maglie

Rappresentato per la firma della presente Convenzione da

**Antonella Bisceglia, dirigente del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale.**

### **Premesso che**

(a) con la Decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 25 giugno 2007 (2007/435/CE) è stato istituito il Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi (FEI) per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori";

(b) con decreto del 24 aprile 2008 il Capo Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione ha designato, quale Autorità Responsabile del Fondo, il Direttore Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo;

(c) secondo l'Articolo 7 della Decisione (2008/457/CE), l'Autorità Responsabile del Fondo agisce in veste di autorità preposta all'attribuzione attraverso la selezione di progetti tramite inviti annuali aperti a presentare proposte (avvisi pubblici), per la realizzazione di interventi a "valenza territoriale" e rispondenti alle specifiche esigenze locali;

(d) in data **30/01/2012** è stato adottato il Decreto di Approvazione dell'Autorità responsabile n. 0633.

Tutto quanto sopra premesso, l'Autorità Responsabile e il Beneficiario, o il Beneficiario Capofila in caso di raggruppamento, convengono e stipulano quanto segue.

## **Art. 1 Oggetto, durata e importo massimo della Convenzione**

1.1 La Convenzione ha per oggetto il progetto denominato LE NUOVE OFFICINE LINGUISTICHE del Programma Annuale FEI 2011.

1.2 L'importo della Convenzione è pari ad € 336505,00 , così come previsto all'art. 5 Budget di progetto e Cronogramma.

Tale importo è fisso ed invariabile, salvo eventuali economie di progetto, e sarà corrisposto al Beneficiario secondo le modalità previste all'art. 10 Condizioni di versamento della sovvenzione e i requisiti delle registrazioni contabili.

1.3 Il progetto ha una durata pari a 10 mesi. Il progetto dovrà concludersi entro 30 giugno 2013 e comunque non oltre il 30 giugno 2013.

La presente Convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al 30 marzo 2013 e, comunque, resta valida ed efficace fino all'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate.

1.4 Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila del finanziamento si impegna a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto dal progetto ammesso a finanziamento, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'Avviso (*ove applicabile*) e nella presente Convenzione.

## **Art. 2 Obblighi e Responsabilità**

2.1 Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il "Beneficiario Capofila":

a) ha la piena responsabilità nell'assicurare che il progetto sia eseguito esattamente ed integralmente, nel pieno rispetto della Convenzione;

b) in caso di Raggruppamento, è l'unico referente ed ha la piena responsabilità per tutte le comunicazioni tra i co-beneficiari e l'Autorità Responsabile. Ogni comunicazione relativa alla Convenzione dell'Autorità Responsabile, verrà inviata tramite Posta Elettronica

Certificata ovvero attraverso un apposito sistema informatico (tramite le funzionalità del sito (<https://www.fondisolid.interno.it>), esclusivamente al soggetto Capofila, che dovrà fornire riscontro certo della ricezione, salvo diverse specifiche disposizioni previste nella presente Convenzione;

c) è responsabile della predisposizione, della raccolta, della corretta conservazione e dell'invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste dall'Autorità Responsabile, soprattutto in relazione ai pagamenti;

d) in caso di Raggruppamento, non potrà delegare in alcun modo le attività sopra descritte ai co-beneficiari o ad altri soggetti. Quando è richiesta un'informazione sui co-beneficiari, il Capofila è responsabile per il suo ottenimento, la verifica dell'informazione e la comunicazione della stessa all'Autorità Responsabile;

e) in caso di Raggruppamento, informa i co-beneficiari di ogni evento di cui è a conoscenza e che può causare ostacolo o ritardo alla realizzazione del progetto;

f) informa l'Autorità Responsabile delle eventuali modifiche non sostanziali da apportare al progetto e/o al budget di progetto fornendo alla stessa adeguata giustificazione;

g) sottoscrive apposita garanzia fideiussoria (*ove previsto*) sul modello di quella resa disponibile dall'Amministrazione;

h) è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione degli obblighi di certificazione previsti a carico del revisore indipendente nel rispetto delle tempistiche definite dall'Autorità Responsabile;

i) in caso di Raggruppamento, gestisce, predispone e presenta le richieste di pagamento anche per conto degli altri partner beneficiari; dettaglia l'ammontare esatto delle richieste e le quote assegnate a ciascun co-beneficiario, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione; individua l'entità dei costi ammissibili come da budget di progetto e tutti i costi effettivamente sostenuti;

j) prende atto ed accetta che tutti i pagamenti dell'Autorità Responsabile siano disposti secondo quanto previsto nell'art. 10;

k) in caso di Raggruppamento, è il solo destinatario dei finanziamenti che riceve anche a nome di tutti i partner co-beneficiari ed assicura che tutti i contributi ricevuti siano riassegnati ai co-beneficiari senza alcun ritardo ingiustificato. Informa l'Autorità Responsabile della avvenuta ripartizione del contributo ricevuto tra tutti i partner co-beneficiari e della data del relativo trasferimento, tenendone analitica traccia documentale;

l) è responsabile, in caso di controlli, audit e valutazioni, del reperimento e della messa a disposizione di tutta la documentazione richiesta, (in caso di Raggruppamento, inclusa la documentazione contabile dei partner co-beneficiari), dei documenti contabili e delle copie dei contratti di affidamento a terzi;

m) assume l'esclusiva responsabilità nei confronti dell'Autorità Responsabile della corretta attuazione del progetto e della corretta gestione degli oneri finanziari ad esso imputati o dallo stesso derivanti;

n) è tenuto, infine, a rispettare, nell'esecuzione del progetto, tutte le norme allo stesso applicabili, ivi incluse quelle in materia di pari opportunità e di tutela dei diversamente abili. *[In caso di raggruppamento]* I partner co-beneficiari:

o) si accordano tra loro ed offrono al Beneficiario Capofila la massima collaborazione al fine di eseguire esattamente ed integralmente, per quanto di spettanza, il progetto;

p) inviano al Capofila i dati necessari per predisporre i *report* da inviare all'Autorità Responsabile, i consuntivi ed altri documenti richiesti dalla Convenzione;

q) inviano all'Autorità Responsabile, attraverso il Beneficiario Capofila, ovvero direttamente all'Autorità Responsabile, nei casi specificatamente richiesti dalla presente Convenzione o dalla stessa Autorità, tutte le informazioni necessarie, utili o anche solo opportune per la corretta esecuzione del progetto;

r) informano il Capofila tempestivamente di ogni evento di cui vengano a conoscenza che attenga alla realizzazione del progetto o che possa creare ritardi od ostacoli nell'esecuzione dello stesso;

s) informano il Capofila delle eventuali modifiche da apportare al budget di progetto;

t) inviano al Capofila tutti i documenti necessari in caso di audit e controlli.

Al fine di rispettare tutti gli obblighi e le responsabilità su elencati, Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il "Beneficiario Capofila" comunica i nominativi dei seguenti referenti:

Referenti Beneficiario		
Ambiti	Nome e Cognome	Indirizzo Mail e Telefono
Responsabile di progetto	Francesco Nicotri	080 5406018
Referente monitoraggio e valutazione	Milvia Rastrelli	3480730235 mrastrelli@libero.it
Referente contabile	Gian Luca Urso	080 4059370 presidenza@quasarformazione.eu

**2.2** Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, assume nei confronti dell'Autorità Responsabile l'esclusiva responsabilità per qualsiasi danno, anche all'immagine, causato al Ministero dell'Interno e/o a qualsivoglia terzo, a persone e/o beni, e derivante direttamente e/o indirettamente dall'esecuzione del progetto.

Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, rimangono gli unici responsabili nei confronti dell'Amministrazione, anche qualora i predetti danni fossero causati dai co-beneficiari e/o dai soggetti di cui all'art. 7 che segue.

In particolare, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, manleverà e terrà indenne l'Autorità Responsabile da qualsiasi richiesta di risarcimento/indennizzo e/o rimborso avanzata da qualsivoglia soggetto a qualsivoglia titolo riconducibile all'esecuzione del progetto.

**2.3** Il partner co-beneficiario si impegna, al fine di consentire l'accertamento delle eventuali responsabilità, a consentire i controlli e le verifiche in loco delle Autorità Designate del Fondo o di altro organismo deputato a tale scopo ed a collaborare alla loro corretta esecuzione.

### **Art. 3 Composizione del contributo**

**3.1** Fermo restando l'importo complessivo di cui al precedente art. 1, la percentuale massima del contributo comunitario, a norma di quanto previsto nel dettato dell'atto istitutivo del Fondo<sup>1</sup>, è stabilita al **75%** dell'importo totale del finanziamento e corrisponde ad € 252378,75. Il restante **25%** è così ripartito:

▪ Contributo del Beneficiario (o Beneficiario Capofila) e/o partner di progetto	0,00	0,00 %
▪ Contributo pubblico nazionale ed eventuali contributi di terzi	84126,25	25,00 %
▪ Introiti del progetto	0,00	0,00 %

<sup>1</sup> Art. 13, par. 4 della Decisione del Consiglio 2007/435/CE.

- 3.2 In relazione al contributo privato alla realizzazione del progetto, si specifica che nell'ipotesi in cui l'importo effettivamente speso e rendicontato al momento del final assessment sia inferiore a quello previsto nel budget iniziale di progetto e ammesso al finanziamento e/o nell'ipotesi di eventuali tagli per inammissibilità delle spese rendicontate alla decurtazione percentuale del contributo pubblico cofinanziato corrisponderà una proporzionale diminuzione del contributo privato dovuto.

#### **Art. 4 Destinatari, obiettivi e attività del progetto**

- 4.1 I destinatari ultimi del progetto sono quelli individuati nella proposta progettuale ammessa a finanziamento ed esplicitamente previsti dall'Avviso pubblico ovvero nella proposta progettuale approvata, ossia:

**Cittadini dei Paesi Terzi**

- 4.2 Gli obiettivi del progetto sono indicati nella scheda progetto ammessa a finanziamento. In sintesi, il progetto si pone i seguenti obiettivi:

1. **Obiettivi individuati nella proposta progettuale (sezione 3.2 del modello di progetto)**
2. **Promuovere l'integrazione e la complementarietà tra servizi pubblici e privati in materia di formazione**
3. **Armonizzare l'offerta formativa regionale erogata da servizi pubblici e privati**
4. **Migliorare la rispondenza tra i percorsi formativi e i reali bisogni dei cittadini stranieri**
5. **Creare un modello organizzativo sperimentale dei percorsi formativi in ambito regionale**
6. **Agevolare le modalità di accesso al sistema formativo nell'ottica di un reale processo di integrazione della popolazione straniera**

- 4.3 Ai fini di garantire un'offerta formativa omogenea sull'intero territorio nazionale e qualitativamente adeguata, il Beneficiario Capofila e/o partner co-beneficiario è vincolato a garantire che i corsi relativi al livello A1 e A2 devono essere realizzati sulla base delle indicazioni contenute nelle "Linee guida per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana", realizzate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e pubblicate in sede di Avviso pubblico;

- 4.4 Il progetto dovrà essere realizzato nel rispetto degli accordi, sottoscritti dal Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, dal Beneficiario Capofila e/o partner co-beneficiario con eventuali soggetti della rete territoriale.

## Art. 5 Budget di progetto e Cronogramma

- 5.1 Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, è tenuto a rispettare e, in caso di Raggruppamento, a far rispettare il budget di progetto ed il cronogramma approvati ed allegati alla presente Convenzione.
- 5.2 La percentuale fissa di costi indiretti, come definiti nell'allegato XI «Regole di ammissibilità delle spese» della Decisione applicativa del Fondo<sup>2</sup>, non deve superare il 7% dei costi diretti ammissibili.
- 5.3 Per quanto riguarda i costi del personale degli enti pubblici si fa riferimento a quanto previsto all'allegato XI «Regole di ammissibilità delle spese» della Decisione applicativa del Fondo CE/2008/457 (punto II.1.1.2.) così come modificata dalla Decisione della Commissione del 03.03.2011 n.1289.

Di seguito la scheda sintetica del budget di progetto:

### BUDGET\*

Costi personale: 198970,00  
Costi Viaggio: 6780,00  
Costi attrezzature: 0,00  
Costi immobili: 10000,00  
Costi materiali: 9000,00  
Costi subappalti: 85880,00  
Costi derivanti direttamente dalle disposizioni relative al cofinanziamento: 4000,00  
Onorari di esperti: 0,00  
Spese specifiche relative ai gruppi destinatari: 0,00  
Costi indiretti: 21875,00

Contributo UE: 252378,75

Contributo NAZ: 84126,25

Contributo Benef: 0,00

Introiti di progetto: 0,00

<sup>2</sup> FEI: Decisione 2008/457/CE e successiva Decisione modificativa 2011/1289/CE.



5.4 Al fine di snellire le procedure di controllo gestionale e di prevedere termini più brevi per l'erogazione dei contributi, questa Autorità ritiene necessario il ricorso ad un revisore indipendente per la certificazione delle spese sostenute. Si specifica che la quota da destinare al revisore non deve essere superiore al 7% dei costi diretti, IVA inclusa. Tale spesa deve essere imputata alla voce di costo G – *Costi derivanti direttamente dalle disposizioni relative al cofinanziamento comunitario*:

G - Costi derivanti direttamente dalle disposizioni relative al cofinanziamento comunitario		
Revisore indipendente	Importo (€)	% rispetto ai costi diretti
Francesco Nicotri	4.000,00	1,28

In merito alla voce F – Subappalti (*ove applicabile*) del budget si specifica che il beneficiario deve essere in grado di svolgere autonomamente le attività relative al progetto. Resta ferma l'impossibilità di subappaltare attività relative alla gestione complessiva del progetto; tuttavia, è possibile subappaltare parzialmente o integralmente altre attività, solo nel caso in cui l'ammontare delle mansioni subappaltate, chiaramente indicate di seguito, siano approvate dall'Autorità Responsabile, contestualmente alla firma della presente Convenzione:

F – Subappalti						
Ref	Oggetto	Modalità affidamento	Unità di misura	Quantità	Costo	Totale
1	Esame per la certificazione CELI Livello A1 e A2	Università degli Studi di Perugia	N. Certificazioni	200,00	70,00	14000,00
2	Docenti abilitati all'insegnamento nella scuola 1°; della lingua italiana nella scuola 2°; delle lingue straniere; con certificazione/attestazione per l'insegnamento della Lingua Italiana L2 o	Docente dei corsi di formazione di Lingua Italiana - Livello A1 (Min. N. 4 risorse) Prestazione occasionale	N. ore	480,00	45,00	1600,00

3	<p>con esperienza di almeno 3 anni nella materia di insegnam</p> <p>Docenti abilitati all'insegnamento nella scuola 1°; della lingua italiana nella scuola 2°; delle lingue straniere; con certificazione/attestazione per l'insegnamento della Lingua Italiana L2 o con esperienza di almeno 3 anni nella materia di insegnam</p>	<p>Docente dei corsi di formazione di Lingua Italiana propedeutica al Livello A1 (Min. N. 4 risorse) Prestazione occasionale</p>	N. ore	80,00	45,00	3600,00
4	<p>Docenti abilitati all'insegnamento nella scuola 1°; della lingua italiana nella scuola 2°; delle lingue straniere; con certificazione/attestazione per l'insegnamento della Lingua Italiana L2 o con esperienza di almeno 3 anni nella materia di insegnam</p>	<p>Docente dei corsi di formazione di Lingua Italiana - Livello A2 (Min. N. 6 risorse) Prestazione occasionale</p>	N. ore	600,00	45,00	27000,00
5	Non presente nel budget di progetto					
6	<p>Docente (Fascia A) con esperienza pregressa nella Formazione ai Formatori</p>	<p>Docente dei corsi di Formazione ai Formatori (Min 2 Risorse) Prestazione occasionale</p>	N. ore	36,00	100,00	3600,00

		e/o Prestazione professionale				
7	Tutors con esperienza pregressa nella Formazione ai Formatori	Tutoraggio per i corsi di Formazione ai Formatori (Min N. 2 risorse)	N. ore	36,00	30,00	1080,00
		Prestazione occasionale				
8	Consulente esperto con almeno 5 anni di esperienza nella gestione economica e finanziarie di progetti comunitari	Responsabile della Gestione economica e rendicontazio ne Prestazione professionale	N. giorni	60,00	200,0 0	12000,00
9	Stampa di Materiale promozionale	Azienda di elaborazione e stampa - Selezione mediante la richiesta di 3 preventivi	N. pezzi	3000,0 0	1,00	3000,00
10						
11						

## Art. 6 Indicatori utilizzati

6.1 Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi descritti all'art. 4, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila completerà la tabella sottostante riportando gli indicatori già contenuti nella proposta progettuale, comprensivi di quelli previsti dal programma annuale per l'azione di riferimento, e degli eventuali ulteriori integrati dallo stesso Beneficiario in base alle specifiche attività progettuali ivi stabilite.

Nr	Indicatori di Realizzazione	Unità di Misura	Valore Atteso
1	N. di cittadini di paesi terzi che beneficiano degli interventi	N.	400

Nr	Indicatori di Risultato	Unità di Misura	Valore Atteso
1	Percentuale di immigrati coinvolti rispetto al bacino di riferimento	%	50
2	N. degli attori istituzionali e sociali mediamente coinvolti negli interventi, attraverso partenariati e altre forme di collaborazione	N.	80
3	Percentuale di immigrati che hanno beneficiato dell'azione con esito positivo	%	70
4	Percentuale di immigrati che hanno portato a termine i corsi	%	80

Il raggiungimento degli indicatori espressi nel presente articolo è condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, è facoltà dell'Autorità Responsabile revocare tutto o parte del finanziamento.

## **Art. 7 Affidamento degli incarichi e stipulazione dei contratti di appalto (ove applicabile)**

**7.1** Come previsto nell'Allegato XI della Decisione applicativa del Fondo così come modificata dalla Decisione della Commissione del 03.03.2011 n.1289, i Beneficiari devono essere in grado di svolgere autonomamente l'attività di coordinamento del progetto che non può, in nessun caso, essere affidata a soggetti diversi dal Beneficiario stesso. Tuttavia, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner co-beneficiario, potranno – sotto la propria esclusiva responsabilità - affidare a soggetti terzi, con comprovata e documentata esperienza professionale nel settore oggetto del progetto, l'esecuzione di parte dello stesso.

**7.2** Qualora il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o i co-beneficiari intendano affidare parte delle attività a soggetti terzi, questi dovranno

possedere i requisiti e le competenze richieste dall'intervento e non potranno subaffidare ad altri soggetti l'esecuzione, anche di parte, delle attività.

**7.3** I contratti stipulati tra Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o co-beneficiari e soggetti terzi subaffidatari, dovranno essere dettagliati, nell'oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni ed articolati per le voci di costo.

**7.4** Per ciò che concerne il rispetto dell'art. 3 della l. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, il Beneficiario (e, in caso di raggruppamento, il Beneficiario Capofila), in caso di subaffidamento di parte delle attività a soggetti privati è tenuto ad inserire nel relativo contratto, le clausole che prevedano il rispetto dei predetti obblighi da parte dei subaffidatari.

In particolare dovranno essere necessariamente incluse a pena di nullità nei suddetti contratti:

a) una clausola con la quale i soggetti terzi affidatari si impegnano a fornire agli organi di revisione e controllo, anche dell'Amministrazione (Ministero dell'Interno), tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto del contratto di affidamento;

*(per i soggetti tenuti all'applicazione dell'art. 3 della l. n. 136 del 2010)*

b) una clausola recante la seguente dicitura "1. L'impresa/Il soggetto (██████████...), in qualità di subcontraente dell'impresa (██████████...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Amministrazione (██████████...), identificato con il CIG n. (██████████...)/CUP n. (██████████...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'impresa/il soggetto (██████████...), in qualità di sub-contraente del Beneficiario (...██████████), si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione (██████████...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. L'impresa/il soggetto (██████████...), in qualità di sub-contraente del Beneficiario (...██████████), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Autorità Responsabile (██████████...)."

c) una clausola recante la seguente dicitura: "per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del presente contratto viene utilizzato il seguente conto corrente bancario (o postale), IBAN \_ ██████████\_ acceso (o dedicato) in data ██████████\_

presso la Banca (o presso la società Poste italiane Spa) \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_, Codice Fiscale o Partita I.V.A. \_\_\_\_\_ con sede / residenza in \_\_\_\_\_ in ossequio alle previsioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010. Ogni bonifico bancario (o postale) effettuato riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice unico di progetto (CUP).";

- d) una clausola recante le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti di cui al punto b) che precede;

Resta inteso che, qualora il subaffidatario sia un soggetto di natura pubblica, questo non è tenuto al rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della l. 136/2010 ed il Beneficiario o, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, non è tenuto all'inserimento delle predette clausole nei relativi contratti.

- 7.5** Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner co-beneficiario, acquisirà i beni e i servizi necessari per la realizzazione del progetto nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia e del principio del *value for money*.

- 7.6** Ferma l'applicabilità delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici, nell'attuazione del progetto, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner co-beneficiario, in caso di applicazione di procedure ad evidenza pubblica, aggiudicano il relativo contratto di appalto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, evitando ogni conflitto di interessi.

Sia nel caso in cui il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner co-beneficiario, rivestano la qualifica di soggetto tenuto all'applicazione del Codice dei Contratti (D.lgs. 163/2006), sia nel caso in cui non rivestano tale qualifica, in quanto soggetto privato, il suddetto Beneficiario e/o Capofila e/o partner co-beneficiario in caso di Raggruppamento, dovranno richiedere, per l'affidamento a terzi, almeno tre offerte per importi tra € 5.000,00 ed € 40.000,00 (ferme restando le prescrizioni relative a conflitto di interessi e requisiti di legge), ai fini di una idonea e documentata indagine di mercato, valutabile dall'Amministrazione.

Per importi superiori a € 40.000,00, qualora il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner co-beneficiario siano tenuti all'applicazione del Codice dei Contratti pubblici, dovranno applicare la normativa in parola per l'affidamento a

terzi (secondo le norme previste per gli acquisti in economia, procedure sotto-soglia e sopra-soglia); nel caso in cui sia un soggetto non tenuto all'applicazione del Codice dei Contratti (D. Lgs. 163/2006), dovrà in ogni caso ispirarsi alla suddetta normativa, ponendo in essere procedure di individuazione del contraente basate sui principi di trasparenza, concorrenza, pubblicità e parità di trattamento, nonché assumendone ogni relativo onere in merito alla richiesta del CIG, necessario ai fini del rispetto della richiamata normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 7.4.

Nell'ipotesi in cui il Beneficiario, o Beneficiario Capofila nel caso di Raggruppamento, intenda affidare l'esecuzione delle attività progettuali a soggetti diversi da quelli indicati all'art 34 del D.lgs. 163/2006 o comunque a soggetti non aventi natura privata, non è tenuto a procedere come previsto nel comma che precede; è comunque sempre obbligato al rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, ed a fornire idonea motivazione in merito alle ragioni giustificative della scelta del contraente.

Fermo quanto sopra, si precisa che l'affidamento di contratti di valore inferiore a € 5.000,00 può essere effettuato sulla base di un'unica offerta (affidamento diretto). È vietato l'artificioso frazionamento degli appalti da affidare.

**7.7** La Commissione Europea e/o la Corte dei Conti e/o altre Autorità competenti, in base a verifiche documentali in loco, hanno il potere di controllo su tutti i fornitori/prestatori di servizi selezionati dal Beneficiario e/o partner per quanto di rispettiva competenza.

**7.8** Fermo quanto sopra, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila è tenuto ad inviare all'Autorità Responsabile la documentazione indicata nel Vademecum di attuazione pubblicato sul sito [www.interno.it](http://www.interno.it), secondo la tempistica stabilita, pena la revoca del finanziamento.

## **Art. 8 Attuazione della Convenzione**

**8.1** Le attività di cui alla presente Convenzione si articoleranno nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria e nazionale e nei limiti di spesa prestabiliti, secondo le indicazioni previste dalle Decisioni istitutiva ed applicativa del Fondo.

In particolare, nell'attuazione dei singoli interventi, il Beneficiario si impegna a:

- utilizzare la Posta Elettronica Certificata ed il sistema informatico (<https://www.fondisolid.interno.it>) quale mezzo per le comunicazioni;
- avviare le attività progettuali entro i tempi di seguito stabiliti, comunicando all'Autorità Responsabile la data di inizio delle attività progettuali e la sede di svolgimento delle azioni previste dal progetto;
- rispettare la tempistica di realizzazione ed il cronogramma di spesa di cui all'art. 5;
- tenere costantemente informata l'Autorità Responsabile dell'avanzamento esecutivo dei progetti, e rispettare gli adempimenti procedurali in materia di monitoraggio previsti dalla presente Convenzione;
- rispettare quanto previsto dalle Decisioni istitutiva ed applicativa del Fondo, e quanto nella Programmazione Pluriennale ed Annuale di riferimento;
- adempiere a tutte le prescrizioni concernenti la gestione ed il controllo delle singole operazioni ammesse al finanziamento;
- rispettare le regole di ammissibilità delle spese contenute nel manuale delle spese ammissibili redatto dalla Commissione (*Manual of the Eligibility Rules of costs reported for EU support in the context of the General Programme 'Solidarity and Management of Migration Flows', Version 4 – 16/03/2011*) ed eventuali successive modifiche o integrazioni, laddove applicabili al caso di specie;
- attenersi alle indicazioni dell'Autorità Responsabile in merito all'applicazione delle regole di ammissibilità delle spese;
- (*per i soggetti tenuti all'applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010*) applicare le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

**8.2** Fermo quanto sopra, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila è tenuto ad inviare all'Autorità Responsabile la documentazione indicata nella tabella seguente, secondo la tempistica stabilita. Qualora il Beneficiario non ottemperi ai predetti obblighi assunti, l'Autorità Responsabile si riserva la facoltà di non erogare, in tutto o in parte il finanziamento, in caso di mancato rispetto di quanto indicato all'art. 10 che segue, e/o di revocare il finanziamento stesso ove già erogato nonché, in ogni caso di applicare le sanzioni pecuniarie di cui al successivo articolo 13.



Tipologia	Documentazione da presentare	Tempistica
<b>Documentazione di inizio attività</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Comunicazione di inizio attività e della sede di svolgimento delle stesse</li> <li>▶ Autocertificazione di inesistenza di elementi ostativi all'erogazioni del Fondo (ove applicabile)</li> </ul>	Entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla stipula della Convenzione
<b>Eventuale domanda di anticipo (relativa al 40% della sovvenzione)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Domanda di anticipo</li> <li>▶ Fideiussione (ove applicabile)</li> </ul>	Entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla stipula della Convenzione
<b>Domanda di Rimborso Intermedia* (relativa minimo al 50% massimo al 80% della sovvenzione)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Modello di Domanda di Rimborso e di Rendicontazione delle spese</li> <li>▶ Interim Assessment (Parte I e Parte II)</li> <li>▶ Checklist per le verifiche relative alla selezione del soggetto attuatore e per le verifiche amministrativo-contabili (ove applicabile)</li> <li>▶ Documentazione di spesa debitamente quietanzata</li> <li>▶ Modulo Autodichiarazioni ai fini della Rendicontazione</li> <li>▶ Certificazione dell'avvenuta prestazione da parte di esperti e/o soggetti appaltatori (ove applicabile)</li> </ul>	Entro 30 (trenta) giorni di calendario dal raggiungimento della soglia del 50% della spesa rendicontabile (finanziamento comunitario, finanziamento nazionale e contributo privato) quietanzata; qualora non sia raggiunta la soglia del 50%, comunque entro il 31 marzo 2013 occorre caricare a sistema l'Interim Assessment (Parte I e Parte II).
<b>Modello di domanda di rimborso finale (relativa al saldo della sovvenzione)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Modello di Domanda di Rimborso e di Rendicontazione delle spese</li> <li>▶ Final Assessment (Parte I e Parte II)</li> <li>▶ Checklist per le verifiche relative alla selezione del soggetto attuatore e per le verifiche amministrativo-contabili (ove applicabile)</li> <li>▶ Documentazione di spesa debitamente quietanzata</li> <li>▶ Modulo Autodichiarazioni ai fini della Rendicontazione</li> <li>▶ Certificazione dell'avvenuta prestazione da parte di esperti e/o soggetti appaltatori (ove applicabile)</li> </ul>	- Entro 60 (sessanta) giorni di calendario dal raggiungimento della soglia del 100% della spesa rendicontabile (finanziamento comunitario, finanziamento nazionale e contributo privato) quietanzata; ovvero entro 60 (sessanta) giorni di calendario dalla data di conclusione delle attività progettuali; comunque non oltre il 31 agosto 2013 <sup>3</sup>

<sup>3</sup> Così come riportato nel Manuale delle Spese Ammissibili, i costi devono essere sostenuti entro il 30/06/2012, mentre i pagamenti relativi a tali costi possono essere effettuati successivamente a tale data.

Tipologia	Documentazione da presentare	Tempistica
<b>Verifiche amministrativo-contabili di revisore indipendente</b>	► Documentazione relativa alla certificazione preliminare delle spese da parte de revisore indipendente	- Entro <b>30 giorni</b> dalla trasmissione della rendicontazione intermedia e /o finale all'AR
<b>Monitoraggio</b>	Scheda di monitoraggio (o Interim/Final Assessment)	Cadenza trimestrale**
<b>Valutazione progetti</b>	Questionari per la valutazione del progetto debitamente compilati	Secondo la tempistica stabilita dall'AR

\* la Domanda di Rimborso Intermedia dovrà, pertanto, riportare importi tra il 10% e l'80% corrispondenti alle spese quietanzate (ovvero all'ammontare di pagamenti già effettuati) maturate alla data di riferimento. In caso di assenza di richiesta di anticipo, l'importo da richiedere è pari alla spesa quietanzata

A titolo esemplificativo delle percentuali di spesa da richiedere si rimette di seguito tabella indicativa.

**Percentuali degli importi da richiedere nella Domanda di Rimborso Intermedia al 31 Marzo 2013 nei casi di anticipo già percepito o meno (esempio)**

Spesa Quietanzata maturata (%)	Anticipo	Importo Anticipato (%)	Eventuale importo da richiedere (%)
57%	<b>Richiesto</b>	40%	17%
	<b>Non richiesto</b>	–	57%

\*\* il monitoraggio trimestrale di progetto seguirà le seguenti modalità e tempistiche

**Prospetto riepilogativo delle modalità e del calendario di monitoraggio dei progetti**

Monitoraggio di progetto	Periodo di riferimento delle attività progettuali	Tipologia di documento di monitoraggio	Periodo di caricamento a sistema
I	<b>Dal'avvio al 30 settembre</b>	Scheda di monitoraggio	1-10 ottobre 2012
II	<b>1 ottobre- 31 dicembre</b>	Scheda di monitoraggio	2-15 gennaio 2013
III	<b>1 gennaio- 31marzo</b>	L'Interim Assessment sostituisce la scheda di monitoraggio	1-15 aprile 2013
IV	<b>1 aprile- 30 giugno</b>	Scheda di monitoraggio	1-15 luglio 2013
V	<b>1 aprile- 30 giugno</b>	Final Assessment	1-luglio-31 agosto 2013

- 8.3** Nell'ipotesi in cui il Soggetto Beneficiario non presenti la Domanda di Anticipo entro 10 giorni di calendario dalla firma della Convenzione di Sovvenzione, dovrà presentare una domanda di rimborso intermedia che riporti importi compresi tra il 10% ed il 80% della spesa sostenuta come indicato nel prospetto di cui al punto 8.2, secondo le tempistiche e le modalità sopra elencate.
- 8.4** Tenuto conto del cronogramma di spesa allegato alla presente Convenzione (ed eventuale rimodulazione dello stesso), la documentazione relativa alla "Domanda di Rimborso Intermedia" dovrà essere presentata entro e comunque non oltre il 31 marzo 2013. Qualora non si sia raggiunta la soglia minima del 50%, occorrerà richiedere la rinuncia al rimborso intermedio che deve essere approvata dall'Autorità Responsabile e comunque trasmettere l'Interim Assessment (Parte I e Parte II), entro il 31 marzo 2013, secondo le modalità operative indicate nel Manuale Utente modulo C – Interim Assessment – che sarà pubblicato sul sito <https://www.fondisolid.interno.it>.
- 8.5** Oltre alla documentazione di cui sopra, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, del Beneficiario Capofila e/o ciascun partner co-beneficiario, è tenuto ad adempiere alle eventuali ed ulteriori richieste di documentazione, dati ed informazioni dell'Autorità Responsabile, secondo le modalità e tempistiche che saranno comunicate.
- 8.6** I modelli previsti per adempiere alle disposizioni descritte è accessibile attraverso il sistema informativo SOLID (<https://www.fondisolid.interno.it>). Si rimanda al Manuale Utente modulo C – Interim Assessment – che sarà pubblicato sul sito <https://www.fondisolid.interno.it>.
- 8.7** Su richiesta scritta e debitamente motivata del Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, del Beneficiario Capofila, possono essere autorizzate dall'Autorità Responsabile modifiche al progetto finanziato. Resta inteso che l'autorizzazione dell'Autorità Responsabile è concessa nei limiti del contributo assegnato, se le variazioni proposte corrispondono comunque alle indicazioni dell'Avviso cui il progetto si riferisce e non mutano la sostanza del progetto per quanto a oggetto, attività, importo massimo della convenzione e destinatari coinvolti.

Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila può presentare modifiche di budget nel numero massimo di tre e comunque non oltre il 15 giugno 2013. Ognuna di tali modifiche dovrà essere approvata specificamente dall'Amministrazione.

Il budget finale non potrà discostarsi dal budget iniziale approvato per una quota maggiore del 30%.

Ai fini del calcolo del 30% di cui sopra concorreranno tutte e tre le modifiche apportate durante il periodo di attuazione del progetto.

L'Amministrazione non autorizzerà modifiche superiori al 30%, tuttavia in situazioni eccezionali, e previa presentazione di adeguate giustificazioni da parte del Beneficiario, l'Amministrazione medesima si riserva, secondo il suo insindacabile giudizio, di approvare modifiche che superino la misura del 30%.

Il Beneficiario, e in caso di Raggruppamento il Beneficiario Capofila, sono tenuti ad inoltrare all'Amministrazione la richiesta di modifica del budget prima che questa possa produrre qualsivoglia effetto.

- 8.8** Ogni modifica alla composizione del gruppo di lavoro dovrà essere soggetta ad una formale approvazione da parte dell'Autorità Responsabile. Qualora la sostituzione delle risorse comporti una modifica del budget, la suddetta modifica dovrà essere inoltrata all'Autorità Responsabile prima che possa produrre effetto.

## **Art. 9 Definizione dei costi ammissibili**

- 9.1** Sono ammessi a finanziamento i costi previsti dalla Decisione applicativa del Fondo. In particolare, si fa riferimento alla definizione dei costi ammissibili così come previsto dall'Allegato XI della medesima Decisione, così come modificata dalla Decisione della Commissione del 03.03.2011 n.1289.

A norma della Decisione applicativa del Fondo, per essere ammissibili le spese devono:

- a) rientrare nel campo di applicazione del Fondo e dei suoi obiettivi, secondo quanto stabilito dalla Decisione istitutiva del Fondo<sup>4</sup>;
- b) essere comprese nelle azioni ammissibili elencate nella Decisione istitutiva del Fondo<sup>5</sup>;

<sup>4</sup> Artt. 1, 2 e 3 della Decisione 2007/435/CE.

<sup>5</sup> Artt. 1, 2 e 3 della Decisione 2007/435/CE.

- c) essere necessarie per svolgere le attività previste nel progetto facente parte dei programmi pluriennali e annuali approvati dalla Commissione;
- d) essere ragionevoli e rispondere ai principi della sana gestione finanziaria, in particolare ai principi della convenienza economica e del rapporto tra costi ed efficacia;
- e) essere sostenute dal Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, dal Beneficiario Capofila e/o dai partner del progetto, residenti e registrati in uno Stato membro. Le organizzazioni governative internazionali che perseguano i medesimi obiettivi indicati nella Decisione applicativa del Fondo possono essere residenti ed essere registrati in un Paese terzo. In riferimento all'articolo 39, paragrafo 2, della Decisione, le norme relative al Beneficiario Finale si applicano *mutatis mutandis* ai partner del progetto;
- f) riguardare i gruppi destinatari di cui alla Decisione istitutiva del Fondo;
- g) essere sostenute nel rispetto delle disposizioni specifiche enunciate nella presente Convenzione.

Sono ammissibili al sostegno del Fondo soltanto le spese effettivamente sostenute a partire dalla data di avvio delle attività indicata nell'apposita comunicazione e fino alla data di conclusione del progetto (e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2013). Inoltre, il progetto non deve essere finanziato da altre fonti del bilancio comunitario o da altri programmi nazionali.

## **Art. 10 Condizioni di versamento della sovvenzione e requisiti delle registrazioni contabili**

**10.1** L'Autorità Responsabile, attraverso il Fondo di Rotazione (istituito presso la Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze) nel quale confluiscono i Fondi comunitari e nazionali, corrisponderà al Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, al Beneficiario Capofila l'importo spettante secondo le seguenti modalità:

- a) **anticipo (se richiesto) pari al 40% dell'importo aggiudicato**, ad avvenuta ricezione della dichiarazione di avvio delle attività progettuali, nonché della presentazione, se dovuta, di idonea fideiussione bancaria, o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, a garanzia dell'anticipo; la fideiussione dovrà valere fino alla conclusione dei controlli in capo alle

Autorità Designate del Fondo, prevista per il 30 marzo 2014 e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo da parte dell'Autorità Responsabile. La fideiussione dovrà inoltre contenere la clausola di formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Autorità Responsabile. Nel caso di presentazione di polizza assicurativa (*ove applicabile*), la stessa dovrà prevedere il pagamento anticipato del premio complessivo; in tal caso il Beneficiario, o il Beneficiario Capofila in caso di Raggruppamento, dovrà consegnare all'Autorità Responsabile idonea documentazione dalla quale si evinca in modo chiaro ed inequivoco l'avvenuto pagamento dell'intero premio. Resta inteso che la predetta fideiussione non dovrà essere rilasciata in caso di soggetti pubblici che abbiano partecipato alla procedura di cui all'Avviso singolarmente o quali soggetti Capofila in caso di Raggruppamento;

- b) **secondo finanziamento, pari ad una percentuale compresa tra il 10% e il 80%** dell'importo complessivo aggiudicato come da prospetto "Percentuali degli importi da richiedere nella Domanda di Rimborso Intermedia al 31 Marzo 2013 nei casi di anticipo già percepito o meno" di cui al punto 8.2, a seguito della presentazione della Domanda di Rimborso intermedia (cfr. allo stesso punto la tabella riepilogativa della documentazione inerente da presentare) che attesti il raggiungimento di almeno il 50% di spesa debitamente quietanzata. Qualora non venga raggiunto il 50% di spesa, occorrerà richiedere la rinuncia al rimborso intermedio che deve essere approvata dall'Autorità Responsabile e comunque trasmettere l'Interim Assessment (Parte I e Parte II), entro il 31 marzo 2013, secondo le modalità operative indicate nel Manuale Utente modulo C – Interim Assessment – che verrà pubblicato sul sito <https://www.fondisolid.interno.it>.
- c) **Il caricamento a sistema della documentazione di monitoraggio (Interim Assessment e schede di monitoraggio trimestrali previste) è da considerarsi vincolante e propedeutico all'erogazione del pagamento intermedio.**
- d) **saldo**, al termine del progetto e dietro presentazione del Final Assessment (relazione sull'attività), al raggiungimento della soglia del 100% del budget previsto (finanziamento comunitario, finanziamento nazionale e contributo privato), entro 60 giorni di calendario

dalla data di conclusione delle attività progettuali, sulla base delle spese rendicontabili sostenute e quietanzate dal Beneficiario nella realizzazione del progetto.

**Il caricamento a sistema della documentazione di monitoraggio (Final Assessment e schede di monitoraggio trimestrali previste) è da considerarsi vincolante e propedeutico all'erogazione del pagamento finale.**

**10.2** I pagamenti saranno effettuati direttamente al Beneficiario, e in caso di Raggruppamento, al Beneficiario Capofila, solo a seguito dell'esito positivo della verifica sulla documentazione amministrativo-contabile da parte dei soggetti competenti, e saranno costituiti da due quote: comunitaria e nazionale. I pagamenti sono subordinati all'accreditamento della quota comunitaria sul Fondo di Rotazione da parte della Commissione Europea e quindi, l'Autorità Responsabile non potrà essere ritenuta responsabile degli eventuali ritardi nella liquidazione, che potrebbero verificarsi a causa della mancanza di disponibilità dei sopraccitati fondi.

**10.3** Tutti i pagamenti saranno effettuati a favore del Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila sul conto corrente identificato come segue (*per i soggetti tenuti all'applicazione dell'art. 3 L. 136/2010*):

- Codice IBAN: in caso di enti privati **IT05E0100003245430300031601**
- Numero del Conto di Tesoreria Unica: In caso di Enti Pubblici Locali **31601**
- Banca: **d'Italia, Corso Cavour, Bari**
- Nome dell'intestatario del conto: **Regione Puglia**
- Data di apertura del conto o di dedizione alla commessa: [REDACTED]
- Generalità e codice fiscale del/dei soggetto/i ad operare sul conto: [REDACTED]

Nome e Cognome [REDACTED]

Nato/a [REDACTED] il [REDACTED]

Residente in [REDACTED]

C.F.: Codice Fiscale [REDACTED]

(*Per i soggetti tenuti all'applicazione*) In ossequio all'art. 3 della L. 136/2010, la presente Convenzione sarà risolta di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del conto corrente di cui sopra e/o dei conti correnti dedicati, individuati nella Dichiarazione allegata alla presente Convenzione, nonché in caso di mancato

utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La parte che avrà notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, al ricorrere dei presupposti dell'art. 3 della l. 136/2010, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'amministrazione e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

**10.4** In caso di Raggruppamento, per ciascun pagamento effettuato dall'Autorità Responsabile sul conto menzionato, il Capofila dovrà trasferire ad ogni co-beneficiario la somma corrispondente alla loro partecipazione al progetto, senza ingiustificato ritardo. Il Capofila informa l'Autorità Responsabile della ripartizione e dell'assegnazione del contributo ricevuto tra tutti i co-beneficiari e la data del trasferimento. L'Autorità Responsabile si riserva di effettuare verifiche a campione assegnazioni sui trasferimenti del contributo effettuati dal Capofila.

**10.5** Ogni somma richiesta dal Beneficiario non dovrà superare il contributo previsto dalla presente Convenzione. Inoltre il Beneficiario si impegna a comunicare tempestivamente all'Autorità Responsabile le economie eventualmente previste, qualora queste superino una quota del 30% rispetto all'importo totale del progetto.

Il beneficiario non potrà comunque utilizzare le predette economie in assenza di formale approvazione della stessa Autorità Responsabile.

**10.6** Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila nonché gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo, sono tenuti a rispettare, nella tenuta della documentazione contabile, i principi di contabilità ufficialmente riconosciuti dalla legislazione vigente, nonché un sistema di contabilità separata e informatizzata per tutte le operazioni relative al progetto.

**10.7** Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila assicura che tutti i documenti giustificativi (originali o copie certificate conformi agli originali) relativi alle spese del progetto siano tenuti a disposizione dell'Autorità Responsabile, della Commissione e della Corte dei Conti per i cinque anni successivi alla chiusura del progetto. La decorrenza



del termine è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione. I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti cartacei e informatici che ne garantiscano l'adeguata conservazione e l'immediata intelligibilità.

## **Art. 11 Condizioni per la tracciabilità dei dati**

**11.1** Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila deve garantire la tracciabilità dei dati soddisfacendo i seguenti criteri:

- a) utilizzare la Posta Elettronica Certificata ovvero il sistema informatico (<https://www.fondisolid.interno.it>) quale mezzo per la registrazione di tutti i dati di progetto previsti;
- b) consentire alla Commissione il riscontro esatto tra gli importi che il Beneficiario ha riportato nei propri registri contabili ed i documenti giustificativi degli stessi, in possesso dell'Autorità di Certificazione e dell'Autorità Responsabile;
- c) dare evidenza delle fonti di finanziamento del progetto, in particolare ripartite in: (i) pagamento del contributo pubblico, (ii) attribuzione e trasferimento del finanziamento comunitario a titolo del Fondo, (iii) altre fonti di cofinanziamento del progetto;
- d) conservare la documentazione inerente alle eventuali specifiche tecniche ed al piano di finanziamento del progetto, nonché la documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione di affidamenti in favore di soggetti terzi e le relazioni delle verifiche e degli audit effettuati.

## **Art. 12 Controlli**

**12.1** Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e i partner di progetto, e i terzi affidatari potranno essere oggetto di controllo, sia documentale che fisico (in loco) da parte delle Autorità Designate del Fondo, della Commissione Europea, della Corte dei Conti o di altri organismi di controllo.

**12.2** In particolare, l'Autorità Responsabile disporrà verifiche e controlli, come previsti dalle Decisioni istitutiva ed applicativa del Fondo, sull'avvio delle attività, nonché sulla corretta esecuzione del progetto. In merito alle attività di controllo, l'Autorità Responsabile potrà

avvalersi delle Prefetture o di organi istituzionali individuati sia a livello centrale che locale.

**12.3** Se a seguito dei controlli saranno accertate delle irregolarità sanabili, al Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, al Beneficiario Capofila sarà richiesto di provvedere entro un termine perentorio indicato dall'Autorità Responsabile, fermo quanto previsto dal successivo Articolo 13.

In caso di mancato adempimento nei tempi stabiliti, l'Autorità Responsabile procederà alla revoca del finanziamento e all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 13.

**12.4** Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, dichiara che tutta la documentazione inerente l'esecuzione del progetto e i relativi atti connessi e conseguenti, ed anche relativi alle attività eseguite da eventuali partner, sarà depositata e conservata presso la sede dell' Ufficio Immigrazione della Regione Puglia in Viale Nazario Sauro n.33 in copia conforme all'originale. Gli originali dei documenti di spesa saranno depositati presso le associazioni: ARCI comitato regionale Puglia presso lo Studio Associato Avolos Ciambellotti Aulisio Commercialisti sito in Viale Luigi Einaudi n. 51 70100 Bari e Associazione per la formazione professionale QUASAR Via C. Colombo n. 23 70017 Putignano.

Resta inteso che in caso di eventuali variazioni sia della sede ove sono depositati i documenti sia della sede indicata per lo svolgimento delle attività, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, Beneficiario Capofila dovrà darne immediata comunicazione all'Autorità Responsabile.

## **Art. 13 Sanzioni e revoche**

**13.1** Per ogni eventuale violazione degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione in capo al Beneficiario, o Beneficiario Capofila in caso di Raggruppamento, l'Autorità Responsabile potrà concedere un termine per consentire al Beneficiario o al Beneficiario Capofila in caso di Raggruppamento, di porre fine all'inadempimento. Qualora il Beneficiario non ottemperi nel predetto termine l'Autorità Responsabile potrà applicare una sanzione pecuniaria variabile tra il 2% e il 10% del valore della sovvenzione concessa, rispettando il principio della proporzionalità. Il Beneficiario (Beneficiario Capofila

in caso di Raggruppamento) sarà informato con congruo anticipo delle decisioni dell'Autorità Responsabile in merito alle sanzioni finanziarie comminateli.

**13.2** Ferma restando l'applicazione delle predette sanzioni pecuniarie, l'Autorità Responsabile può revocare in tutto o in parte il contributo, a suo insindacabile giudizio e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla gravità dell'inadempimento, nel caso di:

- a) rifiuto di collaborare, nell'ambito dei controlli, alle visite ispettive e in caso di mancata comunicazione delle variazioni di sede di cui al precedente art. 12;
- b) inadempimento all'obbligo di esecuzione delle attività, di cui all'art. 8, spettanti al Beneficiario;
- c) interruzione o modifica, non previamente autorizzata, del progetto finanziato;
- d) inadempienza nell'attività di *reporting* (relazioni intermedie e finali) e/o di monitoraggio e di rendicontazione delle spese (ivi inclusa la trasmissione dei giustificativi di spesa e l'inadempimento dell'obbligo di cui all'articolo 10.5) sia sotto il profilo del mancato invio e sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della presente Convenzione;
- e) difformità tra il progetto approvato e la realizzazione, sia in termini qualitativi che quantitativi, e/o difformità e scostamenti rispetto agli indicatori di cui al precedente art. 6;
- f) erogazione di servizi a favore di soggetti diversi da quelli previsti dal Programma Annuale di riferimento, dalle disposizioni del Fondo e dal progetto;
- g) irregolarità contabili accertate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di controlli ispettivi;
- h) recesso non giustificato del Beneficiario dalla presente Convenzione;
- i) perdita dei requisiti minimi previsti nell'Avviso per l'esecuzione delle attività di progetto;
- j) non veridicità di una o più dichiarazioni rilasciate per la partecipazione all'Avviso e/o in ordine alle situazioni di cui all'art. 38, D.lgs. 163/2006;
- k) mancato rispetto delle regole di pubblicità di cui all'art. 15 e degli obblighi di cui all'art. 17;
- l) in tutti gli altri casi in cui la presente Convenzione prevede espressamente la revoca del contributo.

La revoca è disposta dall'Autorità Responsabile con le medesime forme dell'assegnazione. Tale atto dispone, altresì, in merito al recupero delle somme che siano

state eventualmente erogate indebitamente, anche mediante l'escussione della fideiussione.

**13.3** Fermo restando quanto previsto nel presente articolo in merito all'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed in merito alla facoltà di revocare il contributo, nei casi di cui alle lettere b), d), e), g) e k) del presente articolo, l'Autorità Responsabile, constatato l'inadempimento, concederà al Beneficiario (o al Beneficiario Capofila) un termine di 15 giorni per porre rimedio all'inadempimento contestato. Qualora il Beneficiario non ottemperi nel predetto termine, l'Autorità Responsabile procederà alla risoluzione della presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 c.c. dichiarando la propria volontà mediante raccomandata A/R (o mezzo telematico equipollente).

**13.4** Nei casi di cui alle lettere i) e j) del presente articolo, l'Autorità Responsabile procederà alla risoluzione di diritto della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c. dichiarando la propria volontà mediante raccomandata A/R (o mezzo telematico equipollente).

La Convenzione potrà essere altresì risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c. in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi del conto corrente di cui all'articolo 10, nonché in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

**13.5** Nel caso in cui una somma erogata al Beneficiario debba essere recuperata, lo stesso si impegna a restituire all'Autorità Responsabile la somma in questione nel termine concesso dall'Autorità Responsabile, anche se il Beneficiario non è stato il destinatario finale della somma erogata.

Qualora la restituzione dei predetti importi non venisse effettuata nel termine concesso, l'Autorità Responsabile si riserva il diritto di recuperare direttamente le somme dovute dal destinatario finale del contributo, ferma restando la responsabilità del Beneficiario o del Beneficiario Capofila in caso di Raggruppamento e salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni patiti.

Se la disposizione di recupero non è onorata nei tempi previsti, alla somma saranno aggiunti gli interessi legali. Gli interessi sul ritardato rimborso saranno riferiti al periodo tra

la data ultima prevista per il rimborso e la data in cui l'Autorità Responsabile riceve il completo pagamento della somma dovuta. Ogni rimborso, anche parziale andrà prioritariamente a copertura prima degli interessi e delle penali e successivamente della sorte capitale dovuta.

Se i rimborsi non sono stati effettuati nel tempo fissato, le somme da restituire all'Autorità Responsabile potranno essere recuperate tramite compensazione diretta con le somme ancora dovute al Beneficiario, dopo averlo informato, tramite lettera raccomandata A/R (o mezzo telematico equipollente), o tramite l'escussione della fideiussione (qualora prevista) presentata ai sensi dell'art. 10.

**13.6** Resta inteso che qualora ricorrano ragioni di interesse pubblico che non consentano di differire il recupero delle somme alla scadenza del termine concesso, l'Autorità Responsabile potrà provvedere al recupero immediato, tramite compensazione diretta.

**13.7** Il Beneficiario o il Beneficiario Capofila in caso di Raggruppamento, a mezzo della sottoscrizione della presente, manifesta ora per allora il suo pieno ed incondizionato consenso alle modalità di compensazione sopra descritte.

**13.8** L'Autorità Responsabile potrà anche avvalersi, per il recupero coattivo delle somme dovute dal Beneficiario, o del Beneficiario Capofila in caso di Raggruppamento, della procedura di riscossione per le entrate patrimoniali dello Stato, oltre alle procedure ordinarie, anche giudiziali.

## **Art. 14 Protezione dei dati**

**14.1** Tutti i dati personali contenuti nella presente Convenzione, inclusa la sua esecuzione, o ad essa inerenti, dovranno essere trattati secondo il vigente Codice della Privacy (Art. 4 D.lgs. 196/03). Tutti i dati saranno trattati dall'Autorità Responsabile esclusivamente per le finalità connesse all'attuazione della presente Convenzione, senza recare alcun pregiudizio, nella loro comunicazione, né ai servizi di auditing interno e/o a qualunque organismo di controllo istituzionale, né agli interessi finanziari dell'Autorità Responsabile. I Beneficiari e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o i partner di progetto potranno, su richiesta scritta, avere accesso ai propri dati personali e correggere ogni

informazione incompleta o imprecisa. I Beneficiari potranno inviare ogni richiesta di chiarimento in merito alla gestione dei dati personali, direttamente all'Autorità Responsabile.

**14.2** Il Beneficiario, e in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila dovrà prendere i provvedimenti necessari per vietare ogni diffusione illecita e ogni accesso non autorizzato alle informazioni sulla contabilità del progetto, ai dati relativi all'attuazione, necessari per la gestione finanziaria, il monitoraggio e il controllo.

**14.3** Le informazioni relative alle eventuali modifiche dei dati trasmessi, dovranno essere comunicate unicamente ai soggetti che, nell'ambito della struttura dell'Autorità Responsabile, degli Organismi di controllo e delle Istituzioni comunitarie, hanno titolo ad accedere ai dati sensibili nell'esercizio delle loro funzioni.

**14.4** Le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

## **Art. 15 Regole di pubblicità**

**15.1** È compito del Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, del Beneficiario Capofila e/o dei partner, informare il pubblico del contributo ricevuto dal Fondo. A tale scopo il Beneficiario e, in caso di raggruppamento, il Beneficiario Capofila si impegna a che i destinatari del progetto siano informati del finanziamento. Pertanto ogni documento riguardante il progetto, compresi i certificati di frequenza o di altro tipo, dovrà riportare l'indicazione che il progetto è stato cofinanziato dal Fondo.

**15.2** Le iniziative di pubblicità e comunicazione afferenti alla realizzazione del progetto, dovranno essere comunicate con congruo anticipo all'Autorità Responsabile, che potrà indicare tempi e modalità di attuazione, vincolanti per il Beneficiario.

**15.3** Per ciò che concerne gli obblighi di pubblicità e informazione e relativamente alle modalità di attuazione di tali obblighi in capo al Beneficiario, si rimanda all'Allegato sulle regole di pubblicità che è parte integrante della presente Convenzione.

### **Art. 16 Foro competente**

**16.1** Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

### **Art. 17 Conflitto d'interessi**

**17.1** Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o i partner di progetto, si impegnano a prendere ogni necessaria misura per prevenire ogni rischio di conflitto di interesse che potrebbe impattare sull'imparzialità e l'obiettività della presente Convenzione. Tali conflitti di interesse potrebbero sorgere, in particolare, in relazione a interessi economici, affinità politiche o territoriali, ragioni emotive o familiari, o qualsiasi altro interesse condiviso.

**17.2** Ogni situazione che costituisce o potrebbe portare a conflitti d'interesse durante l'esecuzione delle attività, deve essere immediatamente comunicata all'Autorità Responsabile. Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o i partner di progetto devono procedere senza alcun indugio alla rimozione delle situazioni di conflitto. L'Autorità Responsabile si riserva il diritto di verificare che le misure prese siano appropriate e di richiedere, se necessario, ulteriori azioni correttive. Nel caso la situazione di conflitto dovesse permanere, l'Autorità Responsabile applicherà i rimedi previsti nel precedente art. 13.

### **Art. 18 Proprietà e uso dei risultati**

**18.1** La proprietà dei risultati delle azioni (inclusi i nomi ed i loghi eventualmente creati), i diritti di proprietà intellettuale e industriale, dei documenti e dei report legati ad esse, sarà conferita ai Beneficiari e, in caso di Raggruppamento, al Beneficiario Capofila ed a

ciascun soggetto intervenuto nella realizzazione del progetto per quanto di rispettiva competenza. Posto quanto sopra, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, ciascun partner di progetto e soggetto Capofila, per quanto di rispettiva competenza, garantisce all'Autorità Responsabile il diritto di utilizzare gratuitamente e di concedere a terzi, l'utilizzo gratuito dei risultati delle azioni, dei nomi e dei loghi allo scopo realizzati, dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, dei documenti e dei report legati ad esse, in modo da non violare alcuna disposizione in materia di riservatezza o diritti di proprietà intellettuale e industriale esistenti.

### **Art. 19 Riservatezza**

- 19.1** Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, ciascun partner di progetto nonché il soggetto Capofila, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
- 19.2** L'obbligo di cui al precedente articolo 19.1 sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della presente Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- 19.3** Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento il Beneficiario Capofila, è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché degli eventuali terzi affidatari, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- 19.3** In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Autorità Responsabile ha la facoltà di adottare le misure previste dall'Articolo 13, fermo restando che il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento il Beneficiario Capofila, sarà tenuto al risarcimento dei danni che dovessero derivare all'Autorità Responsabile.



**19.4** Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento il Beneficiario Capofila e ciascun partner di progetto si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

## **Art. 20 Sospensione**

**20.1** Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila non può sospendere la realizzazione delle attività, salvo il caso fortuito ovvero le ipotesi di forza maggiore di cui all'art. 21 che segue e salvi gravi e comprovati motivi, prontamente comunicati, se ed in quanto valutati come tali dall'Autorità Responsabile.

**20.2** L'Autorità Responsabile si riserva, in caso di sospensione, la facoltà di recedere dalla presente Convenzione, a norma dell'art. 22 che segue. Qualora l'Autorità Responsabile non si avvalga della menzionata facoltà il Beneficiario, e, in caso di Raggruppamento il Beneficiario Capofila, dovrà riprendere l'esecuzione del progetto come inizialmente pianificato, una volta che le circostanze lo rendano possibile, e ne dovrà informare immediatamente l'Autorità Responsabile. In tal caso la durata del progetto potrà essere estesa compatibilmente con il periodo di ammissibilità del Programma Annuale, previa autorizzazione scritta dell'Autorità Responsabile.

## **Art. 21 Forza maggiore**

**21.1** Per forza maggiore si intende ogni situazione impreveduta ed eccezionale o ogni evento fuori dal controllo delle parti, che non permette il completamento delle prescrizioni della presente Convenzione, che non è imputabile a errore o negligenza e che le parti non avrebbero potuto prevedere o prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza. Difetti nelle forniture o nei materiali o ritardi nel loro reperimento, controversie di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie non possono essere considerati cause di forza maggiore.

**22.2** La parte che si trova nelle condizioni di forza maggiore deve informare l'altra parte senza indugio tramite lettera raccomandata A/R (o mezzo telematico equipollente), indicando la tipologia, la durata probabile e gli effetti previsti e deve, comunque, porre in essere ogni sforzo per minimizzare le conseguenze dovute a cause di forza maggiore.

**22.3** Nessuna delle parti può essere considerata inadempiente alle disposizioni della presente Convenzione in caso non riesca ad adempiere alle disposizioni per cause di forza maggiore.

**22.4** In presenza di cause di forza maggiore l'esecuzione del progetto potrà essere sospeso secondo quanto previsto dall'art. 20.

## **Art. 22 Recesso dell'Autorità Responsabile**

**22.1** L'Autorità Responsabile può recedere unilateralmente e liberamente, in qualsiasi momento, senza preavviso, dalla presente Convenzione

(i) per giusta causa. Sono da intendersi per giusta causa a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti circostanze:

a) qualora sia stato depositato contro il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o partner, un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Beneficiario;

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la Convenzione.

(ii) in caso di sospensione ingiustificata delle attività da parte del Beneficiario.

**22.2** Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila ha diritto al versamento del contributo per la quota parte di progetto realizzato (purché correttamente ed utilmente), rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

**22.3** Nei casi di recesso dell'Autorità Responsabile, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila ha 60 giorni dalla data in cui il recesso dalla presente Convenzione ha effetto, come notificato dall'Autorità Responsabile, per produrre una richiesta finale di pagamento secondo le procedure previste dall'art. 10. Se non è inviata alcuna richiesta di pagamento nei termini previsti, l'Autorità Responsabile non erogherà alcuna somma per gli interventi previsti ed attuati fino alla data di esercizio del diritto di recesso, e recupererà ogni somma eventualmente già corrisposta, se non comprovata da idoneo documento o rendiconto finanziario.

### **Art. 23 Rinuncia parziale e/o totale al contributo**

**23.1** In casi giustificati e dettagliatamente motivati, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, potrà comunicare all'Autorità Responsabile la rinuncia parziale al contributo (anche mediante rimborso se già ottenuto) se ha effettuato prestazioni superiori al 50% del costo totale del progetto e la rinuncia totale al contributo (anche mediante rimborso se già ottenuto) se ha realizzato prestazioni inferiori al 50% del costo totale del progetto.

**23.2** L'Autorità Responsabile valuterà la richiesta di rinuncia parziale al contributo e potrà accettarla solo nel caso in cui la percentuale delle attività svolte (superiori comunque al 50%) siano funzionali all'obiettivo del progetto e comunque autonomamente utilizzabili; in caso contrario verrà richiesto al Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, al Beneficiario Capofila, di rimborsare in tutto o in parte la somma già pagata.

### **Art. 24 Accordi ulteriori**

**24.1** Qualora ricorrano i presupposti di legge per la sottoposizione della presente Convenzione al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, di cui all'art. 3 l. 20/1994, la Convenzione medesima vincolerà l'Amministrazione solo a partire dalla data di comunicazione dell'avvenuto positivo controllo mentre, in ogni caso, sarà vincolante per il Beneficiario a far data dalla sottoscrizione.

**24.2** Tutte le modifiche alla presente Convenzione saranno vincolanti per le parti, solo qualora fatte per iscritto e debitamente sottoscritte dalle parti.

**24.3** L'accordo ulteriore eventualmente sottoscritto, non può in ogni caso avere lo scopo o l'effetto di produrre cambiamenti alla Convenzione che possano mettere in discussione la decisione di finanziamento o porre in essere un iniquo trattamento delle parti.

**24.4** L'Autorità Responsabile potrà modificare unilateralmente la presente Convenzione in relazione ad esigenze di interesse pubblico sopravvenuto. Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, che intenda modificare la presente Convenzione, dovrà inviare una richiesta scritta all'Autorità Responsabile non oltre un mese prima del termine di esecuzione del progetto.

Il sottoscritto **Antonella Bisceglia**, quale legale rappresentante del Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, Beneficiario Capofila, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. 1 (Oggetto, durata e importo massimo della Convenzione), art. 2 (Obblighi e Responsabilità), art. 3 (Composizione del contributo), art. 5 (Budget del progetto e cronogramma), Art. 6 (Indicatori utilizzati), art. 7 (Affidamento degli incarichi e stipulazione di contratti d'appalto), art. 9 (Definizione di costi ammissibili), art. 10 (Condizioni di versamento della sovvenzione e i requisiti delle registrazioni contabili), art. 12 (Controlli), art. 13 (Sanzioni e revoche), art. 14 (Protezione dati), art. 15 (regole di pubblicità), art. 16 (Foro competente), art. 17 (Conflitto d'interessi), art. 18 (Proprietà e uso dei risultati), art. 19 (Riservatezza), art. 20 (Sospensione), art. 22 (Recesso dell'autorità Responsabile), art. 23 (Rinuncia parziale e/o totale al contributo), art. 24 (Accordi ulteriori).

Firma

(per il Beneficiario)

## Allegati alla Convenzione di Sovvenzione

### Nota di accettazione del finanziamento

**OGGETTO: Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi – Accettazione del finanziamento**

Si comunica che il prog. n. **101972** presentato nell'ambito del Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi, azione **1** Programma Annuale **2011** è stato **AMMESSO AL FINANZIAMENTO** con Decreto dell'Autorità Responsabile **4623 del 6/07/2012** di cui si allega copia.

Si informa che accettando l'ammissione al finanziamento il Beneficiario accetta di venire incluso nell'elenco dei beneficiari pubblicato sul sito internet del Fondo [www.interno.it](http://www.interno.it)

Si prega di voler restituire debitamente firmata la nota allegata alla presente a titolo di accettazione formale dell'ammissione al finanziamento e degli impegni conseguenti.

Data

L'Autorità Responsabile

(Malandrino)

Per accettazione

(Il Legale Rappresentante)

## Regole di pubblicità del Fondo

### Regole Generali

Il Beneficiario Finale ha il compito di **informare** il pubblico dell'assistenza ricevuta dal Fondo, mediante le misure indicate di seguito nel documento. Il Beneficiario Finale deve affiggere una **targa permanente**, ben visibile e di cospicue dimensioni, entro tre mesi dalla data di completamento dei progetti rispondenti ai seguenti criteri<sup>6</sup>:

- a) contributo comunitario totale per il progetto superiore a € 100.000,00;
- b) locali dedicati esclusivamente allo svolgimento delle attività progettuali;
- c) operazione consistente nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di progetto d'infrastrutture o di costruzione.

Nella targa sono indicati il **tipo** e la **denominazione** del progetto. Inoltre le informazioni di seguito descritte occupano almeno il 25 % della targa:

- a) il logo dell'Unione Europea, conforme alle norme grafiche di seguito indicate, e il riferimento all'Unione Europea;
- b) il riferimento al Fondo.

Ogni documento riguardante i progetti, compresi i certificati di frequenza o di altro tipo, comprende una **dichiarazione** indicante che il progetto è stato **cofinanziato dal Fondo**.

L'Autorità Responsabile acquisisce, secondo quanto disciplinato all'art. 18 della Dichiarazione, il libero diritto di utilizzo di tutto quanto prodotto in esecuzione della presente Dichiarazione. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Autorità Responsabile in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.

### **Norme concernenti l'utilizzo da parte del Beneficiario Finale dei loghi dell'Unione Europea e del Ministero dell'Interno**

Relativamente all'apposizione di loghi dell'Unione Europea e del Ministero dell'Interno, è necessario richiedere con congruo anticipo l'approvazione per un eventuale utilizzo degli stessi indirizzando una e-mail a [dlci.fondointegrazione@interno.it](mailto:dlci.fondointegrazione@interno.it)

I Beneficiari che desiderano utilizzare il logo, nella forma e nelle modalità autorizzate dall'Autorità Responsabile, possono farlo gratuitamente purché rispettino le seguenti condizioni:

- i loghi non possono essere utilizzati per scopi, attività o manifestazioni incompatibili con i principi e con gli obiettivi del Fondo. I loghi non possono essere riprodotti in nessun caso per fini illeciti e contrari al buon costume;
- l'utilizzo non deve dar adito a confusione fra l'utilizzatore e le istituzioni coinvolte. A tal fine nessun altro marchio di fabbrica, marchio di servizio, simbolo, disegno o denominazione commerciale può essere utilizzato insieme ai loghi;
- i loghi non possono essere utilizzati a fini commerciali. Chiunque intenda riprodurre i loghi nell'ambito delle proprie attività è autorizzato a farlo a condizione che tale uso sia effettuato a titolo gratuito e non sia oggetto di alcun valore aggiunto con possibili ripercussioni sui cittadini italiani ed europei. L'Autorità Responsabile autorizza in particolare la riproduzione del logo su qualsiasi oggetto destinato a promuovere le attività finanziate dal Fondo;
- l'utilizzo deve essere compatibile con le norme vigenti in materia di tutela dei diritti d'autore e non deve violare i diritti morali o patrimoniali dell'autore né i diritti ceduti da quest'ultimo all'Autorità Responsabile;
- l'utilizzatore si impegna a rispettare la rappresentazione visiva dei loghi stabilita dall'Autorità Responsabile. Sono consentite solo le modifiche espressamente autorizzate dall'Autorità Responsabile;
- la presente autorizzazione d'uso non conferisce all'utilizzatore alcun diritto sui loghi né la facoltà di reclamare alcun diritto;
- l'utilizzatore non può registrare né chiedere la registrazione, in nessun paese dell'Unione Europea, di alcun marchio o denominazione contenente i loghi o somigliante ai loghi al punto tale da risultare ingannevole o da indurre confusione.

### **Istruzioni riguardanti il logo dell'Unione Europea e definizione dei colori standard**

Nella tabella seguente viene riportata la descrizione grafica del logo cui fare riferimento per ogni utilizzo dello stesso (sia esso in formato cartaceo, elettronico o altro).

<b>Il logo</b>
Sullo sfondo blu del cielo, una corona di dodici stelle dorate rappresenta l'unione dei popoli europei. Il numero delle stelle, invariabile, è simbolo di perfezione e unità
<b>Descrizione araldica</b>
Un cerchio composto da dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro.
<b>Descrizione geometrica</b>
Il logo è costituito da una bandiera blu di forma rettangolare, la cui base (il battente della bandiera) ha una lunghezza pari a una volta e mezza quella dell'altezza (il ghindante della bandiera). Dodici stelle dorate sono allineate ad intervalli regolari lungo un cerchio ideale il cui centro è situato nel punto d'incontro delle diagonali del rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo dell'altezza del ghindante. Ogni stella ha cinque punte ed è iscritta a sua volta in un cerchio ideale, il cui raggio è pari a 1/18 dell'altezza del ghindante. Tutte le stelle sono disposte verticalmente, cioè con una punta rivolta verso l'alto e due punte appoggiate direttamente su una linea retta immaginaria perpendicolare all'asta. Le stelle sono disposte come le ore sul quadrante di un orologio e il loro numero è invariabile.

Nella tabella seguente vengono riportate le specifiche tecniche dei colori del logo cui fare riferimento per ogni utilizzo dello stesso (sia esso in formato cartaceo, elettronico o altro).

<b>I colori regolamentari</b>
I colori del logo sono i seguenti: PANTONE REFLEX BLUE per l'area del rettangolo; PANTONE YELLOW per le stelle. La gamma internazionale PANTONE è largamente diffusa e di facile consultazione, anche per i non addetti al settore grafico.
<b>Riproduzione in quadricromia</b>
In caso di stampa in quadricromia non è possibile utilizzare i due colori standard. Questi saranno quindi ottenuti per mezzo dei quattro colori della quadricromia. Il PANTONE YELLOW si ottiene con il 100% di "Process Yellow". Mescolando il 100% di "Process Cyan" e l'80% di "Process Magenta" si ottiene un blu molto simile al PANTONE REFLEX BLUE.
<b>Riproduzione in monocromia</b>
Se si ha a disposizione solo il nero, delimitare con un filetto di tale colore l'area del rettangolo e inserire le stelle nere in campo bianco. Nel caso in cui si possa utilizzare come unico colore il blu (ovviamente il "Reflex Blue"), usarlo al 100% per lo sfondo e ricavare le stelle in negativo (bianche).
<b>Riproduzione su Internet</b>
PANTONE REFLEX BLUE corrisponde al colore RGB:0/51/153 (esadecimale: 003399) e il PANTONE YELLOW al colore RGB:255/204/0 (esadecimale: FFCC00).
<b>Riproduzione su fondi colorati</b>
Il logo va riprodotto preferibilmente su sfondo bianco. Evitare gli sfondi di vario colore e comunque di tonalità stridente con il blu. Nell'impossibilità di evitare uno sfondo colorato, incorniciare il rettangolo con un bordo bianco di spessore pari a 1/25 dell'altezza del rettangolo.



### **Uso da parte di terzi del logo dell'Unione Europea**

L'uso del simbolo europeo è subordinato alle seguenti condizioni:

- non deve creare confusione tra l'utilizzatore e l'Unione europea o il Consiglio d'Europa;
- non deve essere legato ad obiettivi o attività incompatibili con i principi e gli scopi dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa.

L'autorizzazione ad usare il simbolo europeo non conferisce alcun diritto d'esclusiva, non permette l'appropriazione di tale simbolo o di un marchio o logotipo simile, sia a mezzo di deposito registrato sia in qualsiasi altro modo. Ogni caso sarà esaminato individualmente per verificare il rispetto dei suddetti requisiti. L'autorizzazione non sarà concessa qualora il simbolo sia utilizzato a fini commerciali congiuntamente al logotipo, nome o marchio di una società.

### **Eventi, manifesti e pubblicazioni (incluso quelle elettroniche)**

Nel caso si organizzino eventi quali workshop, seminari e conferenze di presentazione occorre richiedere all'Autorità Responsabile l'approvazione preventiva per un'eventuale partecipazione. A fronte di tale approvazione, è necessario esporre all'interno della sala dove l'evento ha luogo la **bandiera dell'Unione Europea e della Repubblica Italiana**.

Per quanto riguarda la realizzazione di materiali correlati all'evento (inviti, badge, fondali, cartelline, ecc...), di manifesti e di pubblicazioni in generale (brochure, comunicati stampa, lettere d'informazione, dépliant, ecc.), è necessario concordare con l'Autorità Responsabile il formato grafico e le specifiche tecniche del materiale prodotto (cartaceo, audiovisivo o digitale).

Nello specifico, il materiale prodotto deve riportare quale intestazione:

- il **logo dell'UE** riportando la dicitura "**Progetto co-finanziato dall'Unione Europea**" (in alto a sinistra);
- il **logo del Ministero dell'Interno**, riportando la dicitura "**Ministero dell'Interno**" (in alto a destra);
- il riferimento al **Fondo** (immediatamente sotto ai due loghi).

#### **Esempio**

*progetto cofinanziato da*



UNIONE  
EUROPEA



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi**

Nel caso di pubblicazioni, produzione di materiale audio e/o video (ad esempio cd e dvd), lo schema di cui sopra dovrà essere riportato in copertina. Nel caso di realizzazione di siti Web, lo stesso dovrà comparire nell'intestazione della home page.

Inoltre, per la realizzazione di siti Web, la produzione di CD-Rom o di pubblicazioni digitali, è necessario attivare un collegamento ipertestuale al sito Web della **Commissione europea** ([http://ec.europa.eu/index\\_it.htm](http://ec.europa.eu/index_it.htm)) e **del Ministero dell'Interno** (<http://www.interno.it>) attraverso i relativi loghi.

In presenza di loghi istituzionali (nazionali, regionali, locali), occorre che:

- tutti i loghi istituzionali presenti siano disposti sulla stessa linea orizzontale ideale;
- il logo dell'UE sia sempre posizionato alla sinistra di tutti i loghi presenti;
- il logo del Ministero dell'Interno sia sempre posizionato alla destra di tutti i loghi presenti;
- il logo dell'UE e quello del Ministero dell'Interno non siano di dimensioni inferiori a quelle di tutti gli altri loghi presenti.

Inoltre, in caso di ridotto spazio a disposizione, ci si può limitare a includere il solo logo del Ministero dell'Interno unitamente al logo dell'Unione Europea senza le suddette diciture.

### Esempio

*progetto cofinanziato da*



UNIONE  
EUROPEA



MINISTERO  
DELL'INTERNO

### **Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi**

Al fine di soddisfare ulteriori esigenze informative, il **Beneficiario Finale** può inserire il proprio **logo e nominativo** a piè di pagina del materiale prodotto.

### Riferimenti

Tutti i loghi da utilizzare, secondo le indicazioni di cui sopra, sono reperibili sui seguenti siti internet:

- Logo Unione Europea: [http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download\\_it.htm](http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_it.htm);
- Logo Ministero dell'Interno: [www.interno.it](http://www.interno.it).

### Documentazione di riferimento

- Artt. 34 e 35 della Decisione 2008/457/CE.
- Allegato X della Decisione 2008/457/CE.

La compilazione del presente modulo non dovrà essere effettuata nel caso in cui il Beneficiario (e, in caso di raggruppamento, il Beneficiario Capofila) sia un soggetto di natura pubblica. Tuttavia, lo stesso in caso di affidamento di parte delle attività a soggetti privati è tenuto ad inserire nel contratto di subappalto clausole che prevedano il rispetto della legge 136/2010.

**“Tracciabilità dei flussi finanziari”  
Dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 445/2000  
e della Legge 136/2010**

In data 00/00/0000 il sottoscritto **Nome e Cognome** nato a [ ] il 00/00/0000, in forza dei poteri spettatigli per Legge/Statuto/Atto costitutivo (ovvero eventualmente) procura generale/speciale n. rep. [ ] del 00/00/0000, nella qualità di legale rappresentante del Beneficiario (e, in caso di raggruppamento, Beneficiario Capofila) di cui infra:

- Ragione Sociale:
- Codice Fiscale / Partita I.V.A.:
- Indirizzo:

con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art.3 della legge n.136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore dell'Amministrazione in indirizzo,

**Dichiara:**

1. che gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato” ai pagamenti dei contratti stipulati con l'Amministrazione sono:

**Estremi identificativi**

- Codice IBAN: in caso di enti privati [ ]
- Numero del Conto di Tesoreria Unica: In caso di Enti Pubblici Locali [ ]
- Banca: [ ]
- Nome dell'intestatario del conto: [ ]
- Data di apertura del conto o di dedizione alla commessa: [ ]

**Generalità persone delegate ad operare:**

- Nome e Cognome: [ ]
- C.F. [ ]
- Luogo e data di nascita [ ]

- Residente a [redacted] in [redacted]
  
- Nome e Cognome: [redacted]
- C.F. [redacted]
- Luogo e data di nascita [redacted]
- Residente a [redacted] in [redacted]

- Nome e Cognome: [redacted]
- C.F. [redacted]
- Luogo e data di nascita [redacted]
- Residente a [redacted] in [redacted]

- Nome e Cognome: [redacted]
- C.F. [redacted]
- Luogo e data di nascita [redacted]
- Residente a [redacted] in [redacted]

(si precisa che in caso il Beneficiario utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano delegate ad operare su tali conti, vige l'obbligo di comunicarli tutti)

#### Estremi identificativi

- Codice IBAN: in caso di enti privati [redacted]
- Banca: [redacted]
- Nome dell'intestatario del conto: [redacted]
- Data di apertura del conto o di dedizione alla commessa: [redacted]

#### Generalità persone delegate ad operare:

- Nome e Cognome: [redacted]
- C.F. [redacted]
- Luogo e data di nascita [redacted]
- Residente a [redacted] in [redacted]

2. di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che, in caso di affidamento di attività, servizi e/o forniture a soggetti terzi nelle modalità previste dall'articolo 7 della Convenzione, il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto sottoscritto con il subcontraente affidatario, nonché l'esercizio da parte dell'Amministrazione della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
3. che nell'ipotesi di affidamento di cui al precedente punto 2, l'Amministrazione verificherà l'assolvimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti ed in particolare che nei contratti sottoscritti con i subaffidatari sia inserita, a pena nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
4. che procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui di cui all'art. 3 legge 136/2010;
5. che qualora nel prosieguo della procedura di selezione e/o nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, si impegna a darne comunicazione alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni.
6. che, se previsto in relazione all'oggetto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Beneficiario, dal Beneficiario Capofila e/o dai Partner di progetto e dai loro subcontraenti il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta del soggetto che indice la gara/procedura di selezione/indagine di mercato e il codice unico di progetto (CUP) richiesto per il finanziamento oggetto della Convenzione.
7. di autorizzare al trattamento e l'utilizzo dei dati ai sensi del D.lgs. 196/2003.

**Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 163 del 2006**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di cui alla legge 136 del 2010 ed all'esecuzione del contratto.

I dati forniti saranno trattati nell'assoluto rispetto della normativa in materia di privacy; in ogni caso l'interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs. 196/2003.

Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici, dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.

Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dal Soggetto Beneficiario al fine degli adempimenti di legge; in difetto si potrà determinare l'impossibilità per l'Autorità Responsabile di procedere al pagamento di quanto dovuto fermo restando il diritto alla risoluzione del contratto o ordine previsto in ciascuno dei suddetti atti ai sensi della legge 136 del 2010.

Il titolare del trattamento è l'Autorità Responsabile del Fondo.

FIRMA

(per il Beneficiario / Beneficiario Capofila)

---

DATA dell'apposizione della firma

Allegato B



**REGIONE PUGLIA**

**Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale**


**Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione  
Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale  
Ufficio Immigrazione**

Allegato B

Schema di Convenzione tra la Regione Puglia Assessorato Politiche Giovanili Cittadinanza Sociale - Ufficio Immigrazione e ARCI - Comitato Regionale PUGLIA e Associazione per la Formazione Professionale QUASAR e il CTP di Maglie per la realizzazione di corsi di lingua e cultura italiana per i cittadini stranieri immigrati

**La Dirigente del Servizio  
Dott.ssa Antonella Bisceglia**

**Timbro** \_\_\_\_\_

**Firma**  \_\_\_\_\_

**Allegato B**

**SCHEMA DI CONVENZIONE  
TRA  
REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI  
CITTADINANZA SOCIALE – UFFICIO IMMIGRAZIONE  
E  
L'ARCI-COMITATO REGIONE PUGLIA  
L'ASSOCIAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE QUASAR,  
E IL CTP di MAGLIE**

PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER I CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI

L'anno duemiladodici, addì \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

**TRA**

**La Regione Puglia**, con sede legale in Bari alla Via Lungomare Nazario Sauro n. 33, C. F. 80017210727, nella persona del suo Dirigente di Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale e legale rappresentante BISCEGLIA Antonella, nata a Matera il 05.07.1974 C.F. AO 3898758, domiciliata per la carica presso la sede legale della Regione Puglia

**E**

**ARCI – Comitato Regionale Puglia**, con sede legale in Bari alla Via Marchese di Montrone n. 57, C.F. 80013940723, nella persona del suo legale rappresentante COBIANCHI Alessandro, nato a Brindisi il 18/06/1969 C.F. CBN LSN 69H18 B180D, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione

**E**

**L'associazione per la Formazione Professionale QUASAR**, con sede legale in Putignano alla Via Martiri delle Foibe n. 1, C.F. 91061360722 P.IVA 06028050729, nella persona del suo legale rappresentante URSO Gian Luca, nato a Veglie (LE) il 10/08/1974, C.F. RSU GLC 74M10 L711U, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione

**E**

**Il CTP di Maglie**, con sede legale in Maglie alla Via A. Manzoni n. 2, C.F. 92012620750, nella persona del suo legale rappresentante MALERBA Donato, nato a Cutrofiano (LE) il 23/09/1949, C.F. MLR DNT 49P23 D237H, domiciliato per la carica presso la sede del CTP



- Il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione – Direzione centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'asilo, con Decreto prot. n. 633 del 30.01.2012, ha emanato un Avviso per la presentazione di progetti a carattere territoriale finanziati a valere sul Fondo Europeo per l'Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007-2013 (FEI) - Annualità 2011- Azione 1 "Formazione linguistica ed educazione civica";
- la Regione Puglia con nota prot. n. 1828 del 03/05/2012 ha inteso aderire, a seguito di valutazione della proposta pervenuta, al Progetto " Le Nuove Officine Linguistiche" presentato dall'ARCI - Comitato Regionale PUGLIA, dall'Associazione per la Formazione Professionale QUASAR e, anche in un'ottica di continuità con le attività messe in campo con il progetto Officine Linguistiche, Azione 1/2010 FEI, impegnandosi, in caso di finanziamento, a costituirsi in Raggruppamento e a nominare quale Beneficiario Capofila la Regione Puglia – Ufficio Immigrazione;
- la Regione Puglia con nota prot. n. 1838 del 03/05/2012 ha accettato la disponibilità ad aderire al progetto stesso del Centro Territoriale Permanente di Maglie, in qualità di partner unitamente alle associazioni ARCI - Comitato Regionale PUGLIA e Associazione per la Formazione Professionale QUASAR;
- il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione – Direzione centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'asilo con Decreto dell'Autorità Responsabile n.4623 del 06/07/2012, ha ammesso a finanziamento il progetto dal titolo "LE NUOVE OFFICINE LINGUISTICHE" per un importo pari ad € 336.505,00.
- Il Progetto "Le Nuove Officine Linguistiche" è finalizzato in generale ad ampliare le competenze e le conoscenze linguistiche-comunicative dei migranti e persegue i seguenti obiettivi specifici:
  - Ampliare le competenze linguistiche-comunicative e le conoscenze culturali dei migranti
  - Rafforzare il processo di integrazione e complementarietà tra servizi pubblici e privati in materia di formazione linguistica
  - Creare un modello innovativo e sperimentale sull'offerta formativa regionale
  - Promuovere percorsi di partecipazione attiva e democratica dei cittadini italiani e migranti

- Migliorare la rispondenza tra i percorsi formativi e i reali bisogni dei cittadini stranieri
- Il Progetto prevede la realizzazione di tre ambiti di azione:

#### 1) Area Formazione

Saranno attivati dei percorsi formativi integrati di apprendimento di Italiano L2 ed educazione civica: nello specifico verranno realizzati 10 corsi che si svolgeranno all'interno dei CTP/CRIT presenti nelle sei province pugliesi. I 10 corsi saranno così suddivisi:

- n.4 Livello A1 del QCER: ogni corso avrà la durata di 100 ore + 20 di accoglienza e di certificazione delle competenze d'ingresso;
- al fine di preparare alcuni allievi alla frequenza dei corsi di livello A1 si attiveranno N. 4 corsi propedeutici di 20 ore rivolti a cittadini stranieri non più vincolati all'obbligo scolastico (che hanno compiuto almeno 16 anni) e privi di formazione scolastica (analfabeti nella lingua; .
- n.6 Livello A2 del QCER: ogni corso avrà la durata di 80 ore + 20 di accoglienza e di certificazione delle competenze d'ingresso.

Per 3 corsi di livello A2 si attiverà una strutturazione sperimentale in quanto si utilizzeranno forme innovative di didattica con l'ausilio di strumenti multimediali e nuove tecnologie. I corsi saranno realizzati presso le sedi dei CTP individuati e saranno realizzati con modalità innovative che permetteranno di conciliare le attività lavorative dei cittadini stranieri con la formazione.

All'interno delle aule oltre alla presenza del tutor sarà assicurata quella di un mediatore interculturale che garantirà un inserimento più agevole e una partecipazione più attiva da parte dei partecipanti. Ci si propone di realizzare uno o più corsi all'interno di una struttura carceraria. Al termine di ogni percorso formativo gli allievi effettueranno un esame di certificazione delle competenze linguistiche CELI (livello A1 o A2 del QCER) con l'Università degli stranieri di Perugia.

#### 2) Area Supporto

- Attivazione di percorsi modulari di formazione rivolta ai formatori e docenti di lingua L2.

- Dotazione di materiale didattico multimediale ai 3 CTP che ospiteranno i corsi che sperimenteranno forme innovative di insegnamento dell'italiano L2.
- Realizzazione di una guida multilingue dedicata ai temi dell'Accordo di Integrazione.

### 3) Area Servizi

- Implementazione dei CPM (centri provinciali multilivello) che favoriranno l'accoglienza dei cittadini stranieri per facilitarne l'accesso e la fruizione dei servizi formativi, di counseling e orientamento per sostenere i cittadini stranieri nel percorso di integrazione previsto dall'Accordo e consolidare i processi di governance dei servizi di formazione linguistica.
- Attivazione del servizio di babysitting al fine di facilitare la partecipazione delle cittadine straniere alle attività formative proposte.
- Promozione e sviluppo delle attività di pubblicizzazione e di promozione degli interventi formativi per favorire l'accesso ai servizi offerti dall'intervento.
- Controllo e coordinamento di tutte le attività presenti all'interno della proposta progettuale.
- Monitoraggio e valutazione delle attività e dei risultati.

### **CONSIDERATO CHE**

- il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione in qualità di Autorità Responsabile del Fondo, ha stipulato con la Regione Puglia- Ufficio Immigrazione in qualità di Beneficiario capofila, la Convenzione di Sovvenzione (allegato A) che disciplina integralmente tutti gli adempimenti da svolgersi per l'esercizio del progetto suddetto;
- la suddetta Convenzione di sovvenzione è stata controfirmata digitalmente dalle parti e caricata su apposito sistema informatico;
- la Regione Puglia in qualità di Beneficiario Capofila, si impegna a rappresentare i Partner co-beneficiari nei confronti dell'Autorità Responsabile del Fondo, per tutte le operazioni e le attività di coordinamento connesse alla gestione del progetto;

Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione Puglia quale Beneficiario Capofila e l'ARCI - Comitato Regionale PUGLIA, l'Associazione per la Formazione Professionale QUASAR ed il CTP di Maglie, quali Soggetti Partner del Progetto, si propone altresì di approvare lo schema di Convenzione allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato B) .

### **CONSIDERATO CHE**

- la citata Convenzione ha per oggetto il progetto denominato LE NUOVE OFFICINE LINGUISTICHE, finanziato a valere sull'Azione 1 del Programma Annualità 2011 per un importo pari ad € 336.505,00 così come previsto all'art. 5 "Budget di progetto e Cronogramma" della Convenzione di sovvenzione PROG.101972;
- tale importo è fisso ed invariabile, salvo eventuali economie di progetto, e sarà corrisposto al Beneficiario secondo le modalità previste all'art. 10 "Condizioni di versamento della sovvenzione e requisiti delle registrazioni contabili" della Convenzione di sovvenzione PROG.101972;
- il progetto dovrà concludersi entro e non oltre il 30/06/2013.

### **TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO**

si conviene e si stipula quanto segue

#### **Art. 1 (Disposizioni Generali)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. I rapporti tra la Regione Puglia, l'ARCI - Comitato Regionale PUGLIA, l'Associazione per la Formazione Professionale QUASAR e il CTP di Maglie sono regolati secondo quanto riportato nei successivi articoli.

#### **Art. 2 (Obiettivi)**

La Regione Puglia promuove il Progetto "Le Nuove Officine linguistiche" per Cittadini di Paesi Terzi.

#### **Obiettivi del progetto e del Protocollo d'Intesa:**

- Ampliare le competenze linguistiche-comunicative e le conoscenze culturali dei migranti

- Rafforzare il processo di integrazione e complementarietà tra servizi pubblici e privati in materia di formazione linguistica
- Creare un modello innovativo e sperimentale sull'offerta formativa regionale
- Promuovere percorsi di partecipazione attiva e democratica dei cittadini italiani e migranti
- Migliorare la rispondenza tra i percorsi formativi e i reali bisogni dei cittadini stranieri

### Art. 3 (Attività)

Il progetto prevede la realizzazione di tre ambiti di azione:

#### 1) Area Formazione

Saranno attivati dei percorsi formativi integrati di apprendimento di Italiano L2 ed educazione civica: nello specifico verranno realizzati 10 corsi che si svolgeranno all'interno dei CTP/CRIT presenti nelle sei province pugliesi. I 10 corsi saranno così suddivisi:

- n.4 Livello A1 del QCER: ogni corso avrà la durata di 100 ore + 20 di accoglienza e di certificazione delle competenze d'ingresso;
- al fine di preparare alcuni allievi alla frequenza dei corsi di livello A1 si attiveranno N. 4 corsi propedeutici di 20 ore rivolti a cittadini stranieri non più vincolati all'obbligo scolastico (che hanno compiuto almeno 16 anni) e privi di formazione scolastica (analfabeti nella lingua; .
- n.6 Livello A2 del QCER: ogni corso avrà la durata di 80 ore + 20 di accoglienza e di certificazione delle competenze d'ingresso.

Per 3 corsi di livello A2 si attiverà una strutturazione sperimentale in quanto si utilizzeranno forme innovative di didattica con l'ausilio di strumenti multimediali e nuove tecnologie. I corsi saranno realizzati presso le sedi dei CTP individuati e saranno realizzati con modalità innovative che permetteranno di conciliare le attività lavorative dei cittadini stranieri con la formazione.

All'interno delle aule oltre alla presenza del tutor sarà assicurata quella di un mediatore interculturale che garantirà un inserimento più agevole e una partecipazione più attiva da parte dei partecipanti. Ci si propone di realizzare uno o più corsi all'interno di una struttura carceraria. Al termine di ogni percorso formativo gli allievi effettueranno un esame di certificazione delle

competenze linguistiche CELI (livello A1 o A2 del QCER) con l'Università degli stranieri di Perugia.

## 2) Area Supporto

- Attivazione di percorsi modulari di formazione rivolta ai formatori e docenti di lingua L2.
- Dotazione di materiale didattico multimediale ai 3 CTP che ospiteranno i corsi che sperimenteranno forme innovative di insegnamento dell'italiano L2.
- Realizzazione di una guida multilingue dedicata ai temi dell'Accordo di Integrazione.

## 3) Area Servizi

- Implementazione dei CPM (centri provinciali multilivello) che favoriranno l'accoglienza dei cittadini stranieri per facilitarne l'accesso e la fruizione dei servizi formativi, di counseling e orientamento per sostenere i cittadini stranieri nel percorso di integrazione previsto dall'Accordo e consolidare i processi di governance dei servizi di formazione linguistica.
- Attivazione del servizio di babysitting al fine di facilitare la partecipazione delle cittadine straniere alle attività formative proposte.
- Promozione e sviluppo delle attività di pubblicizzazione e di promozione degli interventi formativi per favorire l'accesso ai servizi offerti dall'intervento.
- Controllo e coordinamento di tutte le attività presenti all'interno della proposta progettuale.
- Monitoraggio e valutazione delle attività e dei risultati.

### Art. 4 (Dotazione finanziaria)

Le risorse finanziarie sono pari ad € 336.505,00 e ripartite nel budget preventivo fra le parti, secondo lo schema di seguito riportato. In caso di rimodulazione del budget le quote di ripartizione potranno subire delle modifiche.

<b>Partner</b>	<b>Risorse finanziarie assegnate</b>	<b>% di finanziamento</b>
<b>Regione Puglia</b>	€ 8.240,00	2%
<u>Area Servizi</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comitato di coordinamento</li> <li>- Responsabile di progetto</li> <li>- Revisore indipendente per la certificazione della spesa</li> </ul>		
<b>ARCI - Comitato Regionale PUGLIA</b>	€ 138.152,10	41%
<u>Area Formazione</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Progettazione dei corsi</li> <li>- Analisi dei fabbisogni</li> <li>- Organizzazione dei corsi</li> <li>- Selezione dei corsi</li> <li>- Corsi (tutor, mediatore, direzione, docenti, sedi) <ul style="list-style-type: none"> <li>n. 2 corsi di Lingua Italiana Livello A1 (120 ore)</li> <li>n. 2 corsi propedeutici di Lingua Italiana Livello A1 (20 ore)</li> <li>n. 3 corsi di Lingua Italiana Livello A2 (100 ore)</li> </ul> </li> <li>- Segreteria dei corsi</li> </ul> <u>Area Supporto</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incontri d'informazione sull'accordo d'integrazione</li> </ul> <u>Area Servizi</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comitato di coordinamento</li> <li>- Coordinamento dei Centri Provinciali Multilivello</li> <li>- Centri Provinciali Multilivello (Operatori, Interpreti)</li> <li>- Babysitting</li> <li>- Responsabile del Monitoraggio</li> <li>- Amministrazione e rendicontazione</li> <li>- Promozione e comunicazione del progetto</li> </ul>		
<b>Associazione per la formazione professionale QUASAR</b>	€ 164.512,90	49%
<u>Area Formazione</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Progettazione dei corsi</li> <li>- Analisi dei fabbisogni</li> <li>- Organizzazione dei corsi</li> <li>- Selezione dei corsi</li> <li>- Corsi (tutor, mediatore, direzione, docenti, sedi) <ul style="list-style-type: none"> <li>n. 2 corsi di Lingua Italiana Livello A1 (120 ore)</li> <li>n. 2 corsi propedeutici di Lingua Italiana Livello A1 (20 ore)</li> <li>n. 2 corsi di Lingua Italiana Livello A2 (100 ore)</li> </ul> </li> <li>- Coordinamento didattico</li> <li>- Segreteria dei corsi</li> <li>- Valutazione della Customer Satisfaction</li> <li>- Esami CELI</li> </ul> <u>Area Supporto</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Progettazione dei corsi di formazione ai formatori</li> </ul>		

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corsi di formazione ai formatori</li> <li>- Materiale didattico multimediale innovativo</li> </ul> <p><u>Area Servizi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comitato di coordinamento</li> <li>- Amministrazione</li> <li>- Responsabile della Gestione economica e rendicontazione</li> </ul>		
<b>CTP di Maglie</b>	<b>€ 25.600,00</b>	<b>8%</b>
<p><u>Area Formazione</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corsi (tutor, mediatore, direzione, docenti, sedi) <ul style="list-style-type: none"> <li>n. 1 corsi di Lingua Italiana Livello A1 (120 ore)</li> <li>n. 1 corsi propedeutici di Lingua Italiana Livello A1 (20 ore)</li> <li>n. 1 corsi di Lingua Italiana Livello A2 (100 ore)</li> </ul> </li> </ul> <p><u>Area Servizi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comitato di coordinamento</li> </ul>		

#### Art. 5

(Compiti ed impegni della Regione Puglia, quale Beneficiario Capofila)

La Regione Puglia, quale Beneficiario Capofila, si impegna a rappresentare i Partner co-beneficiari nei confronti dell'Autorità Responsabile per tutte le operazioni e le attività connesse alla progettazione, alla gestione, all'amministrazione e alla rendicontazione del progetto, così come descritte nella Convenzione di Sovvenzione PROG-101972, già sottoscritta digitalmente con il Ministero dell'Interno.

In Particolare, il Beneficiario Capofila, si impegna a coordinare:

- Gli aspetti amministrativi e legali correnti;
- I rapporti con l'Autorità Responsabile.

In via esemplificativa e non limitativa, il Beneficiario Capofila, nella persona del Legale Rappresentante:

- Sottoscrive gli atti necessari per la realizzazione del progetto finanziato dall'Autorità Responsabile;
- Ha piena responsabilità nell'assicurare che il progetto sia eseguito esattamente ed integralmente, nel pieno rispetto della Convenzione di Sovvenzione PROG-101972;
- È l'unico referente ed ha piena responsabilità per tutte le comunicazioni tra i co-beneficiari e l'Autorità Responsabile;



- È responsabile della predisposizione, della raccolta, della corretta conservazione e dell'invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste dall'Autorità Responsabile, soprattutto in relazione ai pagamenti;
- Informa i co-beneficiari di ogni evento di cui è a conoscenza e che può causare ostacolo o ritardo alla realizzazione del progetto;
- Informa l'Autorità Responsabile delle eventuali modifiche non sostanziali da apportare al progetto e/o budget di progetto;
- Vigila sulla corretta attuazione degli obblighi di certificazione previsti a carico del revisore indipendente delle tempistiche definite dall'Autorità Responsabile
- Gestisce, predispone e presenta le richieste di pagamento anche per conto degli altri partner beneficiari;
- Dettaglia l'ammontare esatto delle richieste e le quote assegnate a ciascun co-beneficiario;
- Individua l'entità dei costi ammissibili come da budget di progetto e tutti i costi effettivamente sostenuti;
- È il solo destinatario dei finanziamenti che riceve anche a nome di tutti i partner co-beneficiari ed assicura che tutti i contributi ricevuti siano riassegnati ai co-beneficiari senza alcun ritardo ingiustificato;
- Informa l'Autorità Responsabile dell'avvenuta ripartizione del contributo ricevuto tra tutti i partner co-beneficiari e della data del relativo trasferimento, tenendone analitica traccia documentale;
- E' responsabile, di concerto con il Responsabile per la gestione amministrativa nominato dall'ARCI – Comitato Regionale Puglia, dall'Associazione per la Formazione Professionale QUASAR e dal CTP di Maglie, degli aspetti amministrativo - contabili e, in particolare della corretta tenuta della contabilità finanziaria del progetto, assumendo come riferimento le voci e le entità finanziarie comprese nel budget approvato dall'Autorità Responsabile;
- Provvede a quanto altro necessario per il completo adempimento del presente accordo di collaborazione;
- Predispone i report delle relazioni e dei rendiconti intermedi e finali, da inviare all'Autorità Responsabile;
- È responsabile, in caso di controlli, audit e valutazioni, del reperimento e della messa a disposizione di tutta la documentazione, inclusa quella dei

partner co-beneficiari, dei documenti contabili e delle copie dei contratti di affidamento a terzi;

- Assume l'esclusiva responsabilità nei confronti dell'Autorità Responsabile della corretta attuazione del progetto e della corretta gestione degli oneri finanziari ad esso imputati o dallo stesso derivanti.

#### Art. 6

(Compiti ed impegni dei Partners co-beneficiari)

L'ARCI – Comitato Regionale Puglia, l'Associazione per la Formazione Professionale QUASAR, e il CTP di Maglie, in qualità di Partner co-beneficiari:

- Si accordano tra loro e offrono al Beneficiario Capofila la massima collaborazione al fine di eseguire esattamente ed integralmente le attività previste dal progetto;
- Inviano al Capofila le relazioni e i rendiconti intermedi e finali da inviare all'Autorità Responsabile;
- Inviano al Capofila tutti i dati necessari per predisporre i report da inviare all'Autorità Responsabile, i consuntivi e altri documenti richiesti dalla Convenzione di Sovvenzione PROG-101972;
- Inviano all'Autorità Responsabile, attraverso il Beneficiario Capofila, ovvero direttamente all'Autorità Responsabile, tutte le informazioni necessarie, utili o anche solo opportune per la corretta esecuzione del progetto;
- Informano il Beneficiario Capofila tempestivamente di ogni evento di cui vengano a conoscenza che attenga alla realizzazione del progetto o che possa creare ritardi od ostacoli nell'esecuzione dello stesso;
- Informano il Beneficiario Capofila delle eventuali modifiche da apportare al budget di progetto, motivandole dettagliatamente;
- Inviano al Beneficiario Capofila tutti i documenti necessari in caso di audit e controlli.

**Art. 7**  
(Durata dell'intervento)

L'intervento dovrà concludersi entro e non oltre il 30/06/2013.

**Art. 8**  
(Modalità di pagamento)

Per l'attuazione dell'intervento la Regione erogherà all'Associazione per la Formazione Professionale QUASAR, all'ARCI – Comitato Regionale Puglia e al CTP di Maglie e al CTP di Maglie, la somma di € 328.265,00 comprensivo di I.V.A. se dovuta, con le seguenti modalità:

1. una prima quota pari al 40% a titolo di anticipazione, ad avvenuta ricezione della dichiarazione di avvio delle attività progettuali alla Regione attestata dai Rappresentanti legali dell'ARCI – Comitato Regionale Puglia, dell'Associazione per la Formazione Professionale QUASAR e del CTP di Maglie;
2. una seconda quota a seguito di presentazione, alla Regione, di una relazione sull'attività e rendicontazione delle spese che attesti il raggiungimento della soglia minima del 50% sino alla concorrenza dell'80% di spesa debitamente quietanzata;
3. il saldo finale del residuo, previa consegna alla Regione della relazione sull'attività e rendiconto finale delle spese rendicontabili sostenute e quietanzate.

**Art. 9**  
(Controllo delle attività)

La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'espletamento delle procedure e sullo svolgimento delle attività dell'intervento.

Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, l'ARCI – Comitato Regionale Puglia, l'Associazione per la Formazione Professionale QUASAR e il CTP di Maglie dalla piena ed esclusiva responsabilità in merito al corretto e regolare svolgimento delle attività attinenti l'intervento medesimo, per quanto attiene sia l'aspetto di legittimità che di legalità.

La Regione rimane comunque estranea ad ogni rapporto instaurato con terzi in dipendenza dell'attuazione dell'intervento fin qui citato.

**Art.10****(Mancata realizzazione delle attività)**

In caso di mancata attuazione di parte o tutto il programma, l'ARCI – Comitato Regionale Puglia, l'Associazione per la Formazione Professionale QUASAR e il CTP di Maglie sono tenute alla restituzione dell'importo già finanziato corrispondente alla parte del programma la cui utilizzazione non è stata documentata.

**Art. 11****(Controversie)**

Per ogni controversia che dovesse insorgere nella applicazione della presente convenzione e che non dovesse trovare l'auspicata soluzione amichevole, è esclusivamente competente il foro di Bari.

**Art. 12****(Trattamento dati personali)**

Tutti i dati personali saranno utilizzati dalla Regione per i soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente.

Art. 13

(Oneri fiscali – spese contrattuali)

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 secondo comma, del D.P.R. 26.10.1972 n. 634 e successive modifiche ed integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella B annessa al D.P.R. 26.10.1972 n.642, modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30.12.1982 n.955.

Bari,

Letto , approvato e sottoscritto

Bari lì,...../...../

Per la Regione Puglia

\_\_\_\_\_

Per l'ARCI Comitato Regionale Puglia

\_\_\_\_\_

Per l'Associazione per la Formazione Professionale Quasar

\_\_\_\_\_

Per il CTP di Maglie

\_\_\_\_\_

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2012, n. 2220

**DGR 99/2011 - “Programma per la realizzazione di interventi destinati alla popolazione immigrata in materia di accesso all'alloggio” - Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie - Anno 2010. Istituzione di nuovi capitoli in entrata e uscita. Approvazione schema di convenzione con le Province.**

L'Assessore alle Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale, Nicola Fratoianni, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Immigrazione e confermata dalla Dirigente del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale, riferisce quanto segue.

**Premesso che**

- In data 6 ottobre 2010 è stato sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e le Regioni l'Accordo di programma finalizzato alla realizzazione di un intervento sperimentale di politica attiva del lavoro, volto a contribuire alla prevenzione del lavoro sommerso, nei settori produttivi dell'agricoltura, dell'edilizia, dei servizi alla persona e del turismo, il quale prevede, tra l'altro, la possibilità di integrazioni successive attraverso intese aggiuntive tra le parti con particolare riferimento al riutilizzo dei beni confiscati alla mafia e riassegnati agli enti locali per le finalità di ospitalità di lavoratori immigrati;
- il Ministero con nota n. 5060 del 22/12/2010 pervenuta via mail, ha manifestato alle Regioni il proprio intendimento di destinare parte delle risorse afferenti al Fondo per le politiche migratorie anno 2010, per un importo pari ad euro 4.000.000,00, alla realizzazione, nei territori delle Regioni obiettivo Convergenza, di interventi finalizzati a favorire l'accesso all'alloggio della popolazione immigrata, disponendo che a tale scopo le Regioni avrebbero dovuto inviare entro il termine del 28/12/2010 l'adesione all'iniziativa;
- nella stessa nota n. 5060 del 22/12/2010 il Ministero ha comunicato che i rapporti tra il Ministero e le Amministrazioni Regionali devono essere disciplinati in appositi accordi di programma da sottoscrivere entro il termine perentorio del 31/12/2010;

- il sopramenzionato Accordo di programma è stato sottoscritto dalla Regione Puglia in data 29.12.2010;
- il finanziamento previsto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la Regione Puglia è pari a euro 800.000,00 (ottocentomila/00) e prevede che le Parti realizzino una cooperazione sinergica volta a porre in essere modelli di intervento in tema di sostegno all'accesso all'alloggio agli stranieri, attraverso azioni congiunte pubblico/private;

**Accertato che**

- con la DGR n. 99 del 26/01/2011 la Giunta Regionale ha approvato la ratifica della sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione di interventi destinati alla popolazione immigrata in materia di accesso all'alloggio, a valere sul Fondo Politiche Migratorie 2010, così come trasmesso dalla Direzione Generale Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- la Regione Puglia, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 del su citato Accordo ed in attuazione della ministeriale n. 2089 del 14/06/2011, ha presentato la progettazione degli interventi destinati alla popolazione immigrata in materia di accesso all'alloggio, in coerenza con gli obiettivi strategici dell'Accordo e in linea con il quadro normativo regionale. Tale progettazione ha considerato il diretto coinvolgimento delle sei Province pugliesi e ha previsto le seguenti linee di azione:
  - Azioni congiunte pubblico-privato per l'acquisizione e/o il recupero e la gestione degli alloggi da destinare in locazione e per facilitare l'accesso agli stessi;
  - Interventi di autocostruzione e autorecupero di nuove unità abitative da destinare alla residenza;
  - Manutenzione e/o ristrutturazione di alloggi da destinare in locazione su beni immobili pubblici e/o in disponibilità pubblica;
  - Manutenzione e/o ristrutturazione di strutture di accoglienza temporanea realizzate su beni immobili pubblici e/o in disponibilità pubblica;
  - Manutenzione e/o ristrutturazione di alloggi da destinare in locazione su beni immobili confiscati alla criminalità organizzata

- Nello specifico le linee di azione sopra descritte saranno imputabili a:
  - consolidare e sostenere le attività di servizio delle ASIA già costituite nella precedente annualità;
  - nel caso della Provincia BAT prevedere la costituzione di un'ASIA;
  - individuazione di interventi di manutenzione e di ristrutturazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e dei beni immobili a diverso titolo in disponibilità pubblica, anche attraverso le scuole edili, destinate ad ospitare gli immigrati temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative;
  - programmazione di azioni congiunte pubblico-privato per l'acquisizione e/o il recupero e la gestione degli alloggi da destinare in locazione e per facilitare l'accesso agli stessi, anche attraverso attività di analisi e monitoraggio dei fabbisogni;
  - promozione di progetti sperimentali per l'acquisizione di alloggi attraverso forme di recupero, autorecupero o autocostruzione di unità immobiliari da destinare alla residenza.

#### **Considerato che:**

Tale intervento costituisce stralcio della programmazione regionale per l'accoglienza e l'inclusione degli immigrati, che la Regione è impegnata ad attuare con uno specifico Piano regionale per l'immigrazione, così come previsto dalla l.r. n. 32/2009.

#### **Si propone:**

- di approvare, al fine di dare operatività alla progettazione già condivisa ed approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, lo schema di convenzione con le province (All. A), allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di affidare al Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza sociale la stesura del progetto esecutivo relativo al "Programma per la realizzazione di interventi destinati alla popolazione immigrata in materia di accesso all'alloggio";
- di affidare allo stesso Servizio il riparto di dettaglio delle risorse disponibili, tenuto conto della differenziazione dei risultati conseguiti, la popo-

lazione residente in ciascuna Provincia, la stima del bacino di utenza potenziale espressa in termini di popolazione immigrata regolarmente residente;

#### **Inoltre:**

- Considerato che con nota agli atti d'ufficio, prot. n° 21769 del 22.12.2011, il Servizio Bilancio e Ragioneria, ha provveduto all'emissione della reversale n.8715/2011 relativa all'accreditamento della somma di euro 800.000,00 versata dalla Tesoreria Centrale dello Stato, con causale "Accordo del 29/12/2010 Alloggio Regione Puglia - Erogazione" ed imputata al capitolo 6153300/11 "Somme riscosse in conto sospeso in attesa di definitiva imputazione"

#### **Si propone:**

- di apportare la necessaria variazione al bilancio di previsione 2012, istituendo, in termini di competenza e cassa, un Capitolo di Nuova Istituzione, in parte entrata (UPB 2.7.1), ed un Capitolo di Nuova Istituzione in parte spesa (UPB 2.7.1), dotando entrambi per un importo pari a euro 800.000,00.

#### **COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M.I.**

La successiva attuazione del presente provvedimento, per un ammontare complessivo pari a euro 800.000,00 trova copertura finanziaria nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2089 del 14/06/2011 che assegna le somme di cui all'Accordo in oggetto.

Le variazioni da apportare al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 sono di seguito rappresentate:

#### **PARTE ENTRATA**

- Istituzione di un nuovo capitolo di entrata (CNI) **2047050 nella UPB 2.7.1**, vincolato, con declaratoria "Trasferimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il nuovo accordo alloggi del 29/12/2010"
- variazione in aumento, in conto cassa e competenza, anno 2012, del CNI "Trasferimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il nuovo accordo alloggi del 29/12/2010", per un ammontare pari a euro 800.000,00.

**PARTE SPESA**

- Istituzione di un nuovo capitolo di spesa (CNI) **814050 nella UPB 2.7.1**, vincolato, con declaratoria “Trasferimenti agli Enti Locali delle quote vincolate relative al nuovo accordo alloggi del 29/12/2011”
- variazione in aumento, in conto cassa e competenza, anno 2012, del CNI “Trasferimenti delle quote vincolate relative al nuovo accordo alloggi del 29/12/2011”, per un ammontare pari a euro 800.000,00.

Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propongono alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettere a) d) e k), della l.r. 7/1997 e s.m.i..

**LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta degli Assessori relatori;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla dirigente del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

- di fare propria la relazione dell'Assessore alle Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale, che qui si intende integralmente riportata;
- di approvare, al fine di dare operatività alla progettazione già condivisa ed approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, lo schema di convenzione con le province (All. A), allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
- Di affidare al Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza sociale la stesura del progetto esecutivo relativo al “Programma per la realizzazione

di interventi destinati alla popolazione immigrata in materia di accesso all'alloggio”

- Di affidare allo stesso Servizio il riparto di dettaglio delle risorse disponibili, tenuto conto della differenziazione dei risultati conseguiti, la popolazione residente in ciascuna Provincia, la stima del bacino di utenza potenziale espressa in termini di popolazione immigrata regolarmente residente;
- di apportare variazione al bilancio di previsione 2012, istituendo, in termini di competenza e cassa, un Capitolo di Nuova Istituzione, in parte entrata (UPB 2.7.1), ed un Capitolo di Nuova Istituzione in parte spesa (UPB 2.7.1), dotando entrambi per un importo pari a euro 800.000,00 come di seguito rappresentato:

**PARTE ENTRATA**

- Istituzione di un nuovo capitolo di entrata (CNI) 2047050 nella UPB 2.7.1, vincolato, con declaratoria “Trasferimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il nuovo accordo alloggi del 29/12/2010”
- variazione in aumento, in conto cassa e competenza, anno 2012, del CNI “Trasferimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il nuovo accordo alloggi del 29/12/2010”, per un ammontare pari a euro 800.000,00.

**PARTE SPESA**

- Istituzione di un nuovo capitolo di spesa (CNI) 814050 nella UPB 2.7.1, vincolato, con declaratoria “Trasferimenti agli Enti Locali delle quote vincolate relative al nuovo accordo alloggi del 29/12/2011”
- variazione in aumento, in conto cassa e competenza, anno 2012, del CNI “Trasferimenti delle quote vincolate relative al nuovo accordo alloggi del 29/12/2011”, per un ammontare pari a euro 800.000,00.
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola





**R E G I O N E   P U G L I A**

Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale

*Area Politiche per lo sviluppo economico, il lavoro e l'innovazione*

**Servizio Politiche Giovanili , Cittadinanza Sociale e Attuazione del Programma**

Allegato A

**Schema di Convenzione**

**TRA**

**REGIONE PUGLIA – ASSESSORATO ALLA POLITICHE GIOVANILI – CITTADINANZA SOCIALE –  
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA**

**E**

**PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA-TRANI, PROVINCIA DI BARI, PROVINCIA DI BRINDISI,  
PROVINCIA DI FOGGIA, PROVINCIA DI LECCE, PROVINCIA DI TARANTO**

*La Dirigente del Servizio*

*Dott.ssa Antonella Bisceglia*

*Firma* \_\_\_\_\_

Allegato A

**CONVENZIONE TRA  
REGIONE PUGLIA – ASSESSORATO ALLA POLITICHE GIOVANILI – CITTADINANZA SOCIALE – ATTUAZIONE  
DEL PROGRAMMA**

E

**PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA-TRANI, PROVINCIA DI BARI, PROVINCIA DI BRINDISI, PROVINCIA DI  
FOGGIA, PROVINCIA DI LECCE, PROVINCIA DI TARANTO**

*PER LA REALIZZAZIONE .....*

L'anno duemiladodici, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

TRA

- la **Regione Puglia**, di seguito indicata come "Regione", con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 45 (C.F. 80017210727), rappresentata da Nicola Fratoianni, in qualità di Assessore alla Politiche Giovanili, Cittadinanza Sociale e Attuazione del Programma, il quale interviene al presente atto in rappresentanza della Giunta Regionale ;

E

- l'Amministrazione Provinciale di **Barletta-Andria-Trani**, con sede in \_\_\_\_\_, via/piazza \_\_\_\_\_, (codice fiscale \_\_\_\_\_), rappresentata da \_\_\_\_\_, in qualità di Assessore alle \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ;
- l'Amministrazione Provinciale di **Bari**, con sede in \_\_\_\_\_, via/piazza \_\_\_\_\_, (codice fiscale \_\_\_\_\_), rappresentata da \_\_\_\_\_, in qualità di Assessore alle \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ;
- l'Amministrazione Provinciale di **Brindisi**, con sede in \_\_\_\_\_, via/piazza \_\_\_\_\_, (codice fiscale \_\_\_\_\_), rappresentata da \_\_\_\_\_, in qualità di Assessore alle \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ;
- l'Amministrazione Provinciale di **Foggia**, con sede in \_\_\_\_\_, via/piazza \_\_\_\_\_, (codice fiscale \_\_\_\_\_), rappresentata da \_\_\_\_\_, in qualità di Assessore alle \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ;
- l'Amministrazione Provinciale di **Lecce**, con sede in \_\_\_\_\_, via/piazza \_\_\_\_\_, (codice fiscale \_\_\_\_\_), rappresentata da \_\_\_\_\_, in qualità di Assessore alle \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ;
- l'Amministrazione Provinciale di **Taranto**, con sede in \_\_\_\_\_, via/piazza \_\_\_\_\_, (codice fiscale \_\_\_\_\_), rappresentata da \_\_\_\_\_, in qualità di Assessore alle \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ;

**VISTO**

- Il D. Lgs. n. 112/1998;
- La legge n. 328/2000;
- La legge Cost. n. 3/2001;
- La legge regionale n. 26/2000;
- Lo Statuto della Regione Puglia;
- La legge regionale n. 32/2009;

**PREMESSO CHE**

- è stato sottoscritto, in data 6 ottobre 2010, tra il Ministero e le Regioni un accordo di programma finalizzato alla realizzazione di un intervento sperimentale di politica attiva del lavoro, volto a contribuire alla prevenzione del lavoro sommerso, nei settori produttivi dell'agricoltura, dell'edilizia, dei servizi alla persona e del turismo, il quale prevede, tra l'altro, la possibilità di integrazioni successive attraverso intese aggiuntive tra le parti con particolare riferimento al riutilizzo dei beni confiscati alla mafia e riassegnati agli enti locali per le finalità di ospitalità di lavoratori immigrati;
- il Ministero con nota n. 5060 del 22/12/2010 pervenuta via mail, ha manifestato alle Regioni il proprio intendimento di destinare parte delle risorse afferenti al Fondo per le politiche migratorie anno 2010, per un importo pari ad € 4.000.000,00, alla realizzazione, nei territori delle Regioni obiettivo Convergenza, di interventi finalizzati a favorire l'accesso all'alloggio della popolazione immigrata, disponendo che a tale scopo le Regioni avrebbero dovuto inviare entro il termine del 28/12/2010 l'adesione all'iniziativa;
- nella stessa nota n. 5060 del 22/12/2010 il Ministero ha comunicato che i rapporti tra il Ministero e le Amministrazioni Regionali devono essere disciplinati in appositi accordi di programma da sottoscrivere entro il termine perentorio del 31/12/2010 ;
- il sopramenzionato Accordo di programma è stato sottoscritto dalla Regione Puglia in data 29.12.2010;
- il progetto presentato dalla Regione, per il quale è stato concesso un contributo statale di € 800.000,00 (ottocentomilaeuro/00), rientra tra le proposte ammesse al finanziamento statale;
- con la DGR n. 99 del 26/01/2011 la Giunta Regionale ha approvato la ratifica della sottoscrizione dell' Accordo di Programma per la realizzazione di interventi destinati alla popolazione immigrata in materia di accesso all'alloggio, a valere sul Fondo Politiche Migratorie 2010, così come trasmesso dalla Direzione Generale Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- la Regione Puglia, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 del su citato Accordo ed in attuazione della ministeriale n. 2089 del 14/06/2011, ha presentato la progettazione degli interventi destinati alla popolazione immigrata in materia di accesso all'alloggio, in coerenza con gli obiettivi strategici dell'Accordo e in linea con il quadro normativo regionale. Tale progettazione ha considerato il diretto coinvolgimento delle sei Province pugliesi e ha previsto le seguenti linee di azione:
  - Azioni congiunte pubblico-privato per l'acquisizione e/o il recupero e la gestione degli alloggi da destinare in locazione e per facilitare l'accesso agli stessi
  - Interventi di autocostruzione e autorecupero di nuove unità abitative da destinare alla residenza
  - Manutenzione e/o ristrutturazione di alloggi da destinare in locazione su beni immobili pubblici e/o in disponibilità pubblica
  - Manutenzione e/o ristrutturazione di strutture di accoglienza temporanea realizzate su beni immobili pubblici e/o in disponibilità pubblica
  - Manutenzione e/o ristrutturazione di alloggi da destinare in locazione su beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.
- con DGR n. del è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione Puglia e Province di Barletta-Andria-Trani, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto;
- con stessa Delibera di G.R. è stato approvato il progetto esecutivo con tutte le linee di azione previste nel Progetto che costituisce la base per la definizione delle responsabilità attuative della Regione e delle Province, nonché per la definizione dei connessi impegni reciproci.

Tanto premesso, le parti sopra individuate convergono quanto segue

**ARTICOLO 1**

1. La Regione Puglia promuove con le Province di Barletta-Andria-Trani, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto la attuazione del Progetto **LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DESTINATI ALLA POPOLAZIONE IMMIGRATA IN MATERIA DI ACCESSO ALL'ALLOGGIO**.
2. Per il conseguimento del citato obiettivo generale, i soggetti pubblici sottoscrittori della presente convenzione convengono sulla necessità di realizzare le seguenti azioni:
  - Azioni congiunte pubblico-privato per l'acquisizione e/o il recupero e la gestione degli alloggi da destinare in locazione e per facilitare l'accesso agli stessi
  - Interventi di autocostruzione e autorecupero di nuove unità abitative da destinare alla residenza
  - Manutenzione e/o ristrutturazione di alloggi da destinare in locazione su beni immobili pubblici e/o in disponibilità pubblica
  - Manutenzione e/o ristrutturazione di strutture di accoglienza temporanea realizzate su beni immobili pubblici e/o in disponibilità pubblica
  - Manutenzione e/o ristrutturazione di alloggi da destinare in locazione su beni immobili confiscati alla criminalità organizzata

**ARTICOLO 2**

1. Al fine di assicurare il corretto ed efficace svolgimento di tutte le azioni rivolte alla attuazione del Progetto la Regione Puglia – Assessorato alle Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale e le Province di Barletta-Andria-Trani, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto si impegnano ad operare con unitarietà di intenti, condivisione di risorse e di responsabilità, integrazione delle procedure tecnico-amministrative e contabili, coordinamento delle azioni, integrazione dei gruppi di lavoro.
2. Le Province delegano la Regione Puglia al coordinamento delle attività di Progetto, nonché alla realizzazione di parte delle attività, così come specificato indicate nel progetto esecutivo (allegato alla presente convenzione).
3. Le Province si impegnano a realizzare le attività di rispettiva competenza in coerenza con gli obiettivi complessivi e i risultati attesi dell'intero progetto, in corrispondenza con le risorse umane e finanziarie attribuite, nonché nel rispetto delle norme generali e delle procedure di gestione delle risorse del Fondo nazionale per l'immigrazione, così come sarà disposto dalla Regione Puglia, che ha sottoscritto apposita convenzione con il Ministero.

**ARTICOLO 3**

1. Le parti che sottoscrivono la presente convenzione si impegnano ad operare in ciascuna fase di attuazione del Progetto nel rispetto delle norme generali e dei vincoli procedurali connessi all'utilizzo del Fondo nazionale per l'immigrazione, riconoscendo il ruolo dei soggetti aderenti agli obiettivi generali del Progetto, che concorreranno alla efficace attuazione delle singole azioni del Progetto stesso.
2. La Regione Puglia, intende, per tutta la durata dell'accordo:
  - svolgere attività di coordinamento e monitoraggio per la realizzazione delle attività finalizzate all'accesso all'alloggio;
  - sostenere le ASIA esistenti presso ciascuna Provincia, al fine di consolidare le attività di servizio delle ASIA;
  - rafforzare la rete di partenariato con gli Enti locali per il potenziamento della rete di servizi integrati per l'accoglienza, quali ad esempio gli Sportelli Sociali per l'immigrazione;

- portare avanti le convenzioni con le scuole edili e con Banca Etica di durata triennale, stipulata in data 21.07.2010, per proseguire le attività di microcredito di cui si avvarranno le Province al fine di garantire il sostegno ai migranti nell'accesso all'alloggio.
- 3. La Provincia di \_\_\_\_\_ prevede di attuare le seguenti linee di attività previste dal Programma (barrare una o più caselle e specificare il numero di alloggi/posti letto):
  - € Manutenzione e/o ristrutturazione di strutture di accoglienza temporanea realizzate su beni immobili pubblici e/o in disponibilità pubblica
    - n.° strutture \_\_\_\_\_
    - n.° posti letto \_\_\_\_\_
    - dimensioni (mq) \_\_\_\_\_
    - scuole edili coinvolte (SI/NO) \_\_\_\_\_
  - € Manutenzione e/o ristrutturazione di strutture di accoglienza temporanea realizzate su beni immobili confiscati alla criminalità organizzata
    - n.° strutture \_\_\_\_\_
    - n.° posti letto \_\_\_\_\_
    - dimensioni (mq) \_\_\_\_\_
    - scuole edili coinvolte (SI/NO) \_\_\_\_\_
  - € Manutenzione e/o ristrutturazione di alloggi da destinare in locazione su beni immobili pubblici e/o in disponibilità pubblica
    - n.° alloggi \_\_\_\_\_
    - n.° posti letto \_\_\_\_\_
    - dimensioni (mq) \_\_\_\_\_
    - scuole edili coinvolte (SI/NO) \_\_\_\_\_
  - € Manutenzione e/o ristrutturazione di alloggi da destinare in locazione su beni immobili confiscati alla criminalità organizzata
    - n.° alloggi \_\_\_\_\_
    - n.° posti letto \_\_\_\_\_
    - dimensioni (mq) \_\_\_\_\_
    - scuole edili coinvolte (SI/NO) \_\_\_\_\_
  - € Azioni congiunte pubblico-privato per l'acquisizione e/o il recupero e la gestione degli alloggi da destinare in locazione e per facilitare l'accesso agli stessi
    - n.° alloggi \_\_\_\_\_
    - n.° posti letto \_\_\_\_\_
    - dimensioni (mq) \_\_\_\_\_
    - creazione di fondi di garanzia per l'accesso all'alloggio (SI/NO) \_\_\_\_\_
  - € Interventi autorecupero di unità abitative da destinare alla residenza
    - n.° alloggi \_\_\_\_\_
    - n.° posti letto \_\_\_\_\_
    - dimensioni (mq) \_\_\_\_\_
    - scuole edili coinvolte (SI/NO) \_\_\_\_\_
  - € Interventi autocostruzione di nuove unità abitative da destinare alla residenza
    - n.° alloggi \_\_\_\_\_
    - n.° posti letto \_\_\_\_\_
    - dimensioni (mq) \_\_\_\_\_
    - scuole edili coinvolte (SI/NO) \_\_\_\_\_
  - € Sostenere l'Agenzia Sociale per l'Intermediazione Abitativa già esistente \_\_\_\_\_
  - € Costituzione di un'Agenzia Sociale per l'Intermediazione Abitativa \_\_\_\_\_
- 4. Qualsiasi modifica alla destinazione degli immobili interessati, vendita o locazione a terzi deve essere previamente comunicata al Ministero che ne deve dare esplicita autorizzazione.

5. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al precedente comma, è dovuta, a titolo di penale, la restituzione del finanziamento ricevuto nella misura di 1/12 del medesimo per ciascun anno per il quale l'immobile è stato distolto dal perseguimento del fine indicato nella proposta progettuale, salvo in ogni caso il maggior danno.

#### ARTICOLO 4

1. I soggetti sottoscrittori della presente convenzione si impegnano ad operare perché le attività progettuali siano avviate entro trenta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla firma della presente Convenzione.
2. I soggetti sottoscrittori si impegnano, inoltre, a realizzare il progetto entro un periodo complessivo di 18 mesi, decorrenti dalla data di cui al precedente comma 1, salvo eventuali proroghe concesse dal Ministero.

#### ARTICOLO 5

1. La realizzazione del progetto comporta un costo complessivo di €.....,00 (...../00) derivante dal finanziamento da parte del Ministero delle attività progettuali.
2. Attraverso la sottoscrizione della presente convenzione, la Regione si impegna a finanziare la realizzazione da parte di ciascuna Provincia delle attività progettuali assegnate alla loro responsabilità entro il limite massimo di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00), come dettagliato nel piano finanziario allegato alla presente convenzione, sub Allegato 2.
3. Il finanziamento per ciascuna Provincia sarà erogato dalla Regione in due tranches, in corrispondenza alle erogazioni che il Ministero assicurerà alla Regione: una prima tranche di finanziamento, per una somma di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00), pari al 70% dell'importo di cui al comma 2 del presente articolo, sarà erogata ad avvenuta ricezione della dichiarazione di avvio delle attività progettuali per ciascuna Amministrazione provinciale. La Regione darà corso al pagamento della prima tranche entro quarantacinque giorni dalla ricezione della documentazione indicata al comma precedente.
4. Ciascuna Amministrazione provinciale dovrà presentare, entro il trentesimo giorno del nono mese di durata del progetto, una relazione intermedia sullo stato di attuazione del progetto, corredata da un prospetto recante l'indicazione delle spese sostenute nel periodo di riferimento e redatto coerentemente con l'impostazione del piano finanziario.
5. Entro quarantacinque giorni dalla conclusione delle attività progettuali, la Provincia dovrà presentare alla Regione, la sottoindicata documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante:
  - a) relazione finale, redatta in conformità alla modulistica fornita dalla Regione;
  - b) rendicontazione finale, redatta coerentemente all'impostazione del piano finanziario;
  - c) elenco dei giustificativi delle spese sostenute in esecuzione delle attività progettuali, distinto per macrovoci di spesa.
6. La Regione darà corso al pagamento del saldo, fino ad un massimo del 30% del finanziamento indicato al precedente comma 2, entro novanta giorni dall'esito positivo della verifica disposta sulla relazione e sulla rendicontazione finale.
7. Ove dalla rendicontazione finale ovvero dalla successiva verifica amministrativo – contabile dovesse risultare una spesa complessiva inferiore alla prima tranche di finanziamento già erogata dalla Regione, la Provincia sarà tenuta alla restituzione della maggior somma percepita, oltre agli interessi legali maturati dalla data di accredito del finanziamento sino a quella di restituzione della somma dovuta alla Regione.
8. I pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul c/c n. \_\_\_\_\_ intestato alla Provincia di \_\_\_\_\_  
– IBAN.....

**ARTICOLO 6**

1. Il progetto ha una durata complessiva di 18 mesi, decorrenti dalla data di avvio delle attività, già dichiarato dalla Regione Puglia il ..... I medesimi tempi dovranno essere rispettati dalle Province che sottoscrivono la presente convenzione per la attuazione degli interventi affidati alla responsabilità di ciascuna Amministrazione provinciale.
2. Eventuali proroghe del termine finale delle attività, sino ad un massimo di sei mesi, potranno essere concesse dalla Regione, previa richiesta motivata della Provincia, in presenza di previo assenso da parte del Ministero alla proroga complessiva del progetto.
3. Il mancato avvio delle attività progettuali affidate alla competenza di ciascuna Provincia entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, comporterà la revoca del finanziamento.

**ARTICOLO 7**

1. Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data di avvio delle attività progettuali e si conclude alla scadenza del termine finale delle attività medesime.
2. Per essere considerate ammissibili le spese devono inoltre :
  - a) essere previste nel piano finanziario allegato alla proposta progettuale richiamata in premessa;
  - b) essere coerenti con le finalità di cui al precedente art.2, comma 1;
  - c) essere necessarie alla realizzazione del progetto;
  - d) essere sostenute in conformità con i principi di buona gestione finanziaria;
  - e) essere state effettivamente sostenute, registrate presso la contabilità della Regione e degli associati ed essere identificabili e verificabili attraverso idonei documenti contabili.
3. Le voci di spesa ammissibili sono quelle già previste nel quadro finanziario della proposta progettuale approvata dal Ministero, e certificate nel rispetto di quanto previsto nella Circolare n. 41/2003 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

**ARTICOLO 8**

1. La Regione non può autorizzare variazioni al progetto iniziale, che ne alterino l'impostazione e le finalità. Nell'esecuzione della presente convenzione, per obiettive esigenze connesse alla migliore funzionalità delle attività progettuali, saranno ammissibili solo variazioni compensative tra le singole macrovoci di spesa contemplate nel piano finanziario: tali variazioni dovranno essere evidenziate all'atto della presentazione della relazione e della rendicontazione finali, precisandone le motivazioni.
2. Le variazioni compensative che comportano uno scostamento eccedente il 20% della singola macrovoce di spesa dovranno essere previamente autorizzate da parte della Regione, su richiesta motivata della Provincia.
3. In nessun caso le variazioni al piano finanziario potranno comportare un aumento del finanziamento assegnato a ciascuna Provincia.

**ARTICOLO 9**

1. La Regione e le Province si impegnano ad utilizzare il logo fornito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulle opere realizzate, sulla documentazione informativa, compresi i siti internet, i seminari ed i convegni connessi all'attività di promozione del progetto.

**ARTICOLO 10**

1. La Regione si riserva la facoltà di effettuare, anche attraverso soggetti terzi espressamente autorizzati, il controllo ed il monitoraggio in itinere ed ex post sullo svolgimento delle attività progettuali, finalizzati a verificare la corretta attuazione del progetto finanziato,.

2. A tal fine, le Province si impegnano a fornire alla Regione le informazioni ed i dati sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale del progetto, nel rispetto delle scadenze e delle modalità comunicate dalla Regione.

3. Le Province si impegnano a conservare e rendere disponibili alla Regione, fino a due anni dalla conclusione delle attività progettuali, i giustificativi delle spese sostenute in esecuzione delle attività progettuali.

**ARTICOLO 11**

1. In caso di inadempimenti o ritardi nella realizzazione del progetto, nonché nell'esecuzione delle prescrizioni contenute nella presente convenzione, la Regione potrà risolvere la presente convenzione, revocando contestualmente il finanziamento concesso, salvo ed impregiudicato l'obbligo del risarcimento del danno sofferto dalla Regione in conseguenza dell'inadempimento.

2. Il venir meno, successivamente alla stipula della presente convenzione, ovvero durante l'esecuzione della stessa, dei requisiti di ammissibilità prescritti dall'avviso in premessa citato, determinerà parimenti la risoluzione anticipata della convenzione.

**ARTICOLO 12**

1. La realizzazione delle attività progettuali dovrà essere svolta direttamente dalla Regione e dalle Province, salvo che per quelle parti di attività, già individuate nella proposta progettuale, che richiedono un apporto specialistico per il quale la Regione e le Province associate non dispongono di adeguate professionalità interne.

2. Per sopraggiunti motivi, ed in casi eccezionali, la delega a soggetti terzi sarà consentita, in fase di esecuzione delle attività progettuali, su richiesta motivata di ciascun attuatore, previa autorizzazione da parte del Ministero, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella circolare n. 41/2003 richiamata al precedente art.7.

3. In ogni caso, l'individuazione del soggetto delegato dovrà avvenire, anche ai fini dell'eligibilità delle relative spese da questi sostenute, conformemente a quanto previsto dalla sopra menzionata circolare.

**ARTICOLO 13**

1. A tutti gli effetti della presente convenzione, e per tutte le controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione e dall'esecuzione del suo contenuto, le parti convengono che l'autorità giudiziaria competente sarà esclusivamente quella del Foro di Bari. Convengono altresì che gli atti giudiziari e stragiudiziali connessi alla presente convenzione saranno notificati alla Regione esclusivamente presso l'Avvocatura regionale.



**ARTICOLO 12**

Gli atti e i documenti citati in premessa, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione, quantunque alla medesima materialmente non allegati.

Questo atto, redatto in ..... originali, si compone di ..... facciate.

Letto, approvato e sottoscritto

Bari, il \_\_\_\_/ \_\_\_\_\_ / 2012

Per la Regione Puglia (Ass. Nicola Fratoianni)

\_\_\_\_\_

Per l'Amministrazione Provinciale di Barletta-Andria-Trani (Ass. ....)

\_\_\_\_\_

Per l'Amministrazione Provinciale di Bari (Ass. ....)

\_\_\_\_\_

Per l'Amministrazione Provinciale di Brindisi (Ass. ....)

\_\_\_\_\_

Per l'Amministrazione Provinciale di Foggia (Ass. ....)

\_\_\_\_\_

Per l'Amministrazione Provinciale di Lecce (Ass. ....)

\_\_\_\_\_

Per l'Amministrazione Provinciale di Taranto (Ass. ....)

\_\_\_\_\_

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2012, n. 2221

**Comune di Lecce - Piano di Lottizzazione comparto 28 Via De Mura. Parere Paesaggistico (art. 5.03 NTA del PUTT/P).**

L'Assessore alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Urbanistica e Paesaggio di Lecce e confermata dal Responsabile della stessa P.O., dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

**PREMESSO CHE:**

**VISTI:**

- l'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, il quale prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedano modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del titolo II del D.vo n. 490/1999, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal Piano (ancorché compresi nei piani di cui al punto 6 dell'art. 2.05 e/o nelle aree di cui agli artt. 2.06, 2.07, 2.08, 2.09) non possano essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico;
- l'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P "Autorizzazione paesaggistica";
- l'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004;

A tal fine il competente Ufficio del Servizio Assetto del Territorio ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

**CONSIDERATO CHE:**

*(Documentazione agli atti)*

Al Servizio Assetto del Territorio, con nota prot.

n. 8789 del 06.09.2012, acquisita al prot. n. 8955 del 21.09.2012, è pervenuto, da parte del Servizio Urbanistica della Regione e a seguito della soppressione del Comitato Urbanistico Regionale di cui alla L.R. n. 22 del 24.07.2012, il fascicolo degli atti tecnico-amministrativi del Piano di Lottizzazione comparto n. 28 Via De Mura, per le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, unitamente alla seguente documentazione relativa al progetto in oggetto (in duplice copia):

- D.C.C. n. 123 del 14.12.2009
- Scheda di controllo urbanistico
- Tavola 1 Stralcio aerofotogrammetrico - PRG - Rilievo celeri metrico
- Tavola 2 Stralcio catastale e individuazione dell'intervento
- Tavola 3 Tabella di ripartizione
- Tavola 4 Stato dei luoghi
- Tavola 5 Planimetria generale
- Tavola 6 Zonizzazione
- Tavola 7 Standard edilizi - aree da cedere
- Tavola 8 Sagoma di massimo ingombro
- Tavola 9 UMI Unità minime di intervento
- Tavola 10a Progetto di massima tipologia A, B, C
- Tavola 10b Progetto di massima tipologia D, E
- Tavola 10c Progetto di massima tipologia F, G
- Tavola 10d Progetto di massima tipologia L, I
- Tavola 10e Progetto di massima tipologia H, M
- Tavola 11 Rete viaria e parcheggi
- Tavola 12 Schema delle reti di urbanizzazione
- Allegato A Relazione tecnica
- Allegato B Norme Tecniche di Attuazione
- Allegato C Schema di convenzione
- Allegato D Relazione finanziaria
- Allegato E Documentazione fotografica
- Allegato G Scheda di controllo paesistico - Relazione paesaggistica
- Relazione tecnica illustrativa ai sensi delle NTA del PUTT/P
- Relazione idro-geologica per lo smaltimento delle acque meteoriche

*(Descrizione intervento proposto)*

Come rappresentato nella documentazione in atti, ed in particolare nell'Allegato A-Relazione Tecnica e nell'Allegato B-Norme Tecniche di Attuazione, il progetto prevede la realizzazione di edifici residenziali e di attività e servizi complementari alla residenza. Il PdL prevede quindi alcune

tipologie edilizie costituite da massimo quattro piani fuori terra e piani interrati da destinare a garage. Le aree limitrofe ai fabbricati sono sistemate a verde pubblico e pertinenziale, nonché a parcheggi.

*(Istruttoria rapporti con il PUTT/P)*

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio, come già rappresentato al CUR con nota protocollo n. 2560 del 13.03.2012, si evidenzia quanto segue.

Per quanto attiene agli Ambiti Territoriali Estesi l'intervento ricade in un Ambito Territoriale Esteso classificato "C - valore distinguibile" (art. 2.01 delle NTA del PUTT/P).

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle NTA del PUTT/P) relative agli ATE di tipo "C" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle NTA del PUTT/P si rappresenta quanto segue:

- Per il sistema "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definiti gli ambiti distinti di cui all'art.3.02), di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale. Le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni di attività estrattive vanno limitate ai materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità.
- Per il sistema "copertura botanico-vegetazionale e colturale", va perseguita la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di

riconosciuta importanza sia storica sia estetica, presenti sul territorio regionale, prescrivendo per tutti gli ambiti territoriali (art.2.01) sia la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione, sia lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono. Va inoltre prescritto tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con: la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico/vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.

- Per il sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", va perseguita la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale, individuando per tutti gli ambiti territoriali (art.2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti. Va, inoltre, prescritto per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art.3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio, **Ambiti Territoriali Distinti** si evince quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico:** l'area d'intervento non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento;
- **Sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale:** l'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;

- *Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa*: l'area d'intervento non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesaggistico nè l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta interessato dai seguenti ordinamenti vincolistici: Dichiarazione di interesse pubblico art. 134 D.Lgs. n. 42/2004. Decreto del 16.09.1975 denominato "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone in Comune di Lecce", motivato come segue:

"La zona ha notevole interesse pubblico per le sue caratteristiche climatiche paesistiche e geomorfologiche che hanno consentito una intensa opera di umanizzazione sì che e' possibile ammirare il felice connubio del lavoro umano con le bellezze della natura che i vasti litorali; le estese fasce verdi interrotte da bianche masserie dal '600 e '700 da antiche chiese, da torri e guardiole con fortilizi costituiscono una mirabile fusione ed una spontanea ed armoniosa conciliazione del lavoro umano con le bellezze profuse della natura e che interesse precipuo riveste, inoltre, in località specchio del basso una specchia, tipico monumento preistorico, che va ormai scomparendo nel comune di Lecce."

*(Valutazione della compatibilità paesaggistica)*

Entrando nel merito dell'intervento proposto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'area di intervento risulta posizionata in un contesto urbano localizzato a est dell'abitato di Lecce e compresa tra aree già edificate e l'asse viario di ingresso alla tangenziale. L'Ambito Territoriale Esteso "C" interessato, non risulta caratterizzato in generale da un elevato grado di naturalità attesa la prossimità del centro abitato e la presenza di edificazioni e viabilità preesistenti, e non appare interessato dalla presenza di alcun ATD e/o elemento strutturante il territorio come identificati e definiti dall'art. 3.01 e seguenti del titolo III delle NTA del PUTT/P. Pre-

messo quanto sopra, si ritiene che le trasformazioni proposte, con riferimento specifico alla loro localizzazione e configurazione, poste in prossimità di lottizzazioni similari preesistenti, risultano sostanzialmente compatibili con gli obiettivi generali di tutela e con le direttive proprie dell'ATE "C", fissate dalle NTA del PUTT/P e non pregiudizievoli alla qualificazione paesaggistica dell'ambito di riferimento.

Premesso quanto innanzi, in relazione alla richiesta di rilascio di parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, rilevando che le opere in progetto non comportano una modificazione significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi interessati in quanto vanno a collocarsi in un contesto urbano già trasformato precedentemente, si ritiene di poter esprimere parere favorevole in quanto la soluzione progettuale prevista non costituisce pregiudizio alla conservazione dei valori paesistici del sito.

*(Indirizzi e prescrizioni)*

In relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato, si ritiene di poter esprimere **parere favorevole**, con le sottoindicate prescrizioni e i seguenti indirizzi, il cui rispetto deve essere verificato in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica da parte del Comune, in quanto le opere in progetto risultano potenzialmente compatibili con gli indirizzi e le direttive di tutela individuate per gli ATE interessati.

*Prescrizioni:*

- trattandosi di un'area di margine urbano, è necessario prevedere, nella progettazione delle aree destinate a verde pertinenziale e pubblico, la piantumazione di essenze arboree autoctone lungo la viabilità esistente e di progetto, compreso il tracciato con spartitraffico centrale previsto in direzione sud, a ovest dell'area d'intervento;
- al fine di perseguire l'adeguato inserimento delle edificazioni previste in un contesto posto a ridosso di ambiti tuttora rurali, si ritiene necessario prevedere all'interno dei lotti, lungo il loro margine interno, fasce verdi di uso pubblico da destinare a percorsi di fruizione ciclopedonale, con spazi sosta ombreggiati e illuminati, che con-

sentano una transitabilità di connessione tra le aree abitate circostanti e la campagna prospiciente;

- in merito alla localizzazione periurbana delle zone interessate è auspicabile il perseguimento degli obiettivi del progetto territoriale del paesaggio regionale denominato “Patto città-campagna” il quale risponde all’esigenza di elevare la qualità dell’abitare sia urbana che rurale attraverso la riqualificazione dei paesaggi degradati delle periferie e delle urbanizzazioni diffuse, la ricostruzione dei margini urbani, la realizzazione di cinture verdi periurbane e di parchi agricoli multifunzionali, nonché la riforestazione urbana anche al fine di ridefinire con chiarezza il reticolo urbano, i suoi confini verdi le sue relazioni di reciprocità con il territorio rurale.

*Indirizzi:*

Nei successivi livelli di progettazione:

- le nuove recinzioni siano preferibilmente costituite da materiali lapidei locali e realizzati con tecniche tradizionali; qualora sia verificata la necessità di ricorrere a recinzioni metalliche, sulle stesse, si prevedano piantumazioni finalizzate a ridurre l’effetto barriera e contestualmente a incrementare i complessi vegetazionali;
- per le finiture esterne degli edifici si utilizzino materiali e tecniche simili o compatibili con quelle tradizionali dei vicini luoghi rurali, preferendo per le superfici verticali esterne degli edifici, delle recinzioni e dei manufatti edilizi in generale, l’uso del colore bianco;
- le aree scoperte pertinenti pavimentate, le aree di sosta, i parcheggi e la viabilità interna siano realizzati con materiale drenante e permeabile (es. pietra locale a giunto aperto, ghiaino, ecc.);
- nella realizzazione degli edifici sia privilegiato l’uso di tipologie costruttive della tradizione storica locale prevedendo coperture piane e materiali lapidei locali;

In fase di cantiere al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle sue componenti dovranno essere garantite i seguenti indirizzi:

- siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine

di non modificare in maniera significativa l’attuale assetto geomorfologico d’insieme e conservare nel contempo l’assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d’intervento;

- l’andamento orografico delle aree interessate dagli interventi sia per quanto possibile coincidente con la morfologia del terreno esistente;
- i materiali di risulta provenienti dagli scavi dovranno essere allontanati e posti in discarica.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio il rilascio del Parere Paesaggistico con prescrizioni, di cui all’art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, in merito alla realizzazione del progetto in esame.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall’art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

**“Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01”**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale

**LA GIUNTA**

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. Urbanistica di Lecce, dal Dirigente dell’Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

DI APPROVARE la relazione dell’Assessore Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RILASCIARE al Comune di **Lecce** per il Piano di Lottizzazione comparto 28 Via De Mura, il Parere Paesaggistico ex art. 5.03 delle NTA del PUTT/P con le prescrizioni riportate in narrativa al punto "Indirizzi e Prescrizioni" del presente provvedimento parte integrante;

DI TRASMETTERE a cura del servizio Assetto del Territorio il presente provvedimento, completo degli elaborati progettuali:

- al Sig. Sindaco del Comune di Lecce

DI TRASMETTERE in copia a cura del servizio Assetto del Territorio il presente provvedimento:

- Al Presidente del Consorzio Comparto 28, Ing. Michele Mascia

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2012, n. 2222

**Istituzione delle Commissioni regionali ai sensi dell'art. 137 del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42. Nomina dei componenti.**

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla scorta della istruttoria tecnica espletata dagli uffici competenti e confermata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, riferisce quanto segue:

**PREMESSO CHE:**

- in attuazione di quanto previsto dall'art. 137 del D.Lgs. 22/1/2004 n° 42, (Codice dei beni culturali e del paesaggio) la Regione può procedere all'istituzione di una o più Commissioni con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) e delle aree indicate alle lettere c) ed) dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004;

- la Giunta Regionale con deliberazione n.1896 del 11/12/2006 avente per oggetto "Istituzione delle Commissioni regionali ai sensi dell'art. 137 del D.Lgs. 22/01/2004-Direttive", ha attivato le procedure finalizzate all'istituzione delle Commissioni di cui all'art. 137 del D.Lgs. n.42/2004, nonché ha approvato le direttive per stabilirne la composizione, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento fermo restando le disposizioni degli artt. 138,139,140 del D.Lgs n.42/2004 e smi, che disciplinano il procedimento per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree di particolare pregio paesaggistico;
- con la citata Deliberazione n.1896/2006 la Giunta Regionale ha reputato opportuno istituire due Commissioni in funzione sia del numero degli abitanti che della superficie territoriale nonché ricalcando le articolazioni territoriali delle Soprintendenze per i Beni Architettonici e Paesaggistici;
- in particolare sono stati individuati due ambiti territoriali per ciascuno dei quali è stata istituita una Commissione di cui all'art. 137 del D.Lgs 42/2004; il primo ambito territoriale è costituito dalle Province di Bari, Bat e Foggia il secondo è invece costituito dalle Province di Brindisi, Lecce e Taranto;
- così come disposto dal 2° comma dell'art. 137 del D.Lgs. 42/2004 di ciascuna Commissione Regionale fanno parte di diritto il Direttore regionale, il Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici ed il Soprintendente per i Beni Archeologici competenti per territorio, nonché due dirigenti preposti agli uffici regionali competenti in materia di paesaggio; i restanti membri, in numero non superiore a quattro, devono essere nominati dalla Regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio eventualmente scelti nell'ambito di terne designate rispettivamente dalle università aventi sede nella regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8/7/1986 n° 349;
- con la citata Deliberazione n. 1896/2006 la Giunta Regionale ha demandato all'Assessorato

riferente tutte le incombenze istruttorie per la designazione dei componenti di nomina regionale riservandosi la nomina dei membri delle predette Commissioni ad esito degli adempimenti istruttori;

- con la citata Deliberazione n. 1896/2006 la Giunta Regionale ha stabilito che i membri non di diritto durano in carica cinque anni;
- Con Delibera di Giunta Regionale n.1330 del 03/08/2007 “Istituzione delle commissioni regionali ai sensi dell’art.137 del D.Lgs. 22/01/2004 n.42. Nomina dei componenti” sono stati designati per il quinquennio 2007-2012 i seguenti membri non di diritto per entrambe le Commissioni:

*Commissione Regionale per le Province Bari Bat e Foggia:*

Prof. Attilio Petruccioli (Politecnico di Bari)  
 Prof. Giuliano Volpe (Università di Foggia)  
 Prof. Domenico Viti (Italia Nostra)  
 arch. Marina Bellini (Legambiente)

*Commissione Regionale per le Province Brindisi, Taranto e Lecce:*

Prof. Vincenzo Cazzato (Università di Lecce)  
 Prof. Raffaella Cassano (Università di Bari)  
 Arch. Giacinto Giglio (Italia Nostra)  
 Prof. Raffaele Lafortezza (WWF)

- Con delibera n.1300 del 26.06.2012 la Giunta Regionale ha nominato l’arch. Domenico Delle Foglie in sostituzione all’arch. Marina Bellini (Legambiente) quale componente non di diritto delle Commissione Regionale ai sensi dell’art. 137 del Dlgs n. 42/2004 per l’ambito territoriale di Bari, Bat e Foggia.

#### **VISTO CHE**

- il 03.08.2012 2007 è giunto a termine il mandato dei membri non di diritto delle Commissioni Regionali nominate per il quinquennio 2007-2012 con DGR 1330 del 03.08.2007 e pertanto sono state attivate da parte del Servizio Assetto del Territorio le procedure finalizzate all’istituzione delle Commissioni di cui all’art.137 del D.Lgs. n° 42/2004 in ottemperanza alle direttive emanate dalla citata Deliberazione di G.R. n.1896 /2006;

- a seguito di formale richiesta avanzata alle Università aventi sede nella regione con nota prot. n. 5718 del 18.06.2012, nonché alle principali associazioni portatrici di interessi diffusi avanzata con nota prot.n. 5655 del 15.06.2012, sono pervenute, presso il Servizio Assetto del Territorio, le seguenti comunicazioni contenenti i nominativi dei membri proposti unitamente ai relativi curricula, di cui alla documentazione in atti di ufficio:

- l’Università del Salento, con nota prot. n° 23145 del 03.07.2012 acquisita al protocollo regionale A00 145- 6482 del 12.07.2012, ha designato i seguenti esperti per ciascun ambito territoriale di riferimento:

*Commissione Regionale per le Province Bari, Bate Foggia:*

prof. Giuseppe Ceraudo, associato di Topografia Antica presso la Facoltà di Beni Culturali

*Commissione Regionale per le Province Brindisi, Taranto e Lecce:*

prof.ssa Carla Maria Amici, associato del Corso di Laurea in Archeologia e del Corso di Laurea in Scienze per la Conservazione dei Beni Culturali;

- il Politecnico di Bari, con nota prot. n° 2922 del 13.09.2012 acquisita al protocollo regionale A00 145- 8935 del 21.09.2012, ha designato i seguenti esperti:

prof. Nicola Martinelli, associato del Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura;

prof. Francesco Selicato, ordinario del Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura;

- l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con nota prot. n° 57078 del 25.09.2012, acquisita al protocollo regionale A00 145-9570 del 08.10.2012 ha designato i seguenti esperti per ciascun ambito territoriale di riferimento:

*Commissione Regionale per le Province Bari Bat e Foggia:*

prof. Francesco Gentile, associato per il settore scientifico disciplinare AGR/08 Idraulica agraria e Sistemazioni idraulico-forestali;

- dott. Vincenzo Fucilli, ricercatore confermato per il settore scientifico-disciplinare AGR/01 Economia ed Estimo Rurale;  
*Commissione Regionale per le Province Brindisi, Taranto e Lecce:*
- dott. Claudio Acciani, ricercatore confermato per il settore scientifico-disciplinare AGR/01 Economia ed Estimo Rurale
- dott. Raffaele Laforteza, ricercatore confermato per il settore scientifico-disciplinare AGR/05 Assestamento forestale e Selvicoltura;
- l'Università degli Studi di Foggia, con nota prot. n.22898-II/2 del 20.09.2012 acquisita al protocollo regionale A00 145\_9074 del 25.09.2012, ha designato i seguenti esperti:  
prof. Giuliano Volpe, ordinario di archeologia cristiana e medievale del Dipartimento di Studi Umanistici;  
prof. Francesco Violante, ricercatore di Storia Medievale del Dipartimento di Studi Umanistici;
  - il WWF Italia - Sezione regionale Puglia, con nota prot. n.95/12 del 24.08.2012 acquisita al protocollo regionale A00 145\_8034 del 03.09.2012, ha designato i seguenti esperti per ciascun ambito territoriale di riferimento:  
*Commissione Regionale per le Province Bari Bate Foggia:*  
dott. agr. Giovanni Gadaleta  
*Commissione Regionale per le Province Brindisi, Taranto e Lecce:*  
dott. for. Tommaso Giorgino;
  - Italia Nostra Puglia e L.I.P.U. Puglia, con nota prot. n.IN/L 1.2012 del 04.07.2012 acquisita al protocollo regionale A00 145\_6483 del 12.07.2012, congiuntamente hanno designato i seguenti esperti per ciascun ambito territoriale di riferimento:  
*Commissione Regionale per le Province Bari Bate Foggia:*  
prof. Domenico Viti, associato confermato di Diritto Agrario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Foggia;

*Commissione Regionale per le Province Brindisi, Taranto e Lecce:*  
arch. Giacinto Giglio;

- la Società Italiana di Geologia Ambientale SIGEA, con nota prot. 40/2012/SP del 09.07.2012 acquisita al protocollo regionale A00 145\_6954 del 23.07.2012, ha designato i seguenti esperti per ciascun ambito territoriale di riferimento:  
*Commissione Regionale per le Province Bari Bate Foggia:*  
geologi Donato Sollitto, Giovanna Amedei e Nazario di Lella  
*Commissione Regionale per le Province Brindisi, Taranto e Lecce:*  
geol. Antonio Fiore e arch. Vincenzo Cavallo
- Legambiente Puglia, con nota del 09.10.2012 acquisita al protocollo regionale A00 145\_9711 del 11.10.2012, ha designato il seguente esperto:  
*Commissione Regionale per le Province Bari, Bat e Foggia:*  
arch. Domenico Delle Foglie
- l'INU Istituto Nazionale di Urbanistica Sezione Puglia, con nota del 04.10.2012 acquisita al protocollo regionale A00 145\_9723 del 11.10.2012, ha designato i seguenti esperti:  
dott. Agr. Rinaldo Grittani e Ing. Francesco Rotondo

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

preso atto di quanto pervenuto ed in particolare di titoli di studio, scientifici e di servizio, nonché di specializzazioni ed esperienze professionali riconducibili alle aree tematiche inerenti al paesaggio così come peraltro espressamente disposto dal D.Lgs. n° 42/2004;

tenendo conto della qualificata professionalità ed esperienza negli ambiti di tutela del paesaggio anche in rapporto agli ambiti territoriali di riferimento, nonché del principio di rotazione degli enti rappresentati e dei nominativi designati,

ferme restando le disposizioni degli artt. 138, 139, 140, 183 del D.Lgs n.42/2004 e s.m.i. nonché



in ottemperanza alle direttive emanate con deliberazione regionale n.1896 del 11/12/2006,

si propone alla Giunta Regionale, la nomina dei seguenti otto membri non di diritto, delle Commissioni previste dall'art. 137 del D.Lgs. n. 42/04, di cui quattro, con riferimento all'ambito Territoriale di Bari, Bat e Foggia, e quattro con riferimento all'ambito Territoriale di Brindisi, Lecce e Taranto,

ai sensi del citato art.183 co3 del Dlgs 42/2004 la partecipazione a tali Commissioni è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, non dà luogo ad alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97.

**“Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01”**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA**

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

DI APPROVARE la composizione delle Commissioni Regionali per i due ambiti territoriali come

individuati in narrativa, ai fini della formulazione di proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) e delle aree indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 136 del dlgs. 42/2004, in attuazione di quanto previsto dall'art. 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

DI NOMINARE, come membri di diritto, della Commissione Regionale di cui all'art. 137 del D.Lgs.n°42/2004, per l'Ambito Territoriale di Bari, Bat e Foggia:

Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia pro-tempore  
Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio pro-tempore  
Soprintendente per i Beni Archeologici della Puglia pro-tempore  
Dirigente del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia pro-tempore  
Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia pro-tempore

DI NOMINARE, quali membri non di diritto, della Commissione Regionale di cui all'art. 137 del D.Lgs. n° 42/2004, per l'Ambito Territoriale di Bari,Bat e Foggia:

1. Francesco Selicato (Politecnico Bari)
2. Francesco Violante (Università Foggia)
3. Donato Sollitto (SIGEA)
4. Domenico Delle Foglie (Legambiente)

DI NOMINARE, come membri di diritto, della Commissione Regionale di cui all'art. 137 del D.Lgs. n° 42/2004, per l'Ambito Territoriale di Brindisi, Lecce e Taranto:

Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia pro-tempore;  
Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio pro-tempore;  
Soprintendente per i Beni Archeologici della Puglia pro-tempore;  
Dirigente del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia pro-tempore  
Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia;

DI NOMINARE, quali membri di diritto, della Commissione Regionale di cui all'art. 137 del D.Lgs. n. 42/2004, per l'Ambito Territoriale di Brindisi, Lecce e Taranto:

1. Francesco Gentile (Università Bari)
2. Carla Maria Amici (Università Salento)
3. Tommaso Giorgino (WWF)
4. Aldo Grittani (INU)

DI DEMANDARE, al Servizio Assetto del Territorio, la notifica del presente provvedimento ai membri delle Commissioni Regionali in argomento;

Di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2012, n. 2223

**Comune di CISTERNINO (BR). Piano di Recupero della zona A2 - Aree Edificate di Significato Storico del PRG. Delibera di CC n. 59/2010 e n. 02/2011. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle NTA del PUTT/P Ditta: Comune di Cisternino.**

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

**Visto:**

- L'art. 5.03 delle NTA del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio approvato con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul BURP n. 6 del 11.01.2001;

- La LR 24.07.2012, n. 22 (pubblicata sul BURP n. 109 del 24.07.2012);
- La DGR n. 1926 del 20.12.2006 per l'Approvazione definitiva e rilascio parere paesaggistico del Piano Regolatore Generale.

*(Documentazione agli atti)*

**Considerato che:**

- La LR 24.07.2012, n. 22 (pubblicata sul BURP n. 109 del 24.07.2012), ha disposto la soppressione del Comitato Urbanistico Regionale;
- con nota n. 8784 del 06.09.2012, acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con n. 8373 del 11.09.2012, il Servizio Urbanistica ha trasmesso il fascicolo degli atti tecnico-amministrativi in merito al Piano di Recupero in oggetto per le determinazioni di competenza ai sensi dell'art 5.03 delle NTA del PUTT/P. La documentazione ivi allegata risulta costituita dai seguenti atti tecnico-amministrativi:
  - Elaborati descrittivi
    - Relazione illustrativa
    - Normativa tecnica di attuazione
  - Elaborati grafici
    - Tav. 01 - Cisternino - Classificazione degli Immobili
    - Tav. 02 - Caranna - Classificazione degli Immobili
    - Tav. 03 - Cisternino - Inquadramento catastale
    - Tav. 04 - Caranna - Inquadramento catastale
    - Tav. 1.A - Cisternino - Stralcio del PRG e perimetro del vincolo (l.1497/1939)
    - Tav. 2.A - Caranna - Stralcio del PRG
    - Tav. 1.B- Cisternino - Stralcio del PUTT/P e perimetro dei "Territori Costruiti"
    - Tav. 2.B- Caranna - Stralcio del PUTT/P e perimetro dei "Territori Costruiti"
    - Tav. 1.C - Cisternino - Def. Delle categorie d'intervento e perimetrazione degli ambiti piano volumetrici
    - Tav. 2.C - Caranna - Def. Delle categorie d'intervento e perimetrazione degli ambiti planovolumetrici
    - Tav. 1.D - Cisternino - Progetto specifico d'intervento "S.Quirico" - Proposta

- Tav. 1.E - Cisternino - Individuazione degli immobili per la tutela dei tessuti edificati di interesse storico
  - Tav.1.F-a - Ambito planovometrico n.1
  - Tav.1.F-b - Ambito planovometrico n.2
  - Tav.1.F-c - Ambito planovometrico n.3
  - Tav.1.F-d - Ambito planovometrico n.4
  - Tav.1.F-e - Ambito planovometrico n.5
  - Tav.1.F-f - Ambito planovometrico n.6
  - Tav.1.F-g- Ambito planovometrico n.7
- Tavole di analisi relative al Censimento degli immobili
    - Tav. 1 - Cisternino - Riquadri Planimetrici
    - Tav. 1 - Caranna - Riquadri Planimetrici
    - Tav. 2 - Cisternino - Destinazione d'uso degli edifici al piano stradale
    - Tav. 2 - Caranna - Destinazione d'uso degli edifici al piano stradale
    - Tav. 3 - Cisternino - Altezza degli edifici per numero di piani
    - Tav. 3 - Caranna - Altezza degli edifici per numero di piani
    - Tav. 4 - Cisternino - Tipologia costruttiva degli edifici
    - Tav. 4 - Caranna - Tipologia costruttiva degli edifici
    - Tav. 5 - Cisternino - Rilievo del tessuto edificato
    - Tav. 5 - Caranna - Rilievo del tessuto edificato
    - Tav. 6 - Cisternino - Edifici di interesse architettonico e testimoniale all'interno dei tessuti edificati
    - Tav. 6 - Caranna - Edifici di interesse architettonico e testimoniale all'interno dei tessuti edificati
    - Tav. 7 - Cisternino - Schede di dettaglio per singolo edificio
    - Tav. 7 - Caranna - Schede di dettaglio per singolo edificio
  - Elaborati integrativi richiesti dal CUR
    - Normativa tecnica di attuazione integrata con parere VAS e CUR
    - Relazione Illustrativa integrata con parere VAS e CUR
    - Tav. 8A - Cisternino - Opere di Urbanizzazione Primaria esistente: rete idrica e fognaria
- Tav. 8A - Caranna - Opere di Urbanizzazione Primaria esistente: rete idrica e fognaria
  - Tav. 8B - Cisternino - Opere di Urbanizzazione Primaria e Secondaria esistente: strade, piazze, verde e arredo urbano
  - Tav. 8B - Caranna - Opere di Urbanizzazione Primaria e Secondaria esistente: strade, piazze, verde e arredo urbano
  - Tav. 9 - Cisternino - Compatibilità del Piano di Recupero (zona A2) con il Piano di assetto Idrogeologico (PAI- Puglia)
  - Tav. 10A- Cisternino - Profilo del tessuto storico a carattere continuo: via XXIV Maggio e via Roma
  - Tav. 10B- Cisternino - Profilo del tessuto storico a carattere continuo: via Margherita e via Oberdan, via Dante, via Mongolfier;
  - Tav.1.F-a - Ambito planovometrico n.1
  - Tav.1.F-b - Ambito planovometrico n.2-
  - Tav.1.F-c - Ambito planovometrico n.3
  - Tav.1.F-d - Ambito planovometrico n.4
  - Tav.1.F-e - Ambito planovometrico n.5
- Atti tecnico-amministrativi:
    - Note comunali prot. 4295 del 09.03.11 e prot. 9948 del 15.06.11;
    - Nota SUR prot. 4699 del 14.04.11;
    - Delibera di CC n. 40 del 23.11.10 di adozione (comprendente la scheda di controllo urbanistico e la relazione-parere del Responsabile UTC);
    - Delibera di CC n. 02 del 01.02.10 di controdeduzione alle osservazioni (comprendente il parere del Responsabile UTC sulle osservazioni);
    - Osservazioni (plico in unico originale)
    - Parere prot. 24468 del 13.04.11 dell'Ufficio Sismico e Geologico bari, ex art. 89 DPR 380/2001;
    - Parere prot. 10084 del 08.06.11 della Soprintendenza BAP Lecce;
  - Note SUR prot. 8080 del 27.06.11 e prot. 13784 del 25.11.11;
  - Nota Ufficio VAS regionale prot. 8470 del 05.09.11;
  - Note Comunali prot. 10541 del 26.06.11 e prot. 1904 del 03.02.12, con documentazione tecnico-amministrativa integrativa elencata;

- Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia RP n.59 del 26.03.12 e nota prot. 3161 del 16.04.12 (procedura di verifica VAS);
  - Nota comunale prot. 8647 del 06.06.2012 e documentazione tecnico amministrativa elencata;
  - Nota SUR prot. 7097 del 06.07.12;
  - Nota comunale prot 10708 del 12.07.12 e documentazione tecnico-amministrativa elencata
- Con nota del Servizio Urbanistica n. 7097 del 06.07.2012 il CUR (Comitato Urbanistico Regionale soppresso dalla LR n.22/2012) ha ravvisato la necessità di richiedere al Comune di Cisternino, tra le altre, al punto "F" ed "H" della suddetta nota per i soli aspetti di natura paesaggistica di:
- *Siano rispettate le condizioni espresse nel parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, espresso in data 08.06.2011 prot.10084, con particolare riferimento alla richiesta di approfondimento circa l'opportunità di consentire l'intervento di sopraelevazione così come riportato nella tavola relativa all'ambito planimetrico n.2 (tav. 1F-b) che potrebbe gravemente alterare le qualità architettoniche dell'immobile, elemento di forte caratterizzazione del contesto urbano, meritevole di adeguate tutela e valorizzazione. Detto approfondimento dovrà essere sottoposto al parere definitivo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di competenza.*
  - *In relazione all'interessamento di immobili soggetti specificamente a vincolo di tutela paesaggistica ex Dlgs n.42/2004, giusto DM 23.01.1970, sia acquisito, a cura del Comune di Cisternino, il parere dell'Ufficio Paesaggio della Regione Puglia, ai sensi dell'art 5.03 delle Norme del PUTT/P".*
- Con nota protocollo n. 12103 del 09.08.2012, acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con n. 8343 del 11.09.2012, il Comune di CISTERNINO (BR) ha trasmesso la richiesta di "parere paesaggistico" ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, per la realizzazione del Piano di Recupero di cui all'oggetto, con allegate:
- copia del Parere prot. 10084 del 08.06.11 della Soprintendenza BAP Lecce;
  - copia richiesta documentazione integrativa del CUR n. 7097 del 06.07.2012.
- Con nota protocollo n. 14046 del 21.09.2012, acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con n. 9053 del 25.09.2012, il Comune di CISTERNINO (BR) ha trasmesso la seguente documentazione integrativa:
- Nota esplicativa del tecnico progettista;
  - Tav. 1 F-a - Ambito Planovolumetrico n.1
- Con nota protocollo n. 14765 del 03.10.2012, acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con n. 9402 del 03.10.2012, il Comune di CISTERNINO (BR) ha trasmesso in duplice copia la seguente documentazione integrativa:
- Normativa Tecnica di Attuazione integrata con osservazione del CUR e ufficio VAS;
  - Tav. 1 C - Definizione delle categorie di intervento e perimetrazione degli ambiti piano volumetrici - sc 1.1.000 (luglio 2012).
- Ciò premesso, gli elaborati progettuali oggetto della presente istruttoria e del parere che in questa sede si rilascia sono:
- Tav. 01 - Cisternino - Classificazione degli Immobili (acquisita al prot. della Segreteria CUR con n. 1596 del 04.04.2011);
  - Tav. 02 - Caranna - Classificazione degli Immobili (acquisita al prot. della Segreteria CUR con n. 1596 del 04.04.2011);
  - Tav. 03 - Cisternino - Inquadramento catastale (acquisita al prot. della Segreteria CUR con n. 1596 del 04.04.2011);
  - Tav. 04 - Caranna - Inquadramento catastale (acquisita al prot. della Segreteria CUR con n. 1596 del 04.04.2011);
  - Tav. 1.A - Cisternino - Stralcio del PRG e perimetro del vincolo (1.1497/1939) (acquisita al prot. della Segreteria CUR con n. 1596 del 04.04.2011);
  - Tav. 2.A - Caranna - Stralcio del PRG (acquisita al prot. della Segreteria CUR con n. 1596 del 04.04.2011);

- Tav. 1.B- Cisternino - Stralcio del PUTT/P e perimetro dei "Territori Costruiti" (acquisita al prot. della Segreteria CUR con n. 1596 del 04.04.2011);
- Tav. 2.B- Caranna - Stralcio del PUTT/P e perimetro dei "Territori Costruiti" (acquisita al prot. della Segreteria CUR con n. 1596 del 04.04.2011);
- Tav. 1.C - Cisternino - Def. Delle categorie d'intervento e perimetrazione degli ambiti piano volumetrici (acquisita al prot. del SAT con n. 9402 del 03.10.2012)
- Tav. 2.C - Caranna - Def. Delle categorie d'intervento e perimetrazione degli ambiti piano volumetrici (acquisita al prot. della Segreteria CUR con n. 1596 del 04.04.2011);
- Tav. 1.D - Cisternino - Progetto specifico d'intervento "S.Quirico" - Proposta (acquisita al prot. del Comune di Cisternino con n. 10700 del 12.07.2012);
- Tav. 1.E - Cisternino - Individuazione degli immobili per la tutela dei tessuti edificati di interesse storico;
- Tav. 1 - Cisternino - Riquadri Planimetrici (acquisita al prot. della Segreteria CUR con n. 1596 del 04.04.2011);
- Tav. 1 - Caranna - Riquadri Planimetrici (acquisita al prot. della Segreteria CUR con n. 1596 del 04.04.2011);
- Tav. 2 - Cisternino - Destinazione d'uso degli edifici al piano stradale (acquisita al prot. della Segreteria CUR con n. 1596 del 04.04.2011);
- Tav. 2 - Caranna - Destinazione d'uso degli edifici al piano stradale (acquisita al prot. della Segreteria CUR con n. 1596 del 04.04.2011);
- Tav. 3 - Cisternino - Altezza degli edifici per numero di piani (acquisita al prot. della Segreteria CUR con n. 1596 del 04.04.2011);
- Tav. 3 - Caranna - Altezza degli edifici per numero di piani (acquisita al prot. della Segreteria CUR con n. 1596 del 04.04.2011);
- Tav. 4 - Cisternino - Tipologia costruttiva degli edifici (acquisita al prot. della Segreteria CUR con n. 1596 del 04.04.2011);
- Tav. 4 - Caranna - Tipologia costruttiva degli edifici (acquisita al prot. della Segreteria CUR con n. 1596 del 04.04.2011);
- Tav. 5 - Cisternino - Rilievo del tessuto edificato (acquisita al prot. della Segreteria CUR con n. 1596 del 04.04.2011);
- Tav. 5 - Caranna - Rilievo del tessuto edificato (acquisita al prot. della Segreteria CUR con n. 1596 del 04.04.2011);
- Tav. 6 - Cisternino - Edifici di interesse architettonico e testimoniale all'interno dei tessuti edificati (acquisita al prot. della Segreteria CUR con n. 1596 del 04.04.2011);
- Tav. 6 - Caranna - Edifici di interesse architettonico e testimoniale all'interno dei tessuti edificati (acquisita al prot. della Segreteria CUR con n. 1596 del 04.04.2011);
- Tav. 7 - Cisternino - Schede di dettaglio per singolo edificio (acquisita al prot. della Segreteria CUR con n. 1596 del 04.04.2011);
- Tav. 7 - Caranna - Schede di dettaglio per singolo edificio (acquisita al prot. della Segreteria CUR con n. 1596 del 04.04.2011);
- Tav. 8 A - Cisternino - Opere di Urbanizzazione Primaria esistente: rete idrica e fognaria (acquisita al prot. del Comune di Cisternino con n. 10700 del 12.07.2012)
- Tav. 8 A - Caranna - Opere di Urbanizzazione Primaria esistente: rete idrica e fognaria (acquisita al prot. del Comune di Cisternino con n. 10700 del 12.07.2012)
- Tav. 8 B - Cisternino - Opere di Urbanizzazione Primaria e Secondaria esistente: strade, piazze, verde e arredo urbano (acquisita al prot. del Comune di Cisternino con n. 10700 del 12.07.2012)
- Tav. 8 B - Caranna - Opere di Urbanizzazione Primaria e Secondaria esistente: strade, piazze, verde e arredo urbano (acquisita al prot. del Comune di Cisternino con n. 10700 del 12.07.2012)
- Tav. 9 - Cisternino - Compatibilità del Piano di Recupero (zona A2) con il Piano di assetto Idrogeologico (PAI- Puglia) (acquisita al prot. del Comune di Cisternino con n. 10700 del 12.07.2012)
- Tav. 10 A- Cisternino - Profilo del tessuto storico a carattere continuo: via XXIV Maggio e via Roma (acquisita al prot. del Comune di Cisternino con n. 10700 del 12.07.2012)
- Tav. 10 B- Cisternino - Profilo del tessuto storico a carattere continuo: via Margherita e via Oberdan, via Dante, via Mongolfier (acquisita al prot. del Comune di Cisternino con n. 10700 del 12.07.2012);

- Tav.1 F-a - Ambito planovumetrico n.1 (acquisita al prot. del SAT con n. 9053 del 21.09.2012)
- Tav.1 F-b - Ambito planovumetrico n.2 (acquisita al prot. del Comune di Cisternino con n. 10700 del 12.07.2012)
- Tav.1 F-c - Ambito planovumetrico n.3 (acquisita al prot. del Comune di Cisternino con n. 10700 del 12.07.2012)
- Tav.1 F-d - Ambito planovumetrico n.4 (acquisita al prot. del Comune di Cisternino con n. 10700 del 12.07.2012)
- Tav.1 F-e - Ambito planovumetrico n.5 (acquisita al prot. del Comune di Cisternino con n. 10700 del 12.07.2012)
- Relazione Illustrativa integrata con parere VAS e CUR (acquisita al prot. del Comune di Cisternino con n. 10700 del 12.07.2012)
- Normativa tecnica di attuazione integrata con parere VAS e CUR (acquisita al prot. del SAT con n. 9402 del 03.10.2012).

*(Descrizione intervento proposto)*

**Evidenziato che:**

Il programma urbanistico in parola, prevede il recupero mediante Piano Attuativo dell'area tipizzata dal vigente PRG del Comune di CISTERNINO (BR), quale Zona Territoriale Omogenea A2 - Aree edificate di significato storico". Il suddetto Piano è stato redatto sulla base dell'art. 8 delle NTA del PRG vigente, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n.1926/2006.

Dalla documentazione trasmessa si rileva che il Piano di Recupero interessa:

- un'area edificata, caratterizzata da edilizia residenziale e terziaria-direzionale posta ai margini del perimetro del Centro Storico di Cisternino, in corrispondenza dell'asse storico di Via Roma, delle strade di via D. Cirillo, via Dante e della Piazza Lagravinese;
- un'area edificata caratterizzata prevalentemente da edilizia, residenziale posta in contrada Caranna, (frazione di Cisternino).

Nella "Relazione Illustrativa" vengono individuate le finalità principali e i relativi obiettivi specifici del Piano.

Nel dettaglio le finalità principali indicate sono quelle di:

- *“definire, edificio per edificio, le tipologie d'intervento secondo quanto previsto dall'art. 31 della Legge 457/1978;*

- *tutelare e salvaguardare gli edifici di valore storico e storico- artistico;*
- *tutelare e valorizzare il tessuto urbano di interesse storico.”*

Per quanto riguarda gli obiettivi specifici sono quelli di:

- *definire soluzioni normative appropriate agli edifici inseriti nel contesto storico;*
- *tutelare i tessuti edificati di interesse storico;*
- *salvaguardare le vie principali da elementi intrusivi o detrattori anche in presenza di edifici moderni, al contempo assicurare la mobilità e l'accessibilità dei diversamente abili;*
- *introdurre particolarità costruttive definite dalle nuove normative regionali sulla sostenibilità ambientale del costruito.*

Il Comune di Cisternino ha provveduto, nelle relative Tavole di Analisi, a censire e individuare nella zona A2 del vigente PRG rispettivamente nel nucleo urbano di Cisternino n. 10 Riquadri di analisi distinti con le sigle R1, ..., R10 (Tav 1- Cisternino - Riquadri Planimetrici) e n. 1 Riquadri di analisi nella frazione di Caranna (Tav 2- Caranna - Riquadri Planimetrici)

Per ciascun Riquadro ha provveduto a individuare:

- la destinazione d'uso degli edifici al piano stradale (Tavv. 2);
- le altezze degli edifici per numero di piano (Tavv. 3);
- la tipologia costruttiva degli edifici distinti in cemento armato, muratura, misto -CA e Muratura- (Tavv. 4);
- il tessuto edificato distinto per continuo, discontinuo con gli edifici di interesse storico - Architettonico fuori dai tessuti (Tavv. 5);
- gli edifici di interesse architettonico e testimoniale all'interno dei tessuti edificati distinti in edificio di interesse storico-architettonico e di interesse testimoniale (Tavv. 6);

Per tutti gli edifici ricadenti nei riquadri il Comune di Cisternino ha redatto schede di dettaglio (Tavv.7) corredate da documentazione fotografica, individuando la localizzazione, lo stato giuridico, l'identificazione dello stato d'uso dell'edificio, la tipologia costruttiva, lo stato di conserva-

zione dell'edificio, il rilievo del tessuto edificato, e gli elementi di disturbo architettonico sulle facciate.

Il Comune di Cisternino ha provveduto inoltre ad individuare nella Tavv. 01 la classificazione degli immobili nella zona A2 del vigente PRG, distinguendo gli edifici di valore storico, storico-artistico, di valore ambientale, di valore ambientale nullo. Sulla base della classificazione degli immobili sono state individuate le relative categorie d'intervento, così come indicate nelle Tavv. 1C e perimetrati gli ambiti plano-volumetrici. Nello specifico lo strumento attuativo del piano di recupero prevede per:

- gli immobili di “valore storico-storico artistico” “gli interventi di:
  - Restauro e risanamento conservativo;
  - Manutenzione ordinaria;
  - Manutenzione straordinaria;
- gli immobili di “valore ambientale” gli interventi di:
  - Manutenzione ordinaria;
  - Manutenzione straordinaria;
  - Interventi di ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione;
- gli immobili di “valore ambientale nullo” gli interventi di:
  - Manutenzione ordinaria;
  - Manutenzione straordinaria;
  - Interventi di ristrutturazione edilizia;
  - Interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione;

Nelle Tav. 2 acquisita dal protocollo del Servizio Assetto del Territorio con n. 9402 del 03.10.2012, il Comune di Cisternino -- ha individuato solo per il nucleo urbano di Cisternino n. 5 ambiti planimetrici distinti con i n. 1,...,5 per i quali in corrispondenza di alcuni immobili, sono previsti interventi di sopraelevazione.

Come dichiarato nella Relazione illustrativa “nel rispetto dell'art. 8 delle NTA del PRG, le sopraelevazioni non possono essere realizzate in presenza di edifici di valore storico e storico artistico e di valore ambientale. La definizione degli ambiti plano volumetrici ha l'obiettivo di permettere di procedere alla realizzazione dell'intervento con l'attuazione diretta senza passare attraverso un piano attuativo di terzo livello, così come previsto dal punto 5 dell'art.8 del PRG”.

Pertanto l'individuazione degli edifici di valore ambientale nullo da sopraelevare, ricadenti negli ambiti plano volumetrici n. 1,2,4,5 così come indicato nella Relazione Illustrativa è avvenuta sulla base dei seguenti criteri: (i) la presenza di un “vuoto” costituito da due edifici laterali; (ii) la presenza del piano stradale almeno su tre lati dell'edificio.

Tuttavia il Comune di Cisternino tra i n. 5 immobili per i quali ha prevista la sopraelevazione ha individuato solo n. 1 edificio di valore ambientale ricadente nell'ambito planimetrico n. 3, per il quale il Piano di Recupero in oggetto prevede la sopraelevazione “solo per evidenti motivi di interesse pubblico che il privato dovrà dimostrare” (cfr. Relazione Illustrativa).

In riferimento all'ambito planimetrico in affaccio a via Roma angolo via XXIV maggio interessato dalle prescrizioni del parere prot. n. 10084 del 08.06.11 della Soprintendenza BAP Lecce, ed ivi identificato con il n. 2, si rileva che a seguito dell'aggiornamento delle tavole, il Comune di Cisternino ha identificato nelle tavole trasmesse con note n. 12103 del 09.08.2012 e n. 14765 del 03.10.2012 il predetto ambito con il n. 1. In relazione a detto edificio il Comune di Cisternino con nota n. 14046 ha trasmesso la Tav. 1 F-a - Ambito Planovolumetrico n.1 adeguata alla prescrizioni del parere prot. n. 10084 del 08.06.11 della Soprintendenza BAP Lecce.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico - edilizi più significativi:

• Superficie territoriale	mq. 144,997
• Indice fabbricabilità territoriale	mc/mq 2,5
• Volumetria totale	mc 168.307,4
• Volumetria residenziale	mq. 117.315,0
• N. di abitanti (Vol res/150 mc)	n. 785,3

*(Istruttoria rapporti con il PUTT/P)*

Dalle tavole di perimetrazione dei “Territori Costruiti”, Allegato A - Centro Urbano - e Allegato B - Frazioni - di cui alla DGR 1926 del 20.12.2006 si evince che il Piano di Recupero di cui in oggetto, relativamente al nucleo Urbano di Cisternino ricade interamente all'interno dei “Territori Costruiti”, mentre per la frazione Caranna non entra interamente nei suddetti “Territori Costruiti”. Si ram-

menda che nei “Territori Costruiti”, ai sensi dell’art. 1.03 delle NTA del PUTT/P, non trovano applicazione le norme di tutela contenute al Titolo II “Ambiti Territoriali Estesi” e al Titolo III “Ambiti Territoriali Distinti”.

*(Tutele di cui al Dlgs 42/2004 - parte terza)*

La documentazione presentata evidenzia che l’area d’intervento per il solo nucleo urbano di Cisternino nella zona a sud-ovest è in parte interessata:

- dal vincolo paesaggistico (ex L 1497/39) di cui all’art 136 del Dlgs 42/2004 denominato “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Cisternino (Valle d’Itria)” decretato il 23.01.1970 ai sensi del titolo II del D.Lvo n 490/1999 (parte III del D.Lvo n 42/12004 n.d.r) con le seguenti motivazioni: “La zona comprendente la valle d’Itria nei comuni di Martina Franca, Locorotondo, Cisternino e Ostuni riveste notevole interesse perché è un ampio canalone carsico, il cui fondovalle si trova ad un’altitudine fra i 350 e i 400 metri sul livello del mare”.
- dal vincolo paesaggistico (ex L 1497/39 - Galassino) di cui all’art 136 del Dlgs 42/2004 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente la valle d’Itria sita nei comuni di Martina Franca, Locorotondo, Cisternino e Ostuni.” decretato il 01.08.1985 ai sensi del titolo II del D.Lvo n 490/1999 (parte III del D.Lvo n 42/12004 n.d.r) con le seguenti motivazioni: “La zona comprendente la valle d’Itria nei comuni di Martina Franca, Locorotondo, Cisternino e Ostuni riveste notevole interesse perché è un ampio canalone carsico, il cui fondovalle si trova ad un’altitudine fra i 350 e i 400 metri sul livello del mare”

*(Valutazione della compatibilità paesaggistica)*

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica dell’intervento in progetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l’ambito di riferimento, in cui l’intervento andrà a collocarsi, comprende l’area urbana che circonda verso Nord-Est e Nord-Ovest il nucleo storico del Comune di Cisternino, e la frazione di Caranna collocata lungo la strada provinciale Cisternino-Fasano.

Il valore paesaggistico-ambientale del contesto in esame, è rilevabile nella struttura insediativa del nucleo urbano di Cisternino, parte di un sistema complesso di centri collinari della Murgia Sud-Est, in cui la particolare connotazione della struttura morfologica ed orografica del territorio con le componenti fisico-insediative definisce l’immagine paesaggistica del territorio. La struttura insediativa della Murgia si caratterizza anche per le numerose contrade, tra cui anche la Contrada Caranna, testimonianze di un forte rapporto tra insediamenti e territorio agricolo.

In riferimento all’area d’intervento per il nucleo urbano di Cisternino, si rileva che il Piano di Recupero in oggetto interessa l’area urbana di prima espansione otto-novecentesca a ridosso del centro storico, strutturata a Nord dagli assi viari storici di via Roma e via D. Cirillo, a Est da Via Dante e a Sud-Ovest da via Quirico e da Via XXIV Maggio, nonché dal sistema di spazi aperti tra cui la piazza di via D. Cirillo e via Margherita. L’edilizia, in questa parte di città così come si rileva nella relazione tecnica e nella “Tav. 7 - Cisternino - Schede di dettaglio per singolo edificio”, appare in parte disomogenea poiché si diversifica sia per tipologia costruttiva che per differente periodo di costruzione. Ne consegue che ad edifici con caratteristiche storiche-tipologiche si alternano edifici in parte realizzati nella seconda metà del XX sec. con differente sistemi costruttivi. Analogamente la contrada di Caranna, strutturata sull’asse viario di via Monte Cutetto, presenta un edilizia di carattere disomogeneo anche se è caratterizzata in particolar modo per la presenza di alcuni edifici a trullo.

Pertanto il Comune di Cisternino ha provveduto, come già indicato nel punto - Descrizione intervento proposto - del presente parere, ad individuare nelle Tav. n.1 - Cisternino - Riquadri planimetrici e Tav. n.1 Caranna - Riquadri planimetrici, la classificazione degli immobili nella zona A2 del vigente PRG, distinguendo gli edifici di valore storico, storico-artistico, di valore ambientale, di valore ambientale nullo, disciplinando gli interventi attraverso una specifica norma attuativa, artt. 9, 10, 11 delle NTA.

Il Comune di Cisternino ha inoltre, così come si rileva nella Tav. 1E - “Individuazione degli immobili per la tutela dei tessuti edificati di interesse storico”, provveduto a perimetrare tessuti urbani sto-



rici per i quali come dichiarato nella “Relazione Illustrativa” ha individuato “criteri e prescrizioni tali da mantenere in caso d’interventi una certa omogeneità estetica del tessuto edificato di significato storico, permettendo in tal modo una tutela dei prospetti”. Nello specifico in tali tessuti ricadono sia edifici di valore ambientale, che di valore ambientale nullo, per i quali gli interventi devono essere finalizzati alla tutela e salvaguardia del tessuto storico, così come disciplinati dall’art. 13 - Tutela e salvaguardia del tessuto edificato storico - delle NTA.

**Premesso quanto sopra si ritiene necessario introdurre specifiche norme di tutela e salvaguardia per gli immobili di valore ambientale relativamente alle opere di rifinitura quali ringhiere, cancelli ed opere in ferro presenti in facciata nonché in relazione alla messa in opera di apparati e impianti tecnologici finalizzati all’attualizzazione d’uso degli edifici o di parti di essi.**

**Inoltre si ritiene necessario integrare la normativa per l’intera area perimetrata dal vigente PRG come ZTO “A2” con riferimento all’installazione di impianti pubblicitari e delle sorgenti luminose.**

**Infine con riferimento alla frazione Caranna, al fine di garantire la compatibilità paesaggistica degli interventi con il paesaggio rurale limitrofo, si ritiene necessario integrare la normativa per disciplinare gli interventi relativamente agli spazi aperti e alle recinzioni.**

In relazione al parere paesaggistico previsto dall’art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato, si ritiene di poter esprimere **parere favorevole, con le sottoindicate prescrizioni il cui rispetto deve essere verificato in sede di rilascio dell’ autorizzazione paesaggistica (per gli immobili tutelati ex art 136 del dlgs 42/2004) ovvero del titolo abilitativo.**

*(Prescrizioni)*

*Prescrizioni:*

In riferimento alla Normativa Tecnica di Attuazione acquisita (acquisita al prot. del Servizio Assetto del Territorio Regionale con n. 9402 del 03.10.2012) è necessario provvedere:

- ad integrare l’ art. 10 - “Intervento edilizio su immobili di valore ambientale” con i seguenti commi:
  - Ovunque possibile dovranno essere ripristinate le opere in ferro pieno, ferro battuto o ghisa superstiti (ringhiere, cancelli ed opere in ferro, ecc). Ove necessario dovranno essere messe in opera ringhiere, cancelli e inferriate in ferro battuto ispirate alla massima semplicità di disegno. Sono vietate ringhiere, cancelli, inferriate e verande realizzate in anticorodal o con elementi metallici prefabbricati; sono vietate le inferriate esterne di protezione di nuovo inserimento.
  - Le canaline discendenti di scolo delle acque piovane dovranno essere collocate verso l’esterno del prospetto principale. E’ da evitare il posizionamento dei discendenti al centro della facciata. Le canaline dovranno essere in “pvc” di colore bianco e nell’ultimo metro del piano stradale, dovranno essere incassate nelle pareti di facciata.
  - Ai fini della tutela degli immobili di valore ambientale individuati dovranno essere rispettati i seguenti modi d’intervento per la salvaguardia degli aspetti compositivi ed i caratteri degli edifici:
    - Rete elettrica. La rimozione dell’impianto aereo di alimentazione elettrica e sostituzione con una rete interrata. I cavi principali dovranno trovare sistemazione in cunicolo, mentre le adduzioni ai fabbricati devono essere sottotraccia o sistemate in apposite cabalette. Gli innesti, le cassette e le centraline devono essere realizzati secondo un progetto di unificazione e di controllo degli aspetti estetici e del decoro urbano, in modo da ridurre l’impatto con l’ambiente edificato.
    - Rete Gas metano. La rete principale di distribuzione del gas metano va realizzata in cunicolo. Gli eventuali allacciamenti ai singoli immobili dovranno realizzarsi senza pregiudicare le parti strutturali e dovranno essere installati minimizzando l’impatto visivo;
    - Rete telefonica. La rete telefonica principale e quella secondaria dovrà essere sistemata per intero in sottotraccia.
  - Elementi particolarmente invasivi come antenne satellitari e climatizzatori ad esclu-

sione di apparecchiature di sicurezza (telecamere, sirene e allarmi) dovranno ispirarsi ai principi della salvaguardia e del decoro e dell'aspetto estetico degli immobili di valore ambientale.

Pertanto sono vietate le installazioni di antenne satellitari, condizionatori e/o qualsiasi apparecchiatura tecnologica sul prospetto principale e all'esterno di balconi, terrazzi non di copertura, comignoli quando essi sono visibili dal piano delle pubbliche vie.

I condizionatori, o le altre apparecchiature tecnologiche devono essere collocati su prospetti laterali e/o opposti alla via principale e comunque devono essere collocate su parti degli edifici non visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio. Nel caso tale possibilità sia impedita possono essere collocati sul prospetto principale ma devono essere collocati sui balconi non oltre l'altezza del parapetto e comunque opportunamente mascherati o in alternativa sul lastrico solare o essere del tipo privo di unità esterna. In tutti i casi e solo per i condizionatori, quando non sia possibile soddisfare questo requisito le condizioni di installazione dovranno essere valutate con gli Uffici competenti comunali.

- a sostituire il seguente comma dell' art. 13 - "Tutela e salvaguardia del tessuto edificato storico":

*"I condizionatori o le altre apparecchiature tecnologiche devono essere collocati su prospetti laterali e/o opposti alla via principale. Nel caso tale possibilità sia impedita possono essere collocati sul prospetto principale ma devono essere eseguiti opportuni interventi tali da rendere non visibile l'apparecchio. Per particolari esigenze è possibile la collocazione temporanea della macchina del condizionatore a terra in casi di area pertinenziale disponibile o su suolo pubblico previa acquisizione delle relative autorizzazioni in conformità all'art. 153 del REC.(...)"*.

Con il seguente comma:

"I condizionatori o le altre apparecchiature tecnologiche devono essere collocati su prospetti laterali e/o opposti alla via principale e

comunque devono essere collocate su parti degli edifici non visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.. Nel caso tale possibilità sia impedita possono essere collocati sul prospetto principale ma devono essere collocati sui balconi non oltre l'altezza del parapetto e comunque opportunamente mascherati o in alternativa sul lastrico solare o essere del tipo privo di unità esterna. (...)"

- ad aggiungere i seguenti articoli:

- Art. 24 - Impianti pubblicitari -

- Nel perimetro della zona A2 "Aree di significato storico" l'installazione degli impianti pubblicitari deve rispettare la corretta collocazione in ordine alla salvaguardia delle visuali, dei coni ottici e della percepibilità delle piazze, delle cortine edilizie, escludendo in ogni caso la collocazione di cartellonistica e di cartelli luminosi animati e/o a luce intermittente. Le insegne dovranno essere di dimensioni limitate, comprese negli stipiti degli accessi o delle vetrine, disposte parallelamente alle facciate e non dovranno coprire elementi decorativi (aperture, marcapiano, timpani, archi, ecc.) dei prospetti degli immobili. Questi elementi potranno anche essere illuminati dall'esterno ma solo con apparecchi di dimensioni limitate che non provochino un negativo impatto ambientale. Non sono ammesse vetrine sovrapposte ai prospetti che eccedano i limiti delle aperture a piano terra.

- Art. 25 - Sorgenti Luminose

- Nel perimetro della zona A2 "Aree di significato storico" le forme di illuminazione artificiale pubblica e privata devono garantire la percezione dei materiali, dei colori e delle finiture, sia dell'ambiente urbano che vegetale, al fine di non alterarne le connotazioni; sono da preferire le fonti luminose senza componenti di colore che alterino la lettura e la percezione delle finiture cromatiche e materiche degli immobili e della vegetazione; queste dovranno inoltre tener conto dell'aspetto architettonico dell'edificio e dell'intera cortina edilizia che contribuisce a definire l'immagine urbana. La

pubblica illuminazione (su viabilità di piano, giardini, parcheggi, ecc), dovrà essere realizzata con impianti a basso consumo e/o ad energie rinnovabili anche in applicazione della LR n. 15/2005 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”.

- Art. 26 - Spazi aperti e recinzioni - contrada Caranna
- Il ripristino e la realizzazione delle recinzioni dei singoli lotti, e sui fronti stradali pubblici e privati ricadenti nell’area A2 in località “Caranna” devono avvenire esclusivamente con murature di altezza tra 110/120 cm in pietra locale secondo le tecniche tradizionali. E’ vietato altresì l’impiego di elementi prefabbricati in cemento, materiali plastici, reti metalliche e simili, ghiera in ferro battuto;
- la sistemazione degli spazi aperti pubblici e privati (parcheggi, piazzali, aree di sosta, aree di pertinenza dei lotti, ecc), anche in considerazione delle peculiarità geo-morfologiche di contesto, deve avvenire preferibilmente con:
  - materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l’impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse superfici;
  - specie arboree ed arbustive forestali autoctone al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono.

*(Adempimenti finali)*

Il presente provvedimento attiene all’aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell’art. 5.03 delle NTA del PUTT/P fermo restando, nelle competenze dell’Amministrazione Comunale, l’accertamento della rispondenza dell’intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell’intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l’acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivinenti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale, ivi compresa la procedura VAS di cui D.Lgs n. 152 del 2006 e s.m.i.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall’art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

**“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M.E.I.”**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale

**LA GIUNTA**

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell’Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

DI APPROVARE la relazione dell’Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportate;

DI RILASCIARE alla Amministrazione Comunale di CISTERNINO (BR), relativamente al Piano di Recupero zona A2 aree edificate di significato storico del PRG, il parere paesaggistico favorevole, di cui all’art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio,

fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere ricadenti nell'area sottoposta a tutela dall'art. 136 del Dlgs 42/2004, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica e ciò prima del rilascio del permesso a costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione.

DI TRASMETTERE a cura del Servizio Assetto del Territorio in copia il presente provvedimento completo degli elaborati grafici al Sig. Sindaco del Comune di CISTERNINO (BR).

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2012, n. 2224

**IACP di Lecce. Comune di Alliste: storno e riallocazione fondi per lavori di recupero per euro 430.947,92.**

L'Assessore alla Qualità del Territorio Prof.ssa ANGELA BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Osservatorio Condizione Abitativa Programmi Comunali e IACP, di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente d'Ufficio e confermata dal Dirigente di Servizio riferisce:

lo IACP di Lecce con nota 10097/12 ha trasmesso la Delibera del Commissario Straordinario n. 85 del 01.08.2012 dalla quale si rileva che con DGR n. 2260 del 18.05.1995, ai sensi della legge 67/88, la Regione concesse allo IACP di LECCE un finanziamento di L. 1.100.000.000 pari a euro 568.102,59 per la costruzione di n.10 alloggi di ERP nel Comune di Alliste;

a seguito dell'aggiudicazione dei lavori all'impresa EDIL.MER s.r.l. e dell'inizio lavori, gli scavi evidenziarono la presenza di cavi interrati ENEL che costrinsero l'impresa a sospendere i lavori e ad avviare un contenzioso;

visto il prolungarsi dei tempi di sospensione dei lavori, l'impresa decise di procedere a un accordo bonario con successivo scioglimento del contratto senza il pagamento di alcuna indennità con l'intento da parte dello IACP di realizzare l'intervento costruttivo nel più breve tempo possibile;

in data 12.01.2007 lo IACP sottoscrisse con il Comune di Alliste un protocollo d'intesa per il Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie "PIRP" comprendente il cofinanziamento dello IACP per la realizzazione di n. 4 alloggi, utilizzando il finanziamento stanziato con la citata DGR 2260/95 mai utilizzato e interventi di manutenzione straordinaria gravanti sui fondi FAS destinati dal PIRP all'Edilizia Residenziale Pubblica e riguardanti edifici siti in Alliste in: Via Felline, Via XXV Aprile e Via Fosse Ardeatine;

lo IACP di Lecce, a seguito verifiche contabili d'ufficio, ha riscontrato che l'importo disponibile sul quadro tecnico economico di finanziamento risulta essere pari a euro 430.947,92, sufficienti solo per la realizzazione di n.3 alloggi e non già per la realizzazione di quelli previsti come da programma;

visto che il finanziamento destinato dal PIRP all'Edilizia Residenziale Pubblica è ancora in attesa di assegnazione dei fondi FAS da parte dello Stato e non si ha certezza della data di disponibilità;

visto che il Comune di Alliste ha segnalato allo IACP, con nota 4069/11, la situazione precaria e pericolosa per la pubblica incolumità in cui versano i prospetti degli edifici siti in Alliste in Via Felline, Via XXV Aprile e Via Fosse Ardeatine, ha proposto di utilizzare le somme originariamente destinate alla costruzione di n. 4 alloggi inseriti nel PIRP per il recupero dei succitati edifici;

vista l'urgenza, il Commissario Straordinario dello IACP, sulla base del Programma Esecutivo dell'intervento redatto dall'Ufficio Progettazione, chiede alla Regione Puglia l'autorizzazione ad utilizzare il finanziamento di euro 430.947,92, per lavori di manutenzione straordinaria dei fabbricati siti in Alliste in Via XXV Aprile civ. 1-5 e Via Fosse Ardeatine civ. 9.

Tutto ciò premesso, visto quanto deliberato dal

Commissario Straordinario dello IACP di LECCE, con propria deliberazione n.85 del 01.08.2012, visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica ex art. 63 L. 865/71 nella seduta n.786 del 03.07.2012 con conseguente assunzione di responsabilità tecnica-amministrativa ai sensi degli artt. 58 della L. 865/71 e 11 del D.P.R. 1036/72 con lo scopo di pervenire a rapida utilizzazione dei fondi disponibili, si ritiene:

di poter condividere la richiesta dello IACP di LECCE di eseguire lavori di Recupero nel Comune di Alliste in Via XXV Aprile civ. 1-5 e Via Fosse Ardeatine civ.9, stornando l'importo di euro 430.947,92 localizzato con DGR 2260/95, ai sensi della legge 67/88, per lavori di NC nel Comune di Alliste.

#### **COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 e s.m.e.i**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

VISTA la L.R. n° 7 del 04.02.1997 art. 4 comma 4 lett. a, l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio, Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana Prof.ssa Angela BARBANENTE;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- di fare propria ed approvare la relazione e la proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio

riportate in premessa;

- **di stornare** l'importo di euro 430.947,92 localizzato con DGR 2260/95 ai sensi della legge 67/88 per lavori di NC nel Comune di Alliste per effettuare lavori di Recupero nel Comune di Alliste in Via XXV Aprile civ. 1-5 e Via Fosse Ardeatine civ. 9;
- di assegnare il termine di 13 mesi per pervenire all'inizio dei lavori, così come dispone l'art.1 comma 2 della L.136 del 30.04.1999 a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2012, n. 2225

**Comune di ALTAMURA. Variante al P.R.G. per la "Ritipizzazione di suoli" in ottemperanza alla Sentenza C.S. n. 3466/2006. Delibera di C.C. n. 48 del 22/10/2009. Approvazione con prescrizioni e modifiche.**

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Altamura (BA), dotato di PRG adeguato alla L.R. 56/80, approvato dalla Regione Puglia con Del. di G.R. n. 1194 del 1998, ha adottato una variante al PRG con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 22/10/2009 avente ad oggetto “Esecuzione Sentenza Consiglio di Stato n. 3466/2006. Adozione Variante per la ritipizzazione: 1) Suolo in Catasto Fabbricati al F.M. 161 p.lla 935. - Proprietà Diomede Nicola -; 2) Suolo in Catasto Terreni al F.M. 161 p.lla 2756 - Proprietà comunale.”

Con nota prot. n. 39052 del 02.09.2010, acquisita al protocollo del Servizio Urbanistica al n. 13169 del 20.09.10, il Comune di Altamura ha inviato la seguente documentazione:

- 1) Sentenza T.A.R. Puglia-Bari n. 3814/2002 (R.G. n. 1748/1998);
- 2) Sentenza Consiglio di stato n. 3466/2006;
- 3) Parere Avv. Raffaele Guido Rodio del 25/08/2008;
- 4) Relazione del Dirigente 3° Settore del 08.09.2009;
- 5) Delibera Consiglio Comunale n.48/2009;
- 6) Delibera Consiglio Comunale n. 48/2010;
- 7) Allegati tecnici alla Del. di C.c. n 48/2009;
- 8) Visure Catastali.

Successivamente con nota prot. n. 30043 del 28.06.2011, acquisita al protocollo del Servizio Urbanistica al n. 8958 del 14.07.2011, il Comune di Altamura in riscontro a specifica richiesta regionale di cui alla nota prot. n. 1665 del 21.02.2011, ha inviato la seguente ulteriore documentazione:

- 9) Deliberazione Podestarile n. 420/38 del 14.05.1938;
- 10) Stralcio P.R.G. "Quaroni";
- 11) Documentazione fotografica;
- 12) Nota di trascrizione atto pubblico;
- 13) Visura storica.

La variante urbanistica riguarda un'area ubicata all'interno della "città consolidata" delimitata da via Matera, via Pietro Micca e via Pietro Colletta e prevede:

- 1) nuova classificazione urbanistica di un suolo privato, avente superficie pari a m. 511,46, da "Zona S2a - servizi di quartiere" a "Zona B1 di completamento", ubicato alla confluenza tra via Matera e via Pietro Micca;
- 2) nuova classificazione urbanistica di un suolo comunale da "Zona S2a - servizi di quartiere" a "Zona S2b - verde di quartiere", che si sviluppa via Matera, via Pietro Micca e via Pietro Colletta in modo inclusivo della area 1) e del marciapiede lungo la via Matera;
- 3) rinvio, per i medesimi suoli, alla disciplina urbanistica di cui agli artt. 11 e 27 delle N.T.A. vigenti.

La variante in questione è stata sottoposta ad istruttoria tecnica da parte del Servizio Urbanistico Regionale, giusta relazione n. 15 del 21 settembre 2011, con la quale il SUR ha ritenuto di condividere la proposta del Comune di Altamura alle seguenti condizioni:

- *all'art. 11 sia inserita una specifica disposizione con la quale, nel caso del possibile intervento di demolizione e costruzione, dovrà essere necessario l'acquisizione di parere della competente Soprintendenza circa la presenza di eventuale vincolo monumentale ex L. n. 42/04;*
- *in sede di adeguamento e/o controdeduzioni il Comune di Altamura dovrà in ogni caso provvedere alla individuazione, in misura doppia di quella sottratta, di una nuova superficie da destinare a "Zona S2A";*
- *lo stesso Comune di Altamura dovrà provvedere anche alla indicazione della qualificazione urbanistica dell'area sottesa all' "Hotel Svevia"."*

Successivamente gli atti sono stati sottoposti all'esame del Comitato Urbanistico Regionale che con proprio parere n. 11 del 24/05/2012 si è espresso nei seguenti termini:

**“ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL’ARGOMENTO”**

ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980 nei termini di seguito riportati:

*“con riclassificazione del suolo di proprietà Diomede Nicola (fg. 161, p.lla 935) in zona B1 limitatamente all'area di sedime del fabbricato esistente e per l'attuale consistenza planovolumetrica, quale riconoscimento dello stato di fatto fisico-giuridico dei luoghi, e per il resto facendo propria la relazione SUR n.15 del 21/09/2011”.*

Sulla scorta di quanto innanzi premesso, si propone alla Giunta di approvare - ai sensi dell'art.16 della L.R. n.56/80 - la variante al P.R.G. adottata dal Comune di Altamura (BA) con Delibera di C.C. n. 48 del 22/10/2009, nei termini del parere del C.U.R. n. 11/2012, qui in toto condiviso. Il tutto con richiesta di controdeduzioni e/o adeguamento da parte del Consiglio Comunale alle risultanze del parere del CUR innanzi riportato.

Resta inteso che in sede di controdeduzioni e/o adeguamento dovrà ottemperarsi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

**Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).**

**Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001 e successive modifiche ed integrazioni:**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.”

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

#### DELIBERA

**DI FARE PROPRIA** la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

**DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, la Variante al PRG del Comune di Altamura adottata con Delibera di C.C. n. 48 del 22/10/2009, nei termini e per le motivazioni di cui al parere del C.U.R. n.11/2012 qui in toto condiviso e parte integrante del presente provvedimento;

**DI RICHIEDERE**, in esito alle prescrizioni e modifiche introdotte nella variante al PRG in questione, apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni da parte del Consiglio Comunale di Altamura e ciò ai sensi dell'art.16, comma 11, della L.R. n.56/80, nonché gli adempimenti di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**DI DEMANDARE** al competente SUR la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Altamura, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola



**R E G I O N E P U G L I A**  
**ASSESSORATO QUALITA' DEL TERRITORIO**  
**Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana**  
**Comitato Urbanistico Regionale**

SEGRETERIA (c/o Servizio Urbanistica): Via Magnolie n.6/8, Z.I. 70026 MODUGNO (BA) - tel/fax 0805407897 - e.moretti@regione.puglia.it

**ADUNANZA DEL 24/05/2012**

**COMPONENTI N.21**

**PRESENTI N.13**

**PARERE N.11/2012**

**oggetto:** **ALTAMURA (BA)** – Variante al PRG per ritipizzazione area Diomede Nicola a seguito di sentenza CS n.3466/2006. DCC n.48/2009.

**IL COMITATO**

**VISTI** gli atti tecnici ed amministrativi della Variante al PRG in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 della LR 31/05/80 n.56;

**VISTA** la relazione istruttoria del SUR n.15 del 21/09/2011 (allegata);

**UDITO** il relatore, Arch. Carlo Faccini;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO**

con riclassificazione del suolo di proprietà Diomede Nicola (fg. 161, p.lla 935) in zona B1 limitatamente all'area di sedime del fabbricato esistente e per l'attuale consistenza planovolumetrica, quale riconoscimento dello stato di fatto fisico-giuridico dei luoghi, e per il resto facendo propria la relazione SUR n.15 del 21/09/2011.

**f.to IL SEGRETARIO**  
**(Geom. Emanuele MORETTI)**

**f.to IL RELATORE**  
**(Arch. Carlo FACCINI)**

**f.to IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA**  
**(Arch. Michele SGOBBA)**





**REGIONE PUGLIA**  
**Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio**

**SERVIZIO URBANISTICA**  
**UFFICIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

**RELAZIONE ISTRUTTORIA**

**N. 15 del 21/09/2011**

**Oggetto: Comune di Altamura. Variante al P.R.G. per la "Ritipizzazione di suoli" in  
ottemperanza alla Sentenza C.S. n. 3466/2006.**

**Delibera di C.C. n. 48 del 22/10/2009.**

**Oggetto: Comune di Altamura. Variante al P.R.G. per la “Ritipizzazione di suoli” in ottemperanza alla Sentenza C.S. n. 3466/2006.**

**Delibera di C.C. n. 48 del 22/10/2009.**

Il Comune di Altamura (BA), dotato di PRG adeguato alla L.R. 56/80, approvato dalla Regione Puglia con Del. di G.R. n. 1194 del 1998, ha adottato una variante al PRG con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 22.10/2009 avente ad oggetto “Esecuzione Sentenza Consiglio di Stato n. 3466/2006. Adozione Variante per la ritipizzazione: 1) Suolo in Catasto Fabbricati al F.M. 161 p.IIa 935. – Proprietà Diomede Nicola –; 2) Suolo in Catasto Terreni al F.M. 161 p.IIa 2756 – Proprietà comunale.”

**Documentazione acquisita**

Con nota prot. n. 39052 del 02.09.2010, acquisita all'ufficio con prot. n. 13169 del 20.09.10, il Comune di Altamura ha inviato la seguente documentazione:

- 14) Sentenza T.A.R. Puglia-Bari n. 3814/2002 (R.G. n. 1748/1998);
- 15) Sentenza Consiglio di stato n. 3466/2006;
- 16) Parere Avv. Raffaele Guido Rodio del 25/08/2008;
- 17) Relazione del Dirigente 3° Settore del 08.09.2009;
- 18) Delibera Consiglio Comunale n.48/2009;
- 19) Delibera Consiglio Comunale n. 48/2010;
- 20) Allegati tecnici alla Del. di C.c. n 48/2009;
- 21) Visure Catastali.

Successivamente con nota prot. n. 30043 del 28.06.2011, acquisita all'ufficio con prot. n. 8958 del 14.07.2011, il Comune di Altamura in riscontro di specifica richiesta di integrazione e/o chiarimenti prot. n. 1665 del 21.02.2011, ha inviato la seguente ulteriore documentazione:

- 22) Deliberazione Podestarile n. 420/38 del 14.05.1938;
- 23) Stralcio P.R.G. “Quaroni”;
- 24) Documentazione fotografica;
- 25) Nota di trascrizione atto pubblico;
- 26) Visura storica.

La deliberazione consiliare n. 48/2009, così come si rileva dalla narrativa della successiva Del. di C.C. n. 48/2010, risulta essere stata regolarmente depositata e pubblicizzata e non è stata interessata da alcuna osservazione.

La variante urbanistica, così come proposta, interessa un "comparto" e/o "isolato" di forma triangolare delimitato da via Matera, via Pietro Micca e via Pietro Colletta, compreso all'interno della "città consolidata", e consiste nella:

- 4) nuova classificazione urbanistica di un suolo privato, avente superficie pari a m. 511,46, da "Zona S2a – servizi di quartiere" a "Zona B1 di completamento", ubicato alla confluenza tra via Matera e via Pietro Micca;
- 5) nuova classificazione urbanistica di un suolo comunale da "Zona S2a – servizi di quartiere" a "Zona S2b – verde di quartiere", che si sviluppa via Matera, via Pietro Micca e via Pietro Colletta in modo inclusivo della area 1) e del marciapiede lungo la via Matera;
- 6) rinvio, per i medesimi suoli, alla disciplina urbanistica di cui agli artt. 11 e 27 delle N.T.A. vigenti.

Nel merito di quanto proposto, sulla base della documentazione, integrazioni e chiarimenti complessivamente forniti, si rappresenta quanto in appresso.

Premesso che:

- a) il previgente P.R.G. "Quaroni" (1974), relativamente all'intera superficie delimitata dalle stesse strade riporta:
  - 1) la tipizzazione di "Zona B1 di completamento" per la parte di superficie prospiciente la via Matera;
  - 2) la tipizzazione di "Zona B2 di ristrutturazione", per la parte di superficie prospiciente la via Pietro Colletta;
- b) Il vigente P.R.G., a seguito di adeguamento alla L.R. n. 56/80, per la stessa area riporta:
  - 1) la tipizzazione di "Zona S2a – servizi di quartiere" per la parte di superficie interessata dall'area di edificio esistente di proprietà privata, ubicata alla confluenza tra via Matera e via Pietro Micca;
  - 2) la tipizzazione di "Zona S2b – verde di quartiere" per la parte di superficie di proprietà area comunale, ubicata alla confluenza tra via Pietro Micca e via Pietro Colletta;
  - 3) nessuna tipizzazione per altra superficie ubicata al margine NORD del "comparto", per la quale sussiste la sola indicazione della esistenza di un edificio;

In particolare dalla documentazione pervenuta circa lo stato di fatto si evince che:

- l'edificio esistente, attualmente in proprietà DIOMEDE NICOLA, riviene dalla acquisizione di un suolo già ceduto nel 1938 dal Comune di Altamura alla "Unione Provinciale Fascista dei Lavoratori dell'agricoltura" per la successiva realizzazione della "Casa del Mietitore"
- lo stesso edificio alla attualità è utilizzato quale filiale di un istituto bancario;
- l'altro edificio esistente, privo di alcuna tipizzazione, alla attualità consiste in una struttura alberghiera ed è utilizzato all'insegna "Hotel Svevia".

Posto quanto sopra,

- considerato che le motivazioni poste a base della variante sostanzialmente consistono nella ottemperanza alla sentenza n. 3466/2006 del Consiglio di Stato che, nell'accogliere il ricorso proposto da Diomede Nicola, ha annullato il vigente P.R.G. ed ha ripristinato, per l'area di proprietà del ricorrente coincidente con l'area di sedime dell'edificio ex "Casa del Mietitore", la qualificazione urbanistica di "Zona B1" determinata dal "Piano Quaroni";

- atteso che la edificazione esistente in proprietà Diomede Nicola, in relazione alla sue caratteristiche storiche ed architettoniche, potrebbe essere oggetto di specifica tutela monumentale;

si ritiene di poter esprimere parere favorevole a condizione che:

- all'art. 11 sia inserita una specifica disposizione con la quale, nel caso del possibile intervento di demolizione e costruzione, dovrà essere necessario l'acquisizione di parere della competente Soprintendenza circa la presenza di eventuale vincolo monumentale ex L. n. 42/04,

- in sede di adeguamento e/o controdeduzioni il Comune di Altamura dovrà in ogni caso provvedere alla individuazione, in misura doppia di quella sottratta, di una nuova superficie da destinare a "Zona S2A";

- lo stesso Comune di Altamura dovrà provvedere anche alla indicazione della qualificazione urbanistica dell'area sottesa all' "Hotel Svevia".

Quanto sopra si rimette al CUR per le valutazioni di competenza.

**Il Dirigente ff. Ufficio II°  
(arch. Fernando di Trani)**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2012, n. 2226

**Comune di BARI - Variante al P.R.G. per la "Ritipizzazione di suoli" in via Van Westerhout. Ottemperanza alla Sentenza TAR/Puglia n. 2185/2008. Delibera Commissario "ad acta" n. 1 del 15.03.2010.**

L'Assessore alla Qualità del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Urbanistica, con l'integrazione dell'istruttoria per gli aspetti paesaggistici da parte dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica del Servizio Assetto del Territorio, riferisce quanto segue:

"Il Comune di Bari, con Deliberazione del Commissario "ad Acta" n. 1 del 15.03.2010, avente ad oggetto "Esecuzione T.A.R. Puglia-Bari-Sez. III n. 2185/2008. Attribuzione destinazione urbanistica suolo di proprietà Loprieno Vito sito in Bari alla via Van Westerhout n.1/b, foglio 81, particelle nn. 80, 81 e 82." ha adottato specifica variante al PRG vigente per la ritipizzazione dei suoli indicati.

*Documentazione acquisita*

Con nota prot. n. 210859 del 10.09.2010, acquisita all'ufficio con prot. n. 1608 del 16.09.10, il Comune di Bari ha trasmesso la seguente documentazione:

- 1) Copia della Delibera del Commissario ad Acta n. 1/2010;
- 2) Copia della unica osservazione prodotta dalla "Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata" del Comune di Bari nota prot. n. 152828 del 18/06/2010;
- 3) Copia della nota, datata 30.06.2010, di precisazioni del Commissario ad acta in riscontro alla unica osservazione prodotta;
- 4) Certificazione di avvenuto deposito e pubblicazione e di esito della Delibera n. 1/2010;
- 5) Copia della pubblicazione sul quotidiano "Puglia" del 30.04.2010;
- 6) Copia della pubblicazione sul quotidiano "Corriere del Mezzogiorno" del 30.04.2010.

Successivamente con nota prot. n. 246162 del 19/10/2011, acquisita all'ufficio con prot. n. 12663

del 28/10/2011, il Comune di Bari in riscontro di specifica richiesta regionale di cui alla nota prot. n. 11246 del 27/09/2011, ha inviato la seguente ulteriore documentazione:

- 1) Copia del ricorso presso il T.A.R. Puglia della ditta "Loprieno";
- 2) Copia della sentenza del T.A.R. Puglia - Sez. III n. 2185/2008;
- 3) Elaborato grafico (Tavola unica) contenente:
  - Stralcio rilievo aereofotogrammetrico;
  - Stralcio catastale;
  - Stralcio zonizzazione P.R.G.;
  - Stralcio nuova tipizzazione di P.R.G.;
  - Stralci della vincolistica;
  - Stralcio N.T.A.

La Variante di cui trattasi è stata oggetto di apposita relazione istruttoria n. 3 del 13/01/2012 da parte del S.U.R., nonché di apposito parere paesaggistico da parte dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica prot. n. 2762 del 19/03/2012, che in merito si sono appressi come in sintesi di seguito riportato:

**A) ASPETTI URBANISTICI**

La variante urbanistica, così come proposta, interessa un suolo di forma irregolare ubicato al margine della via Van Westerhout e consiste nella nuova classificazione urbanistica di detto suolo avente superficie pari a mq. 3.707,00, da "Zona Arenili e coste" a "Zona di completamento B3".

La deliberazione commissariale n. 1/2010, giusta certificazione in atti, risulta essere stata regolarmente depositata e pubblicizzata ed avverso la stessa risulta essere stata prodotta una unica osservazione.

Nel merito della proposta avanzata si rappresenta quanto in appresso.

*Aspetti generali*

- in via preliminare, si evidenzia che le motivazioni poste a base della variante attengono esclusivamente alla ottemperanza alla sentenza del giudice amministrativo e non riportano alcuna altra valutazione inerente gli interessi pubblici coinvolti, nè prospettano alcuna valutazione circa la possibile conferma della attuale destinazione d'uso.

*Aspetti urbanistici*

- sulla base di accertamenti d'ufficio, ovvero in

base a quanto emerge dall'osservazione della mappa dell'area in oggetto resa pubblicamente accessibile attraverso il servizio Web "Google Maps" e basata su immagine satellitari da Digital Globe e MDA Federal, nonché confermata dalla consultazione della Ortofoto 2006/7 e della CTR della Regione Puglia, e così come peraltro confermato nello stato di fatto e diritto riportato nella sentenza n. 2185/2008 del TAR/Puglia, si evidenzia che all'attualità l'area oggetto della variante è utilizzata prevalentemente per uso "turistico-alberghiero"; in particolare è caratterizzata dalla presenza di manufatti costituiti in parte da n. 2 piani fuori terra ed in parte da n. 1 piano fuori terra, nonché dalla presenza di superfici libere in parte utilizzate come impianti sportivi;

- a fronte della destinazione d'uso ipotizzata quale "Area di Completamento" di tipo B3, si evidenzia che non risulta indagata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 lett. B) del D.M. n. 1444/1968 (Iff= min 1,5 mc/mq); Rc = min 12,5%);
- la nuova classificazione di tipo residenziale comporta un nuovo carico insediativo pari a mc. 11.121,00, cui corrispondono n. 111 abitanti teorici;

Ciò posto,

si ritiene di poter condividere parzialmente la proposta avanzata ovvero si ritiene di poter esprimere parere favorevole a condizione che:

- 1) sia confermata la destinazione d'uso di "area per insediamenti di impianti turistici";
- 2) in relazione alla particolare ubicazione, intermedia tra l'arenile e la "pineta San Francesco", per la utilizzazione dell'area, sono consentiti esclusivamente interventi di cui all'art. 3 comma 1, lett. a), b) ed e) del D.P.R. n. 380/01. Gli interventi ex lett. e) dovranno essere caratterizzati dai seguenti parametri:
  - Vol. max = Vol. legittimamente esistente + 20%;
  - H max = m. 8,00;
  - Rapporto di copertura = 40% max;
  - Distanza dai confini = m. 5,00 min;
  - Distanza tra fabbricati = m. 10,00 min;
  - Parcheggi privati (L. 122/89) = 10% min della volumetria;

- Standard Urbanistici ex art. 5 del D.M. n. 1444/68, da cedere gratuitamente al Comune = 80% s.l.p. min.;

#### *Osservazioni:*

La Delibera del Commissario ad acta n. 1/2010 risulta essere stata oggetto di una unica osservazione prodotta da parte della "Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata" del Comune di Bari, relativa ai mancati adempimenti relativi: 1) alla "Verifica di assoggettabilità a V.A.S." ex art. 12 del D.lgs. n. 152/2006; 2) alla verifica di compatibilità ex art. 89, comma 1 del D.P.R. n. 380/2001.

Il Commissario "ad acta", con nota datata 30.06.2010, e non già con specifico provvedimento amministrativo, non ha inteso accogliere la osservazione dell'ufficio comunale, rappresentando che, per detti adempimenti, si era già espresso nel corpo della predetta deliberazione n. 1/2010.

#### *Determinazioni regionali*

Nel merito della osservazione, verificata la necessità di acquisire gli esiti degli adempimenti in materia di legislazione ambientale e sismica, e dovendo il Comune di Bari provvedere con specifico provvedimento a determinarsi circa l'adeguamento e/o controdeduzione alle prescrizioni regionali di natura urbanistica riportate nella narrativa che precede, si ritiene che lo stesso Comune, in via preventiva alle citate determinazioni, debba acquisire i necessari pareri da parte degli enti territoriali preposti.

## **B) ASPETTI PAESAGGISTICI**

### *(Tutele paesaggistiche)*

**tutele di cui al Dlgs 42/2004 - parte terza:** dalla documentazione trasmessa l'area, interessata dalla variante, ricade nei cd "territori costieri" aree tutelate per legge (art.142 lettera "[a]", Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42).

**tutele introdotte dal PUTT/P:** dalle tavole di perimetrazione dei Primi Adempimenti, attestate come coerenti con nota regionale n. 815/06 del 11.02.2003 si evince che la suddetta area ricade interamente all'interno dei cosiddetti "Territori Costruiti", aree all'interno delle quali ai sensi dell'art. 1.03 delle NTA del PUTT/P, non trovano applicazione le norme di tutela contenute al Titolo II "Ambiti Territoriali Estesi" e al Titolo III

“Ambiti Territoriali Distinti” delle stesse NTA del PUTT/P. Nel dettaglio si rileva che la predetta area ricade nelle “aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee “A” e “B”” (punto 5.1 art 1.03 delle NTA del PUTT/P) così come rappresentata nelle Tavole n°2 - Aree escluse dalle norme RIPORTO SU R.A.F.G e Tavole n°2 - Aree escluse dalle norme RIPORTO SU P.R.G - Scala 1:10.000;

Per quanto attiene le componenti di paesaggio strutturanti il territorio (cd **Ambiti Territoriali Distinti**) dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, si evince quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico:** l’area d’intervento risulta essere interessata da componenti del sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico, nel dettaglio essa è localizzata nell’area litoranea, a circa 100 m di distanza dalla linea di costa.
- **Sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale:** l’area d’intervento risulta adiacente ad un’area boscata denominata “Pineta San Francesco”.
- **Sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa:** l’area d’intervento è interessata da una “strada paesaggistica” così come cartografata dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (proposta approvata con DGR. 1 del 11/01/2010), nel dettaglio si fa riferimento alla strada litoranea via “Nicolò Van Westerhout”.

*(Valutazione della compatibilità paesaggistica)*

Entrando nel merito della valutazione esclusivamente paesaggistica della variante proposta, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l’area d’intervento risulta posizionata sul litorale di Ponente del Comune di Bari.

Il valore paesaggistico-ambientale del contesto di riferimento è legato alle singolarità di quest’area, poichè ricadente nella naturale foce della Lama Lamasinata, attualmente deviata con la realizzazione del “Canale Scolmatore”. La presenza, a valle della stessa, degli arenili sabbiosi, testimonianza dell’originale funzione idraulica del tratto di costa in esame, costituisce un elemento peculiare e

singolare, data la generale natura rocciosa della costa a Ponente del Comune di Bari.

In particolare l’area oggetto della proposta di variante, considerata la sua condizione di connessione tra l’arenile sabbioso e la Pineta di San Francesco, componenti di paesaggio strutturanti il contesto costiero in esame, rappresenta, con la sua potenzialità ecologica e valore paesaggistico, elemento di continuità della rete ecologica urbana tra i due sistemi ambientali.

Nel dettaglio, lo spazio aperto coincidente con la particella catastale n. 82 Fg 81, non interessato da corpi di fabbrica, individua un varco aperto verso l’arenile sabbioso con valenza sia ambientale, assicurando la naturale connessione ecologica tra la fascia costiera a Nord e la compagine boschiva della Pineta a Sud, sia paesaggistica in quanto elemento di discontinuità del fronte strada in affaccio alla Via Westerhout, permettendo una percezione, sebbene filtrata, dell’ambito costiero.

Premesso quanto sopra, si rileva che la trasformazione insediativa proposta con la ritipizzazione della area da “Zona Arenili e coste” a “Zona di completamento B3”, risulterebbe pregiudizievole per la qualificazione paesaggistica dell’ambito di riferimento, interferendo con gli equilibri ecologici del sito, nonché con i valori paesaggistici del contesto in esame.

*(Conclusioni)*

In relazione al parere paesaggistico previsto dall’art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato, **si ritiene pertanto di non potere esprimere parere favorevole, alla ritipizzazione dell’area da “Zona Arenili e coste” a “Zona di completamento B3” del vigente PRG.**

**Ciò posto si ritiene poter condividere, la proposta avanzata dal Servizio Urbanistica nella “Relazione Istruttoria n. 03/2012” ovvero di definire una destinazione d’uso “area per insediamenti di impianti turistici” a condizione che l’area di cui alla particella n. 82 Fg. 81**

**sia conservata libera da edificazione, con eventuale sola sistemazione a verde al fine di assicurare una connessione ecologica tra la retrostante pineta e il mare e garantire una continuità visiva tra il mare e la costa retrostante.**

Si raccomanda nelle successive fasi di progettazione di provvedere a:

- sistemare le aree destinate a verde pubblico e pertinenziale con specie arboree ed arbustive forestali autoctone al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono;
- sistemare le aree esterne (area pedonali e aree a parcheggio) con materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti, al fine di garantire un livello di permeabilità del suolo e consentire lo smaltimento in ambito locale delle acque meteoriche;
- dotare l'area d'intervento di sistemi di drenaggio e canalizzazione delle acque meteoriche superficiali per impedire che si verifichino fenomeni incontrollati di accumulo, di ristagno e di erosione del suolo;
- sistemare tutte le nuove recinzioni con mura-ture in pietra locale, secondo le tecniche tradi-zionali evitando altresì l'impiego di elementi prefabbricati in cemento, materiali plastici, reti metalliche e simili, ghiera in ferro battuto, e contenendo l'altezza in modo da non interrompere la continuità visiva;
- al fine di migliorare le condizioni di sostenibilità complessiva e anche in applicazione della L.R. n. 13/2008 è necessario prevedere sistemi di rac-colta delle acque meteoriche e eventuali reti idrico-fognarie duali e impianti che riutilizzino acque reflue e tecniche irrigue mirate al risparmio idrico e alla gestione sostenibile delle acque meteoriche, attraverso metodi di depura-zione naturale, e finalizzate anche al sostenta-mento degli spazi verdi da realizzare opportuna-mente con specie arboree ed arbustive meno idroesigenti;
- In fase di cantiere al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle sue componenti dovrà essere garantito:
  - il corretto scorrimento e smaltimento delle acque meteoriche superficiali per non compro-mettere la consistenza del suolo;
  - la limitazione dei movimenti di terra (sbanca-menti, sterri, riporti) per non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geo-morfologico d'insieme e conservare nel con-

tempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;

- l'allontanamento e il deposito dei materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo nelle pubbliche discariche;
- l'uso di mezzi di cantiere e la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, depo-sito di materiali, recinzioni, ecc.) che non com-promettano le aree attigue a quelle d'inter-vento;
- al termine dei lavori lo smantellamento delle opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc...) e il ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.

Successivamente gli atti sono stati sottoposti all'esame del Comitato Urbanistico Regionale che con proprio parere n. 15/2012 del 05/07/2012 si è espresso nei seguenti termini:

#### **ESPRIME PARERE NEGATIVO ALL'ARGO-MENTO**

ai sensi dell'art.16 della LR n.56/1980, facendo propri i richiamati esiti istruttori negativi della rela-zione n. 03 del 13.01.2012 dell'Ufficio Strumenta-zione Urbanistica e della nota prot. n. 2762 del 19.03.2012 dell'Ufficio Paesaggio; non si condivi-dono i suggerimenti alternativi formulati nei sud-detti atti istruttori, in quanto esorbitanti rispetto alle competenze regionali ex art. 16 L.R. n. 56/80.

Sulla scorta di quanto innanzi permesso, e nei termini del parere del C.U.R. n. 15/2012, qui in toto condiviso e parte integrante del presente provvedi-mento si propone alla Giunta di rinviare al Comune di Bari - ai sensi dell'art.16 della L.R. n.56/80 - la variante al P.R.G. vigente inerente la ritipizzazione dei suoli in via Van Westerhout, ditta Loprieno Vito, adottata dal Comune de quo con delibera del Commissario ad acta n. 1 del 15/03/2010"

*Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera "d)" della l.r. 7/97.*

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/2001 e ss.mm.ii.**



La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.\*

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

**DI FARE PROPRIA** la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportate;

**DI RINVIARE** conseguentemente, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980, al Comune di Bari la variante al P.R.G. adottata con Deliberazione del Commissario "ad Acta" n. 1 del 15.03.2010 nei termini e per le motivazioni di cui al parere del C.U.R. n. 15/2012, parte integrante del presente provvedimento;

**DI DEMANDARE** al Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Bari per gli ulteriori adempimenti di competenza;

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola



**R E G I O N E P U G L I A**  
ASSESSORATO ASSETTO DEL TERRITORIO  
Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana  
**Comitato Urbanistico Regionale**

SEGRETERIA (c/o Servizio Urbanistica): Via Magnolie n.6/8, Z.I. 70026 MODUGNO (BA) - tel/fax 0805407897 - e.moretti@regione.puglia.it

**ADUNANZA DEL 05/07/2012**

**COMPONENTI N.21**

**PRESENTI N.12**

**PARERE N.15/2012**

oggetto: **BARI** – Variante al PRG per ritipizzazione area in via Westerhout, ditta Loprieno Vito. DCA n.1/2010.

**IL COMITATO**

- VISTI** gli atti tecnici ed amministrativi della Variante al PRG in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 della L.r. 31/05/80 n.56;
- VISTA** la relazione istruttoria del SUR n.03 del 13/01/12 (allegata);
- VISTA** la nota istruttoria dell'Ufficio Paesaggio prot. 2762 del 19/03/12 (allegata);
- UDITO** il relatore, Arch. Raffaele Guido;

**PREMESSO:**

Il relatore illustra gli atti tecnico amministrativi ed i contenuti della variante al PRG in oggetto, adottata dal Commissario ad acta con delibera n.01/2010, con proposta di ritipizzazione dell'area in questione da zona "arenili e coste" a zona residenziale di completamento "B3"; riferisce inoltre sugli esiti istruttori di cui alla relazione n.03 del 13/01/12 dell'Ufficio Strumentazione Urbanistica – Servizio Urbanistica e di cui alla nota prot.2762 del 19/03/2012 dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica – Servizio Assetto del Territorio, entrambi negativi – ancorchè con suggerimenti alternativi - rispetto alla proposta di ritipizzazione così come deliberata dal Commissario ad acta con la citata delibera n.01/2010.  
A seguito della predetta esposizione, operati i necessari adempimenti,

**ESPRIME PARERE NEGATIVO ALL'ARGOMENTO**

ai sensi dell'art.16 della LR n.56/1980, facendo propri i richiamati esiti istruttori negativi della relazione n. 03 del 13.01.2012 dell'Ufficio Strumentazione Urbanistica e della nota prot. 2762 del 19.03.2012 dell'Ufficio Paesaggio; non si condividono i suggerimenti alternativi formulati nei suddetti atti istruttori, in quanto esorbitanti rispetto alle competenze regionali ex art. 16 LR n.56/80.

**IL SEGRETARIO**  
(Geom. Emanuele MORETTI)

**IL RELATORE**  
(Arch. Raffaele GUIDO)

**IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA**  
(Arch. Massimo EVANGELISTA)



**REGIONE PUGLIA**  
Assessorato alla Qualità del Territorio

**SERVIZIO URBANISTICA**

**UFFICIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

**RELAZIONE ISTRUTTORIA**

**N. 03 del 13/01/2012**

**Oggetto: Comune di Bari. Variante al P.R.G. per la “Ritipizzazione di suoli” in via Van Westerhout. Ottemperanza alla Sentenza TAR/Puglia 2185/2008.**

**Delibera Commissario “ad acta” n. 1 del 1/2010.**

Il Comune di Bari, con Deliberazione del Commissario “ad Acta” n. 1 del 15.03.2010, avente ad oggetto “Esecuzione T.A.R. Puglia-Bari-Sez. III n. 2185/2008. Attribuzione destinazione urbanistica suolo di proprietà Loprieno Vito sito in Bari alla via Van Westerhout n.1/b, foglio 81, particelle nn. 80, 81 e 82.” ha adottato specifica variante al PRG vigente per la ritipizzazione dei suoli indicati.

*Documentazione acquisita*

Con nota prot. n. 210859 del 10.09.2010, acquisita all'ufficio con prot. n. 1608 del 16.09.10, il Comune di Bari ha trasmesso la seguente documentazione:

- 1) Copia della Delibera del Commissario ad Acta n. 1/2010;
- 2) Copia della unica osservazione prodotta dalla “Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata” del Comune di Bari nota prot. n. 152828 del 18/06/2010;
- 3) Copia della nota, datata 30.06.2010, di precisazioni del Commissario ad acta in riscontro alla unica osservazione prodotta;

- 4) Certificazione di avvenuto deposito e pubblicazione e di esito della stessa Delibera n. 1/2010;
- 5) Copia della pubblicazione sul quotidiano "Puglia" del 30.04.2010;
- 6) Copia della pubblicazione sul quotidiano "Corriere del Mezzogiorno" del 30.04.2010.

Successivamente con nota prot. n. 246162 del 19/10/2011, acquisita all'ufficio con prot. n. 12663 del 28/10/2011, il Comune di Bari in riscontro di specifica richiesta di integrazione e/o chiarimenti prot. n. 11246 del 27/09/2011, ha inviato la seguente ulteriore documentazione:

- 1) Copia del ricorso presso il T.A.R. Puglia della ditta "Loprieno";
- 2) Copia della sentenza del T.A.R. Puglia – Sez. III n. 2185/2008;
- 3) Elaborato grafico (Tavola unica) contenente:
  - Stralcio rilievo aereofotogrammetrico;
  - Stralcio catastale;
  - Stralcio zonizzazione P.R.G.;
  - Stralcio nuova tipizzazione di P.R.G.;
  - Stralci della vincolistica;
  - Stralcio N.T.A.

La variante urbanistica, così come proposta, interessa un suolo di forma irregolare ubicato al margine della via Van Westerhout e consiste nella nuova classificazione urbanistica di detto suolo avente superficie pari a mq. 3.707,00, da "Zona Arenili e coste" a "Zona di completamento B3".

In particolare, sulla base delle integrazioni fornite, nonché di quanto accertato d'ufficio, la variante interessa:

- le superfici comprese in un ambito territoriale delimitato da via Van Westerhout, via Carlo Vitale, via S. Mercadante nonché dal limite del demanio marittimo;

- l'area di riferimento, interessa una superficie di mq. 3.707,00 sulla quale insiste una volumetria pari a mc. 3.156,18;

- la stessa area, a seguito della D.C.C. n. 56/2010 e della successiva D.G.R. n. 1812/2011, è stata inclusa tra i cd. "territori costruiti" ex art 1.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La deliberazione commissariale n. 1/2010, giusta certificazione in atti, risulta essere stata regolarmente depositata e pubblicizzata ed avverso la stessa risulta essere stata prodotta una unica osservazione.

Nel merito della proposta avanzata si rappresenta quanto in appresso.

#### Aspetti generali

- in via preliminare, si evidenzia che le motivazioni poste a base della variante attengono esclusivamente alla ottemperanza alla sentenza del giudice amministrativo e non riportano alcuna altra valutazione inerente gli interessi pubblici coinvolti, né prospettano alcuna valutazione circa la possibile conferma della attuale destinazione d'uso.

#### Aspetti urbanistici

- sulla base di accertamenti d'ufficio, ovvero in base a quanto emerge dall'osservazione della mappa dell'area in oggetto resa pubblicamente accessibile attraverso il servizio Web "Google Maps" e basata su immagine satellitari da Digital Globe e MDA Federal, nonché confermata dalla consultazione della Ortofoto 2006/7 e della CTR della Regione Puglia, e così come peraltro confermato nello stato di fatto e diritto riportato nella sentenza n. 2185/2008 del TAR/Puglia, si evidenzia che all'attualità l'area oggetto della variante è utilizzata prevalentemente per uso "turistico-alberghiero"; in particolare è caratterizzata dalla presenza di manufatti costituiti in parte da n. 2 piani fuori terra ed in parte da n. 1 piano fuori terra, nonché dalla presenza di superfici libere in parte utilizzate come impianti sportivi;

- a fronte della destinazione d'uso ipotizzata quale "Area di Completamento" di tipo B3, si evidenzia che non risulta indagata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 lett. B) del D.M. n. 1444/1968 (Iff= min 1,5 mc/mq); Rc = min 12,5%);

- la nuova classificazione di tipo residenziale comporta un nuovo carico insediativo pari a mc. 11.121,00, cui corrispondono n. 111 abitanti teorici;

Ciò posto,

si ritiene di poter condividere parzialmente la proposta avanzata ovvero si ritiene di poter esprimere parere favorevole a condizione che:

- 3) sia confermata la destinazione d'uso di "area per insediamenti di impianti turistici";
- 4) in relazione alla particolare ubicazione, intermedia tra l'arenile e la "pineta San Francesco", per la utilizzazione dell'area, sono consentiti esclusivamente interventi di cui all'art. 3 comma 1, lett. a), b) ed e) del D.P.R. n. 380/01.

Gli interventi ex lett. e) dovranno essere caratterizzati dai seguenti parametri:

- Vol. max = Vol. legittimamente esistente + 20%;
- H max = m. 8,00;
- Rapporto di copertura = 40% max;

- Distanza dai confini = m. 5,00 min;
- Distanza tra fabbricati = m. 10,00 min;
- Parcheggi privati (L. 122/89) = 10% min della volumetria;
- Standard Urbanistici ex art. 5 del D.M. n. 1444/68, da cedere gratuitamente al Comune = 80% s.l.p. min.;

*Osservazioni:*

La Delibera del Commissario ad acta n. 1/2010 risulta essere stata oggetto di una unica osservazione prodotta da parte della "Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata" del Comune di Bari, relativa ai mancati adempimenti relativi: 1) alla "Verifica di assoggettabilità a V.A.S." ex art. 12 del D.lgs. n. 152/2006; 2) alla verifica di compatibilità ex art. 89, comma 1 del D.P.R. n. 380/2001.

Il Commissario "ad acta", con nota datata 30.06.2010, e non già con specifico provvedimento amministrativo, non ha inteso accogliere la osservazione dell'ufficio comunale, rappresentando che, per detti adempimenti, si era già espresso nel corpo della predetta deliberazione n. 1/2010.


*Determinazioni regionali*

Nel merito della osservazione, verificata la necessità di acquisire gli esiti degli adempimenti in materia di legislazione ambientale e sismica, e dovendo il Comune di Bari provvedere con specifico provvedimento a determinarsi circa l'adeguamento e/o controdeduzione alle prescrizione regionali di natura urbanistica riportate nella narrativa che precede, si ritiene che lo stesso Comune, in via preventiva alle citate determinazioni, debba acquisire i necessari pareri da parte degli enti territoriali preposti.

Quanto sopra si rimette al CUR per le valutazioni di competenza.

Il Funzionario istruttore  
(arch. Giuseppe D'Arienzo)

**Il Dirigente dell'Ufficio II°**  
(arch. Fernando di Trani)



# REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER LA MOBILITA' E LA QUALITA' URBANA  
Servizio Assetto del Territorio

Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica  
Via delle Magnolie nn.6-8 - 70026 MODUGNO

Comitato Urbanistico Regionale  
SEDE  
epc Al Sig. Sindaco  
del Comune di BARI  
Al Direttore della Ripartizione  
Urbanistica del Comune di BARI

**OGGETTO: Bari –Variante di PRG per ritipizzazione suoli in Via Westerhout, ditta Loprieno Vito, sentenza TAR 2185/08. DCC n.8 del 15.03.2010**

**Premesso che:**

- Con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P.n°6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.
- L'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P prevede che: *“i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati i piani regolatori generali gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del titolo II del D.Lvo n 490/1999 (n.d.r.: oggi parte III del D.Lvo n 42/12004), o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal PUTT/P non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico. Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica”.*
- Il competente Ufficio del Servizio Assetto del Territorio procede all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.
- Il predetto parere di merito viene espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle NTA del PUTT/P ed in particolare:
  - agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
  - al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal PUTT/P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);
  - alla legittimità delle procedure;
  - all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.
- Il Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Bari è stato approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.1745 del 08 luglio 1976, nonché oggetto di variante normativa approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 2415 del 10 dicembre 2008;
- Con nota dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica n. 815/06 del 11.02.03, il Comune di Bari ha ottenuto formale attestato di coerenza delle perimetrazioni di cui ai punti 1.1 e 1.2 dell'art. 5.05 delle NTA. del PUTT/P- Primi Adempimenti per l'attuazione del Piano, nonché dei “Territori Costruiti” di cui all'art 1.03 delle NTA del PUTT/P, così come adottati dal Comune di Bari con on delibera di CC n. 169 del 19.11.2002;
- Con Deliberazione n.1812 del 02.08.2011 la Giunta Regionale ha approvato con prescrizioni e modifiche la “Variante di adeguamento del PRG di Bari” al PUTT/P di cui all'art. 5.06 delle NTA del PUTT/P, così come adottata dal Consiglio Comunale con delibera n. 56 del 09.07.2010 ed emendata con Deliberazione di CC n. 13 del 09.03.2011.

(Documentazione agli atti)

**Considerato che:**

- Con nota protocollo n° 1637 del 20.02.2012, acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con n° 1892 del 21.02.2012, il CUR (Comitato Urbanistico Regionale) ha trasmesso la richiesta di “parere paesaggistico” ai sensi dell’art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, per la variante di PRG - per ritipizzazione suoli in Via Westerhout.
- La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:
  - Relazione Istruttoria SUR n° 03 del 13.01.2012;
  - Corrispondenza ed atti amministrativi richiamati nella suddetta relazione;
  - n° 1 elaborato tecnico.

*(Descrizione intervento proposto)*

**Evidenziato che:**

La variante richiesta al PRG vigente del Comune di Bari a seguito di sentenza TAR Puglia-Bari Sez. III 2185/08 del 11.11.2008, propone la ritipizzazione da “Zona Arenili e coste” a “Zona di completamento B3”.

Detta variante interessa un area di circa 3.707 mq, delimitata da via Van Westerhout, via Carlo Vitale, via S. Mercadante nonché dal limite marittimo ed individuata in catasto al Fg. n° 81 part. nn° 80, 81 e 82.

Dalla documentazione trasmessa si rileva che l’area oggetto della variante è attualmente in parte interessata (particelle catastali nn° 80 e 81) da attrezzature “turistico alberghiere”, e in parte caratterizzata (particella n° 82) dalla presenza di superfici libere utilizzate come impianti sportivi.

La ritipizzazione proposta quale “Area di completamento di tipo B3” comporta un carico insediativo pari a mc. 11.121,00, cui corrispondono 111 abitanti teorici la specifica normativa di disciplina.

*(Tutele paesaggistiche)*

tutele di cui al Dlgs 42/2004 – parte terza: dalla documentazione trasmessa l’area, interessata dalla variante, ricade nei cd “territori costieri” aree tutelate per legge (art.142 lettera “[a]”, Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42).

tutele introdotte dal PUTT/P: dalle tavole di perimetrazione dei Primi Adempimenti, attestate come coerenti con nota regionale n. 815/06 del 11.02.2003 si evince che la suddetta area ricade interamente all’interno dei cosiddetti “Territori Costruiti”, aree all’interno delle quali ai sensi dell’art. 1.03 delle NTA del PUTT/P, non trovano applicazione le norme di tutela contenute al Titolo II “Ambiti Territoriali Estes” e al Titolo III “Ambiti Territoriali Distinti” delle stesse NTA del PUTT/P. Nel dettaglio si rileva che la predetta area ricade nelle “*aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee “A” e “B”*” (punto 5.1 art 1.03 delle NTA del PUTT/P) così come rappresentata nelle Tavole n°2 - Aree escluse dalle norme RIPOORTO SU R.A.F.G e Tavole n°2 - Aree escluse dalle norme RIPOORTO SU P.R.G - Scala 1:10.000;

Per quanto attiene le componenti di paesaggio strutturanti il territorio (cd Ambiti Territoriali Distinti) dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, si evince quanto segue:

- *Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico:* l’area d’intervento risulta essere interessata da componenti del sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico, nel dettaglio essa è localizzata nell’area litoranea, a circa 100 m di distanza dalla linea di costa.
- *Sistema della copertura botanico-vegetazionale e culturale:* l’area d’intervento risulta adiacente ad un’area boscata denominata “Pineta San Francesco”.



- *Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa*: l'area d'intervento è interessata da una "strada paesaggistica" così come cartografata dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (proposta approvata con DGR. 1 del 11/01/2010), nel dettaglio si fa riferimento alla strada litoranea via "Nicolò Van Westerhout".

*(Valutazione della compatibilità paesaggistica)*

Entrando nel merito della valutazione esclusivamente paesaggistica della variante proposta, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'area d'intervento risulta posizionata sul litorale di Ponente del Comune di Bari.

Il valore paesaggistico-ambientale del contesto di riferimento è legato alle singolarità di quest'area, poichè ricadente nella naturale foce della Lama Lamasinata, attualmente deviata con la realizzazione del "Canale Scolmatore". La presenza, a valle della stessa, degli arenili sabbiosi, testimonianza dell'originale funzione idraulica del tratto di costa in esame, costituisce un elemento peculiare e singolare, data la generale natura rocciosa della costa a Ponente del Comune di Bari.

In particolare l'area oggetto della proposta di variante, considerata la sua condizione di connessione tra l'arenile sabbioso e la Pineta di San Francesco, componenti di paesaggio strutturanti il contesto costiero in esame, rappresenta, con la sua potenzialità ecologica e valore paesaggistico, elemento di continuità della rete ecologica urbana tra i due sistemi ambientali (figg.1-2)



Fig .1

Nel dettaglio, lo spazio aperto coincidente con la particella catastale n. 82 Fg 81, non interessato da corpi di fabbrica, individua un varco aperto verso l'arenile sabbioso con valenza sia ambientale, assicurando la naturale connessione ecologica tra la fascia costiera a Nord e la

compagine boschiva della Pineta a Sud, sia paesaggistica in quanto elemento di discontinuità del fronte strada in affaccio alla Via Westerhout, permettendo una percezione, sebbene filtrata, dell'ambito costiero.



Fig .2

Premesso quanto sopra, si rileva che la trasformazione insediativa proposta con la ritipizzazione della area da “Zona Arenili e coste” a “Zona di completamento B3”, risulterebbe pregiudizievole per la qualificazione paesaggistica dell’ambito di riferimento, interferendo con gli equilibri ecologici del sito, nonché con i valori paesaggistici del contesto in esame.

*(Conclusioni )*

In relazione al parere paesaggistico previsto dall’art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato, **si ritiene pertanto di non potere esprimere parere favorevole, alla ritipizzazione dell’area da “Zona Arenili e coste” a “Zona di completamento B3” del vigente PRG.**

Ciò posto si ritiene poter condividere, la proposta avanzata dal Servizio Urbanistica nella “Relazione Istruttoria n.03/2012” ovvero di definire una destinazione d’uso “*area per insediamenti di impianti turistici*” a condizione che l’area di cui alla particella n.82 Fig. 81 sia conservata libera da edificazione, con eventuale sola sistemazione a verde al fine di assicurare una connessione ecologica tra la retrostante pineta e il mare e garantire una continuità visiva tra il mare e la costa retrostante.

Si raccomanda nelle successive fasi di progettazione di provvedere a:

- sistemare le aree destinate a verde pubblico e pertinenziale con specie arboree ed arbustive forestali autoctone al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono;
  - sistemare le aree esterne (area pedonali e aree a parcheggio) con materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti, al fine di garantire un livello di permeabilità del suolo e consentire lo smaltimento in ambito locale delle acque meteoriche;
  - dotare l'area d'intervento di sistemi di drenaggio e canalizzazione delle acque meteoriche superficiali per impedire che si verifichino fenomeni incontrollati di accumulo, di ristagno e di erosione del suolo;
  - sistemare tutte le nuove recinzioni con murature in pietra locale, secondo le tecniche tradizionali evitando altresì l'impiego di elementi prefabbricati in cemento, materiali plastici, reti metalliche e simili, ghiera in ferro battuto, e contenendo l'altezza in modo da non interrompere la continuità visiva;
  - al fine di migliorare le condizioni di sostenibilità complessiva e anche in applicazione della L.R. n. 13/2008 è necessario prevedere sistemi di raccolta delle acque meteoriche e eventuali reti idrico-fognarie duali e impianti che riutilizzino acque reflue e tecniche irrigue mirate al risparmio idrico e alla gestione sostenibile delle acque meteoriche, attraverso metodi di depurazione naturale, e finalizzate anche al sostentamento degli spazi verdi da realizzare opportunamente con specie arboree ed arbustive meno idroesigenti;
- o In fase di cantiere al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle sue componenti dovrà essere garantito:
- il corretto scorrimento e smaltimento delle acque meteoriche superficiali per non compromettere la consistenza del suolo;
  - la limitazione dei movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) per non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;
  - l'allontanamento e il deposito dei materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo nelle pubbliche discariche;
  - l'uso di mezzi di cantiere e la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, deposito di materiali, recinzioni, ecc.) che non compromettano le aree attigue a quelle d'intervento;
  - al termine dei lavori lo smantellamento delle opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc...) e il ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.

Stante quanto innanzi si rimette al CUR la documentazione di cui al punto (Documentazione agli atti) trasmessa con nota n° 1637 del 20.02.2012.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
ATTUAZIONE PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA  
(Arch. Maria Raffaella LAMACCHIA)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ASSETTO DEL  
TERRITORIO  
(Ing. Francesca PACE)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2012, n. 2227

**Comune di CANNOLE (LE) - Piano Urbanistico Generale. Controllo di compatibilità ai sensi dell'art. 11, commi 7° e 8°, della L.r. n. 20/2001.**

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Urbanistica, con l'integrazione dell'istruttoria per gli aspetti di compatibilità con il PUTT/P da parte dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica del Servizio Assetto del Territorio, riferisce quanto segue:

“Il Comune di CANNOLE, con nota prot 1988 del 08-06-2012, acquisita al prot. n. 6230 del 19-06-2012 del Servizio Urbanistica, ha trasmesso, per il controllo di compatibilità ai sensi dell'art.11 della LR 27/07/2001 n.20 “*Norme generali di governo e uso del territorio*”, la documentazione tecnico-amministrativa afferente il Piano Urbanistico Generale (PUG) del proprio territorio comunale come di seguito complessivamente costituito:

**Documentazione amministrativa:**

- Deliberazione del Commissario ad Acta n. 2 del 05-01-2011, relativa alla adozione del PUG comprensivo del Rapporto Ambientale e del Regolamento Edilizio;
- Deliberazione del Commissario ad Acta n. 3 del 28-01-2012 relativa all'esame e determinazione sulle osservazioni;
- Certificazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, Coordinatore dell'Ufficio di Piano del P.U.G., sulla vincolistica operante sul territorio;
- Certificazione prot. 1873 del 01-06-2012 del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, Coordinatore dell'Ufficio di Piano del P.U.G., sulla corrispondenza fra gli elaborati da trasmettere alla Regione e alla Provincia (ai fini del controllo di compatibilità) le osservazioni accolte con Delibera Commissariale n. 3 del 28-01-2012;
- Deliberazione del Commissario ad Acta n. 1 del 24-11-2010 avente ad oggetto “*L.L.R.R. n. 56/80 e 20/01. Presa d'atto della nota dell'Autorità di Bacino della Puglia acclarata al Prot. Comunale al n. 3562 del 17-09-2010 con allegato n. 2*

*elaborati cartografici del nuovo inquadramento P.A.I.*”.

**Elaborati scritto-grafici**

CD contenente gli elaborati grafici in formato pdf, il regolamento edilizio e le Norme Tecniche in formato doc e l'elenco degli elaborati, come di seguito riportato:

RELAZIONE GENERALE (luglio 2010)

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (sostitutivo marzo 2012) QUADRO CONOSCITIVO

SISTEMA TERRITORIALE DI AREA VASTA (A1)

- A1.1 STRUTTURA DEL TERRITORIO, INVARIANTI INFRASTRUTTURALI, MORFOLOGICHE, STORICO-AMBIENTALI ED INSEDIATIVE (luglio 2010)
- A1.2 a LA LETTURA DEL PTCP (luglio 2010)
- A1.2 b LA LETTURA DEL PTCP (luglio 2010)
- A1.2 c LA LETTURA DEL PTCP (luglio 2010)

- A1.3 CARTA DELLA PIANIFICAZIONE A SCALA SOVRACOMUNALE (luglio 2010)

- A1.4 CARTA DEI VINCOLI (luglio 2010)

SISTEMA TERRITORIALE LOCALE (A2)

- A2.1 RISORSE E CRITICITA' AMBIENTALI (luglio 2010)
- A2.2 RISORSE PAESAGGISTICHE (luglio 2010)
- A2.3 RISORSE RURALI (luglio 2010)
- A2.4 RISORSE INSEDIATIVE (luglio 2010)
- A2.5 RISORSE INFRASTRUTTURALI (luglio 2010)

BILANCIO DELLA PIANIFICAZIONE PREVI-  
GENTE (B1)

- B1 PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE VIGENTE E STATO DI ATTUAZIONE (luglio 2010)

**QUADRO INTERPRETATIVO (B2)**

- B2.1 CARTA DELLE INVARIANTI STRUTTURALI (luglio 2010)
- B2.2 CARTA DEI CONTESTI TERRITORIALI (luglio 2010)
- B2.3a AMBITI TERRITORIALI ESTESI (ATE)
  - INVARIANTI PAESAGGISTICHE: ADEGUAMENTO EX ART. 5.06 NTA PUTT/P (luglio 2010)

- B2.3b AMBITI TERRITORIALI DISTINTI (ATD) - INVARIANTI PAESAGGISTICHE SISTEMA DELL'ASSETTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO, IDROGEOMORFOLOGICO (luglio 2010)
- B2.3c AMBITI TERRITORIALI DISTINTI (ATD) - INVARIANTI PAESAGGISTICHE SISTEMA DELLA COPERTURA BOTANICA VEGETAZIONALE, CULTURALE E DELLA POTENZIALITA' FAUNISTICA (luglio 2010)
- B2.3d AMBITI TERRITORIALI DISTINTI (ATD) - INVARIANTI PAESAGGISTICHE SISTEMA STRATIFICAZIONE STORICA DELLA ORGANIZZAZIONE INSEDIATIVA (luglio 2010)

### **PROGETTO**

#### **PREVISIONI STRUTTURALI (B3)**

- B3.1 PREVISIONI E INDIRIZZI PER INVARIANTI STRUTTURALI (sostitutivo marzo 2012)
- B3.2 PREVISIONI E INDIRIZZI PER CONTESTI TERRITORIALI (sostitutivo marzo 2012)
- B3.3a AMBITI TERRITORIALI ESTESI (ATE) - INVARIANTI PAESAGGISTICHE: ADEGUAMENTO EX ART. 5.06 NTA PUTT/P (sostitutivo marzo 2012)
- B3.3b AMBITI TERRITORIALI DISTINTI (ATD) - INVARIANTI PAESAGGISTICHE SISTEMA DELL'ASSETTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO, IDROGEOMORFOLOGICO (sostitutivo marzo 2012)
- B3.3c AMBITI TERRITORIALI DISTINTI (ATD) - INVARIANTI PAESAGGISTICHE SISTEMA DELLA COPERTURA BOTANICA VEGETAZIONALE, CULTURALE E DELLA POTENZIALITA' FAUNISTICA (sostitutivo marzo 2012)
- B3.3d AMBITI TERRITORIALI DISTINTI (ATD) - INVARIANTI PAESAGGISTICHE SISTEMA STRATIFICAZIONE STORICA DELLA ORGANIZZAZIONE INSEDIATIVA (sostitutivo marzo 2012)

#### **PREVISIONI PROGRAMMATICHE (B4)**

- B4.1a SCHEMA DELLE PREVISIONI URBANISTICHE DI MEDIO-LUNGO PERIODO (sostitutivo marzo 2012)

- B4.1b SCHEMA DELLE PREVISIONI URBANISTICHE DI MEDIO-LUNGO PERIODO (sostitutivo marzo 2012)
- B4.2a PROGETTI URBANISTICI ESECUTIVI - PUE P.1-2-3 (sostitutivo marzo 2012) B4.2b PROGETTI URBANISTICI ESECUTIVI - PUE R.1-2-3-4 (sostitutivo marzo 2012)

#### **PREVISIONI STRUTTURALI**

- B4.3a PROGETTI EDILIZI COORDINATI - PEC 1-2-3 (sostitutivo marzo 2012)
- B4.3b PROGETTI EDILIZI COORDINATI - PEC 4-5-6-7-8-9-10 (sostitutivo marzo 2012)
- B4.3c PROGETTI EDILIZI COORDINATI - PEC 11-12-13 (sostitutivo marzo 2012) B4.3d PROGETTI EDILIZI COORDINATI - PEC 14-15-16-17 (sostitutivo marzo 2012)

#### **REGOLAMENTO EDILIZIO (luglio 2010)**

Gli elaborati comprendono inoltre, in solo formato cartaceo, quanto in appresso:

#### **STUDIO GEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE DI CANNOLE A SUPPORTO DEL PUG (G)**

- G.0. RELAZIONE GEOLOGICA (gennaio 2010)
- G.1.a CARTA GEOMORFOLOGICA (gennaio 2010)
- G.1.b CARTA GEOMORFOLOGICA (gennaio 2010)
- G.2 CARTA GEO-LITOLOGICA (gennaio 2010)
- G.3a CARTA GEO-LITOLOGICA DI DETTAGLIO (gennaio 2010)
- G.3b CARTA GEO-LITOLOGICA DI DETTAGLIO (gennaio 2010)
- G.4 SEZIONI IDROGEOLOGICHE (gennaio 2010)
- G.5 CARTA DELLE ISOFREATICHE (gennaio 2010)
- G.6.a CARTA GEO-LITOLOGICA AD ORIENTAMENTO GEOTECNICO (gennaio 2010)
- G.6.b CARTA GEO-LITOLOGICA AD ORIENTAMENTO GEOTECNICO (gennaio 2010)
- G.7.a CARTA DELL'ACCLIVITA' (gennaio 2010)
- G.7.b CARTA DELL'ACCLIVITA' (gennaio 2010)

#### **STUDIO IDROLOGICO E IDRAULICO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CANNOLE A SUPPORTO DEL PUG (A)**

**ELABORATI DESCRITTIVI**

- A1 RELAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA (gennaio 2010)
- A2 PLANIMETRIA BACINI IDROGRAFICI (gennaio 2010)
- A3.1 PLANIMETRIA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (gennaio 2010)
- A3.2 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (gennaio 2010)
- A4.1 PLANIMETRIA AREE INONDABILI DEFINITE DALLO STUDIO (gennaio 2010)
- A4.2 PLANIMETRIA AREE INONDABILI DEFINITE DALLO STUDIO (gennaio 2010)

**PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)**

- RAPPORTO AMBIENTALE (gennaio 2010)
- RAPPORTO AMBIENTALE: SINTESI NON TECNICA (gennaio 2010)

**Pareri:**

- Ufficio di Coordinamento Strutture Tecniche Provinciale di BR/LE/TA. Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia. Parere di compatibilità geomorfologica ex art. 89 del D.P.R. n. 380/01;
- Autorità di Bacino. Parere di non compatibilità al Piano - Stralcio di Assetto Idrogeologico. Prot. n. 9046 del 20-07-2012 acquisita dall'Ufficio Strumentazione Urbanistica con prot. n. 8019 del 26-07-2012.

**Rilievi preliminari in sede istruttoria regionale**

In termini di ricognizione della documentazione trasmessa dal Comune, in ordine alle disposizioni normative di riferimento per il controllo di compatibilità di competenza regionale, l'art.11 ("Formazione del PUG") della LR n.20/2001, ai commi 7° e 8°, recita quanto segue:

*"Il PUG così adottato viene inviato alla Giunta Regionale e alla Giunta Provinciale ai fini del controllo di compatibilità rispettivamente con il DRAG e con il PTCP, ove approvati. Qualora il DRAG e/o il PTCP non siano stati ancora approvati, la Regione effettua il controllo di compatibilità rispetto ad altro strumento di pianificazione territoriale ove esistente, ivi inclusi i piani già approvati ai sensi degli articoli da 4 a 8 della Legge Regionale 31 maggio 1980 n. 56, ovvero agli indirizzi*

*regionali della programmazione socio-economica e territoriale di cui all'art.5 del D.Lgs. 267/2000.*

*La Giunta Regionale e la Giunta Provinciale si pronunciano entro il termine perentorio di cento-cinquanta giorni dalla ricezione del PUG, decorso inutilmente il quale il PUG si intende controllato con esito positivo."*

Con delibera di G.R. n.1328 del 03/08/07 è stato approvato il "Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) - Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani Urbanistici Generali (PUG)", di cui all'art.4 comma 3b ed all'art. 5 comma 10bis della L.r. n.20/2001.

Ai predetti "Indirizzi" si deve pertanto fare riferimento nel caso specifico del PUG del Comune di Cannole, in quanto adottato giusta Delibera del Commissario ad acta n. 2 del 05-01-2011 in data successiva all'approvazione del DRAG.

**Vincolistica**

*In relazione ai vincoli presenti sul territorio, non risultano espressi e/o acquisiti i seguenti pareri e/o provvedimenti:*

- Parere Ufficio VAS - Servizio Ecologia della Regione Puglia ex art. 12 D.Lgs. n. 152/06;
- Parere Ufficio Ripartimentale Foreste ex R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267.

L'esame di compatibilità richiede anche verifiche della rispondenza dei contenuti del PUG proposto al quadro normativo di legge complessivo, nonché della coerenza delle analisi, proiezioni ed ipotesi di fabbisogno, prospettate per i vari settori insediativi, rispetto al dimensionamento di fatto operato.

Nell'esame di compatibilità occorre peraltro riferirsi ai seguenti strumenti di pianificazione territoriale a scala regionale, che nel caso del territorio comunale di Cannole, risultano essere i seguenti:

- Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P), approvato con delibera di G.R. n.1748 del 15/12/2000;
- Piano-stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI), approvato dall'Autorità di Bacino della Puglia con delibera di C.I. n.39 del 30/11/05;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Lecce, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 75 del 24/10/2008;

- Piano di Tutela delle Acque, approvato giusta Deliberazione del Consiglio Regionale n. 230/2009.

*Per quanto riguarda il parere di **non compatibilità** espresso dall'Autorità di Bacino si ritiene opportuno evidenziare che, nell'ambito del tavolo tecnico istituito al fine di condurre gli approfondimenti e le verifiche relative al sistema geologico, idrologico ed idraulico del Comune di Cannole, risulta quanto segue:*

- *con nota prot. 813 del 24-02-2010, acquisita dall'AdB al prot. n. 2214 del 01-03-2010, il Comune di Cannole ha trasmesso uno Studio geologico, idrologico ed idraulico dell'intero territorio comunale;*
- *nella seduta del 29-07-2010 il Comitato Tecnico dell'A.d.B ha approvato le cartografie rappresentative dei risultati dello studio geomorfologico, idrogeologico ed idraulico con il nuovo inquadramento PAI Assetto Idraulico e Assetto Geomorfologico proposto per il territorio di Cannole;*
- *in data 17-09-2010 con prot. n. 11735, l'Autorità di Bacino ha trasmesso al Comune di Cannole il nuovo inquadramento PAI ai fini della produzione di eventuali osservazioni ovvero al fine della condivisione formale dello stesso;*
- *il Comune di Cannole ha trasmesso la propria formale condivisione mediante delibera del Commissario ad acta n. 1 del 24-11-2010, acquisita dall'A.d.B. al prot. n. 15095 del 06-12-2010;*
- *con telegramma n. 12972 del 15-11-2011 acquisito al protocollo comunale n. 4660 del 18-11-2011 l'A.d.B. ha informato che il Comitato Istituzionale aveva approvato la nuova perimetrazione PAI in vigore dal 16-11-2011 e con successiva nota prot. n. 14106 del 12-12-2011 acquisita al protocollo comunale al n. 4995 del 16-12-2011 ha trasmesso la deliberazione n. 46 del 07-11-2011 del Comitato Istituzionale dell'A.d.B. della Puglia;*
- *il Comune di Cannole, con nota prot. n. 2020 del 12-06-2012, ha trasmesso gli elaborati del P.U.G. all'A.d.B. per richiesta parere;*
- *l'A.d.B., con prot. 9046 del 20-07-2012, ha espresso parere di non compatibilità del PUG di Cannole, considerato che “negli elaborati tra-*

*smessi non risultano riportate correttamente le perimetrazioni del P.A.I. vigente, così come condivise e pubblicate sul sito ufficiale [www.adb.puglia.it](http://www.adb.puglia.it); che nelle NTA del P.U.G. non risultano riportate le condizioni d'uso del P.A.I. e le prescrizioni di cui ai succitati approfondimenti; che in riferimento agli elementi idrogeomorfologici non è stata rilevata coerenza tra quelli riportati negli elaborati del P.U.G. e quelli contenuti nella Carta Idrogeomorfologica della Puglia che l'A.d.B. ha redatto quale parte integrante del nuovo P.P.T.R. [... ]”.*

*In riferimento agli elaborati di progetto si evidenzia che gli stessi risultano trasmessi in formato cartaceo ed in formato pdf e non in formato digitale (dwg o shp), secondo le modalità di trasmissione per l'inserimento dei dati nel SIT Regionale, stabilite con la DGR 1178/2009 - Atto di Indirizzo per l'introduzione delle “Istruzioni Tecniche per la Informatizzazione dei PUG (Piani Urbanistici Generali)”.*

Premesso e precisato quanto sopra, in ordine al quadro di riferimento del controllo regionale, per quanto attiene alla impostazione ed alle previsioni progettuali del PUG, sulla scorta dei contenuti descrittivi e dei dati riportati nella Relazione, nelle Tabelle e nelle elaborazioni contenute nelle Tavole, si rappresenta quanto di seguito esposto in termini sintetici, in uno ai rilievi in sede di istruttoria regionale e ciò con riferimento agli aspetti urbanistici e paesaggistici rispettivamente.

#### **A) ASPETTI URBANISTICI**

Dall'analisi della documentazione trasmessa si rilevano in sintesi i seguenti aspetti:

##### **a. OBIETTIVI DEL PUG**

La Relazione Generale individua i seguenti obiettivi “strategici”:

- a) la definizione di un nuovo assetto infrastrutturale (riferito soprattutto alla viabilità) inteso non solo come elemento dell'organizzazione funzionale ma anche come trama dello spazio collettivo di Cannole da trattare, anche con progettazione di dettaglio, come luogo delle relazioni sociali e parte dell'immagine complessiva del paese;

- b) la piena utilizzazione delle risorse costituite dal complesso del centro storico; dalla Masseria storica Torcito con la sua collina ed il bosco in via di riorganizzazione; della Masseria La Torre; dal Castello e dai resti preistorici di Anfiano, con le previsioni di strutture ricettive localizzate in una apposita zona, ecc..;
- c) la riqualificazione del paesaggio agrario, della residenza e delle economie ad esso collegate;
- d) la riqualificazione della frangia del centro storico, anche attraverso una migliore considerazione dei fenomeni di concentrazione o di eccessiva frammentazione della proprietà fondiaria;
- e) la migliore definizione del sistema del verde pubblico e dei percorsi non veicolari, oltre che della dotazione di spazi per servizi in genere.

#### **b. QUADRO CONOSCITIVO**

Il PUG esamina il territorio di Cannole attraverso la ricognizione fisico-giuridica dello stato dei luoghi da cui emerge:

#### **SISTEMA TERRITORIALE DI AREA VASTA (A1)**

- si evidenzia che il territorio comunale è interessato:
  - Vincolo idrogeologico;
  - Vincolo ex L. n. 1497/39;
  - A.T.E. di tipo "B" e "C" del PUTT/p;
  - Piano faunistico venatorio.

#### **SISTEMA TERRITORIALE LOCALE (A2):**

- presenza di Aree ad alta e media pericolosità idraulica, cigli di scarpata in prossimità del centro abitato;
- presenza di macchia mediterranea e boschi, in gran parte all'interno dell'oasi di protezione Cerceto; due segnalazioni architettoniche (masseria La Torre e masseria Torcito); numerose "pagghiare", tipiche costruzioni in pietra ricavate dagli spietramenti, localizzate prevalentemente a ovest del territorio comunale; a nord est del centro abitato è segnalato un punto panoramico;
- per le risorse rurali il territorio di Cannole presenta una grossa concentrazione di boschi, a nord est del centro abitato, nonché coltivazioni di ulivi, concentrate soprattutto ad est del territorio comunale; la zona a sud ed ovest è caratterizzata da una maggiore eterogeneità;

- per le risorse insediative l'elaborato grafico di analisi evidenzia le masserie presenti sul territorio, le aree archeologiche e per quanto riguarda il centro abitato l'elaborato grafico evidenzia la forte presenza di aree a verde, la presenza di attrezzature specializzate ad est, in prossimità della zona cimiteriale, e la presenza di un'area interessata da archeologia industriale ad ovest (processo di lavorazione lino). Il tessuto edilizio è costituito dall'area storica soggetta ad interventi di recupero, tessuto urbano di rilevante importanza ambientale, da isolati ad aggregazione edilizia continua, sporadica, a perimetro chiuso, aperto e ad aggregazione edilizia mista;
- per le risorse infrastrutturali dall'elaborato grafico (A2.5), in relazione al sistema della mobilità, emerge la presenza di due grosse arterie stradali, che attraversano il centro urbano (S.P. 039 - S.P. 344 in senso nord sud Serrano - Palmariggi e S.P. 039 - S.P. 150 in direzione sud-ovest e nord est da Bagnolo del Salento di connessione alla S.P. 048 Martano-Otranto); la linea ferroviaria, a sud est del territorio comunale, non raggiunge il centro urbano.
- in riferimento alla realtà socio-economica, alla pag. n.10 della Relazione Generale, si legge:
 

*"Dal punto di vista delle attività economiche, il sistema urbano comunale è il risultato di trasformazioni che si sono sviluppate soprattutto nell'ultimo trentennio, e che hanno riguardato tutti i settori. La riconversione dalle attività storiche come l'agricoltura e l'artigianato verso i nuovi interessi nel terziario, soprattutto commerciale e amministrativo e, in misura minore, nell'industria manifatturiera, è tuttavia avvenuta con conseguenze meno pesanti che nel resto dei centri urbani simili della regione. La Comunità locale non ha mai perduto la sua identità economica e le sue capacità imprenditoriali, producendo una trasformazione temperata anche dello spazio fisico; tanto nelle campagne quanto nel centro principale. Il territorio di Cannole non presenta così macroscopici fenomeni di abbandono e di degrado, nonostante la continua tendenza a trasferire la residenza dall'aperta campagna alle vicinanze del nucleo storico e dalle parti più interne del centro storico verso l'esterno, con la crescente scelta di case isolate, monofamiliari, nel suburbio; ma quel che è più rilevante è che*



*ciò è avvenuto in presenza di un fenomeno di forte dipendenza dai centri maggiori della provincia con continua tendenza della popolazione locale a trasferirsi altrove o ad eleggere un domicilio, diverso dalla residenza, nel luogo dell'attività lavorativa".*

### **BILANCIO DELLA PIANIFICAZIONE PREVIGENTE (B1)**

Il Comune di Cannole è dotato di Programma di Fabbricazione annesso al Regolamento edilizio adottato dal Consiglio Comunale il 31/10/1972, entrato in vigore nel maggio del 1977, approvato dal Prov. Reg. OO.PP. nel marzo 1975, successivamente sottoposto a variante generale approvata nel 1979.

Il Comune di Cannole è dotato, inoltre, di P.I.P., P.E.E.P. e di un "Piano Quadro" per le Zone B.

Il P.d.F. vigente, nella fase attuativa, prevede l'istituzione dei comparti, che hanno però trovato poco attuazione a causa della "scarsità delle indicazioni progettuali".

Sono state inoltre evidenziate, in Relazione Generale, le seguenti criticità come effetto dell'attuazione del PdF vigente:

1. *"La stessa disciplina ordinaria delle costruzioni è risultata poco efficace nel garantire un equilibrato rapporto tra le forme tradizionali dell'insediamento e quelle delle nuove parti del paese: le tipologie tradizionali sono state trascurate favorendo l'introduzione di modelli abitativi non solo inadatti alla continuazione organica degli agglomerati (palazzine e case isolate in forma di villette), ma anche proiettate verso modelli insediativi dispersi e in definitiva indifferenti alla localizzazione".*
2. altro effetto è stato un *"crescente fenomeno di diffusione delle nuove case all'esterno del perimetro del centro urbano, soprattutto nei territori agricoli più produttivi, con l'utilizzazione e l'isolamento di lotti sempre più ridotti, con danno evidente dell'ambiente extraurbano e crescente difficoltà di gestione dei servizi pubblici"*.
3. La nuova edificazione ha privilegiato l'uso dei lotti sui fronti stradali preesistenti rafforzando il modello insediativo a nastro, lungo le principali strade;
4. relativamente a servizi pubblici e strade la parte attuata *"risulta insignificante rispetto alle previsioni della variante generale"*.

Per quanto riguarda le capacità residue previste dal P.d.F., ovvero le quantità di superficie e di volume realizzabile, risulta che, in totale, dei 67.400 mq destinati alle nuove costruzioni (per una volumetria di 97.280 mc) sono stati utilizzati mq 13.500 con un residuo di mq 53.900.

### **c. QUADRI INTERPRETATIVI**

Gli elaborati relativi QUADRO INTERPRETATIVO (Tavv. B2) definiscono:

- le invarianti strutturali quali: invarianti infrastrutturali; invarianti ambientali; invarianti paesaggistiche storico-culturali;
- l'articolazione del territorio comunale in contesti territoriali, articolati in "contesti urbani" (c.u. di nucleo storico (A1) disciplinato dal PdR, c.u. di nucleo storico (A2), c.u. consolidati, c.u. per le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, c.u. dei territori di piano proposti dal PdF), ed in contesti rurali (c.r. per le criticità idrogeologiche - doline, c.r. periurbani, c.r. a prevalente funzione agricola, c.r. a prevalente valore ambientale e paesaggistico);
- le invarianti paesaggistiche - adeguamento ex art. 5.06 NTA del PUTT/p.

### **d. PROGETTO**

#### **PREVISIONI STRUTTURALI**

Gli elaborati grafici riportano le linee fondamentali dell'assetto del territorio comunale, ovvero:

- le invarianti strutturali (Tav. B3.1 - PREVISIONI E INDIRIZZI PER INVARIANTI STRUTTURALI), distinte in invarianti infrastrutturali ed invarianti paesaggistiche storico-ambientali;
- i contesti territoriali (Tav. Tav. B3.2 - PREVISIONI E INDIRIZZI PER CONTESTI TERRITORIALI) articolati in:

#### **CONTESTI URBANI:**

- c.u. di nucleo storico (A1) disciplinato dal PdR
- c.u. di nucleo storico (A2)
- c.u. consolidati
- c.u. per le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico
- c.u. produttivi e residenziali
- c.u. di trasformazione unitaria

#### **CONTESTI RURALI:**

- c.r. di valore storico - ambientale e delle criticità idrogeologiche

- c.r. per le criticità idrogeologiche - doline
- c.r. periurbani
- c.r. a prevalente funzione agricola
- c.r. a prevalente valore ambientale e paesaggistico
- perimetro di divieto assoluto di caccia (piano faunistico)
- le invarianti paesaggistiche trattate negli elaborati grafici Tav. B3.3a **AMBITI TERRITORIALI ESTESI (ATE)** e Tavv. B3.3b, B3.3.c e B3.3.d - **AMBITI TERRITORIALI DISTINTI (ATD)**.  
Questi ultimi elaborati contengono altresì l'individuazione delle infrastrutture della mobilità, ovvero le "strade di progetto" e le relative "fasce di rispetto stradale" nonché l'individuazione di "AMBITI" del centro urbano, così distinti:
  - A Area urbana di antico impianto
  - B Completamento urbano
  - B3 Settore edilizio coordinato
  - C1 Nuova urbanizzazione residenziale e ricettiva (PUE Rn)
  - D Produttiva
  - D2 Produttiva artigianale di nuova urbanizzazione (PUE Pn)
  - F Attrezzature e servizi di interesse generale
  - F1 Verde pubblico attrezzato
  - F6 Verde privato
  - G1 Cimitero
  - G2 Area per spettacoli viaggianti
  - G3 Distributore carburante
  - G4 Spazi attrezzati per parcheggio e manifestazioni all'aperto

#### PREVISIONI PROGRAMMATICHE

Gli elaborati grafici denominati B4.1a e B4.1b **SCHEMA DELLE PREVISIONI URBANISTICHE DI MEDIO-LUNGO PERIODO** definiscono gli ambiti di intervento relativi al centro urbano (tav. B4.1a) e al rimanente territorio comunale (tav. B4.1b):

- A1 Nucleo di antica formazione
- A2 Area storica soggetta ad interventi per il recupero
- B1 Area edificata soggetta ad interventi di riqualificazione
- B2 Area parzialmente edificata ed urbanizzata
- B2\* Area parzialmente edificata ed urbanizzata con lotti completi

- B3 Settore edilizio coordinato
- C1 Nuova urbanizzazione residenziale e ricettiva (PUE Rn)
- D1 Produttiva artigianale di completamento
- D2 Produttiva artigianale di nuova urbanizzazione (PUE Pn)
- D3 Servizi per la ricettività
- E1 Agricola
- E2 Agricola di rispetto paesaggistico ed idrogeologico
- E3 Oasi di protezione Cerceto
- E4 Agricola di particolare pregio storico ambientale
- F1 Verde pubblico attrezzato
- F2 Attrezzature sportive pubbliche
- F3 Attrezzature di interesse generale
- F3\* Attrezzature e servizi privati per la ricettività, il piccolo commercio e parcheggio
- F4 Attrezzature scolastiche
- F5 Parcheggio
- F6 Verde privato
- G1 Cimitero
- G2 Area per spettacoli viaggianti
- G3 Distributore carburante
- G4 Spazi attrezzati per parcheggio e manifestazioni all'aperto

All'interno degli elaborati grafici contrassegnati come tavv. B4.2 vengono perimetrali e definiti i **PROGETTI URBANISTICI ESECUTIVI (PUE)** relativi agli *Ambiti D2 - Produttiva artigianale di nuova urbanizzazione*, localizzati a nord ovest del centro urbano (tav. B4.2a) e relativi agli *Ambiti C1 - Nuova urbanizzazione residenziale e ricettiva*, posti a sud del centro urbano.

Gli elaborati contrassegnati come tavv. B4.3 individuano e definiscono i **PROGETTI EDILIZI COORDINATI (PEC)** relativi agli *Ambiti B3 - Settore edilizio coordinato*.

Nei citati elaborati si riportano per ogni PUE e PEC i seguenti parametri: superficie territoriale, Superficie di cessione (a sua volta scissa in Verde Pubblico Attrezzato, parcheggi, interesse generale, istruzione, viabilità), superficie fondiaria, indice territoriale, H max fabbricati, distanza fabbricati, distanza confini.

In Relazione Generale, alla pag. 16, si legge:

*"L'attuazione delle previsioni per mezzo del meccanismo di Settore convenzionato è necessario per diverse ragioni:*

- mentre è indispensabile dotare il territorio dei servizi pubblici di legge, occorre evitare ulteriori aggravii sulle casse pubbliche derivanti dai costi delle acquisizioni di aree e delle nuove opere;
- occorre perseguire una politica per la perequazione, cioè per l'equa ripartizione di oneri e vantaggi derivanti dalle previsioni del PUG in coerenza, peraltro, con uno degli assunti più importanti della legge regionale; il convenzionamento previsto come presupposto delle nuove realizzazioni/urbanizzazioni è uno strumento indispensabile per consentire l'acquisizione non onerosa al demanio comunale di aree che serviranno, nel loro insieme, a migliorare la qualità globale dell'insediamento.

*Inutile sottolineare che tale metodologia attuativa (PEC/PUE) è anche il mezzo per un migliore controllo della progettazione esecutiva, concepita in un insieme organico”.*

#### e. DIMENSIONAMENTO

##### DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE

Il calcolo del fabbisogno residenziale è stato effettuato attraverso l'esame dei dati relativi alla dinamica demografica in un periodo compreso tra il 1951 ed il 2009, che mostrano un massimo nel 1981 pari a 1984 abitanti, cui è seguito un decennio di sostanziale stasi ed un successivo decennio con un decremento pari al 10%, per poi assestarsi nel 2009 con 1790 abitanti. Si analizzano anche i dati relativi al numero delle famiglie, la composizione media e lo studio della popolazione rispetto alle fasce d'età.

I dati essenziali presi di riferimento per l'incremento del numero di abitanti e quindi del dimensionamento residenziale sono quelli relativi alla crescita della popolazione provinciale, con un incremento nell'ultimo trentennio pari al 4,3% ed al numero dei residenti del capoluogo, Lecce, passato, nello stesso periodo, da 91.289 a 100.233, con un aumento percentuale pari a + 8,9%.

In effetti si estende al territorio comunale di Cannole una dinamica demografica che ha caratterizzato le regioni del nord prima e poi del centro Italia, ovvero la tendenza della popolazione di passare “dai centri principali a quelli minori, dell'entroterra, privilegiando i comuni meglio collegati e collocati a ridosso di importanti percorsi, come Cannole” (da Relazione Generale, pag. 13).

Lo scenario così proposto “rende ammissibile” una ripresa del tasso di crescita demografica pari a “1,5% medio annuale con una popolazione residente al 2019 di 2200 ab. distribuiti in circa 950/1000 nuclei familiari, con una stabilizzazione tendenziale verso i 2.500 abitanti verso il 2025, in circa 1000/1100 nuclei familiari”.

In sintesi il Piano prevede, a partire da una popolazione residente al 2009 pari a 1790 ab.:

- proiezione demografica al 2025 2.500 ab.
- num. nuclei familiari previsti 1000/1100
- composizione media nucleo familiare ipotizzata 2,3/2,2 unità
- domanda nuovi alloggi prevista 300 unità
- alloggi per fabbisogno causato dal degrado dell'edilizia esistente 200/250 unità
- quota per “superamento residui di coabitazione e domanda turistica” 100/130 unità
- sup. media alloggio al 1981 100 mq
- sup. media alloggio prevista al 2025 130/140 mq
- fabbisogno nuovi alloggi al 2025 230.000/250.000 mc

“comprendente il 10/15% di eccedenza volumetrica tendente ad armonizzare prevedibili fenomeni di inerzia del mercato fondiario”

#### STANDARD DI PROGETTO

- attrezzature scolastiche e simili 6.600 mq
- parcheggio pubblico 19.000 mq
- verde pubblico attrezzato 10.000 mq
- attività sportive, eventi speciali e parchi naturali e storici 90.000 mq
- interesse generale 11.000 mq

#### f. NORME TECNICHE

Le Norme Tecniche di Attuazione del PUG sono suddivise in quattro capi così articolati:

- Capo I. Norme generali
- Capo II. Strumenti Speciali di Attuazione del PUG
- Capo III. Ambiti di Attuazione
- Capo IV. Schema di Convenzione

#### g. REGOLAMENTO EDILIZIO

##### Rilievi in sede istruttoria regionale

*E' da evidenziare, in via preliminare, che gli elaborati grafici riferiti sia alle parti relative al quadro delle conoscenze e interpretativo, nonché al*

progetto non sono supportati, in sede di Relazione Generale, da un adeguato quadro esplicativo, ovvero da una adeguata illustrazione delle operazioni effettuate.

Nel contempo si evidenzia che complessivamente gli elaborati grafici in realtà sono strutturati, fatta eccezione di taluni rilievi di seguito riportati, secondo quanto previsto dal DRAG/PUG.

#### **QUADRO CONOSCITIVO E QUADRO INTERPRETATIVO**

- Si evidenzia una incoerenza grafica tra l'elaborato grafico "A2.4 RISORSE INSEDIATIVE" e l'elaborato grafico "B2.1 CARTA DELLE INVARIANTI STRUTTURALI" in riferimento alla distinzione tra "verde pubblico" e "orti privati". In proposito dovranno essere acquisiti chiarimenti ed eventualmente dei grafici correttivi.

- Per quanto riguarda il "BILANCIO DELLA PIANIFICAZIONE PREVIGENTE (B1) si evidenzia che, in sede di Relazione Generale, viene analizzato lo stato di attuazione del vigente PdF solo relativamente alle capacità residue per quantità di superficie e di volume realizzabile, affrontando in maniera marginale le problematiche relative alle aree a standard previste dal PdF vigente.

In particolare per quanto riguarda le capacità residenziali residue previste dal P.d.F., ovvero le quantità di superficie e di volume realizzabile, risulta che, in totale, dei 67.400 mq destinati alle nuove costruzioni (per una volumetria di 97.280 mc) sono stati utilizzati mq 13.500 con un residuo di mq 53.900.

Altresì si evidenzia che, per quanto riguarda le superfici a standard, le superfici realizzate, ancorché non quantificate in valori assoluti, risultano "insignificante rispetto alle previsioni". In effetti, così come confermato dall'elaborato grafico tav. B1, non è espressamente riportata:

- la superficie a standard realmente realizzata;
- la superficie del fabbisogno pregresso.

Ancora non risultano quantificate le capacità produttive residue.

#### **PROGETTO - PREVISIONI STRUTTURALI E PROGRAMMATICHE**

In riferimento al PUG/S:

- Relativamente all'elaborato Tav. B3.1, si rappresenta la necessità di chiarimenti circa la perimetrazione di un'area nominata "Processo di lavorazione lino", che non trova riscontro in alcun elaborato progettuale successivo, se non indirettamente con l'interruzione dell'ambito F6 - verde privato, di rispetto stradale previsto nelle previsioni programmatiche;
- Nell'ambito dello stesso elaborato si evidenzia che per il cimitero comunale risulta individuata una fascia di rispetto pari a 100,00 m anziché 200 m. Altresì si evidenzia che nell'ambito di detta fascia di rispetto sono impropriamente collocate "attrezzature pubbliche o di interesse pubblico"; peraltro in proposito non risulta acquisito il parere della competente ASL;
- Necessita acquisire chiarimenti circa l'ampia individuazione dei "contesti urbani consolidati" (elaborato Tav. B.3.2) che appaiono interessare ambiti territoriali non caratterizzati dalle medesime proprietà;
- Necessitano chiarimenti in ordine alla individuazione, negli elaborati grafici Tav. B3.3a AMBITI TERRITORIALI ESTESI (ATE) e Tavv. B3.3b, B3.3.c e B3.3.d - AMBITI TERRITORIALI DISTINTI (ATD), di Ambiti relativi al centro urbano tra le "invarianti paesaggistiche";
- appaiono contraddittorie talune indicazioni rispettivamente riportate come previsioni strutturali e Previsioni programmatiche, e in particolare tra l'elaborato Tav. B3.2 e il rispettivo elaborato Tav. B.4.1B.

In particolare si fa riferimento a parte del contesto urbano identificato come "c.u. per le attrezzature pubbliche e di interesse pubblico", che nel PUG/P invece sono riferiti ad "ambiti" con destinazioni differenti, quali, a nord - est un ambito "D3 - Servizi per la ricettività"; a sud un Ambito C1 - Nuova urbanizzazione residenziale e ricettiva (PUE Rn)".

Altra contraddizione si evidenzia in relazione ad un'area riportata all'interno dei "contesti rurali di valore storico - ambientale e delle criticità idrogeologiche" nel PUG/S mentre nel PUG/P è indicata come B1 - Area edificata soggetta ad interventi di riqualificazione".

- Risulta altresì perimetrata in modo non coerente una medesima area riportata nel PUG/S come "c.u. produttivo e residenziale", mentre nel PUG/P è riportata come B3 PEC;

- Si evidenzia la necessità di chiarire se gli elaborati indicati come "B4.3" appartengono alle previsioni strutturali ovvero alle previsioni programmatiche;
- Per quanto riguarda le aree produttive si rileva che il PUG trasferisce la zona D prevista dal PdF da sud a nord del centro urbano, a confine con il Comune di Carpignano Salentino al limite di un'area di espansione residenziale, ed in proposito detta operazione necessita di adeguate motivazioni e chiarimenti.

*In riferimento al PUG/P:*

*Preliminarmente, si ritiene, coerentemente con il DRAG/PUG, che gli elaborati grafici Tav. B.4.1a e Tav. B.4.1b denominati "PREVISIONI PROGRAMMATICHE - SCHEMA DELLE PREVISIONI URBANISTICHE DI MEDIO-LUNGO PERIODO" debbano rientrare più propriamente nella parte programmatica del PUG quali previsioni a "medio - breve" periodo. Entrando nel merito degli elaborati grafici si evidenzia quanto segue:*

- Negli elaborati Tav. B4.1a e Tav. 4.1b in relazione al cimitero comunale si evidenzia che nella fascia di rispetto risultano ubicati una zona G4 destinata anche a manifestazioni all'aperto, una zona F1 - verde pubblico attrezzato ed una zona F5 - parcheggio;
- Ancora, per quanto riguarda l'elaborato Tav. B.4.1a, è necessario acquisire chiarimenti circa le perimetrazioni di taluni aree identificate come B1 e B2 per le quali non risultano verificate né verificabili i requisiti di cui all'art. 2 del D.M. n.1444/68;
- nell'elaborato Tav. B4.1a un'area posta ad est del centro abitato risulta identificata sia come Ambito F3 - Attrezzature di interesse generale, sia come Ambito E4 - Agricola di particolare pregio storico ambientale; pertanto necessita di opportuni chiarimenti;
- ad ovest una zona identificata come Ambito F3 risulta in parte inclusa all'interno del perimetro Ambito B3 - Settore Edilizio Coordinato (PEC. 13). L'elaborato Tav. B4.3c identifica la stessa area come I.G. (interesse generale); il tutto a fronte di quanto riportato per il medesimo comparto nella Tav. B4.1b;

- per quanto riguarda gli elaborati indicati come Tavv. B4.2 e B4.3 si evidenzia che le tipologie di insediamento proposte debbano avere necessariamente carattere meramente indicativo atteso che i singoli comparti debbano essere invece assoggettati a specifici PUE comunque denominati, all'interno dei quali debbono necessariamente essere reperite le superfici a standards urbanistici.

## **DIMENSIONAMENTO**

### **DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE**

*In via preliminare si rappresenta la non condivisione dell'ipotizzato incremento demografico all'anno il 2025 pari a 710 unità, più del 39% della popolazione presente all'anno 2009, atteso che detto obiettivo di crescita non trova riscontro nel trend demografico dell'ultimo decennio ma prende a riferimento il trend provinciale, ed in particolare quello del capoluogo.*

*Si ipotizza anche un automatico coinvolgimento del Comune di Cannole nel processo di trasferimento della popolazione da Lecce ai comuni limitrofi dell'entroterra: circostanza questa non verosimile considerata la distanza del Comune di Cannole dalla città capoluogo (Lecce).*

*Da quanto innanzi discende un sovradimensionamento del PUG per quanto attiene al settore residenziale.*

*In particolare si evidenzia quanto segue:*

- non si condivide l'entità complessiva della espansione urbana di tipo residenziale (zone B2; B3; C1) per la quale si prevede, per le sole zone C1, B3, la utilizzazione di una superficie territoriale pari a 337.445 mq nonché una volumetria complessiva pari a 175.931,60 mc., così come si rileva dalle schede allegate presenti negli elaborati grafici del PUG/P indicati come Tavv. B.4.2 (PUE/P e PUE/R) e Tavv. B.4.3 (PEC). Detto dimensionamento non trova riscontro nella proiezione della popolazione nonché nel fabbisogno ipotizzato in questa sede non condiviso per quanto innanzi rilevato.
- per quanto riguarda le Zone B2, indicate come aree parzialmente edificate, si rappresenta che non risulta in alcun modo quantificato e/o quantificabile il livello di utilizzazione delle stesse che comunque devono essere considerate quali poten-

zialità aggiuntive. In proposito si evidenzia altresì che non risulta in atti la cosiddetta scheda urbanistica, pure indicata nelle N.T.A.;

- conseguentemente non si condivide l'obiettivo della attribuzione di un indice volumetrico pro-capite pari a 248 mc/ab, al netto delle volumetrie ancora realizzabili nelle Zone B2;
- ugualmente non si condivide la scelta effettuata in fase di dimensionamento di piano di assegnare a ciascun abitante una superficie maggiore di 56 mq/ab, così come riviene ad una prima analisi d'ufficio, sulla base della dimensione dell'alloggio medio ipotizzato (130/140mq) e del numero di 2,3/2,2 ab/alloggio;
- necessita acquisire chiarimenti in ordine alla rilevanza del recupero del centro storico ed in particolare agli abitanti ivi insediabili nelle Zone A1 e A2 all'anno 2025 (e ciò anche ai fini del calcolo degli standard).

#### **DIMENSIONAMENTO AREE AD USO PUBBLICO E STANDARD URBANISTICI**

In relazione agli standard si rileva quanto segue:

- il calcolo delle aree ex artt. 3 e 4 del D.M. 1444/68 va correlato alla popolazione come rideterminata a seguito dei rilievi di cui al precedente punto;
- è necessario distinguere più chiaramente gli standard per la residenza ex art. 3 del D.M. 1444/68, le zone omogenee di tipo F ex art.4 del D.M. 1444/68, le strutture e infrastrutture che necessitano di uno spazio territoriale.

Necessita altresì acquisire chiarimenti in ordine agli specifici aspetti di seguito riportati:

- carenza delle "attrezzature scolastiche e simili" non supportata da motivazioni o chiarimenti. Nell'elaborato B4.1 a è presente un solo edificio scolastico, identificato come F4 - Attrezzature scolastiche ed ES - Edifici scolastici, tra gli "Edifici di pregio architettonico";
- riporto delle aree a "Verde privato" nella legenda dell'elaborato B4.1b nella macrocategoria delle attrezzature, trattandosi di un'area privata non aperta al pubblico. Si evidenzia inoltre che si è utilizzata la medesima classificazione per le fasce di rispetto stradali poste ad ovest del centro abitato;
- inserimento dell' "ambito G4 - Spazi attrezzati per parcheggio e manifestazioni all'aperto" nella

fascia di rispetto cimiteriale che tra l'altro è pari a 100 m anziché 200, come da normativa vigente.

#### **DIMENSIONAMENTO PRODUTTIVO**

In proposito si rileva che la pianificazione delle nuove aree produttive D2 (Attività produttiva artigianale di Nuova Urbanizzazione) e D3 (Servizi per la ricettività) non è supportata da alcuna analisi del fabbisogno né peraltro risulta verificato lo stato di attuazione della zona produttiva del PdF, atteso peraltro che l'ambito produttivo D2 (ex zona D di PdF vigente) risulta essere delocalizzato in altra parte del territorio comunale.

In particolare si evidenzia che il PUG, con il trasferimento delle aree produttive da Sud a Nord del centro abitato, riclassifica le originarie aree produttive come zona agricola E2. Per gli impianti produttivi esistenti si prevede una specifica normativa senza provvedere alla opportuna individuazione grafica degli stessi impianti sulla cartografia del PUG.

#### **NORME TECNICHE**

Premesso che le NTA necessitano di una netta distinzione tra parte strutturale e parte programmatica, si evidenzia quanto segue:

##### **CAPO I**

- art. 6 Definizioni e parametri urbanistici:  
Distanza dai confini (Dc) e dal Filo Stradale (Ds): non si condivide la indicazione di m. 3,00 per la distanza minima dal confine tra SF (o la SFR) e l'area di cessione In proposito si ritiene che detto valore debba essere portato a minimo m. 5,00; CAPO II
- art. 12 Vincoli di Piano:  
d) Vincolo idrogeologico: non si condivide la parte relativa al coinvolgimento dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste che "deve essere in grado di controllare l'esecuzione particolareggiata delle opere da realizzare". In proposito si ritiene opportuno introdurre la precisazione relativa al necessario rilascio di specifica autorizzazione da parte dell'I.Ri.F. così come previsto dalle norme vigenti;
- art. 13 Spazi destinati a Servizi Pubblici, Cessioni e Compensazioni:  
In relazione alla capacità edificatoria delle aree a cessione necessita chiarire se la stessa è aggiuntiva rispetto alla volumetria riveniente dagli indici territoriali o meno;

**CAPO III AMBITI DI ATTUAZIONE**

- art. 17 Subambito A1 Nucleo di Antica Formazione

- art. 18 Subambito A2 Area Storica Soggetta a Interventi per il Recupero Premesso che in via generale non si condivide la scelta di consentire incrementi volumetrici che comportino un indiscriminato aumento del carico insediativo all'interno di aree caratterizzate da significativi valori architettonici tipici degli insediamenti in questione, si ritiene necessaria l'acquisizione di chiarimenti finalizzati alla verifica di quanto proposto, fermo restando che in ogni caso non si condividono incrementi proposti sino al 20% (non computati nella offerta residenziale complessiva del PUG); non si condivide parimenti la possibilità di consentire tali incrementi relativamente ad ogni singola unità immobiliare e non già al complesso architettonico oggetto di recupero né tantomeno si condivide la possibilità di utilizzare superfici di "verde privato" (Ambito F6) per detti incrementi.

Altresì necessita acquisire chiarimenti circa la problematica relativa ai parcheggi previsti "nella misura non inferiore a mq 1,00 per ogni 3 mq di nuova SU", e non già in funzione della volumetria.

Circa l'ultimo comma dell'art. 18 si rappresentano perplessità in ordine all'inserimento di una normativa speciale riferita al parziale accoglimento di una osservazione e non già riferita ad una casistica generale.

- art. 19 Ambito B1 edificato soggetto ad interventi di riqualificazione

Si ritiene necessaria l'acquisizione di chiarimenti finalizzati alla verifica di quanto proposto, fermo restando che in ogni caso non si condividono incrementi proposti sino al 25% (non computati nella offerta residenziale complessiva del PUG);

- art. 20 Ambito B2, area parzialmente edificata ed urbanizzata

Per quanto riguarda la sup. min. per parcheggi pubblici, verde pubblico o altri spazi di servizio pubblico si fa riferimento all'"apposita scheda allegata". A tal proposito si evidenzia che la stessa non risulta compresa tra la documentazione in atti.

- art. 21 Ambito B2\*, area parzialmente edificata ed urbanizzata con lotti completi

A tale proposito si evidenzia che non appare sufficientemente chiaro la utilizzazione del termine "confine virtuale" a fronte di lotti definiti come "completi" nonché a fronte del fatto che tutti i cd "lotti completi" risultano essere ricompresi in specifiche aree di espansione.

- art. 22 Ambito B3, Settore Edilizio Coordinato

In riferimento a detto articolo si evidenzia la necessità di introdurre tra i parametri urbanistici anche quello relativo all'indice di utilizzazione territoriale pari a 0,60 mc/mq riportato esclusivamente nella schede progettuali.

- art. 23 Ambito C1 Nuova Urbanizzazione Residenziale e Ricettiva;

In riferimento a detto articolo si evidenzia la necessità di introdurre tra i parametri urbanistici anche quello relativo all'indice di utilizzazione territoriale pari a 0,60 mc/mq riportato esclusivamente nella schede progettuali.

- art. 25 Ambito D2 Attività Produttiva Artigianale di Nuova Urbanizzazione

In riferimento a detto articolo si evidenzia la necessità di introdurre tra i parametri urbanistici anche quello relativo all'indice di utilizzazione territoriale pari a 0,40 mc/mq riportato esclusivamente nella schede progettuali.

- art. 26 Ambito D3 Servizi per la ricettività

In riferimento a detto articolo si evidenzia la necessità di introdurre tra i parametri urbanistici anche quello relativo all'indice di utilizzazione territoriale.

- art. 27 - 28 - 29 - 30 - 31 Ambito E - Attività Agricola.

In via generale per tutte le previsioni inerenti le zone agricole, si ritiene necessario acquisire chiarimenti circa la possibile utilizzazione dei manufatti esistenti per attività ricettivo-turistico attesa la mancata precisazione inerente il rapporto con attività agrituristiche.

In ogni caso si ritiene di non condividere la possibilità, ad esclusione degli ambiti E3, di un incremento sino a pari il 50% delle SU esistente, gli ampliamenti "una tantum fino al 30%" per gli edifici residenziali esistenti, nonché la mancata indicazione del lotto minimo che non dovrà essere inferiore a mq 10.000 considerata la necessità di tutelare il territorio agricolo come disposto dalla L.R. 56/80.

*Altresì si ritiene di dover acquisire chiarimenti circa la indicazione della necessità di specifici studi di impatto paesaggistico-ambientale al fine di consentire altezza massima pari a m. 10,00 per la quale già si evidenziano in questa sede contrarietà.*

- art. 34 Ambito F3 Attrezzature di Interesse Generale

*art. 35 Ambito F3\* Attrezzature e servizi privati per la ricettività, il piccolo commercio e il parcheggio*

*Non si condivide l'introduzione dei piccoli servizi commerciali, nonché turistico-ricettivi nell'ambito delle "attrezzature di interesse generale", che invece necessitano di una autonoma individuazione e disciplina.*

*Inoltre non si condivide la differenziazione operata tra interventi pubblici ed interventi privati, consentendo peraltro negli ambiti F3\* un IF pari a 0,5 mc/mq a fronte di un IF pari a 0,05 per le attrezzature "pubbliche".*

- art. 36 Ambito F4 Attrezzature Scolastiche

*In proposito si evidenzia che la normativa prevista appare assai generica, limitandosi al mero rinvio alla "normativa di legge, con il rispetto delle modalità costruttive e con i limiti di distanza e di altezza definiti per l'ambito B1". Altresì si evidenzia che il Piano né nella parte descrittiva né nella strutturale né nella parte programmatica fornisce indicazioni circa l'eventuale fabbisogno di ulteriori "attrezzature scolastiche".*

- art. 38 Ambito F6 Verde Privato

*Come già evidenziato per il PUG/p non si condivide l'inserimento del Verde Privato tra gli Ambiti F, atteso che questi ultimi sono generalmente riferiti alle "attrezzature di interesse generale" e di uso pubblico e che più propriamente debbano essere incluse negli ambiti A1 e A2. Nello specifico della normativa prevista, inoltre, non si condivide il possibile incremento della SU degli immobili di cui il "verde privato" rappresenta la pertinenza.*

- art. 39 Ambito G1 Rispetto Cimiteriale

*Non si condivide la dimensione della fascia di rispetto cimiteriale, peraltro non motivata, pari a 100 m anziché a 200 m come prescritto per legge.*

- art. 43 - "Attività Produttive Esistenti"

art. 44 - "Attività Ricettive Esistenti"

*Non è condivisibile la normativa in questione risultando necessaria, prioritariamente, la localizzazione grafica nonché la ricognizione giuridica e fisica degli interventi ed i connessi procedimenti autorizzativi.*

- art. 45 Edifici Residenziali Esistenti in Contrasto con le Definizioni Grafiche di Ambito

*In proposito, atteso che la nuova pianificazione debba avvalersi di una adeguata analisi dello stato dei luoghi, si rappresenta la necessità di acquisire approfonditi chiarimenti circa la reale portata delle previsioni ipotizzate in questo articolo.*

### **REGOLAMENTO EDILIZIO**

*Circa il Regolamento Edilizio, si rappresenta che, ai sensi della L.R. n. 3/09, lo stesso rientra nella esclusiva competenza comunale, con la precisazione che lo stesso Regolamento non dovrà contenere alcuna disposizione a valenza urbanistica.*

### **B) ASPETTI PAESAGGISTICI**

Con nota prot. n. 10155 del 24 ottobre 2012 l'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica del Servizio Regionale all'Assetto del Territorio ha rappresentato quanto segue (testualmente):

“Premesso che il Servizio Urbanistica ha richiesto con nota n. A00 079\_6623 del 26.06.2012, acquisita al protocollo dello scrivente ufficio A00\_145 6228 del 03.07.12, il parere di compatibilità con il PUTT/P ai sensi dell'art. 11 commi 7° e 8°, della L.r. n.20/2001, con riferimento alla documentazione acquisita dal SUR, e trasmessa allo scrivente ufficio unitamente alla suddetta nota, si rappresenta quanto segue.

Gli elaborati trasmessi dal Comune di Cannole costituenti il PUG, sono i seguenti:

### **RELAZIONE**

#### **QUADRO CONOSCITIVO**

##### **Sistema territoriale di area vasta (A1)**

- A1.1 Struttura del territorio, invariante infrastrutturali, morfologiche, storico-ambientali ed insediative
- A1.2a La lettura del pctp



- A1.2b La lettura del ptcp
- A1.2c La lettura del ptcp
- A1.3 Carta della pianificazione a scala sovramunicipale
- A1.4 Carta dei vincoli

#### **Sistema territoriale locale (A2)**

- A2.1 Risorse e criticita' ambientali
- A2.2 Risorse paesaggistiche
- A2.3 Risorse rurali
- A2.4 Risorse insediative
- A2.5 Risorse infrastrutturali

#### **Studio idrologico ed idraulico**

- A1 Relazione
- A2 Planimetria bacini idrografici
- A3.1 Planimetria documentazione fotografica
- A3.2 Documentazione fotografica
- A4.1-2 Planimetria aree inondabili definite dallo studio

#### **Relazione geologica (G)**

- G1a-b Carta geomorfologica
- G2 Carta geo-litologica
- G3a-b Carta geo-litologica di dettaglio
- G4 Sezioni idrogeologiche
- G5 Carta delle isofreatiche
- G6a-b Carta geolitologica ad orientamento geotecnico
- G7 a-b Carta dell'acclivita'

#### **Bilancio della pianificazione previgente (B1)**

- B1 Programma di fabbricazione vigente e stato di attuazione

#### **QUADRO INTERPRETATIVO (B2)**

- B2.1 Carta delle invarianti strutturali
- B2.2 Carta dei contesti territoriali

#### **PROGETTO**

##### **Previsioni strutturali (B3)**

- B3.1 Previsioni e indirizzi per invarianti strutturali
- B3.2 Previsioni e indirizzi per contesti territoriali
- B3.3a Invarianti paesaggistiche: adeguamento ex art. 5.06 nta putt/p
- B3.3b Invarianti paesaggistiche:sistema dell'assetto geologico, geomorfologico, idrogeomorfologico

- B3.3C Invarianti paesaggistiche:sistema della copertura botanica vegetazionale, colturale e della potenzialita' faunistica
- B3.3d Invarianti paesaggistiche: sistema della stratificazione storica della organizzazione insediativa

##### **Previsioni programmatiche (B4)**

- B4.1a Schema delle previsioni urbanistiche di medio-lungo periodo
- B4.1b Schema delle previsioni urbanistiche di medio-lungo periodo
- B4.2a Progetti urbanistici esecutivi -pue p.1-2-3
- B4.2b Progetti urbanistici esecutivi -pue r.1-2-3-4
- B4.3a Progetti edilizi coordinati -pec 1-2-3
- B4.3b Progetti edilizi coordinati -pec 4-5-6-7-8-9-10
- B4.3c Progetti edilizi coordinati -pec 11-12-13
- B4.3d Progetti edilizi coordinati -pec 14-15-16-17

#### **NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE**

##### **RAPPORTO AMBIENTALE**

Rapporto ambientale: sintesi non tecnica

##### **1. Compatibilità rispetto agli obblighi di trasmissione della documentazione in formato digitale.**

La documentazione del PUG è stata trasmessa dal Comune esclusivamente in formato cartaceo.

Si rappresenta che tutti gli elaborati di piano inviati agli Enti preposti al controllo di compatibilità devono obbligatoriamente essere trasmessi anche in formato digitale come previsto dall'allegato A del DRAG (Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani Urbanistici Generali).

*Si richiede pertanto la trasmissione dei documenti del PUG in formato vettoriale secondo quanto indicato nelle Istruzioni Tecniche per l'informatizzazione dei PUG di cui alla DGR n. 1178 del 13.07.2009.*

##### **2. Compatibilità rispetto al Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P)**

###### **2.1 Normativa di tutela paesaggistica**

Dagli elaborati di piano trasmessi si rileva preliminarmente che in relazione agli Ambiti Territoriali Distinti e agli Ambiti Territoriali Estesi, non è stata prevista una specifica normativa di tutela rimandando alle NTA del PUTT/P.

*Si ritiene necessario inserire nell'apparato normativo del PUG una normativa di tutela relativa alle componenti di paesaggio individuate che tenga conto delle specificità paesaggistiche del contesto in oggetto, con particolare riferimento agli aspetti dei contesti rurali, di connessione degli elementi naturalistici diffusi nel paesaggio agrario, del rapporto con l'area urbanizzata.*

## 2.2 Territori costruiti

Nelle tavole del PUG/S è riportato un perimetro riferito ai cosiddetti "territori costruiti". Si premette, che il perimetro riportato nelle suddette tavole, non è supportato da alcuna istruttoria che motivi l'appartenenza delle aree incluse alle diverse tipologie di territori costruiti di cui all'art. 1.03 comma 5 del PUTT/P.

Si ritiene comunque che l'individuazione negli elaborati del PUG dei Territori Costruiti non sia da ritenersi appropriata in sede di redazione del PUG, in quanto i territori costruiti hanno un carattere transitorio in attesa degli adeguamenti di cui all'art.5.06 delle NTA del PUTT/P.

*Si prescrive pertanto, onde non ingenerare confusione nella fase di gestione del piano, di non rappresentare i Territori Costruiti nelle tavole delle Previsioni strutturali.*

## 2.3 Analisi degli ATD definiti dal PUG

Per quanto riguarda gli Ambiti Territoriali Distinti si premette che questi sono rappresentati sia nella tav.B3.1 ("Previsioni ed indirizzi per invariante strutturali") che nelle tavole B3.3b ("Invarianti paesaggistiche sistema dell'assetto geologico, geomorfologico, idrogeomorfologico"), B3.3c ("Invarianti Paesaggistiche Sistema della Copertura Botanica vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica"), B3.3d ("Invarianti Paesaggistiche Sistema della Stratificazione Storica dell'Organizzazione Insediativa") con alcune differenze.

*A tal proposito si ritiene necessario che le perimetrazioni riportate nelle tavole del PUG Struttu-*

*rale siano coerenti in tutti gli elaborati del piano al fine di non generare confusione nella definizione delle invarianti da sottoporre ad un regime di tutela paesaggistica.*

*- Per quanto attiene al sistema dell'assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico come individuato dalla cartografia tematica del PUTT/P (serie n. 3, 4bis, 6, e 10 degli atlanti della documentazione cartografica) e come disciplinato dal Titolo III, Capo II delle NTA del PUTT/P (artt. 3.06, 3.07, 3.08 e 3.09) si evidenzia preliminarmente che il parere espresso dall'Autorità di Bacino della Puglia (con nota prot. 9046 del 20/07/2012), riguarda la non compatibilità al PAI e non la condivisione della Carta Idrogeomorfologica (approvata dall'AdB Puglia con delibera del Comitato Istituzionale n. 48 del 30.11.2009) che si ritiene necessaria ai fini della corretta individuazione delle componenti geomorfoidrologiche da sottoporre a tutela paesaggistica nel PUG. Ad ogni buon conto in via preliminare si rileva quanto segue.*

## Emergenze (3.06)

Il PUTT/P distingue le emergenze in geologiche, morfologiche e idrogeologiche e riconosce come emergenze geologiche gli elementi (componenti) strutturali, litologici e fossiliferi visibili (o di accertata presenza) e di riconosciuto rilevante valore scientifico; come emergenze morfologiche i siti con presenza di grotte, doline o puli, gravine e lame, coste marine e lacuali, e tutte le forme geomorfologiche di riconosciuto rilevante valore scientifico; come emergenze idrogeologiche le sorgenti, i corsi d'acqua, le foci, gli invasi naturali/artificiali.

Tra le emergenze morfologiche il PUTT/P individua nel territorio di Cannole la presenza di alcune doline.

Il PUG riporta negli elaborati grafici l'area di pertinenza di diverse doline in posizioni differenti rispetto al PUTT/P.

*Si ritiene necessario verificare la localizzazione di tali beni in sede di tavolo tecnico con l'AdB ed individuare negli elaborati grafici oltre l'area di pertinenza anche l'area annessa delle doline dimensionata e perimetrata in base al rapporto esistente tra l'emergenza ed il suo intorno.*

Tra le emergenze morfologiche il PUG individua, inoltre, in forma simbolica una vora localizzata a Sud del territorio comunale in località Anfiano rappresentata anche nella Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia.

*Si ritiene opportuno riportare negli elaborati grafici del PUG strutturale l'area di pertinenza e l'area annessa di detto bene.*

*Si rileva infine che nel Comune di Palmariggi a confine con il Comune di Cannole sia il PUTT/P che la Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia individuano un'emergenza denominata grotta di Montevergine.*

*E' necessario perimetrare l'area annessa di detto bene nella parte rientrante nel territorio comunale di Cannole.*

#### **Coste ed aree litoranee (3.07)**

Il territorio comunale di Cannole non è interessato da alcun tratto di costa.

#### **Corsi d'acqua (3.08)**

*In analogia con le carte tematiche del PUTT/P e con la carta Idrogeomorfologica dell'Autorità di Bacino, il PUG di Cannole non individua negli elaborati grafici alcun bene appartenente alla categoria corsi d'acqua.*

#### **Versanti e crinali (3.09)**

Per quanto riguarda la categoria "Versanti e crinali" il PUTT/P individua nelle carte tematiche diversi cigli di scarpata.

Il PUG ha aggiornato tali perimetrazioni riportando negli elaborati grafici dei cigli di scarpata che non coincidono totalmente né con quelli individuati dal PUTT/P né con quelli riportati nella Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia.

*A riguardo di tali discordanze si rimanda alle determinazioni del tavolo tecnico con l'AdB per la condivisione della Carta Idrogeomorfologica.*

*Di detti beni il PUG perimetra solo l'area di pertinenza, si ritiene pertanto necessario riportarne anche le aree annesse dimensionate in base al rapporto esistente tra il ciglio ed il suo intorno.*

*Si rileva inoltre che il PPTR ha individuato nel territorio di Cannole un versante localizzato a sud est del centro urbano in prossimità dei casini Calonisi e Pirazzo. Detto versante con una differente*

*individuazione è riportato nella tav. B3.1 Previsioni e indirizzi per invarianti strutturali come "versante delle Serre" riprendendolo dagli elaborati del PTCP di Lecce.*

*Si ritiene necessario approfondire lo stato di fatto al fine di una corretta perimetrazione del versante da riportare come invariante strutturale del sistema dell'assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico sia nella Tav. B3.1 "Previsioni e indirizzi per invarianti strutturali" che nella Tav. B3.3 b "Invarianti paesaggistiche sistema dell'assetto geologico, geomorfologico, idrogeomorfologico".*

- Per quanto attiene al **sistema botanico-vegetazionale-colturale** come individuato dalla cartografia tematica del PUTT/P (serie n. 4 e n. 9 degli atlanti della documentazione cartografica) e disciplinato dal Titolo III, Capo III delle NTA del PUTT/P (artt. 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14) si evidenzia quanto segue.

#### **Boschi e macchie (3.10)**

Riguardo alla categoria "Boschi e macchie" il PUTT/P individua negli atlanti cartografici tre aree a bosco: la prima di considerevoli dimensioni localizzata in prossimità delle masserie Torcito e Piccola ad Est del centro urbano, la seconda a confine con il territorio di Otranto in prossimità della masseria Ferranterusso e la terza più piccola situata a Sud del centro urbano lungo la strada per Palmariggi.

Fatta eccezione per la terza area più piccola caratterizzata dalla presenza di uliveto il PUG di Cannole conferma le individuazioni del PUTT/P e le integra con la perimetrazione di numerose altre compagini boschive come riportate negli strati conoscitivi prodotti dall'Ente Regione in sede di redazione del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).

Nella Tav. B3.3c "Invarianti Paesaggistiche Sistema della Copertura Botanica vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica" il PUG suddivide i beni appartenenti alla suddetta categoria come di seguito:

bosco biotopo e sito di interesse naturalistico (fonte ATD Regione Puglia)

boschi di latifoglie boschi di conifere

aree a vegetazione sclerofilla  
 aree a ricolonizzazione artificiale (rimboschi-  
 menti nella fase di novellato)

Preliminarmente si rileva che la suddetta tavola riporta tutte le categorie di uso del suolo, ma non individua i beni ritenuti invariati del sistema botanico vegetazionale.

*E' necessario quindi riportare nella Tav B3.3c i beni definiti invariati del sistema botanico vegetazionale e distinguerli dalle aree non sottoposte a tutela paesaggistica.*

*Inoltre al fine di non generare confusione nella fase di gestione del piano si ritiene necessario eliminare dalla suddetta tavola il riporto del perimetro dei boschi definiti dal PUTT/P (bosco biotopo e sito di interesse naturalistico-fonte ATD Regione Puglia).*

*E' necessario riportare negli elaborati grafici del PUG strutturale (sistema botanico vegetazionale) anche le aree annesse dei beni appartenenti alla categoria boschi e macchie dimensionate in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene ed il suo intorno espresso in termini prevalentemente ambientali.*

Nella Tav. B3.3c sono inoltre individuate le aree a pascolo (prati e pascoli alberati, aree a pascolo naturale praterie incolti)

*Si ritiene opportuno definire uno specifico regime di tutela anche per le aree a pascolo.*

Infine si rileva che la tavola B3.1 "Previsioni ed indirizzi per invariati strutturali", riporta come aree a bosco e macchia le perimetrazioni tratte dal PTCP di Lecce (rif. tav. W 1.2.2) che coincidono solo in parte con quelle riportate invece nella tavola Tav B3.3c ("Invariati Paesaggistiche Sistema della Copertura Botanica vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica") del PUG strutturale.

*A tal riguardo è necessario effettuare degli approfondimenti e definire le perimetrazioni in maniera univoca riportandole nelle due tavole al fine di non generare confusione nella definizione delle invariati strutturali da sottoporre ad un regime di tutela paesaggistica.*

### **Beni naturalistici (3.11)**

Per quanto riguarda la categoria Beni naturalistici confermando quanto già individuato dal

PUTT/P il PUG riporta negli elaborati grafici l'area di pertinenza del biotopo "Masseria Torcito"

*Si prescrive il riporto dell'area annessa dimensionata in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene naturalistico ed il suo intorno espresso in termini prevalentemente ambientali.*

### **Zone umide (3.12)**

Il PUG non individua nel territorio comunale di Cannole alcuna zona umida.

### **Aree protette (3.13)**

Per quanto riguarda i beni appartenenti alla categoria "aree protette" il PUTT/P individua negli atlanti tematici l'Oasi di Protezione "Cerceto" (Provvedimento istitutivo 422/90).

Il perimetro della suddetta oasi è stato aggiornato dal Piano Faunistico Venatorio regionale 2009-2014 approvato con DGR 1045 del 23.06.2009 che ne ha esteso la superficie verso il territorio comunale di Otranto.

Il PUG riporta negli elaborati grafici l'Oasi di protezione "Cerceto" nella sua estensione aggiornata ma si rileva una contrazione del perimetro rispetto a quello del Piano Faunistico Venatorio nella parte a Sud in località Cantalupi.

*Si ritiene necessario riallineare il perimetro dell'area a quello riportato nel Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014.*

### **Beni diffusi del paesaggio agrario (3.14)**

Per quanto attiene all'individuazione dei "beni diffusi nel paesaggio agrario", il PUTT/P, considerata la scala della sua elaborazione, non ha censito alcun "bene" rinviando l'individuazione dei predetti beni paesaggistici agli strumenti urbanistici generali.

Il PUG strutturale ha censito e riportato negli elaborati grafici i muretti a secco nella sola tavola B3.1 ("Previsioni e indirizzi per invariati strutturali") e le pagghiare tanto nella tavola B3.1 quanto nella tavola B3.3d ("Invariati Paesaggistiche Sistema della Stratificazione Storica dell'Organizzazione Insediativa") sottoponendoli a tutela ai sensi dell'art. 12 delle NTA.

- Per quanto attiene al sistema della stratifica-

*zione storica come individuato dalla cartografia tematica del PUTT/P (serie n. 5, n. 7, n. 8 degli atlanti della documentazione cartografica) e disciplinato dal Titolo III, Capo IV delle NTA (artt. 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, delle NTA del PUTT/P) si evidenzia quanto segue:*

### **Zone archeologiche (3.15)**

A riguardo dei beni appartenenti alla categoria zone archeologiche il PUTT/P individua negli atlanti cartografici una segnalazione archeologica, Menhir Anfiano localizzato a sud est del territorio comunale.

Il PUG individua e riporta in forma simbolica negli elaborati grafici diversi beni appartenenti alla categoria zone archeologiche classificati come di seguito: menhir, palmento/frantoio ipogeo, grotta/cripta /tomba, resti di centuria romana, area archeologica, area con presenze di archeologia industriale.

Si rileva, inoltre che il santuario protostorico vicino al casale Pirazzo, la Necropoli medievale in località Anfiano, ed i resti della strada romana Traiana Calabria a Nord del territorio comunale in prossimità della masseria Crocicchia sono individuati nella tav B3.3d del PUG oltre che in forma simbolica anche con un perimetro viola chiaro tratteggiato del quale non si rinviene la corrispondenza in legenda.

*Si ritiene opportuno chiarire la voce in legenda (tav. B3.3d) relativa al tratteggio viola chiaro con il quale sono individuate le aree prossime ai siti archeologici.*

*Per i beni appartenenti alla categoria zone archeologiche è necessario riportare sia l'area di pertinenza che l'area annessa, dimensionata in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene archeologico ed il suo intorno, espresso in termini sia ambientali, sia di contiguità e di integrazione delle forme d'uso e di fruizione visiva.*

Si segnala inoltre che il PUTT/P individua nel territorio di Palmariggi a confine con il territorio di

Cannole il vincolo archeologico Menhir di Montevergine.

*E' necessario perimetrare l'area annessa di detto bene nella parte rientrante nel territorio comunale di Cannole.*

Si rappresenta infine che nella tavola B3.1 ("Previsioni e indirizzi per invarianti strutturali") sono riportati degli ampi areali campiti di un cromatismo riconducibile in legenda alla voce "segnalazione archeologica", non adeguatamente motivati.

### **Beni architettonici extraurbani (3.16)**

Il PUTT/P individua nell'area extraurbana di Cannole un vincolo architettonico (Castello) e due segnalazioni architettoniche (masseria Torcito e masseria La Torre).

Il PUG Strutturale conferma l'individuazione di detti beni e li integra con il riporto di diverse altre masserie e torri. In alcuni casi i suddetti beni sono rappresentati in forma simbolica (torri e masseria Ferrante Russo) in altri ne viene perimetrata l'area di pertinenza.

*Si rileva la necessità di definire l'area di pertinenza e l'area annessa per tutti i beni architettonici extraurbani attestandola su catastale o su confini certi e di riportarle nel PUG Strutturale al fine di applicare i diversi regimi da prevedere nelle NTA.*

Si segnala inoltre che il PUTT/P individua nel territorio di Palmariggi a confine con il territorio di

Cannole la segnalazione architettonica Chiesa Madonna di Montevergine.

*E' necessario perimetrare l'area annessa di detto bene nella parte rientrante nel territorio comunale di Cannole.*

### **Paesaggio agrario e usi civici (3.17)**

*Per quanto attiene all'individuazione del "paesaggio agrario e usi Civici" il PUG di Cannole in analogia con le carte tematiche del PUTT/P non ha individuato alcun bene.*

### **Punti panoramici (3.18)**

Per quanto attiene all'individuazione dei "punti panoramici" Il PUG di Cannole riporta nella tav.A2.2 "Risorse paesaggistiche" del sistema conoscitivo un punto panoramico localizzato a nord del centro urbano in prossimità del cimitero.

*Appare opportuno che tale punto panoramico sia definito come invariante strutturale del PUG ed inserito nelle tavole del PUG /S.*

*- per quanto attiene ai territori sottoposti a tutela dall'art. 134 del DLgs n. 42/2004 ss.mm.ii., si*

rileva, che nè nella Relazione, nè nelle tavole nè nelle NTA, è stata effettuata una chiara distinzione tra territori e immobili sottoposti a tutela dal suddetto art. 134 del DLgs n. 42/2004 ss.mm.ii., e territori e immobili sottoposti a tutela dal PUTT/P, distinzione che si rivelerebbe particolarmente utile nella fase di gestione del PUG, dal momento che per essi vigono norme sovraordinate e iter autorizzativi differenti. A tal proposito si evidenzia che il Comune di Cannole è interessato per un'ampia superficie dal vincolo paesaggistico ex art 136 parte III del Dlgs 42/2004, (istituito ai sensi della L. 1497/39 con Decreto 13/02/1979) il quale non è riportato nelle tavole del PUG Strutturale.

#### 2.4 Analisi degli ATE definiti dal PUG

Riguardo alle perimetrazioni degli Ambiti Territoriali Estesi di cui al Titolo II delle NTA del PUTT/P, dall'esame degli elaborati grafici si rappresenta quanto segue.

Il PUG ha riportato le stesse perimetrazioni del PUTT/P individuando i seguenti ATE:

- ATE "B", che, ai sensi del PUTT/P, identifica un "valore rilevante" e comprende l'Oasi di protezione "Cerceto" e le aree interessate dalle principali componenti dei sistemi botanico vegetazionale e storico culturale;
- ATE "C", che, ai sensi del PUTT/P, identifica un "valore distinguibile" e si estende sulla restante parte del territorio comunale;

Si ritiene necessario riconfigurare gli ATE attestandosi su elementi fisici presenti sul territorio, ciò anche in considerazione della nuova definizione degli ATD derivante da una più approfondita conoscenza del territorio e dell'articolazione dei contesti rurali definiti dallo stesso PUG.

### 3. Compatibilità paesaggistica delle previsioni insediative di PUG

Premesso che ad esito degli approfondimenti da operarsi sulla base dei rilievi innanzi riportati, dovrà essere riconsiderata la compatibilità delle previsioni di trasformazione e sviluppo previste dal PUG con gli aspetti paesaggistici in merito a quanto finora proposto dal piano si evidenzia quanto segue.

#### 3.1 Aree di nuovo insediamento

Dall'analisi comparata tra i contesti urbani e le componenti di paesaggio individuate dal PUG/S si rilevano alcune interferenze.

In particolare:

- interferiscono con alcuni cigli di scarpata individuati dal PUG:
  - due zone appartenenti all'ambito B3 Settore Edilizio coordinato (PEC), una localizzata al bordo Sud-Ovest del centro urbano e l'altra a Nord in prossimità del confine comunale verso Carpignano Salentino;
  - l'ambito F attrezzature e servizi di interesse generale;
  - l'ambito D produttivo;
- interferisce inoltre con l'area caratterizzata da presenza di archeologia industriale individuata dal PUG tra le invarianti del sistema storico culturale:
  - l'ambito B3 Settore Edilizio coordinato (PEC) localizzato ad Ovest del centro urbano.

Si ritiene necessario chiarire il livello di compatibilità tra le previsioni insediative e la sussistenza di tali componenti del sistema idrogeomorfologico e del sistema storico culturale.

Infine mancano nel PUG Strutturale specifiche previsioni finalizzate a perseguire criteri di sostenibilità sia per le aree residenziali che produttive.

Si rileva la necessità di indicare nelle NTA per le nuove aree residenziali e produttive parametri e prestazioni da raggiungere al fine di elevare la qualità degli interventi in termini di compatibilità ambientale e sostenibilità con particolare riferimento a quanto indicato nel DRAG/PUE e nella LR 13/2008 (artt.3 e 4).

#### 3.2 Contesti territoriali

Relativamente alle zone agricole individuate, infine è necessario specificare nella normativa del PUG strutturale gli indirizzi, con particolare riguardo: alle trasformazioni agrarie, alla valorizzazione delle invarianti strutturali e infrastrutturali, alla salvaguardia e tutela ambientale con particolare riferimento alla matrice olivetata che rappresenta un patrimonio di grande valore paesaggistico.

Sarebbe opportuno operare un censimento di dette tipologie colturali con particolare riferimento agli ulivi monumentali che sono da considerarsi beni diffusi nel paesaggio agrario ai sensi della LR 14/2007.

#### 4. Conclusioni

Attese le innanzi evidenziate carenze del PUG di Cannole, relative alla individuazione e disciplina dei beni paesaggistici, **si attesta la non compatibilità** rispetto al Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P) ai sensi dell'art.11 della L.r. n. 20/2001.

#### CONCLUSIONI DELL'ISTRUTTORIA REGIONALE

Conclusivamente, attese le innanzi evidenziate carenze ed incongruenze complessive del PUG del Comune di Cannole relative agli aspetti paesaggistici, urbanistici ed ambientali per lo stesso strumento comunale allo stato degli atti **non è possibile** attestare - in questa fase - la sua compatibilità ai sensi dell'art.11 della L.r. n.20/2001.

Tutto ciò premesso, per le motivazioni e nei limiti e termini richiamati nella relazione innanzi esposta, si propone alla Giunta di **NON ATTESTARE**, ai sensi dell'art. 11 -commi 7° e 8°- della L.r. n.20/2001 la compatibilità del PUG del Comune di Cannole (LE) rispetto alla L.R. 20/2001.

Resta nelle facoltà dell'Amministrazione Comunale di indire conferenza di servizi, ai sensi dell'art.11 -comma 9° e segg.- della L.r. n.20/2001, ai fini del conseguimento del controllo positivo.”

*Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera "d)" della l.r. n.7/97.*

#### “COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/2001”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

#### DELIBERA

**DI FARE PROPRIA** la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportate;

**DI NON ATTESTARE** conseguentemente, ai sensi dell'art. 11 - commi 7° e 8°- della L.r. n.20/2001, per le motivazioni e nei limiti e termini richiamati nella relazione nelle premesse riportata (qui intesi in toto riportati e condivisi), la compatibilità del PUG del Comune di Cannole rispetto alla L.R. 20/2001;

**DI DEMANDARE** al Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Cannole, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2012, n. 2228

**BISCEGLIE (BT) - DGR 225/2012. Esecuzione sentenze n. 267/2009 e n. 1983/2009 TAR Bari. Attribuzione destinazione urbanistica suolo ditta Cassanelli Francesco e Papagni Pasqua (fg. 10, ptc. 1225 parte). - Annullamento in autotutela e riapprovazione a seguito ordinanza TAR Bari n. 397/2012.**

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

“Con DGR n.225 del 07/02/2012 sono state approvate, ai sensi dell'art.16 della LR 31/05/80 n.56, le determinazioni assunte dal commissario ad acta (in esecuzione delle sentenze n.267/2009 e n.1983/2009 del TAR Bari) con propria delibera n.4/2010, in ordine al suolo nel Comune di Bisceglie di proprietà di Cassanelli Francesco e Papagni Pasqua (corrispondente alla particella numero 1225 del foglio 10, nella parte in cui era già destinato nel PRG ad “*ampliamento zona ferroviaria - scalo merci*”, dell'estensione di circa mq.144), attribuendo al suolo medesimo la disciplina urbanistica di “*zona omogenea residenziale di espansione di tipo C3*”.

Quanto innanzi, sulla scorta delle risultanze coordinate della relazione istruttoria SUR n.31/2010 e del parere CUR n.05/2011, nonché delle note prot.811/2009, prot.71161/2010 e prot.84200/2010 della Struttura Tecnica Provinciale di Bari (nei termini specifici rivenienti dall'art.6 e dall'art.10 delle Norme del PAI) e della Det. Dir. Servizio Ecologia n.211/2011.

In particolare, attese le determinazioni commissariali (delibera n.4/2010) e le sopra richiamate risultanze istruttorie complessive degli uffici regionali, è stato specificato il seguente “testo coordinato” della disciplina urbanistica valida per i suoli in oggetto (si riportano in grassetto le prescrizioni intervenute in sede di esame regionale):

“**ZONA OMOGENEA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE DI TIPO “C3”**,

*disciplinata dall'art.39 delle Norme Tecniche di Attuazione, con le seguenti ulteriori prescrizioni speciali integrative, fermo restando la normativa tecnica e regolamentare complessivamente vigente nel Comune di Bisceglie:*

*Strumento attuativo: piano di lottizzazione convenzionato esteso ad almeno il complesso dei suoli, nell'ambito della maglia urbana in questione, oggetto di analoghe pronunzie giudiziali.*

*In sede di formazione dello strumento attuativo dovranno recepirsi le prescrizioni e condizioni di cui note prot.811/2009, prot.71161/2010 e prot.84200/2010 della Struttura Tecnica Provinciale di Bari (nei termini specifici rivenienti dall'art.6 e dall'art.10 delle Norme del PAI) e di cui alla Det. Dir. Servizio Ecologia n.211/2011.*

*Aree per gli standard al servizio della residenza, di cui al D.M.n. 1444/1968 (art. 3): pari ad almeno il 50% dell'intera superficie d'intervento, e comunque in misura non inferiore a 18 mq. per ogni abitante di nuovo insediamento (corrispondente a mc.100), da destinarsi a verde alberato e parcheggi pubblici e la cui sistemazione e cessione gratuita al Comune, unitamente alla viabilità pubblica di accesso, è a carico dei lottizzanti tramite convenzionamento.*

*Con riferimento alle aree a standard ex DM n.1444/1968 (art.3), fermo restando il relativo dispositivo normativo formulato nelle deliberazioni commissariali, si prescrive che le stesse aree siano reperite in ogni caso nella misura di almeno mq.18 per ogni abitante, al netto della fascia di rispetto ferroviario; quanto innanzi, in considerazione che l'inedificabilità della fascia stessa, a norma dell'art.49 del DPR 11/07/1980 n.753, non consente di fatto la piena utilizzabilità della fascia medesima ai fini della realizzazione dei servizi e delle attrezzature pubbliche di cui al richiamato DM n.1444/1968 (art.3).*

*Servizi della residenza a carattere privato: pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile, da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza.*



*Altezza massima ammissibile per gli edifici: ml.13,00, corrispondente a n.4 piani fuori terra.*

*Infine, è opportuno progettare il nuovo insediamento avendo in particolare considerazione le esigenze derivanti dalla contiguità tra l'area in oggetto e il fascio dei binari di Rete ferroviaria italiana (Rfi) e, soprattutto, della stazione ferroviaria di Bisceglie. Il progetto dovrà curare in particolare la conformazione e la distribuzione degli spazi pubblici -tra quelli da realizzare e cedere quali oneri di urbanizzazione- al fine di migliorare, sia sotto il profilo ambientale, sia sotto il profilo funzionale, il rapporto tra l'impianto ferroviario, in particolare la stazione ferroviaria, e il fronte urbano. Cio' anche in considerazione della possibile rinuncia alla formazione dello scalo merci, e del conseguente possibile riuso dell'area Rfi -situata tra l'edificio della stazione e l'area oggetto del presente provvedimento- attualmente destinata a tale funzione."*

Le medesime determinazioni regionali sono state assunte, a seguito di separati procedimenti originati da analoghe sentenze del TAR, per gli altri suoli ricadenti nella stessa maglia urbana di riferimento, giuste DGR n.226/2012 (suolo ditta AR.CO. srl), n.227/2012 (suolo ditta Sasso Bartolomeo) e n.228/2012 (suolo ditta Edil Rossi srl).

La DGR n.225/2012 di cui trattasi è stata notificata al Comune di Bisceglie (unitamente alle DGR n.226, n.227 e n.228 sopra citate), giusta nota SUR prot.1474 del 15/02/12.

Ciò stante, con ordinanza n.397/2012 il TAR Bari - Sezione Terza, sul ricorso n.758/2012 proposto dagli interessati, per l'annullamento, previa sospensiva dell'efficacia, della DGR n.225/2012, "...nella parte in cui, recependo le prescrizioni dettate nel parere n.5 del 27.1.2011, espresso dal Comitato Urbanistico Regionale, dispone: 'con riferimento alle aree a standard ex DM n.1444/1968 (art.3), fermo restando il relativo dispositivo normativo formulato nelle deliberazioni commissariali, si prescrive che le stesse aree siano reperite in ogni caso nella misura di almeno mq.18 per ogni abitante, al netto della fascia di rispetto ferroviario' imponendo, nello specifico, la localizzazione delle aree da cedersi a standard all'esterno della zona di rispetto ex art.49 del DPR

n.753/1980;" , ha accolto l'istanza cautelare e per l'effetto ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato (fissando la trattazione del merito al 20/12/2012).

Segnatamente, il TAR ha ravvisato quanto segue:

*"Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, paiono sussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare, in quanto, in primo luogo, le aree a standard sono state espressamente riferite dal commissario ad acta a verde pubblico e parcheggi considerando l'esigenza di rispetto del vincolo ferroviario;*

*Considerato che la prescrizione di cui all'art.49 del DPR 753/80 rappresenta un vincolo di inedificabilità relativa e non assoluta, in quanto, ai sensi dell'art.60 del DPR citato, gli uffici compartimentali di FS possono autorizzare riduzioni delle distanze fissate dagli artt. 49 e 55;*

*Considerato altresì che la collocazione dell'area a verde nella fascia prossima alla ferrovia è espressamente consentita dalla legge, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, di tal che la previsione di collocazione delle aree a standard esclusivamente nell'area libera dalla fascia di rispetto ferroviaria si palesa viziata, in quanto azzererebbe la capacità edificatoria delle aree riconosciuta a seguito dell'intervento del commissario ad acta;"*

Identiche considerazioni e decisioni cautelari sono state assunte dal TAR con le ulteriori ordinanze n.399/2012 (sulla DGR n.226/2012, accogliendo il ricorso n.761/2012 della ditta AR.CO. srl), n.398/2012 (sulla DGR n.227/2012, accogliendo il ricorso n.759/2012 della ditta Sasso Bartolomeo) e n.452/2012 (sulla DGR n.228/2012, accogliendo il ricorso n.760/2012 della ditta Edil Rossi srl).

La suddetta ordinanza TAR n.397/2012 (insieme alle altre richiamate), è stata trasmessa al Servizio Urbanistica dall'Avvocatura Regionale con nota prot.11/L/12466 del 25/06/2012, con invito a far conoscere eventuali determinazioni che si riterrà opportuno adottare.

Si puntualizza che -medio tempore- la LR 24/07/2012 n.22 ha disposto la soppressione del Comitato Urbanistico Regionale.

Stante quanto innanzi, alla luce delle già puntuali considerazioni ravvisate dal TAR in sede cautelare con l'ordinanza citata, e allo scopo di scongiurare successivi esiti del contenzioso amministrativo presumibilmente soccombenti per l'Amministrazione Regionale (con conseguente condanna alle spese), si ritiene necessario procedere -in sede di autotutela- alla riapprovazione del provvedimento impugnato, emendando il dispositivo del provvedimento stesso, e segnatamente il "testo coordinato" della disciplina urbanistica valida per i suoli in argomento, della prescrizione di cui al parere CUR n.05 del 27/01/11, oggetto di considerazioni di illegittimità da parte del giudice amministrativo; di conseguenza, il "testo coordinato emendato" risulta il seguente:

**TESTO COORDINATO EMENDATO DELLA DISCIPLINA URBANISTICA DEI SUOLI IN OGGETTO:**

*"ZONA OMOGENEA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE DI TIPO "C3",*

*disciplinata dall'art.39 delle Norme Tecniche di Attuazione, con le seguenti ulteriori prescrizioni speciali integrative, fermo restando la normativa tecnica e regolamentare complessivamente vigente nel Comune di Bisceglie:*

***Strumento attuativo:** piano di lottizzazione convenzionato esteso ad almeno il complesso dei suoli, nell'ambito della maglia urbana in questione, oggetto di analoghe pronunzie giudiziali.*

***In sede di formazione dello strumento attuativo dovranno recepirsi le prescrizioni e condizioni di cui note prot.811/2009, prot.71161/2010 e prot.84200/2010 della Struttura Tecnica Provinciale di Bari (nei termini specifici rivenienti dall'art.6 e dall'art.10 delle Norme del PAI) e di cui alla Det. Dir. Servizio Ecologia n.211/2011.***

***Areeperglistandardalserviziodellaresidenza,di cui al D.M.n.1444/1968(art.3): pari ad almeno il***

*50% dell'intera superficie d'intervento, e comunque in misura non inferiore a 18 mq. per ogni abitante di nuovo insediamento (corrispondente a mc.100), da destinarsi a verde alberato e parcheggi pubblici e la cui sistemazione e cessione gratuita al Comune, unitamente alla viabilità pubblica di accesso, è a carico dei lottizzanti tramite convenzionamento.*

***Servizi della residenza a carattere privato:** pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile, da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza.*

***Altezza massima ammissibile per gli edifici:** ml.13,00, corrispondente a n.4 piani fuori terra.*

***Infine, è opportuno progettare il nuovo insediamento avendo in particolare considerazione le esigenze derivanti dalla contiguità tra l'area in oggetto e il fascio dei binari di Rete ferroviaria italiana (Rfi) e, soprattutto, della stazione ferroviaria di Bisceglie. Il progetto dovrà curare in particolare la conformazione e la distribuzione degli spazi pubblici -tra quelli da realizzare e cedere quali oneri di urbanizzazione- al fine di migliorare, sia sotto il profilo ambientale, sia sotto il profilo funzionale, il rapporto tra l'impianto ferroviario, in particolare la stazione ferroviaria, e il fronte urbano. Cio' anche in considerazione della possibile rinuncia alla formazione dello scalo merci, e del conseguente possibile riuso dell'area Rfi -situata tra l'edificio della stazione e l'area oggetto del presente provvedimento- attualmente destinata a tale funzione."***

Analoghi provvedimenti di riapprovazione sono separatamente proposti per gli altri suoli in questione, più volte richiamati.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta di prendere atto dell'ordinanza TAR Bari n.397/2012 e conseguentemente di annullare in autotutela la DGR n.225/2012 e di riapprovare, ai sensi dell'art.16 della LR 31/05/80 n.56, le determinazioni assunte con delibera del commissario ad acta n.4/2010, in ordine al suolo nel Comune di Bisceglie di proprietà di Cassanelli Francesco e Papagni Pasqua (corrispondente alla particella numero 1225 del foglio 10, nella parte in cui era già destinato nel PRG ad "ampliamento zona ferroviaria - scalo merci", dell'estensione di circa mq.144), di cui già alla DGR n.225/2012, attribuendo al suolo medesimo la disciplina urbanistica di "zona omogenea residenziale di espansione di tipo C3", come normata dal "testo coordinato emendato" sopra riportato."

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera "d)" della l.r. n.7/97.

**“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/2001 E S.M. E I.”**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA**

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

**DI FARE PROPRIA** la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportate.

**DI PRENDERE ATTO** dell'ordinanza n.397/2012 del TAR Bari - Sezione Terza.

**DI ANNULLARE** di conseguenza, in autotutela, la DGR n.225 del 07/02/2012.

**DI RIAPPROVARE**, ai sensi dell'art.16 della

LR n.56/1980, per le motivazioni e considerazioni di cui alla relazione in premessa, le determinazioni assunte con delibera del commissario ad acta n.4/2010, in ordine al suolo nel Comune di Bisceglie di proprietà di Cassanelli Francesco e Papagni Pasqua (corrispondente alla particella numero 1225 del foglio 10, nella parte in cui era già destinato nel PRG ad “*ampliamento zona ferroviaria - scalo merci*”, dell'estensione di circa mq.144), di cui già alla DGR n.225/2012, attribuendo al suolo medesimo la disciplina urbanistica di “*zona omogenea residenziale di espansione di tipo C3*”, come normata dal “testo coordinato emendato” sopra riportato e qui da intendersi, per economia espositiva, integralmente trascritto;

quanto innanzi, sulla scorta delle risultanze coordinate della relazione istruttoria SUR n.31/2010 e del parere CUR n.05/2011 (parte integrante del presente provvedimento, con esclusione della prescrizione oggetto di considerazioni di illegittimità da parte del TAR Bari - Sezione Terza, giusta ordinanza n.397/2012 in sede cautelare), nonché delle note prot.811/2009, prot.71161/2010 e prot.84200/2010 della Struttura Tecnica Provinciale di Bari (nei termini specifici rivenienti dall'art.6 e dall'art.10 delle Norme del PAI) e della Det. Dir. Servizio Ecologia n.211/2011, qui in toto condivise e che si intendono, per economia espositiva, integralmente trascritte.

**DI DEMANDARE** al Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Bisceglie, per gli ulteriori adempimenti di competenza.

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (a cura del Servizio Urbanistica).

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

**R E G I O N E P U G L I A**

ASSESSORATO QUALITA' DEL TERRITORIO

Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana

**Comitato Urbanistico Regionale**

SEGRETERIA (c/o Servizio Urbanistica): Via Magnolie n.6/8, Z.I. 70026 MODUGNO (BA) - tel/fax 0805407897 - e.moretti@regione.puglia.it

**ADUNANZA DEL 27/01/2011****COMPONENTI N.21****PRESENTI N.18****PARERE N.05/2011**

oggetto: **BISCEGLIE (BT)** – Esecuzione sentenze n.267/2009 e n.1983/2009 TAR Bari.  
Attribuzione destinazione urbanistica suolo ditta Cassanelli Francesco e Papagni  
Pasqua (fg. 10, ptc. 1225 parte). delib. CA n.4/2010.

**IL COMITATO**

**VISTI** gli atti tecnici ed amministrativi del provvedimento in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 della LR 31/05/80 n.56;

**VISTA** la relazione istruttoria del SUR n.31 del 09/11/2010 (allegata);

**UDITO** il relatore, Ing. Vincenzo Gigli;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO**

ai sensi dell'art.16 della LR n.56/1980, facendo propria la relazione istruttoria del SUR n.31 in data 09/11/2010 (allegata), con le ulteriori prescrizioni e precisazioni in prosieguo riportate:

A seguito di approfondita disamina della documentazione tecnico-amministrativa e delle determinazioni commissariali, condivise dal Comitato le risultanze istruttorie del SUR, favorevoli con le prescrizioni di cui ai pareri espressi dalla Struttura Tecnica Provinciale di Bari con la nota prot.811 del 27/03/2009 (afferente specificatamente al suolo di proprietà Sasso Bartolomeo) e con le note prot.71161 del 28/07/2010 e prot.84200 del 23/09/2010 (afferenti agli ulteriori suoli in questione), si ravvisa la necessità di inserire in aggiunta la seguente prescrizione, a valere complessivamente per tutti i suoli in argomento:

“ Con riferimento alle aree a standard ex DM n.1444/1968 (art.3), fermo restando il relativo dispositivo normativo formulato nelle deliberazioni commissariali, si prescrive che le stesse aree siano reperite in ogni caso nella misura di almeno mq.18 per ogni abitante, al netto della fascia di rispetto ferroviario; quanto innanzi, in considerazione che l'inedificabilità della fascia stessa, a norma dell'art.49 del DPR 11/07/1980 n.753, non consente di fatto la piena utilizzabilità della fascia medesima ai fini della realizzazione dei servizi e delle attrezzature pubbliche di cui al richiamato DM n.1444/1968 (art.3).”

Inoltre, attese le disposizioni del D.Lgs. n.152/2006, e considerata peraltro la modesta consistenza dell'intervento complessivo prospettato, si ritengono necessari specifici accertamenti da parte dell'Amm.ne Com.le, con interessamento del competente Ufficio regionale VIA-VAS, circa la eventuale ricorrenza nella fattispecie puntuale di verifica di assoggettabilità a VAS dei provvedimenti di pianificazione in oggetto.

**IL VERBALIZZATORE**  
**(Ing. Nicola GIORDANO)**

**IL RELATORE**  
**(Ing. Vincenzo GIGLI)**

**IL PRESIDENTE - ASSESSORE**  
**(Prof. Angela BARBANENTE)**

**R E G I O N E P U G L I A**

ASSESSORATO QUALITA' DEL TERRITORIO

Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana

**Servizio Urbanistica**

Via Magnolie n.6, Z.I. 70026 MODUGNO (BA) - tel. 0805406821, 0805406828; fax 0805406824 - settoreurbanistica@regione.puglia.it

*Relazione istruttoria n. 31 del 09/11/2010*

**oggetto: BISCEGLIE (BT) - Esecuzione sentenze n.267/2009 e n.1983/2009 TAR Bari. Attribuzione destinazione urbanistica suolo ditta Cassanelli Francesco e Papagni Pasqua (fg. 10, ptc. 1225 parte). Delib. CA n.4/2010.**

Con delibera di commissario ad acta n.04 del 15/04/2010 sono state adottate, ai sensi dell'art.16 della LR 31/05/80 n.56, le determinazioni in ordine alla istanza datata 31/07/2008 di Cassanelli Francesco e Papagni Pasqua, limitatamente al suolo corrispondente alla particella numero 1225 del foglio 10, nella parte in cui era già destinato nel PRG ad "*ampliamento zona ferroviaria - scalo merci*", dell'estensione di circa mq.144, attribuendo al suolo medesimo la seguente disciplina urbanistica:

*ZONA OMOGENEA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE DI TIPO "C3", disciplinata dall'art.39 delle Norme Tecniche di Attuazione, con le seguenti ulteriori prescrizioni speciali integrative, fermo restando la normativa tecnica e regolamentare complessivamente vigente nel Comune di Bisceglie:*

*" Strumento attuativo: piano di lottizzazione convenzionato esteso ad almeno il complesso dei suoli, nell'ambito della maglia urbana in questione, oggetto di analoghe pronunzie giudiziali. Aree per gli standard al servizio della residenza, di cui al D.M. n.1444/1968 (art.3): pari ad almeno il 50% dell'intera superficie d'intervento, e comunque in misura non inferiore a 18 mq. per ogni abitante di nuovo insediamento (corrispondente a mc.100), da destinarsi a verde alberato e parcheggi pubblici e la cui sistemazione e cessione gratuita al Comune, unitamente alla viabilità pubblica di accesso, è a carico dei lottizzanti tramite convenzionamento. Servizi della residenza a carattere privato: pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile, da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza. Altezza massima ammissibile per gli edifici: ml.13,00, corrispondente a n.4 piani fuori terra."*

Quanto innanzi è stato determinato dal commissario ad acta in esecuzione della sentenza n.267/2009 (depositata l'11/02/2009) del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari - Sezione Terza, che accogliendo il ricorso n.1810/2008 proposto da Cassanelli Francesco e Papagni Pasqua contro il Comune di Bisceglie, per l'annullamento della nota comunale prot.34707

a contenuto edificatorio, giusta istanza-diffida della parte ricorrente datata 31/07/2008, ha statuito l'obbligo del Comune stesso di procedere alla ritipizzazione del suolo in questione; con successiva sentenza n.1983/2009 (depositata il 28/07/2009), su ricorsi riuniti, il TAR Bari - Sezione Seconda, accogliendo il ricorso n.936/2009 proposto da Cassanelli Francesco e Papagni Pasqua contro il Comune di Bisceglie, ha accertato e dichiarato la perdurante inottemperanza del Comune alle statuizioni della sentenza n.267/2009 (nonostante ulteriore diffida della ricorrente datata 16/03/2009), ha ordinato al Comune stesso di procedere alla ritipizzazione del suolo della parte ricorrente entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ed ha nominato, per il caso di perdurante inadempimento da parte del Comune, quale commissario ad acta il Dirigente del Settore Urbanistica della Regione Puglia, o suo delegato, assegnandogli allo scopo il termine di ulteriori giorni 60.

Al predetto provvedimento commissariale n.04/2010 sono allegati la nota datata 14/04/2010 e relazione tecnica del Dirigente della Ripartizione Tecnica e l'elaborato in plico unico comprendente stralcio della tavola di zonizzazione del PRG con indicazione di massima dei suoli, certificato di destinazione urbanistica, stralcio aerofotogrammetrico, documentazione fotografica, stralcio catastale e visure catastali (nel predetto elaborato sono rappresentati tutti i suoli, di diverse ditte, oggetto della sentenza T.A.R. 1983/2009).

A seguito delle pubblicazioni degli atti non sono state presentate osservazioni/opposizioni (attestazione del Dirigente della Ripartizione Tecnica, giusta nota prot.38587 del 15/05/2010).

La relativa documentazione tecnico-amministrativa è stata trasmessa dal Comune di Bisceglie con le note prot.19294 del 19/04/2010 e prot.38587 del 15/05/2010 e successivamente integrati.

Con note prot.71161 del 28/07/10 e prot.84200 del 23/09/2010, la Struttura Tecnica Provinciale di Bari ha espresso parere favorevole ex art.89 del DPR n.380/2001, a condizioni (che nel prosieguo si esporranno).

Ciò premesso, si riportano -testualmente- i rilievi e le considerazioni e motivazioni poste a base delle determinazioni commissariali di cui alla delibera n.04/2010:

““

2.00 RILEVATO

2.1 Il suolo in questione, in catasto indicato in uso “orto”, all’attualità appare incolto ed ineditato; è sito nell’ambito nella maglia urbana delimitata da Via Piave, Piazza A. Volta, Via Pasubio, Via Isonzo e -lungo il lato sud- dalla ferrovia, ed interessata -per circa la metà superiore della sua estensione- da edificato residenziale ad alta densità insediativa (zona residenziale di completamento B2 di tipo intensivo del PRG); allo stesso suolo, compreso in particolare tra la zona residenziale e la ferrovia, si accede da viabilità interna retrostante all’edificato esistente.

In catasto il suolo corrisponde alla particella numero 1225 del foglio 10, di superficie catastale di mq.343 (desunta dalle visure prodotte), di cui mq.144 quota-parte interessata dal presente procedimento.

2.02 Nello strumento urbanistico generale di cui il Comune di Bisceglie è attualmente munito, il Piano Regolatore Generale così come definitivamente approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.483 del 28/02/1977, detto suolo, per la superficie interessata dalle sentenze del T.A.R. n.267/2009 e n.1983/2009, di mq.144, è parte di una più estesa area destinata ad “Ampliamento zona ferroviaria - scalo merci”, sommariamente disciplinata dalle Norme Tecniche di Attuazione del citato P.R.G. nei termini seguenti:

“ Art. 50 – Zone ferroviarie e portuali.

*Sono destinate al mantenimento ed, eventualmente, all’ampliamento dei rispettivi impianti e servizi.*

*Le profondità delle fasce di rispetto da tali zone, sono quelle indicate nelle tavole di P.R., e in mancanza, quelle previste dalle leggi vigenti in materia.*

*L’ampliamento delle opere portuali, indicato nel P.R.G. è quello previsto nel Piano regolatore generale particolare del porto, regolarmente approvato.”*

Trattasi, precisamente, di area che nel PRG adottato presentava destinazione ad “Attrezzature collettive o di uso collettivo – giardini pubblici; parcheggi” e che in sede di esame ed approvazione regionale (giusta relazione dell’Ufficio Urbanistico n.800 del 02/05/1975, ecc.) è stata oggetto -insieme ad altre consistenti aree ubicate lungo la ferrovia- della seguente prescrizione:

“ Tutte le aree contornate e tratteggiate in viola -già riservate dal piano ad usi collettivi- vanno intese come ‘zone ferroviarie’ e precisamente come ‘zone per attrezzature collettive a servizio della ferrovia dello Stato’.

*Ciò, in quanto Bisceglie rappresenta uno dei nodi più importanti soprattutto a livello di ‘scalo ferroviario per smistamento merci’, per cui è indispensabile assicurare -a parere dell’Ufficio scrivente- un idoneo potenziamento delle attrezzature esistenti.*

*Di conseguenza si ritiene opportuno che le aree per attrezzature collettive previste dal P.R.G., le quali in tal modo vengono sottratte alle tipizzazioni del piano (verde, parcheggi, giardini, asili ed attrezzature scolastiche in genere ecc.) nonché quelle specificatamente richieste dall’Ufficio Scolastico Interregionale con propria nota n.2602 in data 29/11/1974, siano in fase di attuazione del piano popolare reperite -con le modalità prescritte dalla legge (varianti al P.R.G., piani particolareggiati, piani di lottizzazione)- nelle zone agricole e di residenza stagionale immediatamente a ridosso dei suoli ora destinati alle attrezzature ferroviarie.”*



- 2.03 Per il predetto suolo, con la sentenza n.267/2009 il T.A.R. ha sancito l'obbligo del Comune di Bisceglie di procedere alla ritipizzazione del suolo della ricorrente, in quanto "*...oggetto di una previsione urbanistica sostanzialmente espropriativa, soggetta perciò a decadenza dopo il decorso del termine quinquennale di efficacia, ai sensi dell'art.2 della legge n.1187/1968*"; quanto innanzi, richiamando le precedenti analoghe statuizioni di cui alla propria sentenza n.600/2008 (suolo ditta Sasso Bartolomeo).
- Con la successiva sentenza n.1983/2009 (pronunciata sui ricorsi riuniti proposti da Cassanelli Francesco e Papagni Pasqua, da Edil Rossi S.r.l. e da Ar.Co. S.r.l.), il T.A.R., accertata l'inottemperanza del Comune, ha ordinato al Comune stesso di procedere alla ritipizzazione dei suoli in questione entro il termine fissato ed ha disposto, per il caso di perdurante inadempimento da parte del Comune, la nomina del commissario ad acta per provvedervi in via sostitutiva, ravvisando inoltre l'opportunità di svolgimento del procedimento di ritipizzazione contestualmente per i vari suoli interessati.
- 2.04 Nella fattispecie puntuale, è pertanto acclarato l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di provvedere alla disciplina urbanistica, in quanto suolo ritenuto oggetto di caducazione di vincoli urbanistici di carattere espropriativo o di inefficacità, ai sensi della L. n.1187/1968 (v., in particolare, le Decisioni n.51/1980 e n.92/1982 della Corte Costituzionale).
- Inoltre, il provvedimento da assumersi non confligge con il divieto di cui all'art.55 della L.r. 31/05/80 n.56, trattandosi non di "variante" a strumento urbanistico vigente, bensì più propriamente di obbligatoria reintegrazione della pianificazione divenuta parzialmente inoperante (v. Sentenza n.7/1984 del Consiglio di Stato-Adunanza Plenaria), atteso che la P.A. deve, in ogni momento, assicurare la vigenza di una disciplina urbanistica che copra il territorio comunale nella sua interezza (v. Sentenza n.745/1995 del Consiglio di Stato-IV Sezione, relativa a fattispecie in ambito territoriale pugliese, ed inoltre: Sentenza n.377/1987 del T.A.R. di Bari, Sentenza n.539/1989 del T.A.R. di Lecce, Sentenza n.2025/1999 del T.A.R. di Bari).
- 2.05 L'art.21bis della L. 06/12/71 n.1034, inserito con l'art.2 della L. 21/07/2000 n.205, al comma 3° stabilisce che all'atto dell'insediamento il commissario, preliminarmente all'emanazione del provvedimento da adottare in via sostitutiva, accerta se anteriormente alla data dell'insediamento medesimo l'amministrazione abbia provveduto, ancorchè in data successiva al termine assegnato dal giudice amministrativo con la decisione prevista dal comma 2°.
- 2.06 Per quanto accertato in atti, non risulta che anteriormente all'insediamento del commissario ad acta -e a tutt'oggi- l'Amministrazione Comunale abbia provveduto all'adozione dell'atto richiesto nella fattispecie, e segnatamente della deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, per l'attribuzione della destinazione urbanistica al suolo in questione.
- 2.07 Sulla scorta della documentazione tecnico-amministrativa acquisita e della attività istruttoria e ricognitiva espletata unitamente alla Ripartizione Tecnica, in precedenza richiamata, si ritiene pertanto di dare esecuzione alle sentenze n.267/2009 e n.1983/2009, nei termini di cui al presente provvedimento.

### 3.00 CONSIDERATO

- 3.01 In ordine alle valutazioni puntuali da operarsi nel merito del provvedimento di tipizzazione da assumersi da parte del commissario ad acta, va osservato che con Sentenza n.179 del 20/05/99, la Corte Costituzionale ha considerato ammissibile la reiterazione di vincoli caducati, ove sussistenti ragioni giustificative accertate attraverso una valutazione procedimentale ed adeguatamente motivate dall'amministrazione preposta alla gestione del territorio, corredate in particolare da congrua e specifica motivazione sull'attualità della previsione, con nuova ed adeguata comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti e con giustificazione delle scelte urbanistiche di piano. Ciò nondimeno, ha stabilito la Corte, si realizza un obbligo indennitario, la cui quantificazione e modalità di liquidazione è rinviata all'intervento legislativo e/o del giudice competente. La stessa Corte, nel contempo, ha chiarito che restano al di fuori dell'ambito di indennizzabilità, tra gli altri, i vincoli derivanti da limiti non ablatori posti normalmente nella pianificazione urbanistica e i vincoli comunque estesi derivanti da destinazioni realizzabili anche attraverso l'iniziativa privata in regime di economia di mercato.
- 3.2 Alla luce di quanto innanzi, occorre considerare la mancanza -a tutt'oggi, per quanto accertato- di una attività della P.A. concretamente preordinata all'espropriazione del suolo in questione, né risultano in atti programmi e/o istanze di intervento e/o manifestazioni di interesse, da parte della società delle ferrovie o altri soggetti titolati, per l'attuazione delle previsioni del PRG approvato, per il suolo stesso.
- 3.03 Stante quanto sopra, si ritiene che per detto suolo debba procedersi alla attribuzione di una destinazione urbanistica che, nel rispetto dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n.179 del 1999, ed in considerazione inoltre dell'istanza del ricorrente, intesa all'ottenimento di una destinazione urbanistica a suscettività edificatoria, conferisca ad esso una nuova tipizzazione coerente con l'attuale stato di fatto fisico-giuridico e con la realtà urbanistica della zona, e segnatamente abbia natura non ablatoria e sia realizzabile anche attraverso l'iniziativa privata in regime di economia di mercato, escludendosi in particolare -in mancanza di concreti impegni finanziari in merito da parte del Comune di Bisceglie, ed al fine di evitare ulteriori contenziosi- la mera reiterazione di vincoli preordinati all'espropriazione, necessitante peraltro di puntuali motivazioni anche sotto l'aspetto del fabbisogno.
- 3.04 Parimenti da escludersi risulta anche la mera estensione al suolo in questione della destinazione a zona residenziale di completamento di tipo B2 intensiva presente sulla parte superiore della maglia, replicandone l'alto carico volumetrico e la bassa qualità insediativa, atteso che occorre contestualmente tenere in debito conto l'impostazione originaria del PRG, che prevedeva lungo la ferrovia destinazioni a verde ed a parcheggi pubblici al servizio degli insediamenti residenziali, peraltro particolarmente scarsi nella maglia stessa, contemperando di conseguenza -per quanto attuabile- il minor sacrificio possibile per il proprietario del suolo con il massimo vantaggio per la collettività ed il conseguimento dell'interesse pubblico generale, ferma restando l'evidente suscettività edificatoria a carattere residenziale della zona interessata, oggettivamente riscontrabile nell'ambito della maglia di riferimento.
- 3.05 D'altra parte, circa l'incremento di previsione residenziale derivante da ipotesi di tipizzazione del suolo in questione a fini edificatori, comunque di ridotta incidenza in termini quantitativi, attesa la superficie del suolo in gioco, va considerato che la verifica e la determinazione delle previsioni insediative e dei fabbisogni residenziali e dei correlati servizi a livello globale comunale, sono contenuti propri di una nuova pianificazione urbanistica generale (peraltro in fase di avvio da parte del Comune di Bisceglie) e presuppongono l'effettuazione della ricognizione dello stato di fatto fisico-giuridico nell'intero

territorio comunale del patrimonio edilizio ed immobiliare, ivi compreso in ordine alla generalità delle aree a standard complessivamente previste dall'attuale PRG; quanto innanzi, esorbitante rispetto ai limiti e finalità del presente provvedimento, concernente esclusivamente il suolo oggetto della pronunzia giudiziale.

- 3.06 I criteri tecnico-urbanistici per la tipizzazione del suolo, oltre a quanto già innanzi considerato, sono pertanto come di seguito individuati, allo scopo di ottimizzare la qualità dell'insediamento residenziale ipotizzato e di armonizzare lo stesso nell'ambito della maglia di riferimento, migliorandone la vivibilità complessiva:
- prevedere una fascia "cuscinetto" di verde alberato e parcheggi pubblici frapposta tra gli insediamenti residenziali e la ferrovia, parallelamente alla ferrovia stessa, assicurandosi il contestuale rispetto delle disposizioni dell'art.49 del DPR 11 luglio 1980 n.753 (che lungo i tracciati delle linee ferroviarie vietano la costruzione, ricostruzione o ampliamento di edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia);
  - graduare la densità volumetrica tra l'attuale zona residenziale B2, ad alto peso insediativo (e bassa qualità urbanistico-edilizia), e la ferrovia;
  - prevedere, nell'ambito della volumetria ammissibile, una adeguata dotazione di servizi a carattere privato strettamente connessi con la residenza, carenti nella maglia di riferimento (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza);
  - pianificare gli interventi mediante uno strumento urbanistico esecutivo esteso necessariamente ad almeno il complesso dei suoli, nell'ambito della maglia urbana in questione, oggetto di analoghe pronunzie giudiziali (in proposito resta evidente che, nelle more di eventuali ulteriori atti di pianificazione comunale, che estendano l'obbligo di piano esecutivo unitario a tutte le aree ricadenti nella maglia interessata e per le quali ricorrano le medesime condizioni fisico-giuridiche, il presente provvedimento deve necessariamente limitarsi unicamente alla disciplina del suolo oggetto della pronunzia giudiziale).
- 3.06 Si puntualizza che i rilievi, le considerazioni ed i criteri suddetti sono coerenti ed omogenei rispetto ai provvedimenti commissariali già assunti con deliberazione n.1 in data 14/11/2008 e successiva di controdeduzioni alle osservazioni (esecuzione sentenza TAR Bari n.600/2008, suolo ditta Sasso Bartolomeo), nonché rispetto agli ulteriori contestuali procedimenti commissariali in corso di svolgimento interessanti la medesima maglia urbana (esecuzione sentenze T.A.R. Bari n.268/2009 e n.1983/2009, suolo ditta Ar.Co. S.r.l.; esecuzione sentenze T.A.R. Bari n.265/2009 e n.1983/2009, suolo ditta Edil Rossi S.r.l.).
- 3.07 Conclusivamente, sulla scorta di tutto quanto in precedenza riportato, nella fattispecie puntuale si ritiene, ai fini della pratica attuazione dei criteri innanzi enunciati, di attribuire al suolo in questione la destinazione urbanistica corrispondente alle zone residenziali di espansione del vigente PRG, e precisamente della zona omogenea di tipo "C3" (di più contenuta densità insediativa tra quelle previste dal PRG), disciplinata dall'art.39 delle Norme Tecniche di Attuazione, con le seguenti ulteriori prescrizioni speciali integrative, fermo restando la normativa tecnica e regolamentare complessivamente vigente nel Comune di Bisceglie:

“ Strumento attuativo: piano di lottizzazione convenzionato esteso ad almeno il complesso dei suoli, nell’ambito della maglia urbana in questione, oggetto di analoghe pronunzie giudiziali.

Aree per gli standard al servizio della residenza, di cui al D.M. n.1444/1968 (art.3): pari ad almeno il 50% dell’intera superficie d’intervento, e comunque in misura non inferiore a 18 mq. per ogni abitante di nuovo insediamento (corrispondente a mc.100), da destinarsi a verde alberato e parcheggi pubblici e la cui sistemazione e cessione gratuita al Comune, unitamente alla viabilità pubblica di accesso, è a carico dei lottizzanti tramite convenzionamento.

Servizi della residenza a carattere privato: pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile, da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza.

Altezza massima ammissibile per gli edifici: ml.13,00, corrispondente a n.4 piani fuori terra.”

3.08 Con riferimento infine alla memoria partecipativa datata 04/03/2010, prodotta dalla parte ricorrente, si rileva che la stessa praticamente è rivolta all’ottenimento di una maggiore capacità edificatoria dei suoli in questione, ed in particolare (rispetto agli indici e parametri di cui alla deliberazione commissariale n.1 in data 14/11/2008, suolo ditta Sasso Bartolomeo, sopra riproposti anche per il suolo in oggetto):

- o riduzione della dotazione di aree a standard (dotazione già prescritta in misura pari ad almeno il 50% dell’intera superficie d’intervento), comportante inoltre -di fatto- aumento consequenziale della superficie fondiaria e dunque della volumetria realizzabile in base all’i.f.f. consentito;
- o aumento dell’altezza massima ammissibile a ml.19,00 come per le zone B2 adiacenti, oltre alla previsione di un piano pilotis (altezza massima prevista per le zone C3 in ml.9,00, pari a tre piani fuori terra, e già incrementata a ml.13,00, pari a quattro piani fuori terra, con la deliberazione commissariale di controdeduzioni alle osservazioni relative al suolo ditta Sasso Bartolomeo).

Quanto innanzi, in misura non compatibile con i criteri in precedenza adottati per la tipizzazione dei suoli in argomento, finalizzati -come già enunciato- alla ottimizzazione della qualità dell’insediamento residenziale ipotizzato ed alla armonizzare dello stesso nell’ambito della maglia di riferimento, migliorandone la vivibilità complessiva.

Resta peraltro evidente che in sede di elaborazione del piano esecutivo della maglia urbana in questione, non è preclusa l’adozione di soluzioni progettuali che -nel rispetto puntuale delle norme e degli indici e parametri massimi come precedentemente fissati- prevedano l’eventuale accorpamento, almeno parziale, in specifici edifici tipologicamente idonei ed opportunamente collocati nell’ambito della maglia stessa, dei “servizi della residenza a carattere privato”, nonché l’eventuale utilizzo di “pilotis” a piano terra e di studi professionali ed uffici a primo piano degli edifici residenziali.

Del tutto improponibile risulta infine la richiesta di consentire la realizzazione di parte della volumetria nell’adiacente maglia 89 di PRG, atteso che trattasi di differenti zone omogenee di PRG, diversamente disciplinate.

3.09 Nei termini in precedenza complessivamente esposti, si ritiene pertanto di rispondere alle richieste di parte ed inoltre alla memoria partecipativa datata 04/03/2010. ””

In ordine alla maglia urbana di riferimento, si riferisce inoltre che in esecuzione di altre sentenze del TAR Bari, sono stati assunti dallo stesso commissario ad acta ulteriori provvedimenti per altrettanti suoli, con attribuzione della identica destinazione urbanistica e disciplina normativa di cui al suolo in esame, e precisamente:

- o delibere commissariali n.01 del 14/11/2008 e n.01 del 15/04/2010 (esecuzione sentenza n.600/2008), afferenti al suolo ditta Sasso Bartolomeo, in catasto fg.10/D, ptc. 2057, 1293, 2063, 2064, 2058, 2065, 2059, 2066, 2060, 2061, 2067, 2062, 2068, 203, 632, 2141, 2140, 1331, 1332, per l'estensione di circa mq.5.700;
- o delibera commissariale n.02 del 15/04/2010 (esecuzione sentenze n.265/2009 e n.1983/2009), afferente al suolo ditta Edil Rossi srl, in catasto fg.10, ptc. 2483-2485-514-2487-2266-2265, per l'estensione di circa mq.4.442;
- o delibera commissariale n.03 del 15/04/2010 (esecuzione sentenze n.268/2009 e n.1983/2009), afferente al suolo ditta Ar.Co. srl, in catasto fg.10, ptc.2056 in parte, per l'estensione di circa mq.336.

Complessivamente, pertanto, i suoli oggetto delle sentenze del TAR e dei provvedimenti commissariali predetti assommano a circa mq.10.622 ed interessano la quasi totalità della maglia in questione (fatta eccezione per il suolo di proprietà Eredi Valente e La Notte di circa mq.717, ubicato su Via Piave, all'estremità occidentale della maglia, e per il suolo di proprietà delle Ferrovie, lungo la sede dei binari), determinando un carico insediativo teorico massimo di circa 133 abitanti.

Per completezza di esposizione, si riferisce che con nota prot.71161 del 28/07/2010, la Struttura Tecnica Provinciale di Bari ha espresso parere favorevole ex art.89 del DPR 380/2001 sui suoli di cui alle delibere CA nn.2, 3 e 4, rilevando peraltro la presenza di una linea di impluvio lambente il margine Est della proprietà Edil Rossi (all'estremità orientale della maglia in questione) e formulando conseguentemente le seguenti condizioni:

- “ - la fascia di m.150 dall'asse del corso d'acqua presente lateralmente alle aree oggetto di variante urbanistica, sia allo stato, esclusa dalla ritipizzazione;
- in fase di elaborazione dello strumento urbanistico esecutivo sia approfondito il quadro conoscitivo delle condizioni geologico-strutturali del sottosuolo in modo da pervenire ad una corretta previsione planovolumetrica degli edifici. ”

La stessa Struttura, con ulteriore nota prot.84200 del 23/09/2010, rilasciata a seguito di precisazioni del Dirigente della Ripartizione Tecnica del Comune di Bisceglie giusta nota prot.36291 del 26/08/2010 (contenente, tra l'altro, il richiamo degli approfondimenti in corso in sede di “tavolo tecnico” con l'Autorità di Bacino, con elaborazione di perimetrazioni di rischio che hanno consentito alla stessa ditta Edil Rossi di edificare su di un'area limitrofa, previo puntuale parere favorevole con raccomandazioni prot.8579 del 25/06/2009 dell'AdB), ha ulteriormente puntualizzato quanto segue:

- “ (...) Per quanto attiene poi alla nuova destinazione urbanistica, impressa con le varianti in esame, questa ai fini del giudizio di compatibilità geomorfologica di cui all'art.89 del DPR 380/01, deve essere coerente con il quadro normativo in vigore in materia di assetto idrogeologico. Allo stato in assenza di specifici studi a scala di bacino, approvati dall'AdB della Puglia e condivisi da codesta amministrazione, riguardanti l'asta del reticolo fluviale interno all'area oggetto di variante urbanistica, vige per le fasce definite dagli art.6 e 10 delle NTA del PAI il divieto assoluto di edificabilità (comma 1, art.6, delle NTA).

Poiché il PAI si configura quale strumento sovraordinate di governo del territorio, rispetto alla pianificazione e scala comunale, con l'obbligo per quest'ultima di adeguarsi alle disposizioni contenute nel PAI medesimo, così come stabilito dall'art.20 delle NTA, non può allo stato imprimersi alle predette fasce, destinazioni urbanistiche di carattere edificatorio, che risulterebbero in contrasto con il citato art.6 comma 1 delle NTA del PAI, ovvero la ritipizzazione oggetto di deliberazione commissariale può sicuramente operarsi in tali fasce, solo se per esse si prevedano destinazioni urbanistiche non suscettibili di edificazione.

*In tal senso va intesa la esclusione dalla ritipizzazione prescritta con il parere ex art.89 rilasciato da questo Ufficio.*

*In ordine poi a quanto segnalato al punto 2 della nota dirigenziale che si riscontra, si evidenzia che il parere di competenza di questo Ufficio è assunto sulla base degli atti in possesso, risultando del tutto irrilevanti aspetti e casi al di fuori del procedimento, a cui si è voluto fare riferimento per supposta analogia. ”*

Circa peraltro il supposto “vizio” procedurale pure segnalato dalla Struttura Tecnica con la nota prot.84200/2010, per la tardività della richiesta di parere ex art.89 del DPR 380/2001, si ritiene di rilevare, esclusivamente ai fini della economicità del procedimento in questione, quanto segue:

- il parere ex art.89 DPR 380/2001 risulta utilmente richiesto dall’Amm.ne Com.le (e rilasciato in termini favorevoli a condizioni dalla medesima competente Struttura Tecnica Provinciale) nel corso del procedimento istruttorio della “variante” in oggetto; peraltro, nella fattispecie puntuale trattasi di provvedimento commissariale ordinato dal TAR, con tempi contingentati, per la sostituzione dell’organo comunale ordinariamente competente in materia (consiglio comunale);
- per quanto noto all’Ufficio scrivente, allo stato, la stessa lamentata imperfezione formale ha riguardato -ad oggi- innumerevoli strumenti urbanistici generali ed attuativi comunali e loro varianti, senza che ciò abbia dato luogo a determinazioni giudiziali di annullamento per vizio di legittimità delle relative deliberazioni comunali.

In ogni caso, nel merito delle condizioni sostanziali imposte dalla Struttura Tecnica con le note prot.71161 del 28/07/2010 e prot.84200 del 23/09/2010, fermo restando che le stesse appaiono riguardare -nell’ambito della maglia in esame- unicamente il suolo della Edil Rossi, già peraltro in gran parte interessato dalla fascia inedificabile di rispetto della ferrovia, e nelle more inoltre della definizione del “tavolo tecnico” in corso tra Comune di Bisceglie ed Autorità di Bacino, le medesime condizioni sono senz’altro da fare proprie, nei termini specifici rivenienti dall’art.6 e dall’art.10 delle Norme del PAI.

Tutto ciò rappresentato, ritenute condivisibili le considerazioni tecnico-amministrative a base delle determinazioni assunte dal commissario ad acta con la deliberazione n.04 del 15/04/2010, conclusivamente si esprime parere favorevole, con le puntualizzazioni innanzi esposte in ordine ai pareri espressi dalla Struttura Tecnica Provinciale di Bari con la nota prot.811 del 27/03/2009, afferente specificatamente al suolo in oggetto di proprietà Sasso Bartolomeo, e con le note prot.71161 del 28/07/2010 e prot.84200 del 23/09/2010, afferenti agli ulteriori suoli della medesima maglia in questione.

Si rimettono gli atti in oggetto al CUR, per il parere di cui all’art.16/co.8° della LR n.56/1980.

*IL DIRIGENTE D’UFFICIO*  
*(Arch. Fernando DI TRANI)*

*IL DIRIGENTE DI SERVIZIO*  
*(Ing. Nicola GIORDANO)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2012, n. 2229

**BISCEGLIE (BT) - DGR 226/2012. Esecuzione sentenze n. 268/2009 e n. 1983/2009 TAR Bari. Attribuzione destinazione urbanistica suolo ditta AR.CO. srl (fg. 10, pct. 2056 parte) - Annullamento in autotutela e riapprovazione a seguito ordinanza TAR Bari n. 399/2012.**

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

“Con DGR n.226 del 07/02/2012 sono state approvate, ai sensi dell'art.16 della LR 31/05/80 n.56, le determinazioni assunte dal commissario ad acta (in esecuzione delle sentenze n.268/2009 e n.1983/2009 del TAR Bari) con propria delibera n.3/2010, in ordine al suolo nel Comune di Bisceglie di proprietà di AR.CO. srl (corrispondente alla particella numero 2056 del foglio 10, nella parte in cui era già destinato nel PRG ad “*ampliamento zona ferroviaria - scalo merci*”, dell'estensione di circa mq.336), attribuendo al suolo medesimo la disciplina urbanistica di “*zona omogenea residenziale di espansione di tipo C3*”.

Quanto innanzi, sulla scorta delle risultanze coordinate della relazione istruttoria SUR n.30/2010 e del parere CUR n.04/2011, nonché delle note prot.811/2009, prot.71161/2010 e prot.84200/2010 della Struttura Tecnica Provinciale di Bari (nei termini specifici rivenienti dall'art.6 e dall'art.10 delle Norme del PAI) e della Det. Dir. Servizio Ecologia n.211/2011.

In particolare, attese le determinazioni commissariali (delibera n.3/2010) e le sopra richiamate risultanze istruttorie complessive degli uffici regionali, è stato specificato il seguente “testo coordinato” della disciplina urbanistica valida per i suoli in oggetto (si riportano in grassetto le prescrizioni intervenute in sede di esame regionale):

“**ZONA OMOGENEA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE DI TIPO “C3”**,

*disciplinata dall'art.39 delle Norme Tecniche di Attuazione, con le seguenti ulteriori prescri-*

*zioni speciali integrative, fermo restando la normativa tecnica e regolamentare complessivamente vigente nel Comune di Bisceglie:*

*Strumento attuativo: piano di lottizzazione convenzionato esteso ad almeno il complesso dei suoli, nell'ambito della maglia urbana in questione, oggetto di analoghe pronunzie giudiziali.*

*In sede di formazione dello strumento attuativo dovranno recepirsi le prescrizioni e condizioni di cui note prot.811/2009, prot.71161/2010 e prot.84200/2010 della Struttura Tecnica Provinciale di Bari (nei termini specifici rivenienti dall'art.6 e dall'art.10 delle Norme del PAI) e di cui alla Det. Dir. Servizio Ecologia n.211/2011.*

*Aree per gli standard al servizio della residenza, di cui al D.M. n.1444/1968 (art.3): pari ad almeno il 50% dell'intera superficie d'intervento, e comunque in misura non inferiore a 18 mq. per ogni abitante di nuovo insediamento (corrispondente a mc.100), da destinarsi a verde alberato e parcheggi pubblici e la cui sistemazione e cessione gratuita al Comune, unitamente alla viabilità pubblica di accesso, è a carico dei lottizzanti tramite convenzionamento.*

*Con riferimento alle aree a standard ex DM n.1444/1968 (art.3), fermo restando il relativo dispositivo normativo formulato nelle deliberazioni commissariali, si prescrive che le stesse aree siano reperite in ogni caso nella misura di almeno mq.18 per ogni abitante, al netto della fascia di rispetto ferroviario; quanto innanzi, in considerazione che l'inedificabilità della fascia stessa, a norma dell'art.49 del DPR 11/07/1980 n.753, non consente di fatto la piena utilizzabilità della fascia medesima ai fini della realizzazione dei servizi e delle attrezzature pubbliche di cui al richiamato DM n.1444/1968 (art.3).*

*Servizi della residenza a carattere privato: pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile, da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza.*

*Altezza massima ammissibile per gli edifici: ml.13,00, corrispondente a n.4 piani fuori terra.*

*Infine, è opportuno progettare il nuovo insediamento avendo in particolare considerazione le esigenze derivanti dalla contiguità tra l'area in oggetto e il fascio dei binari di Rete ferroviaria italiana (Rfi) e, soprattutto, della stazione ferroviaria di Bisceglie. Il progetto dovrà curare in particolare la conformazione e la distribuzione degli spazi pubblici -tra quelli da realizzare e cedere quali oneri di urbanizzazione- al fine di migliorare, sia sotto il profilo ambientale, sia sotto il profilo funzionale, il rapporto tra l'impianto ferroviario, in particolare la stazione ferroviaria, e il fronte urbano. Cio' anche in considerazione della possibile rinuncia alla formazione dello scalo merci, e del conseguente possibile riuso dell'area Rfi -situata tra l'edificio della stazione e l'area oggetto del presente provvedimento- attualmente destinata a tale funzione."*

Le medesime determinazioni regionali sono state assunte, a seguito di separati procedimenti originati da analoghe sentenze del TAR, per gli altri suoli ricadenti nella stessa maglia urbana di riferimento, giuste DGR n.225/2012 (suolo ditta Cassanelli Francesco e Papagni Pasqua), n.227/2012 (suolo ditta Sasso Bartolomeo) e n.228/2012 (suolo ditta Edil Rossi srl).

La DGR n.226/2012 di cui trattasi è stata notificata al Comune di Bisceglie (unitamente alle DGR n.225, n.227 e n.228 sopra citate), giusta nota SUR prot.1474 del 15/02/12.

Ciò stante, con ordinanza n.399/2012 il TAR Bari - Sezione Terza, sul ricorso n.761/2012 proposto dagli interessati, per l'annullamento, previa sospensiva dell'efficacia, della DGR n.226/2012, "...nella parte in cui, recependo le prescrizioni dettate nel parere n.4 del 27.1.2011, espresso dal Comitato Urbanistico Regionale, dispone: 'con riferimento alle aree a standard ex DM n.1444/1968 (art.3), fermo restando il relativo dispositivo normativo formulato nelle deliberazioni commissariali, si prescrive che le stesse aree siano reperite in ogni caso nella misura di almeno mq.18 per ogni abitante, al netto della fascia di rispetto ferroviario' imponendo, nello specifico, la localizzazione delle aree da cedersi a standard all'esterno della zona di rispetto ex art.49 del DPR n.753/1980;"

l'effetto ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato (fissando la trattazione del merito al 20/12/2012).

Segnatamente, il TAR ha ravvisato quanto segue:

*"Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, paiono sussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare, in quanto, in primo luogo, le aree a standard sono state espressamente riferite dal commissario ad acta a verde pubblico e parcheggi considerando l'esigenza di rispetto del vincolo ferroviario;*

*Considerato che la prescrizione di cui all'art.49 del DPR 753/80 rappresenta un vincolo di inedificabilità relativa e non assoluta, in quanto, ai sensi dell'art.60 del DPR citato, gli uffici compartimentali di FS possono autorizzare riduzioni delle distanze fissate dagli artt. 49 e 55;*

*Considerato altresì che la collocazione dell'area a verde nella fascia prossima alla ferrovia è espressamente consentita dalla legge, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, di tal che la previsione di collocazione delle aree a standard esclusivamente nell'area libera dalla fascia di rispetto ferroviaria si palesa viziata, in quanto azzererebbe la capacità edificatoria delle aree riconosciuta a seguito dell'intervento del commissario ad acta;"*

Identiche considerazioni e decisioni cautelari sono state assunte dal TAR con le ulteriori ordinanze n.397/2012 (sulla DGR n.225/2012, accogliendo il ricorso n.758/2012 della ditta Cassanelli Francesco e Papagni Pasqua), n.398/2012 (sulla DGR n.227/2012, accogliendo il ricorso n.759/2012 della ditta Sasso Bartolomeo) e n.452/2012 (sulla DGR n.228/2012, accogliendo il ricorso n.760/2012 della ditta Edil Rossi srl).

La suddetta ordinanza TAR n.399/2012 (insieme alle altre richiamate), è stata trasmessa al Servizio Urbanistica dall'Avvocatura Regionale con nota prot.11/L/12466 del 25/06/2012, con invito a far conoscere eventuali determinazioni che si riterrà opportuno adottare.

Si puntualizza che -medio tempore- la LR 24/07/2012 n.22 ha disposto la soppressione del Comitato Urbanistico Regionale.

Stante quanto innanzi, alla luce delle già puntuali considerazioni ravvisate dal TAR in sede cautelare



con l'ordinanza citata, e allo scopo di scongiurare successivi esiti del contenzioso amministrativo presumibilmente soccombenti per l'Amministrazione Regionale (con conseguente condanna alle spese), si ritiene necessario procedere -in sede di autotutela- alla riapprovazione del provvedimento impugnato, emendando il dispositivo del provvedimento stesso, e segnatamente il "testo coordinato" della disciplina urbanistica valida per i suoli in argomento, della prescrizione di cui al parere CUR n.04 del 27/01/11, oggetto di considerazioni di illegittimità da parte del giudice amministrativo; di conseguenza, il "testo coordinato emendato" risulta il seguente:

**TESTO COORDINATO EMENDATO DELLA DISCIPLINA URBANISTICA DEI SUOLI IN OGGETTO:**

**"ZONA OMOGENEA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE DI TIPO "C3",**

*disciplinata dall'art.39 delle Norme Tecniche di Attuazione, con le seguenti ulteriori prescrizioni speciali integrative, fermo restando la normativa tecnica e regolamentare complessivamente vigente nel Comune di Bisceglie:*

***Strumento attuativo:** piano di lottizzazione convenzionato esteso ad almeno il complesso dei suoli, nell'ambito della maglia urbana in questione, oggetto di analoghe pronunzie giudiziali.*

***In sede di formazione dello strumento attuativo dovranno recepirsi le prescrizioni e condizioni di cui note prot.811/2009, prot.71161/2010 e prot.84200/2010 della Struttura Tecnica Provinciale di Bari (nei termini specifici rivenienti dall'art.6 e dall'art.10 delle Norme del PAI) e di cui alla Det. Dir. Servizio Ecologia n.211/2011.***

***Areeperglistandardalserviziodelaresidenza,di cui al D.M.n.1444/1968 (art.3):** pari ad almeno il 50% dell'intera superficie d'intervento, e comunque in misura non inferiore a 18 mq. per ogni abitante di nuovo insediamento (corrispondente a mc.100), da destinarsi a verde alberato e parcheggi pubblici e la cui sistemazione e cessione gratuita al Comune, unitamente alla viabilità pubblica di accesso, è a carico dei lottizzanti tramite convenzionamento.*

***Servizi della residenza a carattere privato:** pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile, da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza.*

***Altezza massima ammissibile per gli edifici:** ml.13,00, corrispondente a n.4 piani fuori terra.*

***Infine, è opportuno progettare il nuovo insediamento avendo in particolare considerazione le esigenze derivanti dalla contiguità tra l'area in oggetto e il fascio dei binari di Rete ferroviaria italiana (Rfi) e, soprattutto, della stazione ferroviaria di Bisceglie. Il progetto dovrà curare in particolare la conformazione e la distribuzione degli spazi pubblici -tra quelli da realizzare e cedere quali oneri di urbanizzazione- al fine di migliorare, sia sotto il profilo ambientale, sia sotto il profilo funzionale, il rapporto tra l'impianto ferroviario, in particolare la stazione ferroviaria, e il fronte urbano. Cio' anche in considerazione della possibile rinuncia alla formazione dello scalo merci, e del conseguente possibile riuso dell'area Rfi -situata tra l'edificio della stazione e l'area oggetto del presente provvedimento- attualmente destinata a tale funzione."***

Analoghi provvedimenti di riapprovazione sono separatamente proposti per gli altri suoli in questione, più volte richiamati.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta di prendere atto dell'ordinanza TAR Bari n.399/2012 e conseguentemente di annullare in autotutela la DGR n.226/2012 e di riapprovare, ai sensi dell'art.16 della LR 31/05/80 n.56, le determinazioni assunte con delibera del commissario ad acta n.3/2010, in ordine al suolo nel Comune di Bisceglie di proprietà di AR.CO. srl (corrispondente alla particella numero 2056 del foglio 10, nella parte in cui era già destinato nel PRG ad "ampliamento zona ferroviaria - scalo merci", dell'estensione di circa mq.336), di cui già alla DGR n.226/2012, attribuendo al suolo medesimo la disciplina urbanistica di "zona omogenea residenziale di espansione di tipo C3", come normata dal "testo coordinato emendato" sopra riportato.""

***Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale***

*così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera "d)" della l.r. n.7/97.*

**“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/2001 E S.M. E I.”**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA**

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

**DI FARE PROPRIA** la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportate.

**DI PRENDERE ATTO** dell'ordinanza n.399/2012 del TAR Bari - Sezione Terza.

**DI ANNULLARE** di conseguenza, in autotutela, la DGR n.226 del 07/02/2012.

**DI RIAPPROVARE**, ai sensi dell'art.16 della

LR n.56/1980, per le motivazioni e considerazioni di cui alla relazione in premessa, le determinazioni assunte con delibera del commissario ad acta n.3/2010, in ordine al suolo nel Comune di Bisceglie di proprietà di AR.CO. srl (corrispondente alla particella numero 2056 del foglio 10, nella parte in cui era già destinato nel PRG ad “*ampliamento zona ferroviaria - scalo merci*”, dell'estensione di circa mq.336), di cui già alla DGR n.226/2012, attribuendo al suolo medesimo la disciplina urbanistica di “*zona omogenea residenziale di espansione di tipo C3*”, come normata dal “testo coordinato emendato” sopra riportato e qui da intendersi, per economia espositiva, integralmente trascritto;

quanto innanzi, sulla scorta delle risultanze coordinate della relazione istruttoria SUR n.30/2010 e del parere CUR n.04/2011 (parte integrante del presente provvedimento, con esclusione della prescrizione oggetto di considerazioni di illegittimità da parte del TAR Bari - Sezione Terza, giusta ordinanza n.399/2012 in sede cautelare), nonché delle note prot.811/2009, prot.71161/2010 e prot.84200/2010 della Struttura Tecnica Provinciale di Bari (nei termini specifici rivenienti dall'art.6 e dall'art.10 delle Norme del PAI) e della Det. Dir. Servizio Ecologia n.211/2011, qui in toto condivise e che si intendono, per economia espositiva, integralmente trascritte.

**DI DEMANDARE** al Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Bisceglie, per gli ulteriori adempimenti di competenza.

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (a cura del Servizio Urbanistica).

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola



**R E G I O N E P U G L I A**  
ASSESSORATO QUALITA' DEL TERRITORIO  
Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana  
**Comitato Urbanistico Regionale**

SEGRETERIA (c/o Servizio Urbanistica): Via Magnolie n.6/8, Z.I. 70026 MODUGNO (BA) - tel/fax 0805407897 - e.moretti@regione.puglia.it

**ADUNANZA DEL 27/01/2011**

**COMPONENTI N.21**

**PRESENTI N.18**

**PARERE N.04/2011**

*oggetto:* **BISCEGLIE (BT)** – Esecuzione sentenze n.268/2009 e n.1983/2009 TAR Bari. Attribuzione destinazione urbanistica suolo ditta Ar.Co. srl (fg. 10, ptc. 2056 parte). delib. CA n.3/2010.

**IL COMITATO**

**VISTI** gli atti tecnici ed amministrativi del provvedimento in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 della LR 31/05/80 n.56;

**VISTA** la relazione istruttoria del SUR n.30 del 09/11/2010 (allegata);

**UDITO** il relatore, Ing. Vincenzo Gigli;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO**

ai sensi dell'art.16 della LR n.56/1980, facendo propria la relazione istruttoria del SUR n.30 in data 09/11/2010 (allegata), con le ulteriori prescrizioni e precisazioni in prosieguo riportate:

A seguito di approfondita disamina della documentazione tecnico-amministrativa e delle determinazioni commissariali, condivise dal Comitato le risultanze istruttorie del SUR, favorevoli con le prescrizioni di cui ai pareri espressi dalla Struttura Tecnica Provinciale di Bari con la nota prot.811 del 27/03/2009 (affidente specificatamente al suolo di proprietà Sasso Bartolomeo) e con le note prot.71161 del 28/07/2010 e prot.84200 del 23/09/2010 (afferenti agli ulteriori suoli in questione), si ravvisa la necessità di inserire in aggiunta la seguente prescrizione, a valere complessivamente per tutti i suoli in argomento:

*“ Con riferimento alle aree a standard ex DM n.1444/1968 (art.3), fermo restando il relativo dispositivo normativo formulato nelle deliberazioni commissariali, si prescrive che le stesse aree siano reperite in ogni caso nella misura di almeno mq.18 per ogni abitante, al netto della fascia di rispetto ferroviario; quanto innanzi, in considerazione che l'inedificabilità della fascia stessa, a norma dell'art.49 del DPR 11/07/1980 n.753, non consente di fatto la piena utilizzabilità della fascia medesima ai fini della realizzazione dei servizi e delle attrezzature pubbliche di cui al richiamato DM n.1444/1968 (art.3).”*

Inoltre, attese le disposizioni del D.Lgs. n.152/2006, e considerata peraltro la modesta consistenza dell'intervento complessivo prospettato, si ritengono necessari specifici accertamenti da parte dell'Amm.ne Com.le, con interessamento del competente Ufficio regionale VIA-VAS, circa la eventuale ricorrenza nella fattispecie puntuale di verifica di assoggettabilità a VAS dei provvedimenti di pianificazione in oggetto.

**IL VERBALIZZATORE**  
**(Ing. Nicola GIORDANO)**

**IL RELATORE**  
**(Ing. Vincenzo GIGLI)**

**IL PRESIDENTE - ASSESSORE**  
**(Prof. Angela BARBANENTE)**



**REGIONE PUGLIA**  
ASSESSORATO QUALITA' DEL TERRITORIO  
Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana  
**Servizio Urbanistica**

Via Magnolie n.6, Z.I. 70026 MODUGNO (BA) - tel. 0805406821, 0805406828; fax 0805406824 - settoreurbanistica@regione.puglia.it

Relazione istruttoria n. 30 del 09/11/2010

oggetto: **BISCEGLIE (BT) - Esecuzione sentenze n.268/2009 e n.1983/2009 TAR Bari. Attribuzione destinazione urbanistica suolo ditta AR.CO srl (fg. 10, ptc. 2056 parte). Delib. CA n.3/2010.**

Con delibera di commissario ad acta n.03 del 15/04/2010 sono state adottate, ai sensi dell'art.16 della LR 31/05/80 n.56, le determinazioni in ordine alla istanza datata 30/07/2008 della AR.CO. S.r.l., limitatamente al suolo corrispondente alla particella numero 2056 del foglio 10, nella parte in cui era già destinato nel PRG ad "ampliamento zona ferroviaria - scalo merci", dell'estensione di circa mq.336, attribuendo al suolo medesimo la seguente disciplina urbanistica:

**ZONA OMOGENEA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE DI TIPO "C3"**, disciplinata dall'art.39 delle Norme Tecniche di Attuazione, con le seguenti ulteriori prescrizioni speciali integrative, fermo restando la normativa tecnica e regolamentare complessivamente vigente nel Comune di Bisceglie:

“ Strumento attuativo: piano di lottizzazione convenzionato esteso ad almeno il complesso dei suoli, nell'ambito della maglia urbana in questione, oggetto di analoghe pronunzie giudiziali. Aree per gli standard al servizio della residenza, di cui al D.M. n.1444/1968 (art.3): pari ad almeno il 50% dell'intera superficie d'intervento, e comunque in misura non inferiore a 18 mq. per ogni abitante di nuovo insediamento (corrispondente a mc.100), da destinarsi a verde alberato e parcheggi pubblici e la cui sistemazione e cessione gratuita al Comune, unitamente alla viabilità pubblica di accesso, è a carico dei lottizzanti tramite convenzionamento. Servizi della residenza a carattere privato: pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile, da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza. Altezza massima ammissibile per gli edifici: ml.13,00, corrispondente a n.4 piani fuori terra.”

Quanto innanzi è stato determinato dal commissario ad acta in esecuzione della sentenza n.268/2009 (depositata l'11/02/2009) del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari - Sezione Terza, che accogliendo il ricorso n.1812/2008 proposto da Ar.Co. srl contro il Comune di Bisceglie, per l'annullamento della nota comunale prot.34703 del 03/10/2008 e l'accertamento del diritto ad ottenere la ritipizzazione dell'area dichiarata di proprietà (in catasto al

Comune stesso di procedere alla ritipizzazione del suolo in questione; con successiva sentenza n.1983/2009 (depositata il 28/07/2009), su ricorsi riuniti, il TAR Bari - Sezione Seconda, accogliendo il ricorso n.937/2009 proposto da Ar.Co. srl contro il Comune di Bisceglie, ha accertato e dichiarato la perdurante inottemperanza del Comune alle statuizioni della sentenza n.268/2009 (nonostante ulteriore diffida della ricorrente datata 16/03/2009), ha ordinato al Comune stesso di procedere alla ritipizzazione del suolo della parte ricorrente entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ed ha nominato, per il caso di perdurante inadempimento da parte del Comune, quale commissario ad acta il Dirigente del Settore Urbanistica della Regione Puglia, o suo delegato, assegnandogli allo scopo il termine di ulteriori giorni 60.

Al predetto provvedimento commissariale n.03/2010 sono allegati la nota datata 14/04/2010 e relazione tecnica del Dirigente della Ripartizione Tecnica e l'elaborato in plico unico comprendente stralcio della tavola di zonizzazione del PRG con indicazione di massima dei suoli, certificato di destinazione urbanistica, stralcio aerofotogrammetrico, documentazione fotografica, stralcio catastale e visure catastali (nel predetto elaborato sono rappresentati tutti i suoli, di diverse ditte, oggetto della sentenza T.A.R. 1983/2009).

A seguito delle pubblicazioni degli atti non sono state presentate osservazioni/opposizioni (attestazione del Dirigente della Ripartizione Tecnica, giusta nota prot.38587 del 15/05/2010).

La relativa documentazione tecnico-amministrativa è stata trasmessa dal Comune di Bisceglie con le note prot.19294 del 19/04/2010 e prot.38587 del 15/05/2010 e successivamente integrati.

Con note prot.71161 del 28/07/10 e prot.84200 del 23/09/2010, la Struttura Tecnica Provinciale di Bari ha espresso parere favorevole ex art.89 del DPR n.380/2001, a condizioni (che nel prosieguo si esporranno).

Ciò premesso, si riportano -testualmente- i rilievi e le considerazioni e motivazioni poste a base delle determinazioni commissariali di cui alla delibera n.03/2010:

““

## 2.00 RILEVATO

2.1 Il suolo in questione, in catasto indicato in uso “*seminativo*”, all’attualità appare incolto ed ineditato; è sito nell’ambito nella maglia urbana delimitata da Via Piave, Piazza A. Volta, Via Pasubio, Via Isonzo e -lungo il lato sud- dalla ferrovia, ed interessata -per circa la metà superiore della sua estensione- da edificato residenziale ad alta densità insediativa (zona residenziale di completamento B2 di tipo intensivo del PRG); allo stesso suolo, compreso in particolare tra la zona residenziale e la ferrovia, si accede da viabilità interna retrostante all’edificato esistente.

In catasto il suolo corrisponde alla particella numero 2056 del foglio 10, di superficie catastale di mq.400 (desunta dalle visure prodotte), di cui mq.336 quota-parte interessata dal presente procedimento.

2.02 Nello strumento urbanistico generale di cui il Comune di Bisceglie è attualmente munito, il Piano Regolatore Generale così come definitivamente approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.483 del 28/02/1977, detto suolo, per la superficie interessata dalle sentenze del T.A.R. n.268/2009 e n.1983/2009, di mq.336, è parte di una più estesa area destinata ad “*Ampliamento zona ferroviaria - scalo merci*”, sommariamente disciplinata dalle Norme Tecniche di Attuazione del citato P.R.G. nei termini seguenti:

“ *Art. 50 – Zone ferroviarie e portuali.*

*Sono destinate al mantenimento ed, eventualmente, all’ampliamento dei rispettivi impianti e servizi.*

*Le profondità delle fasce di rispetto da tali zone, sono quelle indicate nelle tavole di P.R., e in mancanza, quelle previste dalle leggi vigenti in materia.*

*L’ampliamento delle opere portuali, indicato nel P.R.G. è quello previsto nel Piano regolatore generale particolare del porto, regolarmente approvato.”*

Trattasi, precisamente, di area che nel PRG adottato presentava destinazione ad “*Attrezzature collettive o di uso collettivo – giardini pubblici; parcheggi*” e che in sede di esame ed approvazione regionale (giusta relazione dell’Ufficio Urbanistico n.800 del 02/05/1975, ecc.) è stata oggetto -insieme ad altre consistenti aree ubicate lungo la ferrovia- della seguente prescrizione:

“ *Tutte le aree contornate e tratteggiate in viola -già riservate dal piano ad usi collettivi- vanno intese come ‘zone ferroviarie’ e precisamente come ‘zone per attrezzature collettive a servizio della ferrovia dello Stato’.*

*Ciò, in quanto Bisceglie rappresenta uno dei nodi più importanti soprattutto a livello di ‘scalo ferroviario per smistamento merci’, per cui è indispensabile assicurare -a parere dell’Ufficio scrivente- un idoneo potenziamento delle attrezzature esistenti.*

*Di conseguenza si ritiene opportuno che le aree per attrezzature collettive previste dal P.R.G., le quali in tal modo vengono sottratte alle tipizzazioni del piano (verde, parcheggi, giardini, asili ed attrezzature scolastiche in genere ecc.) nonché quelle specificatamente richieste dall’Ufficio Scolastico Interregionale con propria nota n.2602 in data 29/11/1974, siano in fase di attuazione del piano popolare reperite -con le modalità prescritte dalla legge (varianti al P.R.G., piani particolareggiati, piani di lottizzazione)- nelle zone agricole e di residenza stagionale immediatamente a ridosso dei suoli ora destinati alle attrezzature ferroviarie.”*

- 2.03 Per il predetto suolo, con la sentenza n.268/2009 il T.A.R. ha sancito l'obbligo del Comune di Bisceglie di procedere alla ritipizzazione del suolo della ricorrente, in quanto "...oggetto di una previsione urbanistica sostanzialmente espropriativa, soggetta perciò a decadenza dopo il decorso del termine quinquennale di efficacia, ai sensi dell'art.2 della legge n.1187/1968"; quanto innanzi, richiamando le precedenti analoghe statuizioni di cui alla propria sentenza n.600/2008 (suolo ditta Sasso Bartolomeo).
- Con la successiva sentenza n.1983/2009 (pronunciata sui ricorsi riuniti proposti da Cassanelli Francesco e Papagni Pasqua, da Edil Rossi S.r.l. e da Ar.Co. S.r.l.), il T.A.R., accertata l'inottemperanza del Comune, ha ordinato al Comune stesso di procedere alla ritipizzazione dei suoli in questione entro il termine fissato ed ha disposto, per il caso di perdurante inadempimento da parte del Comune, la nomina del commissario ad acta per provvedervi in via sostitutiva, ravvisando inoltre l'opportunità di svolgimento del procedimento di ritipizzazione contestualmente per i vari suoli interessati.
- 2.04 Nella fattispecie puntuale, è pertanto acclarato l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di provvedere alla disciplina urbanistica, in quanto suolo ritenuto oggetto di caducazione di vincoli urbanistici di carattere espropriativo o di inefficabilità, ai sensi della L. n.1187/1968 (v., in particolare, le Decisioni n.51/1980 e n.92/1982 della Corte Costituzionale).
- Inoltre, il provvedimento da assumersi non confligge con il divieto di cui all'art.55 della L.r. 31/05/80 n.56, trattandosi non di "variante" a strumento urbanistico vigente, bensì più propriamente di obbligatoria reintegrazione della pianificazione divenuta parzialmente inoperante (v. Sentenza n.7/1984 del Consiglio di Stato-Adunanza Plenaria), atteso che la P.A. deve, in ogni momento, assicurare la vigenza di una disciplina urbanistica che copra il territorio comunale nella sua interezza (v. Sentenza n.745/1995 del Consiglio di Stato-IV Sezione, relativa a fattispecie in ambito territoriale pugliese, ed inoltre: Sentenza n.377/1987 del T.A.R. di Bari, Sentenza n.539/1989 del T.A.R. di Lecce, Sentenza n.2025/1999 del T.A.R. di Bari).
- 2.05 L'art.21bis della L. 06/12/71 n.1034, inserito con l'art.2 della L. 21/07/2000 n.205, al comma 3° stabilisce che all'atto dell'insediamento il commissario, preliminarmente all'emanazione del provvedimento da adottare in via sostitutiva, accerta se anteriormente alla data dell'insediamento medesimo l'amministrazione abbia provveduto, ancorchè in data successiva al termine assegnato dal giudice amministrativo con la decisione prevista dal comma 2°.
- 2.06 Per quanto accertato in atti, non risulta che anteriormente all'insediamento del commissario ad acta -e a tutt'oggi- l'Amministrazione Comunale abbia provveduto all'adozione dell'atto richiesto nella fattispecie, e segnatamente della deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, per l'attribuzione della destinazione urbanistica al suolo in questione.
- 2.07 Sulla scorta della documentazione tecnico-amministrativa acquisita e della attività istruttoria e ricognitiva espletata unitamente alla Ripartizione Tecnica, in precedenza richiamata, si ritiene pertanto di dare esecuzione alle sentenze n.268/2009 e n.1983/2009, nei termini di cui al presente provvedimento.



### 3.00 CONSIDERATO

- 3.01 In ordine alle valutazioni puntuali da operarsi nel merito del provvedimento di tipizzazione da assumersi da parte del commissario ad acta, va osservato che con Sentenza n.179 del 20/05/99, la Corte Costituzionale ha considerato ammissibile la reiterazione di vincoli caducati, ove sussistenti ragioni giustificative accertate attraverso una valutazione procedimentale ed adeguatamente motivate dall'amministrazione preposta alla gestione del territorio, corredate in particolare da congrua e specifica motivazione sull'attualità della previsione, con nuova ed adeguata comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti e con giustificazione delle scelte urbanistiche di piano. Ciò nondimeno, ha stabilito la Corte, si realizza un obbligo indennitario, la cui quantificazione e modalità di liquidazione è rinviata all'intervento legislativo e/o del giudice competente. La stessa Corte, nel contempo, ha chiarito che restano al di fuori dell'ambito di indennizzabilità, tra gli altri, i vincoli derivanti da limiti non ablatori posti normalmente nella pianificazione urbanistica e i vincoli comunque estesi derivanti da destinazioni realizzabili anche attraverso l'iniziativa privata in regime di economia di mercato.
- 3.2 Alla luce di quanto innanzi, occorre considerare la mancanza -a tutt'oggi, per quanto accertato- di una attività della P.A. concretamente preordinata all'espropriazione del suolo in questione, né risultano in atti programmi e/o istanze di intervento e/o manifestazioni di interesse, da parte della società delle ferrovie o altri soggetti titolati, per l'attuazione delle previsioni del PRG approvato, per il suolo stesso.
- 3.03 Stante quanto sopra, si ritiene che per detto suolo debba procedersi alla attribuzione di una destinazione urbanistica che, nel rispetto dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n.179 del 1999, ed in considerazione inoltre dell'istanza del ricorrente, intesa all'ottenimento di una destinazione urbanistica a suscettività edificatoria, conferisca ad esso una nuova tipizzazione coerente con l'attuale stato di fatto fisico-giuridico e con la realtà urbanistica della zona, e segnatamente abbia natura non ablatoria e sia realizzabile anche attraverso l'iniziativa privata in regime di economia di mercato, escludendosi in particolare -in mancanza di concreti impegni finanziari in merito da parte del Comune di Bisceglie, ed al fine di evitare ulteriori contenziosi- la mera reiterazione di vincoli preordinati all'espropriazione, necessitante peraltro di puntuali motivazioni anche sotto l'aspetto del fabbisogno.
- 3.04 Parimenti da escludersi risulta anche la mera estensione al suolo in questione della destinazione a zona residenziale di completamento di tipo B2 intensiva presente sulla parte superiore della maglia, replicandone l'alto carico volumetrico e la bassa qualità insediativa, atteso che occorre contestualmente tenere in debito conto l'impostazione originaria del PRG, che prevedeva lungo la ferrovia destinazioni a verde ed a parcheggi pubblici al servizio degli insediamenti residenziali, peraltro particolarmente scarsi nella maglia stessa, temperando di conseguenza -per quanto attuabile- il minor sacrificio possibile per il proprietario del suolo con il massimo vantaggio per la collettività ed il conseguimento dell'interesse pubblico generale, ferma restando l'evidente suscettività edificatoria a carattere residenziale della zona interessata, oggettivamente riscontrabile nell'ambito della maglia di riferimento.
- 3.05 D'altra parte, circa l'incremento di previsione residenziale derivante da ipotesi di tipizzazione del suolo in questione a fini edificatori, comunque di ridotta incidenza in termini quantitativi, attesa la superficie del suolo in gioco, va considerato che la verifica e la determinazione delle previsioni insediative e dei fabbisogni residenziali e dei correlati servizi a livello globale comunale, sono contenuti propri di una nuova pianificazione urbanistica generale (peraltro in fase di avvio da parte del Comune di Bisceglie) e presuppongono l'effettuazione della ricognizione dello stato di fatto fisico-giuridico nell'intero

territorio comunale del patrimonio edilizio ed immobiliare, ivi compreso in ordine alla generalità delle aree a standard complessivamente previste dall'attuale PRG; quanto innanzi, esorbitante rispetto ai limiti e finalità del presente provvedimento, concernente esclusivamente il suolo oggetto della pronunzia giudiziale.

- 3.06 I criteri tecnico-urbanistici per la tipizzazione del suolo, oltre a quanto già innanzi considerato, sono pertanto come di seguito individuati, allo scopo di ottimizzare la qualità dell'insediamento residenziale ipotizzato e di armonizzare lo stesso nell'ambito della maglia di riferimento, migliorandone la vivibilità complessiva:
- prevedere una fascia "cuscinetto" di verde alberato e parcheggi pubblici frapposta tra gli insediamenti residenziali e la ferrovia, parallelamente alla ferrovia stessa, assicurandosi il contestuale rispetto delle disposizioni dell'art.49 del DPR 11 luglio 1980 n.753 (che lungo i tracciati delle linee ferroviarie vietano la costruzione, ricostruzione o ampliamento di edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia);
  - graduare la densità volumetrica tra l'attuale zona residenziale B2, ad alto peso insediativo (e bassa qualità urbanistico-edilizia), e la ferrovia;
  - prevedere, nell'ambito della volumetria ammissibile, una adeguata dotazione di servizi a carattere privato strettamente connessi con la residenza, carenti nella maglia di riferimento (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza);
  - pianificare gli interventi mediante uno strumento urbanistico esecutivo esteso necessariamente ad almeno il complesso dei suoli, nell'ambito della maglia urbana in questione, oggetto di analoghe pronunzie giudiziali (in proposito resta evidente che, nelle more di eventuali ulteriori atti di pianificazione comunale, che estendano l'obbligo di piano esecutivo unitario a tutte le aree ricadenti nella maglia interessata e per le quali ricorrano le medesime condizioni fisico-giuridiche, il presente provvedimento deve necessariamente limitarsi unicamente alla disciplina del suolo oggetto della pronunzia giudiziale).
- 3.06 Si puntualizza che i rilievi, le considerazioni ed i criteri suddetti sono coerenti ed omogenei rispetto ai provvedimenti commissariali già assunti con deliberazione n.1 in data 14/11/2008 e successiva di controdeduzioni alle osservazioni (esecuzione sentenza TAR Bari n.600/2008, suolo ditta Sasso Bartolomeo), nonché rispetto agli ulteriori contestuali procedimenti commissariali in corso di svolgimento interessanti la medesima maglia urbana (esecuzione sentenze T.A.R. Bari n.267/2009 e n.1983/2009, suolo ditta Cassanelli Francesco e Papagni Pasqua; esecuzione sentenze T.A.R. Bari n.265/2009 e n.1983/2009, suolo ditta Edil Rossi S.r.l.).
- 3.07 Conclusivamente, sulla scorta di tutto quanto in precedenza riportato, nella fattispecie puntuale si ritiene, ai fini della pratica attuazione dei criteri innanzi enunciati, di attribuire al suolo in questione la destinazione urbanistica corrispondente alle zone residenziali di espansione del vigente PRG, e precisamente della zona omogenea di tipo "C3" (di più contenuta densità insediativa tra quelle previste dal PRG), disciplinata dall'art.39 delle Norme Tecniche di Attuazione, con le seguenti ulteriori prescrizioni speciali integrative, fermo restando la normativa tecnica e regolamentare complessivamente vigente nel Comune di Bisceglie:

“ Strumento attuativo: piano di lottizzazione convenzionato esteso ad almeno il complesso dei suoli, nell’ambito della maglia urbana in questione, oggetto di analoghe pronunzie giudiziali.

Aree per gli standard al servizio della residenza, di cui al D.M. n.1444/1968 (art.3): pari ad almeno il 50% dell’intera superficie d’intervento, e comunque in misura non inferiore a 18 mq. per ogni abitante di nuovo insediamento (corrispondente a mc.100), da destinarsi a verde alberato e parcheggi pubblici e la cui sistemazione e cessione gratuita al Comune, unitamente alla viabilità pubblica di accesso, è a carico dei lottizzanti tramite convenzionamento.

Servizi della residenza a carattere privato: pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile, da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza.

Altezza massima ammissibile per gli edifici: ml.13,00, corrispondente a n.4 piani fuori terra.”

3.08 Con riferimento infine alla memoria partecipativa datata 04/03/2010, prodotta dalla parte ricorrente, si rileva che la stessa praticamente è rivolta all’ottenimento di una maggiore capacità edificatoria dei suoli in questione, ed in particolare (rispetto agli indici e parametri di cui alla deliberazione commissariale n.1 in data 14/11/2008, suolo ditta Sasso Bartolomeo, sopra riproposti anche per il suolo in oggetto):

- o riduzione della dotazione di aree a standard (dotazione già prescritta in misura pari ad almeno il 50% dell’intera superficie d’intervento), comportante inoltre -di fatto- aumento consequenziale della superficie fondiaria e dunque della volumetria realizzabile in base all’i.f.f. consentito;
- o aumento dell’altezza massima ammissibile a ml.19,00 come per le zone B2 adiacenti, oltre alla previsione di un piano pilotis (altezza massima prevista per le zone C3 in ml.9,00, pari a tre piani fuori terra, e già incrementata a ml.13,00, pari a quattro piani fuori terra, con la deliberazione commissariale di controdeduzioni alle osservazioni relative al suolo ditta Sasso Bartolomeo).

Quanto innanzi, in misura non compatibile con i criteri in precedenza adottati per la tipizzazione dei suoli in argomento, finalizzati -come già enunciato- alla ottimizzazione della qualità dell’insediamento residenziale ipotizzato ed alla armonizzare dello stesso nell’ambito della maglia di riferimento, migliorandone la vivibilità complessiva.

Resta peraltro evidente che in sede di elaborazione del piano esecutivo della maglia urbana in questione, non è preclusa l’adozione di soluzioni progettuali che -nel rispetto puntuale delle norme e degli indici e parametri massimi come precedentemente fissati- prevedano l’eventuale accorpamento, almeno parziale, in specifici edifici tipologicamente idonei ed opportunamente collocati nell’ambito della maglia stessa, dei “servizi della residenza a carattere privato”, nonché l’eventuale utilizzo di “pilotis” a piano terra e di studi professionali ed uffici a primo piano degli edifici residenziali.

Del tutto improponibile risulta infine la richiesta di consentire la realizzazione di parte della volumetria nell’adiacente maglia 89 di PRG, atteso che trattasi di differenti zone omogenee di PRG, diversamente disciplinate.

3.09 Nei termini in precedenza complessivamente esposti, si ritiene pertanto di rispondere alle richieste di parte ed inoltre alla memoria partecipativa datata 04/03/2010. ””

In ordine alla maglia urbana di riferimento, si riferisce inoltre che in esecuzione di altre sentenze del TAR Bari, sono stati assunti dallo stesso commissario ad acta ulteriori provvedimenti per altrettanti suoli, con attribuzione della identica destinazione urbanistica e disciplina normativa di cui al suolo in esame, e precisamente:

- o delibere commissariali n.01 del 14/11/2008 e n.01 del 15/04/2010 (esecuzione sentenza n.600/2008), afferenti al suolo ditta Sasso Bartolomeo, in catasto fg.10/D, ptc. 2057, 1293, 2063, 2064, 2058, 2065, 2059, 2066, 2060, 2061, 2067, 2062, 2068, 203, 632, 2141, 2140, 1331, 1332, per l'estensione di circa mq.5.700;
- o delibera commissariale n.02 del 15/04/2010 (esecuzione sentenze n.265/2009 e n.1983/2009), afferente al suolo ditta Edil Rossi srl, in catasto fg.10, ptc. 2483-2485-514-2487-2266-2265, per l'estensione di circa mq.4.442;
- o delibera commissariale n.04 del 15/04/2010 (esecuzione sentenze n.267/2009 e n.1983/2009), afferente al suolo ditta Cassanelli Francesco e Papagni Pasqua, in catasto fg.10, ptc.1225 in parte, per l'estensione di circa mq.144.

Complessivamente, pertanto, i suoli oggetto delle sentenze del TAR e dei provvedimenti commissariali predetti assommano a circa mq.10.622 ed interessano la quasi totalità della maglia in questione (fatta eccezione per il suolo di proprietà Eredi Valente e La Notte di circa mq.717, ubicato su Via Piave, all'estremità occidentale della maglia, e per il suolo di proprietà delle Ferrovie, lungo la sede dei binari), determinando un carico insediativo teorico massimo di circa 133 abitanti.

Per completezza di esposizione, si riferisce che con nota prot.71161 del 28/07/2010, la Struttura Tecnica Provinciale di Bari ha espresso parere favorevole ex art.89 del DPR 380/2001 sui suoli di cui alle delibere CA nn.2, 3 e 4, rilevando peraltro la presenza di una linea di impluvio lambente il margine Est della proprietà Edil Rossi (all'estremità orientale della maglia in questione) e formulando conseguentemente le seguenti condizioni:

- “ - la fascia di m.150 dall'asse del corso d'acqua presente lateralmente alle aree oggetto di variante urbanistica, sia allo stato, esclusa dalla ritipizzazione;
- in fase di elaborazione dello strumento urbanistico esecutivo sia approfondito il quadro conoscitivo delle condizioni geologico-strutturali del sottosuolo in modo da pervenire ad una corretta previsione planovolumetrica degli edifici. ”

La stessa Struttura, con ulteriore nota prot.84200 del 23/09/2010, rilasciata a seguito di precisazioni del Dirigente della Ripartizione Tecnica del Comune di Bisceglie giusta nota prot.36291 del 26/08/2010 (contenente, tra l'altro, il richiamo degli approfondimenti in corso in sede di “tavolo tecnico” con l'Autorità di Bacino, con elaborazione di perimetrazioni di rischio che hanno consentito alla stessa ditta Edil Rossi di edificare su di un'area limitrofa, previo puntuale parere favorevole con raccomandazioni prot.8579 del 25/06/2009 dell'AdB), ha ulteriormente puntualizzato quanto segue:

“ (...) Per quanto attiene poi alla nuova destinazione urbanistica, impressa con le varianti in esame, questa ai fini del giudizio di compatibilità geomorfologica di cui all'art.89 del DPR 380/01, deve essere coerente con il quadro normativo in vigore in materia di assetto idrogeologico. Allo stato in assenza di specifici studi a scala di bacino, approvati dall'AdB della Puglia e condivisi da codesta amministrazione, riguardanti l'asta del reticolo fluviale interno all'area oggetto di variante urbanistica, vige per le fasce definite dagli art.6 e 10 delle NTA del PAI il divieto assoluto di edificabilità (comma 1, art.6, delle NTA).

Poiché il PAI si configura quale strumento sovraordinate di governo del territorio, rispetto alla pianificazione e scala comunale, con l'obbligo per quest'ultima di adeguarsi alle disposizioni contenute nel PAI medesimo, così come stabilito dall'art.20 delle NTA, non può allo stato imprimersi alle predette fasce, destinazioni urbanistiche di carattere edificatorio, che risulterebbero in contrasto con il citato art.6 comma 1 delle NTA del PAI, ovvero la ritipizzazione oggetto di deliberazione commissariale può sicuramente operarsi in tali fasce, solo se per esse si prevedano destinazioni urbanistiche non suscettibili di edificazione.

In tal senso va intesa la esclusione dalla ritipizzazione prescritta con il parere ex art.89 rilasciato da questo Ufficio.

In ordine poi a quanto segnalato al punto 2 della nota dirigenziale che si riscontra, si evidenzia che il parere di competenza di questo Ufficio è assunto sulla base degli atti in possesso, risultando del tutto irrilevanti aspetti e casi al di fuori del procedimento, a cui si è voluto fare riferimento per supposta analogia. ”

Circa peraltro il supposto “vizio” procedurale pure segnalato dalla Struttura Tecnica con la nota prot.84200/2010, per la tardività della richiesta di parere ex art.89 del DPR 380/2001, si ritiene di rilevare, esclusivamente ai fini della economicità del procedimento in questione, quanto segue:

- il parere ex art.89 DPR 380/2001 risulta utilmente richiesto dall'Amm.ne Com.le (e rilasciato in termini favorevoli a condizioni dalla medesima competente Struttura Tecnica Provinciale) nel corso del procedimento istruttorio della “variante” in oggetto; peraltro, nella fattispecie puntuale trattasi di provvedimento commissariale ordinato dal TAR, con tempi contingentati, per la sostituzione dell'organo comunale ordinariamente competente in materia (consiglio comunale);
- per quanto noto all'Ufficio scrivente, allo stato, la stessa lamentata imperfezione formale ha riguardato -ad oggi- innumerevoli strumenti urbanistici generali ed attuativi comunali e loro varianti, senza che ciò abbia dato luogo a determinazioni giudiziali di annullamento per vizio di legittimità delle relative deliberazioni comunali.

In ogni caso, nel merito delle condizioni sostanziali imposte dalla Struttura Tecnica con le note prot.71161 del 28/07/2010 e prot.84200 del 23/09/2010, fermo restando che le stesse appaiono riguardare -nell'ambito della maglia in esame- unicamente il suolo della Edil Rossi, già peraltro in gran parte interessato dalla fascia inedificabile di rispetto della ferrovia, e nelle more inoltre della

definizione del “tavolo tecnico” in corso tra Comune di Bisceglie ed Autorità di Bacino, le medesime condizioni sono senz’altro da fare proprie, nei termini specifici rivenienti dall’art.6 e dall’art.10 delle Norme del PAI.

Tutto ciò rappresentato, ritenute condivisibili le considerazioni tecnico-amministrative a base delle determinazioni assunte dal commissario ad acta con la deliberazione n.03 del 15/04/2010, conclusivamente si esprime parere favorevole, con le puntualizzazioni innanzi esposte in ordine ai pareri espressi dalla Struttura Tecnica Provinciale di Bari con la nota prot.811 del 27/03/2009, afferente specificatamente al suolo in oggetto di proprietà Sasso Bartolomeo, e con le note prot.71161 del 28/07/2010 e prot.84200 del 23/09/2010, afferenti agli ulteriori suoli della medesima maglia in questione.

Si rimettono gli atti in oggetto al CUR, per il parere di cui all’art.16/co.8° della LR n.56/1980.

*IL DIRIGENTE D’UFFICIO*  
*(Arch. Fernando DI TRANI)*

*IL DIRIGENTE DI SERVIZIO*  
*(Ing. Nicola GIORDANO)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2012, n. 2230

**BISCEGLIE (BT) - DGR 227/2012. Esecuzione sentenza n. 600/2008 TAR Bari. Attribuzione destinazione urbanistica suolo ditta Sasso Bartolomeo (fg. 10/d, ptc. 2057 etc.). - Annullamento in autotutela e riapprovazione a seguito ordinanza TAR Bari n. 398/2012.**

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

“Con DGR n.227 del 07/02/2012 sono state approvate, ai sensi dell'art.16 della LR 31/05/80 n.56, le determinazioni assunte dal commissario ad acta (in esecuzione della sentenza n.600/2008 del TAR Bari) con proprie delibere n.1/2008 e n.1/2010, in ordine al suolo nel Comune di Bisceglie di proprietà di Sasso Bartolomeo (corrispondente alle particelle numeri 2057, 1293, 2063, 2064, 2058, 2065, 2059, 2066, 2060, 2061, 2067, 2062, 2068, 203, 632, 2141, 2140, 1331, 1332, nella parte in cui era già destinato nel PRG ad “*ampliamento zona ferroviaria - scalo merci*”, dell'estensione complessiva di circa mq.5.700), attribuendo al suolo medesimo la disciplina urbanistica di “*zona omogenea residenziale di espansione di tipo C3*”.

Quanto innanzi, sulla scorta delle risultanze coordinate della relazione istruttoria SUR n.28/2010 e del parere CUR n.02/2011, nonché delle note prot.811/2009, prot.71161/2010 e prot.84200/2010 della Struttura Tecnica Provinciale di Bari (nei termini specifici rivenienti dall'art.6 e dall'art.10 delle Norme del PAI) e della Det. Dir. Servizio Ecologia n.211/2011.

In particolare, attese le determinazioni commissariali (delibere n.1/2008 e n.1/2010) e le sopra richiamate risultanze istruttorie complessive degli uffici regionali, è stato specificato il seguente “testo coordinato” della disciplina urbanistica valida per i suoli in oggetto (si riportano in grassetto le prescrizioni intervenute in sede di esame regionale):

**“ZONA OMOGENEA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE DI TIPO “C3”**,

*disciplinata dall'art.39 delle Norme Tecniche di Attuazione, con le seguenti ulteriori prescrizioni speciali integrative, fermo restando la normativa tecnica e regolamentare complessivamente vigente nel Comune di Bisceglie:*

**Strumento attuativo:** piano di lottizzazione convenzionato esteso ad almeno il complesso dei suoli, nell'ambito della maglia urbana in questione, oggetto di analoghe pronunzie giudiziali.

**In sede di formazione dello strumento attuativo dovranno recepirsi le prescrizioni e condizioni di cui note prot.811/2009, prot.71161/2010 e prot.84200/2010 della Struttura Tecnica Provinciale di Bari (nei termini specifici rivenienti dall'art.6 e dall'art.10 delle Norme del PAI) e di cui alla Det. Dir. Servizio Ecologia n.211/2011.**

**Aree per gli standard al servizio della residenza, di cui al D.M.n.1444/1968 (art.3):** pari ad almeno il

*50% dell'intera superficie d'intervento, e comunque in misura non inferiore a 18 mq. per ogni abitante di nuovo insediamento (corrispondente a mc.100), da destinarsi a verde alberato e parcheggi pubblici e la cui sistemazione e cessione gratuita al Comune, unitamente alla viabilità pubblica di accesso, è a carico dei lottizzanti tramite convenzionamento.*

**Con riferimento alle aree a standard ex DM n.1444/1968 (art.3), fermo restando il relativo dispositivo normativo formulato nelle deliberazioni commissariali, si prescrive che le stesse aree siano reperite in ogni caso nella misura di almeno mq.18 per ogni abitante, al netto della fascia di rispetto ferroviario; quanto innanzi, in considerazione che l'inedificabilità della fascia stessa, a norma dell'art.49 del DPR 11/07/1980 n.753, non consente di fatto la piena utilizzabilità della fascia medesima ai fini della realizzazione dei servizi e delle attrezzature pubbliche di cui al richiamato DM n.1444/1968 (art.3).**

**Servizi della residenza a carattere privato:** pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile, da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza.

*Altezza massima ammissibile per gli edifici: ml.13,00, corrispondente a n.4 piani fuori terra.*

*Infine, è opportuno progettare il nuovo insediamento avendo in particolare considerazione le esigenze derivanti dalla contiguità tra l'area in oggetto e il fascio dei binari di Rete ferroviaria italiana (Rfi) e, soprattutto, della stazione ferroviaria di Bisceglie. Il progetto dovrà curare in particolare la conformazione e la distribuzione degli spazi pubblici -tra quelli da realizzare e cedere quali oneri di urbanizzazione- al fine di migliorare, sia sotto il profilo ambientale, sia sotto il profilo funzionale, il rapporto tra l'impianto ferroviario, in particolare la stazione ferroviaria, e il fronte urbano. Cio' anche in considerazione della possibile rinuncia alla formazione dello scalo merci, e del conseguente possibile riuso dell'area Rfi -situata tra l'edificio della stazione e l'area oggetto del presente provvedimento- attualmente destinata a tale funzione."*

Le medesime determinazioni regionali sono state assunte, a seguito di separati procedimenti originati da analoghe sentenze del TAR, per gli altri suoli ricadenti nella stessa maglia urbana di riferimento, giuste DGR n.225/2012 (suolo ditta Cassanelli Francesco e Papagni Pasqua), n.226/2012 (suolo ditta AR.CO. srl) e n.228/2012 (suolo ditta Edil Rossi srl).

La DGR n.227/2012 di cui trattasi è stata notificata al Comune di Bisceglie (unitamente alle DGR n.225, n.226 e n.228 sopra citate), giusta nota SUR prot.1474 del 15/02/12.

Ciò stante, con ordinanza n.398/2012 il TAR Bari - Sezione Terza, sul ricorso n.759/2012 proposto dagli interessati, per l'annullamento, previa sospensiva dell'efficacia, della DGR n.227/2012, "...nella parte in cui, recependo le prescrizioni dettate nel parere n.2 del 27.1.2011, espresso dal Comitato Urbanistico Regionale, dispone: 'con riferimento alle aree a standard ex DM n.1444/1968 (art.3), fermo restando il relativo dispositivo normativo formulato nelle deliberazioni commissariali, si prescrive che le stesse aree siano reperite in ogni caso nella misura di almeno mq.18 per ogni abitante, al netto della fascia di rispetto ferroviario' imponendo, nello specifico, la localizzazione delle aree da cedersi a standard all'esterno

della zona di rispetto ex art.49 del DPR n.753/1980;" , ha accolto l'istanza cautelare e per l'effetto ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato (fissando la trattazione del merito al 20/12/2012).

Segnatamente, il TAR ha ravvisato quanto segue:

*"Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, paiono sussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare, in quanto, in primo luogo, le aree a standard sono state espressamente riferite dal commissario ad acta a verde pubblico e parcheggi considerando l'esigenza di rispetto del vincolo ferroviario;*

*Considerato che la prescrizione di cui all'art.49 del DPR 753/80 rappresenta un vincolo di inedificabilità relativa e non assoluta, in quanto, ai sensi dell'art.60 del DPR citato, gli uffici compartimentali di FS possono autorizzare riduzioni delle distanze fissate dagli artt. 49 e 55; Considerato altresì che la collocazione dell'area a verde nella fascia prossima alla ferrovia è espressamente consentita dalla legge, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, di tal che la previsione di collocazione delle aree a standard esclusivamente nell'area libera dalla fascia di rispetto ferroviaria si palesa viziata, in quanto azzererebbe la capacità edificatoria delle aree riconosciute a seguito dell'intervento del commissario ad acta;"*

Identiche considerazioni e decisioni cautelari sono state assunte dal TAR con le ulteriori ordinanze n.397/2012 (sulla DGR n.225/2012, accogliendo il ricorso n.758/2012 della ditta Cassanelli Francesco e Papagni Pasqua), n.399/2012 (sulla DGR n.226/2012, accogliendo il ricorso n.761/2012 della ditta AR.CO. srl) e n.452/2012 (sulla DGR n.228/2012, accogliendo il ricorso n.760/2012 della ditta Edil Rossi srl).

La suddetta ordinanza TAR n.398/2012 (insieme alle altre richiamate), è stata trasmessa al Servizio Urbanistica dall'Avvocatura Regionale con nota prot.11/L/12466 del 25/06/2012, con invito a far conoscere eventuali determinazioni che si riterrà opportuno adottare.

Si puntualizza che -medio tempore- la LR 24/07/2012 n.22 ha disposto la soppressione del Comitato Urbanistico Regionale.



Stante quanto innanzi, alla luce delle già puntuali considerazioni ravvisate dal TAR in sede cautelare con l'ordinanza citata, e allo scopo di scongiurare successivi esiti del contenzioso amministrativo presumibilmente soccombenti per l'Amministrazione Regionale (con conseguente condanna alle spese), si ritiene necessario procedere -in sede di autotutela- alla riapprovazione del provvedimento impugnato, emendando il dispositivo del provvedimento stesso, e segnatamente il "testo coordinato" della disciplina urbanistica valida per i suoli in argomento, della prescrizione di cui al parere CUR n.02 del 27/01/11, oggetto di considerazioni di illegittimità da parte del giudice amministrativo; di conseguenza, il "testo coordinato emendato" risulta il seguente:

**TESTO COORDINATO EMENDATO DELLA DISCIPLINA URBANISTICA DEI SUOLI IN OGGETTO:**

**"ZONA OMOGENEA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE DI TIPO "C3",**

*disciplinata dall'art.39 delle Norme Tecniche di Attuazione, con le seguenti ulteriori prescrizioni speciali integrative, fermo restando la normativa tecnica e regolamentare complessivamente vigente nel Comune di Bisceglie:*

**Strumento attuativo:** piano di lottizzazione convenzionato esteso ad almeno il complesso dei suoli, nell'ambito della maglia urbana in questione, oggetto di analoghe pronunzie giudiziali.

**In sede di formazione dello strumento attuativo dovranno recepirsi le prescrizioni e condizioni di cui note prot.811/2009, prot.71161/2010 e prot.84200/2010 della Struttura Tecnica Provinciale di Bari (nei termini specifici rivenienti dall'art.6 e dall'art.10 delle Norme del PAI) e di cui alla Det. Dir. Servizio Ecologia n.211/2011.**

**Aree per gli standard al servizio della residenza, di cui al D.M.n.1444/1968 (art.3):** pari ad almeno il

*50% dell'intera superficie d'intervento, e comunque in misura non inferiore a 18 mq. per ogni abitante di nuovo insediamento (corrispondente a mc.100), da destinarsi a verde alberato e parcheggi pubblici e la cui sistemazione e cessione gratuita al Comune, unitamente alla viabilità pubblica di accesso, è a carico dei lottizzanti tramite convenzionamento.*

**Servizi della residenza a carattere privato:** pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile, da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza.

**Altezza massima ammissibile per gli edifici:** ml.13,00, corrispondente a n.4 piani fuori terra.

**Infine, è opportuno progettare il nuovo insediamento avendo in particolare considerazione le esigenze derivanti dalla contiguità tra l'area in oggetto e il fascio dei binari di Rete ferroviaria italiana (Rfi) e, soprattutto, della stazione ferroviaria di Bisceglie. Il progetto dovrà curare in particolare la conformazione e la distribuzione degli spazi pubblici -tra quelli da realizzare e cedere quali oneri di urbanizzazione- al fine di migliorare, sia sotto il profilo ambientale, sia sotto il profilo funzionale, il rapporto tra l'impianto ferroviario, in particolare la stazione ferroviaria, e il fronte urbano. Cio' anche in considerazione della possibile rinuncia alla formazione dello scalo merci, e del conseguente possibile riuso dell'area Rfi -situata tra l'edificio della stazione e l'area oggetto del presente provvedimento- attualmente destinata a tale funzione."**

Analoghi provvedimenti di riapprovazione sono separatamente proposti per gli altri suoli in questione, più volte richiamati.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta di prendere atto dell'ordinanza TAR Bari n.398/2012 e conseguentemente di annullare in autotutela la DGR n.227/2012 di riapprovare, ai sensi dell'art.16 della LR 31/05/80 n.56, le determinazioni assunte con delibere del commissario ad acta n.1/2008 e n.1/2010, in ordine al suolo nel Comune di Bisceglie di proprietà di Sasso Bartolomeo (corrispondente alle particelle numeri 2057, 1293, 2063, 2064, 2058, 2065, 2059, 2066, 2060, 2061, 2067, 2062, 2068, 203, 632, 2141, 2140, 1331, 1332, nella parte in cui era già destinato nel PRG ad "ampliamento zona ferroviaria - scalo merci", dell'estensione complessiva di circa mq.5.700), di cui già alla DGR n.227/2012, attribuendo al suolo medesimo la disciplina urbanistica di "zona omogenea residenziale di espansione di tipo C3", come

normata dal “testo coordinato emendato” sopra riportato.””

*Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall’art. 4 - comma 4° - lettera “d)” della l.r. n.7/97.*

**“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/2001 E S.M. E I.”**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore alla Qualità del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA**

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

**DI FARE PROPRIA** la relazione dell’Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportate.

**DI PRENDERE ATTO** dell’ordinanza n.398/2012 del TAR Bari - Sezione Terza.

**DI ANNULLARE** di conseguenza, in autotutela, la DGR n.227 del 07/02/2012.

**DI RIAPPROVARE**, ai sensi dell’art.16 della LR n.56/1980, per le motivazioni e considerazioni di cui alla relazione in premessa, le determinazioni assunte con delibere del commissario ad acta n.1/2008 e n.1/2010, in ordine al suolo nel Comune di Bisceglie di proprietà di Sasso Bartolomeo (corrispondente alle particelle numeri 2057, 1293, 2063, 2064, 2058, 2065, 2059, 2066, 2060, 2061, 2067, 2062, 2068, 203, 632, 2141, 2140, 1331, 1332, nella parte in cui era già destinato nel PRG ad “*ampliamento zona ferroviaria - scalo merci*”, dell’estensione complessiva di circa mq.5.700), di cui già alla DGR n.227/2012, attribuendo al suolo medesimo la disciplina urbanistica di “*zona omogenea residenziale di espansione di tipo C3*”, come normata dal “testo coordinato emendato” sopra riportato e qui da intendersi, per economia espositiva, integralmente trascritto; quanto innanzi, sulla scorta delle risultanze coordinate della relazione istruttoria SUR n.28/2010 e del parere CUR n.02/2011 (parte integrante del presente provvedimento, con esclusione della prescrizione oggetto di considerazioni di illegittimità da parte del TAR Bari - Sezione Terza, giusta ordinanza n.398/2012 in sede cautelare), nonché delle note prot.811/2009, prot.71161/2010 e prot.84200/2010 della Struttura Tecnica Provinciale di Bari (nei termini specifici rivenienti dall’art.6 e dall’art.10 delle Norme del PAI) e della Det. Dir. Servizio Ecologia n.211/2011, qui in toto condivise e che si intendono, per economia espositiva, integralmente trascritte.

**DI DEMANDARE** al Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Bisceglie, per gli ulteriori adempimenti di competenza.

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (a cura del Servizio Urbanistica).

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

**R E G I O N E P U G L I A**

ASSESSORATO QUALITA' DEL TERRITORIO

Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana

**Comitato Urbanistico Regionale**

SEGRETERIA (c/o Servizio Urbanistica): Via Magnolie n.6/8, Z.I. 70026 MODUGNO (BA) - tel/fax 0805407897 - e.moretti@regione.puglia.it

**ADUNANZA DEL 27/01/2011****COMPONENTI N.21****PRESENTI N.18****PARERE N.02/2011**

oggetto: **BISCEGLIE (BT)** – Esecuzione sentenza n.600/2008 TAR Bari. Attribuzione destinazione urbanistica suolo ditta Sasso Bartolomeo (fg. 10/d, ptc. 2057 ecc.). delib. CA n.1/2008 e n.1/2010.

**IL C O M I T A T O**

**VISTI** gli atti tecnici ed amministrativi del provvedimento in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 della LR 31/05/80 n.56;

**VISTA** la relazione istruttoria del SUR n.28 del 09/11/2010 (allegata);

**UDITO** il relatore, Ing. Vincenzo Gigli;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO**

ai sensi dell'art.16 della LR n.56/1980, facendo propria la relazione istruttoria del SUR n.28 in data 09/11/2010 (allegata), con le ulteriori prescrizioni e precisazioni in prosieguo riportate:

A seguito di approfondita disamina della documentazione tecnico-amministrativa e delle determinazioni commissariali, condivise dal Comitato le risultanze istruttorie del SUR, favorevoli con le prescrizioni di cui ai pareri espressi dalla Struttura Tecnica Provinciale di Bari con la nota prot.811 del 27/03/2009 (afferente specificatamente al suolo di proprietà Sasso Bartolomeo) e con le note prot.71161 del 28/07/2010 e prot.84200 del 23/09/2010 (afferenti agli ulteriori suoli in questione), si ravvisa la necessità di inserire in aggiunta la seguente prescrizione, a valere complessivamente per tutti i suoli in argomento:

*“ Con riferimento alle aree a standard ex DM n.1444/1968 (art.3), fermo restando il relativo dispositivo normativo formulato nelle deliberazioni commissariali, si prescrive che le stesse aree siano reperite in ogni caso nella misura di almeno mq.18 per ogni abitante, al netto della fascia di rispetto ferroviario; quanto innanzi, in considerazione che l’inedificabilità della fascia stessa, a norma dell’art.49 del DPR 11/07/1980 n.753, non consente di fatto la piena utilizzabilità della fascia medesima ai fini della realizzazione dei servizi e delle attrezzature pubbliche di cui al richiamato DM n.1444/1968 (art.3).”*

Inoltre, attese le disposizioni del D.Lgs. n.152/2006, e considerata peraltro la modesta consistenza dell’intervento complessivo prospettato, si ritengono necessari specifici accertamenti da parte dell’Amm.ne Com.le, con interessamento del competente Ufficio regionale VIA-VAS, circa la eventuale ricorrenza nella fattispecie puntuale di verifica di assoggettabilità a VAS dei provvedimenti di pianificazione in oggetto.

**IL VERBALIZZATORE**  
**(Ing. Nicola GIORDANO)**

**IL RELATORE**  
**(Ing. Vincenzo GIGLI)**

**IL PRESIDENTE - ASSESSORE**  
**(Prof. Angela BARBANENTE)**



**R E G I O N E P U G L I A**  
**ASSESSORATO QUALITA' DEL TERRITORIO**  
Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana  
**Servizio Urbanistica**

Via Magnolie n.6, Z.I. 70026 MODUGNO (BA) - tel. 0805406821, 0805406828; fax 0805406824 - settoreurbanistica@regione.puglia.it

Relazione istruttoria n. 28 del 09 NOV. 2010

oggetto: **BISCEGLIE (BT)** - Esecuzione sentenza n.600/2008 TAR Bari. Attribuzione destinazione urbanistica suolo ditta Sasso Bartolomeo (fg. 10/d, ptc. 2057 etc.). Delib. CA n.1/2008 e n.1/2010.

Con delibera di commissario ad acta n.01 del 14/11/2008 sono state adottate, ai sensi dell'art.16 della LR 31/05/80 n.56, le determinazioni in ordine alla istanza datata 02/10/2007 del Sig. Sasso Bartolomeo, limitatamente al suolo corrispondente alle particelle catastali incluse nel foglio 10/D ai numeri 2057, 1293, 2063, 2064, 2058, 2065, 2059, 2066, 2060, 2061, 2067, 2062, 2068, 203, 632, 2141, 2140, 1331, 1332, nella parte in cui era già destinato nel PRG ad "ampliamento zona ferroviaria - scalo merci", dell'estensione complessiva di circa mq.5.700, attribuendo al suolo medesimo la seguente disciplina urbanistica:

*ZONA OMOGENEA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE DI TIPO "C3",*

disciplinata dall'art.39 delle Norme Tecniche di Attuazione, con le seguenti ulteriori prescrizioni speciali integrative:

" *Strumento attuativo: piano di lottizzazione convenzionato esteso ad almeno l'intero suolo in questione.*

*Aree per gli standard al servizio della residenza, di cui al D.M. n.1444/1968 (art.3): pari ad almeno il 50% dell'intera superficie d'intervento, e comunque in misura non inferiore a 18 mq. per ogni abitante di nuovo insediamento (corrispondente a mc.100), da destinarsi a verde alberato e parcheggi pubblici e la cui sistemazione e cessione gratuita al Comune, unitamente alla viabilità pubblica di accesso, è a carico dei lottizzanti tramite convenzionamento.*

*Servizi della residenza a carattere privato: pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile, da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza."*

Quanto innanzi è stato determinato dal commissario ad acta in esecuzione della sentenza n.600/2008 (depositata il 14/03/2008) del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari - Sezione Prima, che accogliendo il ricorso n.109/2008 proposto da Sasso Bartolomeo contro il Comune di Bisceglie, per l'annullamento del silenzio-rifiuto serbato sull'istanza datata 02/10/2007 di ritipizzazione di aree dichiarate di proprietà, intesa al conferimento di una destinazione urbanistica a suscettività edificatoria, ha ordinato al Comune stesso di provvedere, nel termine di 120 giorni dalla comunicazione, all'approvazione della nuova qualificazione urbanistica

dei terreni di proprietà del ricorrente, e precisamente delle particelle incluse nel foglio 10/D ai numeri 2057, 1293, 2063, 2064, 2058, 2065, 2059, 2066, 2060, 2061, 2067, 2062, 2068, 203, 632, 2141, 2140, 1331, 1332, nella parte in cui erano già destinate ad “ampliamento zona ferroviaria - scalo merci”; con la stessa sentenza, il TAR ha stabilito inoltre, per il caso di inottemperanza alla decisione, di nominare quale commissario ad acta il Dirigente del Settore Urbanistica della Regione Puglia, con facoltà di delegare altro funzionario dello stesso ufficio, per provvedere in vece ed a spese del Comune di Bisceglie nell’ulteriore e consecutivo termine di giorni 120.

Al predetto provvedimento commissariale n.01/2008 sono allegati la relazione del Dirigente della Ripartizione Tecnica (prot.2853/RT del 13/11/2008) e la seguente documentazione tecnica, datata 23/10/2008 e firmata dall’Ing. Mauro Valente, con indicazione del suolo:

1. stralcio catastale 1:1000;
2. stralcio aerofotogrammetrico 1:1000;
3. stralcio aerofotogrammetrico 1:2000;
4. stralcio tavola di zonizzazione del PRG;
5. documentazione fotografica.

Con ulteriore deliberazione commissariale n.01 del 15/04/2010, a seguito delle pubblicazioni degli atti, sono state adottate le controdeduzioni alle osservazioni presentate dal Sig. Sasso Bartolomeo, rigettandole in linea generale, *“eccezione fatta per l’incremento dell’altezza massima ammissibile per gli edifici che si fissa a ml.13,00, corrispondente a n.4 piani fuori terra; restano fermi tutti gli altri parametri, indici e prescrizioni fissati per l’area in questione con la delibera commissariale n.01 in data 14/11/2008”*.

La relativa documentazione tecnico-amministrativa è stata successivamente trasmessa dal Comune di Bisceglie, segnatamente con le note prot.19294 del 19/04/2010 e prot.22039 del 04/05/2010 e successivamente integrati.

Con nota prot.811 del 27/03/2009, la Struttura Tecnica Provinciale di Bari ha espresso parere favorevole ex art.89 del DPR n.380/2001, specificando in particolare quanto segue:

*“ Lo studio eseguito, anche a seguito dell’esito dell’indagine a campione, non ha evidenziato condizioni critiche di carattere geostrutturale e lineamenti morfo-idrologici di rilievo. Infine, non risultano interessate aree a pericolosità idraulica o da frana rivenienti dalla pianificazione regionale in materia di assetto idrogeologico (PAI). ”*

Ciò premesso, si riportano -testualmente- i rilievi e le considerazioni e motivazioni poste a base delle determinazioni commissariali di cui alla delibera n.01/2008:

“““

2.00 RILEVATO

2.01 Il suolo in questione, attualmente in uso agricolo ed ineditato, è sito nell'ambito nella maglia urbana delimitata da Via Piave, Piazza A. Volta, Via Pasubio, Via Isonzo e -lungo il lato sud- dalla ferrovia, ed interessata -per circa la metà superiore della sua estensione- da edificato residenziale ad alta densità insediativa (zona residenziale di completamento B2 di tipo intensivo del PRG); allo stesso suolo, compreso in particolare tra la zona residenziale e la ferrovia, si accede da viabilità interna retrostante all'edificato esistente.

In catasto il suolo corrisponde alle particelle numeri 2057, 1293, 2063, 2064, 2058, 2065, 2059, 2066, 2060, 2061, 2067, 2062, 2068, 203, 632, 2141, 2140, 1331, 1332, 2917-5077-5978 del foglio 10/D, di superficie catastale complessiva di mq.5.889 (desunta dalle visure prodotte).

2.02 Nello strumento urbanistico generale di cui il Comune di Bisceglie è attualmente munito, il Piano Regolatore Generale così come definitivamente approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.483 del 28/02/1977, detto suolo, per la superficie interessata dalla sentenza del T.A.R. n.600/2008, di circa mq.5.700, è quota parte di una più estesa area destinata ad "*Ampliamento zona ferroviaria - scalo merci*", sommariamente disciplinata dalle Norme Tecniche di Attuazione del citato P.R.G. nei termini seguenti:

*" Art. 50 – Zone ferroviarie e portuali.*

*Sono destinate al mantenimento ed, eventualmente, all'ampliamento dei rispettivi impianti e servizi. Le profondità delle fasce di rispetto da tali zone, sono quelle indicate nelle tavole di P.R., e in mancanza, quelle previste dalle leggi vigenti in materia.*

*L'ampliamento delle opere portuali, indicato nel P.R.G. è quello previsto nel Piano regolatore generale particolare del porto, regolarmente approvato."*

Trattasi, precisamente, di area che nel PRG adottato presentava destinazione ad "*Attrezzature collettive o di uso collettivo – giardini pubblici; parcheggi*" e che in sede di esame ed approvazione regionale (giusta relazione dell'Ufficio Urbanistico n.800 del 02/05/1975, ecc.) è stata oggetto -insieme ad altre consistenti aree ubicate lungo la ferrovia- della seguente prescrizione:

*" Tutte le aree contornate e tratteggiate in viola -già riservate dal piano ad usi collettivi- vanno intese come 'zone ferroviarie' e precisamente come 'zone per attrezzature collettive a servizio della ferrovia dello Stato'.*

*Ciò, in quanto Bisceglie rappresenta uno dei nodi più importanti soprattutto a livello di 'scalo ferroviario per smistamento merci', per cui è indispensabile assicurare -a parere dell'Ufficio scrivente- un idoneo potenziamento delle attrezzature esistenti.*

*Di conseguenza si ritiene opportuno che le aree per attrezzature collettive previste dal P.R.G., le quali in tal modo vengono sottratte alle tipizzazioni del piano (verde, parcheggi, giardini, asili ed attrezzature scolastiche in genere ecc.) nonché quelle specificatamente richieste dall'Ufficio Scolastico Interregionale con propria nota n.2602 in data 29/11/1974, siano in fase di attuazione del piano popolare reperite -con le modalità prescritte dalla legge (varianti al P.R.G., piani particolareggiati, piani di lottizzazione)- nelle zone agricole e di residenza stagionale immediatamente a ridosso dei suoli ora destinati alle attrezzature ferroviarie."*

2.03 Per il predetto suolo, con la sentenza n.600/2008 il T.A.R. ha sancito l'incombenza sul Comune di Bisceglie dell'onere di approvazione di una disciplina urbanistica in luogo del vincolo decaduto, in quanto "*...si tratta di previsione urbanistica sostanzialmente espropriativa, soggetta perciò a*

*decadenza dopo il decorso del termine quinquennale di efficacia, ai sensi dell'art.2 della legge n.1187/1968", disponendo altresì, decorso infruttuosamente il termine assegnato all'amministrazione comunale, la nomina del commissario ad acta per provvedervi in via sostitutiva.*

- 2.04 Nella fattispecie puntuale, è pertanto acclarato l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di provvedere alla disciplina urbanistica, in quanto suolo ritenuto oggetto di caducazione di vincoli urbanistici di carattere espropriativo o di inefficacità, ai sensi della L. n.1187/1968 (v., in particolare, le Decisioni n.51/1980 e n.92/1982 della Corte Costituzionale).  
Inoltre, il provvedimento da assumersi non confligge con il divieto di cui all'art.55 della L.r. 31/05/80 n.56, trattandosi non di "variante" a strumento urbanistico vigente, bensì più propriamente di obbligatoria reintegrazione della pianificazione divenuta parzialmente inoperante (v. Sentenza n.7/1984 del Consiglio di Stato-Adunanza Plenaria), atteso che la P.A. deve, in ogni momento, assicurare la vigenza di una disciplina urbanistica che copra il territorio comunale nella sua interezza (v. Sentenza n.745/1995 del Consiglio di Stato-IV Sezione, relativa a fattispecie in ambito territoriale pugliese, ed inoltre: Sentenza n.377/1987 del T.A.R. di Bari, Sentenza n.539/1989 del T.A.R. di Lecce, Sentenza n.2025/1999 del T.A.R. di Bari).
- 2.05 L'art.21bis della L. 06/12/71 n.1034, inserito con l'art.2 della L. 21/07/2000 n.205, al comma 3° stabilisce che all'atto dell'insediamento il commissario, preliminarmente all'emanazione del provvedimento da adottare in via sostitutiva, accerta se anteriormente alla data dell'insediamento medesimo l'amministrazione abbia provveduto, ancorchè in data successiva al termine assegnato dal giudice amministrativo con la decisione prevista dal comma 2°.
- 2.06 Per quanto accertato in atti, non risulta che anteriormente all'insediamento del commissario ad acta -e a tutt'oggi- l'Amministrazione Comunale abbia provveduto all'adozione dell'atto richiesto nella fattispecie, e segnatamente alla deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, per l'attribuzione della destinazione urbanistica al suolo in questione.
- 2.07 Sulla scorta della documentazione tecnico-amministrativa acquisita e della attività istruttoria e ricognitiva espletata unitamente alla Ripartizione Tecnica, in precedenza richiamata, si ritiene pertanto di dare esecuzione alla sentenza n.600/2008, nei termini di cui al presente provvedimento.

### 3.00 CONSIDERATO

- 3.01 In ordine alle valutazioni puntuali da operarsi nel merito del provvedimento di tipizzazione da assumersi da parte del commissario ad acta, va osservato che con Sentenza n.179 del 20/05/99, la Corte Costituzionale ha considerato ammissibile la reiterazione di vincoli caducati, ove sussistenti ragioni giustificative accertate attraverso una valutazione procedimentale ed adeguatamente motivate dall'amministrazione preposta alla gestione del territorio, corredate in particolare da congrua e specifica motivazione sull'attualità della previsione, con nuova ed adeguata comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti e con giustificazione delle scelte urbanistiche di piano.  
Ciò nondimeno, ha stabilito la Corte, si realizza un obbligo indennitario, la cui quantificazione e modalità di liquidazione è rinviata all'intervento legislativo e/o del giudice competente.  
La stessa Corte, nel contempo, ha chiarito che restano al di fuori dell'ambito di indennizzabilità, tra gli altri, i vincoli derivanti da limiti non ablatori posti normalmente nella pianificazione urbanistica e i vincoli comunque estesi derivanti da destinazioni realizzabili anche attraverso l'iniziativa privata in regime di economia di mercato.



- 3.02 Alla luce di quanto innanzi, occorre considerare la mancanza -a tutt'oggi, per quanto accertato- di una attività della P.A. concretamente preordinata all'espropriazione del suolo in questione, né risultano in atti programmi e/o istanze di intervento e/o manifestazioni di interesse, da parte della società delle ferrovie o altri soggetti titolati, per l'attuazione delle previsioni del PRG approvato, per il suolo stesso.
- 3.03 Stante quanto sopra, si ritiene che per detto suolo debba procedersi alla attribuzione di una destinazione urbanistica che, nel rispetto dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n.179 del 1999, ed in considerazione inoltre dell'istanza del ricorrente, intesa all'ottenimento di una destinazione urbanistica a suscettività edificatoria, conferisca ad esso una nuova tipizzazione coerente con l'attuale stato di fatto fisico-giuridico e con la realtà urbanistica della zona, e segnatamente abbia natura non ablatoria e sia realizzabile anche attraverso l'iniziativa privata in regime di economia di mercato, escludendosi in particolare -in mancanza di concreti impegni finanziari in merito da parte del Comune di Bisceglie, ed al fine di evitare ulteriori contenziosi- la mera reiterazione di vincoli preordinati all'espropriazione, necessitante peraltro di puntuali motivazioni anche sotto l'aspetto del fabbisogno.
- 3.04 Parimenti da escludersi risulta anche la mera estensione al suolo in questione della destinazione a zona residenziale di completamento di tipo B2 intensiva presente sulla parte superiore della maglia, replicandone l'alto carico volumetrico e la bassa qualità insediativa, atteso che occorre contestualmente tenere in debito conto l'impostazione originaria del PRG, che prevedeva lungo la ferrovia destinazioni a verde ed a parcheggi pubblici al servizio degli insediamenti residenziali, peraltro particolarmente scarsi nella maglia stessa, contemperando di conseguenza -per quanto attuabile- il minor sacrificio possibile per il proprietario del suolo con il massimo vantaggio per la collettività ed il conseguimento dell'interesse pubblico generale, ferma restando l'evidente suscettività edificatoria a carattere residenziale della zona interessata, oggettivamente riscontrabile nell'ambito della maglia di riferimento.
- 3.05 D'altra parte, circa l'incremento di previsione residenziale derivante da ipotesi di tipizzazione del suolo in questione a fini edificatori, comunque di ridotta incidenza in termini quantitativi, attesa la superficie del suolo in gioco, va considerato che la verifica e la determinazione delle previsioni insediative e dei fabbisogni residenziali e dei correlati servizi a livello globale comunale, sono contenuti propri di una nuova pianificazione urbanistica generale (peraltro in fase di avvio da parte del Comune di Bisceglie) e presuppongono l'effettuazione della ricognizione dello stato di fatto fisico-giuridico nell'intero territorio comunale del patrimonio edilizio ed immobiliare, ivi compreso in ordine alla generalità delle aree a standard complessivamente previste dall'attuale PRG; quanto innanzi, esorbitante rispetto ai limiti e finalità del presente provvedimento, concernente esclusivamente il singolo suolo oggetto della pronunzia giudiziale.
- 3.06 I criteri tecnico-urbanistici per la tipizzazione del suolo, oltre a quanto già innanzi considerato, sono pertanto come di seguito individuati, allo scopo di ottimizzare la qualità dell'insediamento residenziale ipotizzato e di armonizzare lo stesso nell'ambito della maglia di riferimento, migliorandone la vivibilità complessiva:
- prevedere una fascia "cuscinetto" di verde alberato e parcheggi pubblici frapposta tra gli insediamenti residenziali e la ferrovia, parallelamente alla ferrovia stessa, assicurandosi il contestuale rispetto delle disposizioni dell'art.49 del DPR 11 luglio 1980 n.753 (che lungo i tracciati delle linee ferroviarie vietano la costruzione, ricostruzione o ampliamento di edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia);

- graduare la densità volumetrica tra l'attuale zona residenziale B2, ad alto peso insediativo (e bassa qualità urbanistico-edilizia), e la ferrovia;
  - prevedere, nell'ambito della volumetria ammissibile, una adeguata dotazione di servizi a carattere privato strettamente connessi con la residenza, carenti nella maglia di riferimento (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza);
  - pianificare gli interventi mediante uno strumento urbanistico esecutivo esteso ad almeno l'intero suolo in questione, che assicuri inoltre l'accessibilità interna con viabilità pubblica (in proposito resta evidente che, nelle more di eventuali ulteriori atti di pianificazione comunale, che estendano l'obbligo di piano esecutivo unitario a tutte le aree ricadenti nella maglia interessata e per le quali ricorrano le medesime condizioni fisico-giuridiche, il presente provvedimento deve necessariamente limitarsi unicamente alla disciplina del suolo oggetto della sentenza TAR n.600/2008).
- 3.07 Conclusivamente, sulla scorta di tutto quanto in precedenza riportato, nella fattispecie puntuale si ritiene, ai fini della pratica attuazione dei criteri innanzi enunciati, di attribuire al suolo in questione la destinazione urbanistica corrispondente alle zone residenziali di espansione del vigente PRG, e precisamente della zona omogenea di tipo "C3" (di più contenuta densità insediativa tra quelle previste dal PRG), disciplinata dall'art.39 delle Norme Tecniche di Attuazione, con le seguenti ulteriori prescrizioni speciali integrative:
- " Strumento attuativo: piano di lottizzazione convenzionato esteso ad almeno l'intero suolo in questione.
- Aree per gli standard al servizio della residenza, di cui al D.M. n.1444/1968 (art.3): pari ad almeno il 50% dell'intera superficie d'intervento, e comunque in misura non inferiore a 18 mq. per ogni abitante di nuovo insediamento (corrispondente a mc.100), da destinarsi a verde alberato e parcheggi pubblici e la cui sistemazione e cessione gratuita al Comune, unitamente alla viabilità pubblica di accesso, è a carico dei lottizzanti tramite convenzionamento.
- Servizi della residenza a carattere privato: pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile, da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza. "
- 3.08 Nei termini in precedenza esposti, si ritiene di rispondere alla memoria procedimentale ed alla richiesta prodotta dalla parte.        ""

Come già accennato, a seguito della pubblicazione degli atti (deposito presso la Segreteria del Comune per trenta giorni successivi, e precisamente dal 06/12/2008 al 05/01/2009; inserzione sui giornali "Bari Sera" e "Puglia" e manifesti affissi nei luoghi pubblici e all'Albo Pretorio del Comune), risulta pervenuta al Comune una sola osservazione da parte del Sig. Sasso Bartolomeo (accusata al protocollo comunale in data 29/01/2009 al n.3281), in merito alla quale il Dirigente della Ripartizione Tecnica del Comune di Bisceglie con nota prot.9703 del 09/03/2009 ha espresso le proprie controdeduzioni.

Con l'osservazione presentata, il ricorrente -conclusivamente- chiede *"che la quota parte di suolo pari a mq.5.700 circa, già destinata a 'scalo merci' nel vigente PRG del Comune di Bisceglie, sia 'ritipizzato' a 'Zona Omogenea B2' in omogeneità alla contigua maglia 89 di PRG, fermo restando le prescrizioni speciali integrative fissate dalla delibera di adozione n.01/08 del 14/11/08"*.

Con deliberazione commissariale n.01 del 15/04/2010 la predetta osservazione è stata rigettata in linea generale, *"eccezione fatta per l'incremento dell'altezza massima ammissibile per gli edifici che si fissa a ml.13,00, corrispondente a n.4 piani fuori terra; restano fermi tutti gli altri parametri, indici e prescrizioni fissati per l'area in questione con la delibera commissariale n.01 in data 14/11/2008"*.

In particolare, le valutazioni e determinazioni assunte nel merito con la delibera CA n.01/2010 sono le seguenti:

““ (...) coerentemente con le premesse giuridico-amministrative e con i criteri tecnico-amministrativi complessivamente individuati con la delibera commissariale n.1 in data 14/11/2008 ed a base delle determinazioni assunte, in precedenza richiamati e qui ribaditi, in linea generale non si ritengono accoglibili le proposizioni di cui alla osservazione presentata dal Sig. Sasso Bartolomeo, in quanto rivolte sostanzialmente all'ottenimento di una maggiore capacità edificatoria dei suoli in questione, in misura non compatibile con i criteri predetti, finalizzati -come già enunciato- alla ottimizzazione della qualità dell'insediamento residenziale ipotizzato ed alla armonizzazione dello stesso nell'ambito della maglia di riferimento, migliorandone la vivibilità complessiva.

Nell'ambito dei suddetti termini qualitativi, peculiari della maglia di riferimento, sono da assumersi ininfluenti le contestazioni avanzate dal ricorrente in ordine alle densità edilizie presenti nelle aree oggetto dei programmi complessi (PRU e PIRP), peraltro adeguatamente controdedotte dal Dirigente della Ripartizione Tecnica.

Sotto altro profilo, occorre rilevare che il ricorrente evidenzia, con riferimento puntuale all'altezza massima consentita per gli edifici, quanto segue (rif. pag.10 dell'osservazione):

*" Preso atto che l'altezza massima degli edifici in 'zona omogenea C3' non può superare i 9,00 m. (corrispondenti a tre piani fuori terra), le palazzine in ipotesi verrebbero 'sotterrate' per i 2/3 dell'altezza (piano terra e primo piano) dal rilevato della contigua linea ferroviaria, essendo il livello di quest'ultima a quota +6,00 rispetto alla quota terreno del ricorrente, come era già desumibile dall'aerofotogrammetrico allegato alla delibera di adozione (m.23,84 contro m.17,78) oltrechè dal rilievo effettuato in loco che si acclude (all. 10)."*

In proposito, pur nella considerazione della sussistenza della fascia di rispetto di ml.30,00 dalle rotaie ferroviarie, ex art.49 del DPR 11 luglio 1980 n.753, cui l'edificazione deve necessariamente attenersi, l'inconveniente evidenziato appare sufficientemente fondato e suscettibile di adeguata valutazione.

Si ritiene conseguentemente meritevole di parziale accoglimento la richiesta sottesa all'aspetto specifico in questione, limitatamente alla possibilità di incremento dell'altezza massima ammissibile per gli edifici che si fissa a ml.13,00, corrispondente a n.4 piani fuori terra, peraltro consentendosi in tal modo la realizzazione di aree scoperte pertinenti maggiormente estese e di tipologie edilizie più funzionali rispetto anche alla previsione dei servizi della residenza a carattere privato, eventualmente ai

piani terra degli edifici; restano fermi tutti gli altri parametri, indici e prescrizioni fissati per l'area in questione con la delibera commissariale n.01 in data 14/11/2008.

Con le specificazioni in precedenza riportate, si ritiene per il resto di condividere gli esiti dell'esame della osservazione da parte del Dirigente della Ripartizione Tecnica, giusta propria relazione - nota prot.9703 del 09/03/09. ""

In ordine alla maglia urbana di riferimento, si riferisce inoltre che in esecuzione di altre sentenze del TAR Bari, sono stati assunti dallo stesso commissario ad acta ulteriori provvedimenti per altrettanti suoli, con attribuzione della identica destinazione urbanistica e disciplina normativa di cui al suolo in esame, e precisamente:

- delibera commissariale n.02 del 15/04/2010 (esecuzione sentenze n.265/2009 e n.1983/2009), afferente al suolo ditta Edil Rossi srl, in catasto fg.10, ptc.2483-2485-514-2487-2266-2265, per l'estensione di circa mq.4.442;
- delibera commissariale n.03 del 15/04/2010 (esecuzione sentenze n.268/2009 e n.1983/2009), afferente al suolo ditta Ar.Co. srl, in catasto fg.10, ptc.2056 in parte, per l'estensione di circa mq.336;
- delibera commissariale n.04 del 15/04/2010 (esecuzione sentenze n.267/2009 e n.1983/2009), afferente al suolo ditta Cassanelli Francesco e Papagni Pasqua, in catasto fg.10, ptc.1225 in parte, per l'estensione di circa mq.144.

Complessivamente, pertanto, i suoli oggetto delle sentenze del TAR e dei provvedimenti commissariali predetti assommano a circa mq.10.622 ed interessano la quasi totalità della maglia in questione (fatta eccezione per il suolo di proprietà Eredi Valente e La Notte di circa mq.717, ubicato su Via Piave, all'estremità occidentale della maglia, e per il suolo di proprietà delle Ferrovie, lungo la sede dei binari), determinando un carico insediativo teorico massimo di circa 133 abitanti.

Per completezza di esposizione, si riferisce che con nota prot.71161 del 28/07/2010, la Struttura Tecnica Provinciale di Bari ha espresso parere favorevole ex art.89 del DPR 380/2001 sui suoli di cui alle delibere CA nn.2, 3 e 4, rilevando peraltro la presenza di una linea di impluvio lambente il margine Est della proprietà Edil Rossi (all'estremità orientale della maglia in questione) e formulando conseguentemente le seguenti condizioni:

- “ - la fascia di m.150 dall'asse del corso d'acqua presente lateralmente alle aree oggetto di variante urbanistica, sia allo stato, esclusa dalla ritipizzazione;
- in fase di elaborazione dello strumento urbanistico esecutivo sia approfondito il quadro conoscitivo delle condizioni geologico-strutturali del sottosuolo in modo da pervenire ad una corretta previsione planovolumetrica degli edifici. ”

La stessa Struttura, con ulteriore nota prot.84200 del 23/09/2010, rilasciata a seguito di precisazioni del Dirigente della Ripartizione Tecnica del Comune di Bisceglie giusta nota prot.36291 del 26/08/2010 (contenente, tra l'altro, il richiamo degli approfondimenti in corso in sede di “tavolo tecnico” con l'Autorità di Bacino, con elaborazione di perimetrazioni di rischio che

hanno consentito alla stessa ditta Edil Rossi di edificare su di un'area limitrofa, previo puntuale parere favorevole con raccomandazioni prot.8579 del 25/06/2009 dell'AdB), ha ulteriormente puntualizzato quanto segue:

“ (...) Per quanto attiene poi alla nuova destinazione urbanistica, impressa con le varianti in esame, questa ai fini del giudizio di compatibilità geomorfologica di cui all'art.89 del DPR 380/01, deve essere coerente con il quadro normativo in vigore in materia di assetto idrogeologico. Allo stato in assenza di specifici studi a scala di bacino, approvati dall'AdB della Puglia e condivisi da codesta amministrazione, riguardanti l'asta del reticolo fluviale interno all'area oggetto di variante urbanistica, vige per le fasce definite dagli art.6 e 10 delle NTA del PAI il divieto assoluto di edificabilità (comma 1, art.6, delle NTA).

Poiché il PAI si configura quale strumento sovraordinate di governo del territorio, rispetto alla pianificazione e scala comunale, con l'obbligo per quest'ultima di adeguarsi alle disposizioni contenute nel PAI medesimo, così come stabilito dall'art.20 delle NTA, non può allo stato imprimersi alle predette fasce, destinazioni urbanistiche di carattere edificatorio, che risulterebbero in contrasto con il citato art.6 comma 1 delle NTA del PAI, ovvero la ritipizzazione oggetto di deliberazione commissariale può sicuramente operarsi in tali fasce, solo se per esse si prevedano destinazioni urbanistiche non suscettibili di edificazione.

In tal senso va intesa la esclusione dalla ritipizzazione prescritta con il parere ex art.89 rilasciato da questo Ufficio.

In ordine poi a quanto segnalato al punto 2 della nota dirigenziale che si riscontra, si evidenzia che il parere di competenza di questo Ufficio è assunto sulla base degli atti in possesso, risultando del tutto irrilevanti aspetti e casi al di fuori del procedimento, a cui si è voluto fare riferimento per supposta analogia. ”

Circa peraltro il supposto “vizio” procedurale pure segnalato dalla Struttura Tecnica con la nota prot.84200/2010, per la tardività della richiesta di parere ex art.89 del DPR 380/2001, si ritiene di rilevare, esclusivamente ai fini della economicità del procedimento in questione, quanto segue:

- il parere ex art.89 DPR 380/2001 risulta utilmente richiesto dall'Amm.ne Com.le (e rilasciato in termini favorevoli a condizioni dalla medesima competente Struttura Tecnica Provinciale) nel corso del procedimento istruttorio della “variante” in oggetto; peraltro, nella fattispecie puntuale trattasi di provvedimento commissariale ordinato dal TAR, con tempi contingentati, per la sostituzione dell'organo comunale ordinariamente competente in materia (consiglio comunale);
- per quanto noto all'Ufficio scrivente, allo stato, la stessa lamentata imperfezione formale ha riguardato -ad oggi- innumerevoli strumenti urbanistici generali ed attuativi comunali e loro varianti, senza che ciò abbia dato luogo a determinazioni giudiziali di annullamento per vizio di legittimità delle relative deliberazioni comunali.

In ogni caso, nel merito delle condizioni sostanziali imposte dalla Struttura Tecnica con le note prot.71161 del 28/07/2010 e prot.84200 del 23/09/2010, fermo restando che le stesse appaiono riguardare -nell'ambito della maglia in esame- unicamente il suolo della Edil Rossi, già peraltro in gran parte interessato dalla fascia inedificabile di rispetto della ferrovia, e nelle more inoltre della

definizione del "tavolo tecnico" in corso tra Comune di Bisceglie ed Autorità di Bacino, le medesime condizioni sono senz'altro da fare proprie, nei termini specifici rivenienti dall'art.6 e dall'art.10 delle Norme del PAI.

Tutto ciò rappresentato, ritenute condivisibili le considerazioni tecnico-amministrative a base delle determinazioni assunte dal commissario ad acta con le deliberazioni n. n.01 del 14/11/2008 e n.01 del 15/04/2010, conclusivamente si esprime parere favorevole, con le puntualizzazioni innanzi esposte in ordine ai pareri espressi dalla Struttura Tecnica Provinciale di Bari con la nota prot.811 del 27/03/2009, afferente specificatamente al suolo in oggetto di proprietà Sasso Bartolomeo, e con le note prot.71161 del 28/07/2010 e prot.84200 del 23/09/2010, afferenti agli ulteriori suoli della medesima maglia in questione.

Si rimettono gli atti in oggetto al CUR, per il parere di cui all'art.16/co.8° della LR n.56/1980.

**IL DIRIGENTE UFF. STRUMENTI URBANISTICI**  
**(Arch. Fernando DI TRANI)**



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2012, n. 2231

**BISCEGLIE (BT) - DGR 228/2012. Esecuzione sentenze n. 265/2009 e n. 1983/2009 TAR Bari. Attribuzione destinazione urbanistica suolo ditta Edil Rossi srl (fg. 10, ptc. 2483 etc.). - Annullamento in autotutela e riapprovazione a seguito ordinanza TAR Bari n. 452/2012.**

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

“Con DGR n.228 del 07/02/2012 sono state approvate, ai sensi dell'art.16 della LR 31/05/80 n.56, le determinazioni assunte dal commissario ad acta (in esecuzione delle sentenze n.265/2009 e n.1983/2009 del TAR Bari) con propria delibera n.2/2010, in ordine al suolo nel Comune di Bisceglie di proprietà di Edil Rossi srl (corrispondente alle particelle numeri 2483, 2485, 514, 2487, 2266, 2265 del foglio 10, nella parte in cui era già destinato nel PRG ad “*ampliamento zona ferroviaria - scalo merci*”, dell'estensione di circa mq.4442), attribuendo al suolo medesimo la disciplina urbanistica di “*zona omogenea residenziale di espansione di tipo C3*”.

Quanto innanzi, sulla scorta delle risultanze coordinate della relazione istruttoria SUR n.29/2010 e del parere CUR n.03/2011, nonché delle note prot.811/2009, prot.71161/2010 e prot.84200/2010 della Struttura Tecnica Provinciale di Bari (nei termini specifici rivenienti dall'art.6 e dall'art.10 delle Norme del PAI) e della Det. Dir. Servizio Ecologia n.211/2011.

In particolare, attese le determinazioni commissariali (delibera n.2/2010) e le sopra richiamate risultanze istruttorie complessive degli uffici regionali, è stato specificato il seguente “testo coordinato” della disciplina urbanistica valida per i suoli in oggetto (si riportano in grassetto le prescrizioni intervenute in sede di esame regionale):

“**ZONA OMOGENEA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE DI TIPO “C3”,**  
disciplinata dall'art.39 delle Norme Tecniche

*di Attuazione, con le seguenti ulteriori prescrizioni speciali integrative, fermo restando la normativa tecnica e regolamentare complessivamente vigente nel Comune di Bisceglie:*

*Strumento attuativo: piano di lottizzazione convenzionato esteso ad almeno il complesso dei suoli, nell'ambito della maglia urbana in questione, oggetto di analoghe pronunzie giudiziali.*

*In sede di formazione dello strumento attuativo dovranno recepirsi le prescrizioni e condizioni di cui note prot.811/2009, prot.71161/2010 e prot.84200/2010 della Struttura Tecnica Provinciale di Bari (nei termini specifici rivenienti dall'art.6 e dall'art.10 delle Norme del PAI) e di cui alla Det. Dir. Servizio Ecologia n.211/2011.*

*Aree per gli standard al servizio della residenza, di cui al D.M.n.1444/1968 (art.3): pari ad almeno il 50% dell'intera superficie d'intervento, e comunque in misura non inferiore a 18 mq. per ogni abitante di nuovo insediamento (corrispondente a mc.100), da destinarsi a verde alberato e parcheggi pubblici e la cui sistemazione e cessione gratuita al Comune, unitamente alla viabilità pubblica di accesso, è a carico dei lottizzanti tramite convenzionamento.*

*Con riferimento alle aree a standard ex DM n.1444/1968 (art.3), fermo restando il relativo dispositivo normativo formulato nelle deliberazioni commissariali, si prescrive che le stesse aree siano reperite in ogni caso nella misura di almeno mq.18 per ogni abitante, al netto della fascia di rispetto ferroviario; quanto innanzi, in considerazione che l'inedificabilità della fascia stessa, a norma dell'art.49 del DPR 11/07/1980 n.753, non consente di fatto la piena utilizzabilità della fascia medesima ai fini della realizzazione dei servizi e delle attrezzature pubbliche di cui al richiamato DM n.1444/1968 (art.3).*

*Servizi della residenza a carattere privato: pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile, da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza.*

*Altezza massima ammissibile per gli edifici: ml.13,00, corrispondente a n.4 piani fuori terra.*

*Infine, è opportuno progettare il nuovo insediamento avendo in particolare considerazione le esigenze derivanti dalla contiguità tra l'area in oggetto e il fascio dei binari di Rete ferroviaria italiana (Rfi) e, soprattutto, della stazione ferroviaria di Bisceglie. Il progetto dovrà curare in particolare la conformazione e la distribuzione degli spazi pubblici -tra quelli da realizzare e cedere quali oneri di urbanizzazione- al fine di migliorare, sia sotto il profilo ambientale, sia sotto il profilo funzionale, il rapporto tra l'impianto ferroviario, in particolare la stazione ferroviaria, e il fronte urbano. Cio' anche in considerazione della possibile rinuncia alla formazione dello scalo merci, e del conseguente possibile riuso dell'area Rfi -situata tra l'edificio della stazione e l'area oggetto del presente provvedimento- attualmente destinata a tale funzione."*

Le medesime determinazioni regionali sono state assunte, a seguito di separati procedimenti originati da analoghe sentenze del TAR, per gli altri suoli ricadenti nella stessa maglia urbana di riferimento, giuste DGR n.225/2012 (suolo ditta Cassanelli Francesco e Papagni Pasqua), n.226/2012 (suolo ditta AR.CO. srl) e n.227/2012 (suolo ditta Sasso Bartolomeo).

La DGR n.228/2012 di cui trattasi è stata notificata al Comune di Bisceglie (unitamente alle DGR n. 225, 226 e n.227 sopra citate), giusta nota SUR prot.1474 del 15/02/12.

Ciò stante, con ordinanza n.452/2012 il TAR Bari - Sezione Terza, sul ricorso n.760/2012 proposto dagli interessati, per l'annullamento, previa sospensiva dell'efficacia, della DGR n.228/2012, "...nella parte in cui, recependo le prescrizioni dettate nel parere n.3 del 27.1.2011, espresso dal Comitato Urbanistico Regionale, dispone: 'con riferimento alle aree a standard ex DM n.1444/1968 (art.3), fermo restando il relativo dispositivo normativo formulato nelle deliberazioni commissariali, si prescrive che le stesse aree siano reperite in ogni caso nella misura di almeno mq.18 per ogni abitante, al netto della fascia di rispetto ferroviario' imponendo, nello specifico, la localizzazione delle aree da cedersi a standard all'esterno della zona di rispetto ex art.49 del DPR n.753/1980;"

l'effetto ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato (fissando la trattazione del merito al 20/12/2012).

Segnatamente, il TAR ha ravvisato quanto segue:

*"Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, paiono sussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare, in quanto, in primo luogo, le aree a standard sono state espressamente riferite dal commissario ad acta a verde pubblico e parcheggi considerando l'esigenza di rispetto del vincolo ferroviario;*

*Considerato che la prescrizione di cui all'art.49 del DPR 753/80 rappresenta un vincolo di inedificabilità relativa e non assoluta, in quanto, ai sensi dell'art.60 del DPR citato, gli uffici compartimentali di FS possono autorizzare riduzioni delle distanze fissate dagli artt. 49 e 55;*

*Considerato altresì che la collocazione dell'area a verde nella fascia prossima alla ferrovia è espressamente consentita dalla legge, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, di tal che la previsione di collocazione delle aree a standard esclusivamente nell'area libera dalla fascia di rispetto ferroviaria si palesa viziata, in quanto azzererebbe la capacità edificatoria delle aree riconosciuta a seguito dell'intervento del commissario ad acta;"*

Identiche considerazioni e decisioni cautelari sono state assunte dal TAR con le ulteriori ordinanze n.397/2012 (sulla DGR n.225/2012, accogliendo il ricorso n.758/2012 della ditta Cassanelli Francesco e Papagni Pasqua), n.398/2012 (sulla DGR n.227/2012, accogliendo il ricorso n.759/2012 della ditta Sasso Bartolomeo) e n.399/2012 (sulla DGR n.226/2012, accogliendo il ricorso n.761/2012 della ditta AR.CO. srl).

La suddetta ordinanza TAR n.452/2012 (insieme alle altre richiamate), è stata trasmessa al Servizio Urbanistica dall'Avvocatura Regionale con nota prot.11/L/12466 del 25/06/2012, con invito a far conoscere eventuali determinazioni che si riterrà opportuno adottare.

Si puntualizza che -medio tempore- la LR 24/07/2012 n.22 ha disposto la soppressione del Comitato Urbanistico Regionale.

Stante quanto innanzi, alla luce delle già puntuali considerazioni ravvisate dal TAR in sede cautelare



con l'ordinanza citata, e allo scopo di scongiurare successivi esiti del contenzioso amministrativo presumibilmente soccombenti per l'Amministrazione Regionale (con conseguente condanna alle spese), si ritiene necessario procedere -in sede di autotutela- alla riapprovazione del provvedimento impugnato, emendando il dispositivo del provvedimento stesso, e segnatamente il "testo coordinato" della disciplina urbanistica valida per i suoli in argomento, della prescrizione di cui al parere CUR n.03 del 27/01/11, oggetto di considerazioni di illegittimità da parte del giudice amministrativo; di conseguenza, il "testo coordinato emendato" risulta il seguente:

**TESTO COORDINATO EMENDATO DELLA DISCIPLINA URBANISTICA DEI SUOLI IN OGGETTO:**

**"ZONA OMOGENEA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE DI TIPO "C3",**

*disciplinata dall'art.39 delle Norme Tecniche di Attuazione, con le seguenti ulteriori prescrizioni speciali integrative, fermo restando la normativa tecnica e regolamentare complessivamente vigente nel Comune di Bisceglie:*

**Strumento attuativo:** *piano di lottizzazione convenzionato esteso ad almeno il complesso dei suoli, nell'ambito della maglia urbana in questione, oggetto di analoghe pronunzie giudiziali.*

*In sede di formazione dello strumento attuativo dovranno recepirsi le prescrizioni e condizioni di cui note prot.811/2009, prot.71161/2010 e prot.84200/2010 della Struttura Tecnica Provinciale di Bari (nei termini specifici rivenienti dall'art.6 e dall'art.10 delle Norme del PAI) e di cui alla Det. Dir. Servizio Ecologia n.211/2011.*

**Aree per gli standard al servizio della residenza, di cui al D.M. n.1444/1968 (art.3):** *pari ad almeno il*

*50% dell'intera superficie d'intervento, e comunque in misura non inferiore a 18 mq. per ogni abitante di nuovo insediamento (corrispondente a mc.100), da destinarsi a verde alberato e parcheggi pubblici e la cui sistemazione e cessione gratuita al Comune, unitamente alla viabilità pubblica di accesso, è a carico dei lottizzanti tramite convenzionamento.*

**Servizi della residenza a carattere privato:** *pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile, da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza.*

**Altezza massima ammissibile per gli edifici:** *ml.13,00, corrispondente a n.4 piani fuori terra.*

**Infine, è opportuno progettare il nuovo insediamento avendo in particolare considerazione le esigenze derivanti dalla contiguità tra l'area in oggetto e il fascio dei binari di Rete ferroviaria italiana (Rfi) e, soprattutto, della stazione ferroviaria di Bisceglie. Il progetto dovrà curare in particolare la conformazione e la distribuzione degli spazi pubblici -tra quelli da realizzare e cedere quali oneri di urbanizzazione- al fine di migliorare, sia sotto il profilo ambientale, sia sotto il profilo funzionale, il rapporto tra l'impianto ferroviario, in particolare la stazione ferroviaria, e il fronte urbano. Cio' anche in considerazione della possibile rinuncia alla formazione dello scalo merci, e del conseguente possibile riuso dell'area Rfi -situata tra l'edificio della stazione e l'area oggetto del presente provvedimento- attualmente destinata a tale funzione."**

Analoghi provvedimenti di riapprovazione sono separatamente proposti per gli altri suoli in questione, più volte richiamati.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta di prendere atto dell'ordinanza TAR Bari n.452/2012 e conseguentemente di annullare in autotutela la DGR n.228/2012 e di riapprovare, ai sensi dell'art.16 della LR 31/05/80 n.56, le determinazioni assunte con delibera del commissario ad acta n.2/2010, in ordine al suolo nel Comune di Bisceglie di proprietà di Edil Rossi srl (corrispondente alle particelle numeri 2483, 2485, 514, 2487, 2266, 2265 del foglio 10, nella parte in cui era già destinato nel PRG ad "ampliamento zona ferroviaria - scalo merci", dell'estensione di circa mq.4442), di cui già alla DGR n.228/2012, attribuendo al suolo medesimo la disciplina urbanistica di "zona omogenea residenziale di espansione di tipo C3", come normata dal "testo coordinato emendato" sopra riportato."

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera "d)" della l.r. n.7/97.

**“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 E S.M. E I.”**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA**

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

**DI FARE PROPRIA** la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata.

**DI PRENDERE ATTO** dell'ordinanza n.452/2012 del TAR Bari - Sezione Terza.

**DI ANNULLARE** di conseguenza, in autotutela, la DGR n.228 del 07/02/2012.

**DI RIAPPROVARE**, ai sensi dell'art.16 della

LR n.56/1980, per le motivazioni e considerazioni di cui alla relazione in premessa, le determinazioni assunte con delibera del commissario ad acta n.2/2010, in ordine al suolo nel Comune di Bisceglie di proprietà di Edil Rossi srl (corrispondente alle particelle numeri 2483, 2485, 514, 2487, 2266, 2265 del foglio 10, nella parte in cui era già destinato nel PRG ad “*ampliamento zona ferroviaria - scalo merci*”, dell'estensione di circa mq.4442), di cui già alla DGR n.228/2012, attribuendo al suolo medesimo la disciplina urbanistica di “*zona omogenea residenziale di espansione di tipo C3*”, come normata dal “testo coordinato emendato” sopra riportato e qui da intendersi, per economia espositiva, integralmente trascritto;

quanto innanzi, sulla scorta delle risultanze coordinate della relazione istruttoria SUR n.29/2010 e del parere CUR n.03/2011 (parte integrante del presente provvedimento, con esclusione della prescrizione oggetto di considerazioni di illegittimità da parte del TAR Bari - Sezione Terza, giusta ordinanza n.452/2012 in sede cautelare), nonché delle note prot.811/2009, prot.71161/2010 e prot.84200/2010 della Struttura Tecnica Provinciale di Bari (nei termini specifici rivenienti dall'art.6 e dall'art.10 delle Norme del PAI) e della Det. Dir. Servizio Ecologia n.211/2011, qui in toto condivise e che si intendono, per economia espositiva, integralmente trascritte.

**DI DEMANDARE** al Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Bisceglie, per gli ulteriori adempimenti di competenza.

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (a cura del Servizio Urbanistica).

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

**R E G I O N E P U G L I A**

ASSESSORATO QUALITA' DEL TERRITORIO

Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana

**Comitato Urbanistico Regionale**

SEGRETARIA (c/o Servizio Urbanistica): Via Magnolie n.6/8, Z.I. 70026 MODUGNO (BA) - tel/fax 0805407897 - e.moretti@regione.puglia.it

**ADUNANZA DEL 27/01/2011****COMPONENTI N.21****PRESENTI N.18****PARERE N.03/2011**

**oggetto:** **BISCEGLIE (BT)** – Esecuzione sentenze n.265/2009 e n.1983/2009 TAR Bari. Attribuzione destinazione urbanistica suolo ditta Edil Rossi srl (fg. 10, pct. 2483 ecc.). delib. CA n.2/2010.

**IL COMITATO**

**VISTI** gli atti tecnici ed amministrativi del provvedimento in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 della LR 31/05/80 n.56;

**VISTA** la relazione istruttoria del SUR n.29 del 09/11/2010 (allegata);

**UDITO** il relatore, Ing. Vincenzo Gigli;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO**

ai sensi dell'art.16 della LR n.56/1980, facendo propria la relazione istruttoria del SUR n.29 in data 09/11/2010 (allegata), con le ulteriori prescrizioni e precisazioni in prosieguo riportate:

A seguito di approfondita disamina della documentazione tecnico-amministrativa e delle determinazioni commissariali, condivise dal Comitato le risultanze istruttorie del SUR, favorevoli con le prescrizioni di cui ai pareri espressi dalla Struttura Tecnica Provinciale di Bari con la nota prot.811 del 27/03/2009 (afferente specificatamente al suolo di proprietà Sasso Bartolomeo) e con le note prot.71161 del 28/07/2010 e prot.84200 del 23/09/2010 (afferenti agli ulteriori suoli in questione), si ravvisa la necessità di inserire in aggiunta la seguente prescrizione, a valere complessivamente per tutti i suoli in argomento:

*“ Con riferimento alle aree a standard ex DM n.1444/1968 (art.3), fermo restando il relativo dispositivo normativo formulato nelle deliberazioni commissariali, si prescrive che le stesse aree siano reperite in ogni caso nella misura di almeno mq.18 per ogni abitante, al netto della fascia di rispetto ferroviario; quanto innanzi, in considerazione che l'inedificabilità della fascia stessa, a norma dell'art.49 del DPR 11/07/1980 n.753, non consente di fatto la piena utilizzabilità della fascia medesima ai fini della realizzazione dei servizi e delle attrezzature pubbliche di cui al richiamato DM n.1444/1968 (art.3).”*

Inoltre, attese le disposizioni del D.Lgs. n.152/2006, e considerata peraltro la modesta consistenza dell'intervento complessivo prospettato, si ritengono necessari specifici accertamenti da parte dell'Amm.ne Com.le, con interessamento del competente Ufficio regionale VIA-VAS, circa la eventuale ricorrenza nella fattispecie puntuale di verifica di assoggettabilità a VAS dei provvedimenti di pianificazione in oggetto.

**IL VERBALIZZATORE**  
**(Ing. Nicola GIORDANO)**

**IL RELATORE**  
**(Ing. Vincenzo GIGLI)**

**IL PRESIDENTE - ASSESSORE**  
**(Prof. Angela BARBANENTE)**



**R E G I O N E P U G L I A**  
**ASSESSORATO QUALITA' DEL TERRITORIO**  
Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana  
**Servizio Urbanistica**

Via Magnolie n.6, Z.I. 70026 MODUGNO (BA) - tel. 0805406821, 0805406828; fax 0805406824 - settoreurbanistica@regione.puglia.it

Relazione istruttoria n. 29 del 09/11/2010

oggetto: **BISCEGLIE (BT) - Esecuzione sentenze n.265/2009 e n.1983/2009 TAR Bari. Attribuzione destinazione urbanistica suolo ditta Edil Rossi srl (fg. 10, ptc. 2483 etc.). Delib. CA n.2/2010.**

Con delibera di commissario ad acta n.02 del 15/04/2010 sono state adottate, ai sensi dell'art.16 della LR 31/05/80 n.56, le determinazioni in ordine alla istanza datata 30/07/2008 della Edil Rossi S.r.l., limitatamente al suolo corrispondente alle particelle numeri 2483-2485-514-2487-2266-2265 del foglio 10, nella parte in cui era già destinato nel PRG ad "ampliamento zona ferroviaria - scalo merci", dell'estensione di circa mq.4442, attribuendo al suolo medesimo la seguente disciplina urbanistica:

**ZONA OMOGENEA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE DI TIPO "C3"**, disciplinata dall'art.39 delle Norme Tecniche di Attuazione, con le seguenti ulteriori prescrizioni speciali integrative, fermo restando la normativa tecnica e regolamentare complessivamente vigente nel Comune di Bisceglie:

“ Strumento attuativo: piano di lottizzazione convenzionato esteso ad almeno il complesso dei suoli, nell'ambito della maglia urbana in questione, oggetto di analoghe pronunzie giudiziali.

Aree per gli standard al servizio della residenza, di cui al D.M. n.1444/1968 (art.3): pari ad almeno il 50% dell'intera superficie d'intervento, e comunque in misura non inferiore a 18 mq. per ogni abitante di nuovo insediamento (corrispondente a mc.100), da destinarsi a verde alberato e parcheggi pubblici e la cui sistemazione e cessione gratuita al Comune, unitamente alla viabilità pubblica di accesso, è a carico dei lottizzanti tramite convenzionamento.

Servizi della residenza a carattere privato: pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile, da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza.

Altezza massima ammissibile per gli edifici: ml.13,00, corrispondente a n.4 piani fuori terra.”

Quanto innanzi è stato determinato dal commissario ad acta in esecuzione della sentenza n.265/2009 (depositata l'11/02/2009) del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari - Sezione Terza, che accogliendo il ricorso n.1811/2008 proposto da Edil Rossi srl contro il Comune di Bisceglie, per l'annullamento della nota comunale prot.34706 del 03/10/2008 e l'accertamento del diritto ad ottenere la ritipizzazione dell'area dichiarata di proprietà (in catasto al

ha statuito l'obbligo del Comune stesso di procedere alla ritipizzazione del suolo in questione; con successiva sentenza n.1983/2009 (depositata il 28/07/2009), su ricorsi riuniti, il TAR Bari - Sezione Seconda, accogliendo il ricorso n.938/2009 proposto da Edil Rossi srl contro il Comune di Bisceglie, ha accertato e dichiarato la perdurante inottemperanza del Comune alle statuizioni della sentenza n.265/2009 (nonostante ulteriore diffida della ricorrente datata 16/03/2009), ha ordinato al Comune stesso di procedere alla ritipizzazione del suolo della parte ricorrente entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ed ha nominato, per il caso di perdurante inadempimento da parte del Comune, quale commissario ad acta il Dirigente del Settore Urbanistica della Regione Puglia, o suo delegato, assegnandogli allo scopo il termine di ulteriori giorni 60.

Al predetto provvedimento commissariale n.02/2010 sono allegati la nota datata 14/04/2010 e relazione tecnica del Dirigente della Ripartizione Tecnica e l'elaborato in plico unico comprendente stralcio della tavola di zonizzazione del PRG con indicazione di massima dei suoli, certificato di destinazione urbanistica, stralcio aerofotogrammetrico, documentazione fotografica, stralcio catastale e visure catastali (nel predetto elaborato sono rappresentati tutti i suoli, di diverse ditte, oggetto della sentenza T.A.R. 1983/2009).

A seguito delle pubblicazioni degli atti non sono state presentate osservazioni/opposizioni (attestazione del Dirigente della Ripartizione Tecnica, giusta nota prot.38587 del 15/05/2010).

La relativa documentazione tecnico-amministrativa è stata trasmessa dal Comune di Bisceglie con le note prot.19294 del 19/04/2010 e prot.38587 del 15/05/2010 e successivamente integrati.

Con note prot.71161 del 28/07/10 e prot.84200 del 23/09/2010, la Struttura Tecnica Provinciale di Bari ha espresso parere favorevole ex art.89 del DPR n.380/2001, a condizioni (che nel prosieguo si esporranno).

Ciò premesso, si riportano -testualmente- i rilievi e le considerazioni e motivazioni poste a base delle determinazioni commissariali di cui alla delibera n.02/2010:

““

## 2.00 RILEVATO

2.1 Il suolo in questione, in catasto indicato in uso “vigneto” e “orto” ed inedificato, all’attualità appare nella parte maggiore precariamente sistemato con pavimentazione in stabilizzato, ed in altra parte minore interessato da sistemazioni esterne in uso dei contermini edifici residenziali esistenti (marciapiedi, aiuole, parcheggi e rampa carrabile, contenuti all’interno di recinzione con muretto delimitante le aree di diretta pertinenza dei citati edifici).

E’ sito nell’ambito della maglia urbana delimitata da Via Piave, Piazza A. Volta, Via Pasubio, Via Isonzo e -lungo il lato sud- dalla ferrovia, ed interessata -per circa la metà superiore della sua estensione- da edificato residenziale ad alta densità insediativa (zona residenziale di completamento B2 di tipo intensivo del PRG); allo stesso suolo, compreso in particolare tra la zona residenziale e la ferrovia, si accede dalla Via Isonzo.

In catasto il suolo corrisponde alle particelle numeri 2483-2485-514-2487-2266-2265 del foglio 10, di superficie catastale complessiva di mq.4442 (desunta dalle visure prodotte), tutta interessata dal presente procedimento.

2.02 Nello strumento urbanistico generale di cui il Comune di Bisceglie è attualmente munito, il Piano Regolatore Generale così come definitivamente approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.483 del 28/02/1977, detto suolo, di mq.4442, è parte di una più estesa area destinata ad “Ampliamento zona ferroviaria - scalo merci”, sommariamente disciplinata dalle Norme Tecniche di Attuazione del citato P.R.G. nei termini seguenti:

“ Art. 50 – Zone ferroviarie e portuali.

*Sono destinate al mantenimento ed, eventualmente, all’ampliamento dei rispettivi impianti e servizi.*

*Le profondità delle fasce di rispetto da tali zone, sono quelle indicate nelle tavole di P.R., e in mancanza, quelle previste dalle leggi vigenti in materia.*

*L’ampliamento delle opere portuali, indicato nel P.R.G. è quello previsto nel Piano regolatore generale particolare del porto, regolarmente approvato.”*

Trattasi, precisamente, di area che nel PRG adottato presentava destinazione ad “Attrezzature collettive o di uso collettivo – giardini pubblici; parcheggi” e che in sede di esame ed approvazione regionale (giusta relazione dell’Ufficio Urbanistico n.800 del 02/05/1975, ecc.) è stata oggetto -insieme ad altre consistenti aree ubicate lungo la ferrovia- della seguente prescrizione:

“ *Tutte le aree contornate e tratteggiate in viola -già riservate dal piano ad usi collettivi- vanno intese come ‘zone ferroviarie’ e precisamente come ‘zone per attrezzature collettive a servizio della ferrovia dello Stato’.*

*Ciò, in quanto Bisceglie rappresenta uno dei nodi più importanti soprattutto a livello di ‘scalo ferroviario per smistamento merci’, per cui è indispensabile assicurare -a parere dell’Ufficio scrivente- un idoneo potenziamento delle attrezzature esistenti.*

*Di conseguenza si ritiene opportuno che le aree per attrezzature collettive previste dal P.R.G., le quali in tal modo vengono sottratte alle tipizzazioni del piano (verde, parcheggi, giardini, asili ed attrezzature scolastiche in genere ecc.) nonché quelle specificatamente richieste dall’Ufficio Scolastico Interregionale con propria nota n.2602 in data 29/11/1974, siano in fase di attuazione del piano popolare reperite -con le modalità prescritte dalla legge (varianti al P.R.G., piani particolareggiati, piani di lottizzazione)- nelle zone agricole e di residenza stagionale immediatamente a ridosso dei suoli ora destinati alle attrezzature ferroviarie.”*

- 2.03 Per il predetto suolo, con la sentenza n.265/2009 il T.A.R. ha sancito l'obbligo del Comune di Bisceglie di procedere alla ritipizzazione del suolo della ricorrente, in quanto "*...oggetto di una previsione urbanistica sostanzialmente espropriativa, soggetta perciò a decadenza dopo il decorso del termine quinquennale di efficacia, ai sensi dell'art.2 della legge n.1187/1968*"; quanto innanzi, richiamando le precedenti analoghe statuizioni di cui alla propria sentenza n.600/2008 (suolo ditta Sasso Bartolomeo).
- Con la successiva sentenza n.1983/2009 (pronunciata sui ricorsi riuniti proposti da Cassanelli Francesco e Papagni Pasqua, da Edil Rossi S.r.l. e da Ar.Co. S.r.l.), il T.A.R., accertata l'inottemperanza del Comune, ha ordinato al Comune stesso di procedere alla ritipizzazione dei suoli in questione entro il termine fissato ed ha disposto, per il caso di perdurante inadempimento da parte del Comune, la nomina del commissario ad acta per provvedervi in via sostitutiva, ravvisando inoltre l'opportunità di svolgimento del procedimento di ritipizzazione contestualmente per i vari suoli interessati.
- 2.04 Nella fattispecie puntuale, è pertanto acclarato l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di provvedere alla disciplina urbanistica, in quanto suolo ritenuto oggetto di caducazione di vincoli urbanistici di carattere espropriativo o di inefficabilità, ai sensi della L. n.1187/1968 (v., in particolare, le Decisioni n.51/1980 e n.92/1982 della Corte Costituzionale).
- Inoltre, il provvedimento da assumersi non confligge con il divieto di cui all'art.55 della L.r. 31/05/80 n.56, trattandosi non di "variante" a strumento urbanistico vigente, bensì più propriamente di obbligatoria reintegrazione della pianificazione divenuta parzialmente inoperante (v. Sentenza n.7/1984 del Consiglio di Stato-Adunanza Plenaria), atteso che la P.A. deve, in ogni momento, assicurare la vigenza di una disciplina urbanistica che copra il territorio comunale nella sua interezza (v. Sentenza n.745/1995 del Consiglio di Stato-IV Sezione, relativa a fattispecie in ambito territoriale pugliese, ed inoltre: Sentenza n.377/1987 del T.A.R. di Bari, Sentenza n.539/1989 del T.A.R. di Lecce, Sentenza n.2025/1999 del T.A.R. di Bari).
- 2.05 L'art.21bis della L. 06/12/71 n.1034, inserito con l'art.2 della L. 21/07/2000 n.205, al comma 3° stabilisce che all'atto dell'insediamento il commissario, preliminarmente all'emanazione del provvedimento da adottare in via sostitutiva, accerta se anteriormente alla data dell'insediamento medesimo l'amministrazione abbia provveduto, ancorchè in data successiva al termine assegnato dal giudice amministrativo con la decisione prevista dal comma 2°.
- 2.06 Per quanto accertato in atti, non risulta che anteriormente all'insediamento del commissario ad acta -e a tutt'oggi- l'Amministrazione Comunale abbia provveduto all'adozione dell'atto richiesto nella fattispecie, e segnatamente della deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, per l'attribuzione della destinazione urbanistica al suolo in questione.
- 2.07 Sulla scorta della documentazione tecnico-amministrativa acquisita e della attività istruttoria e ricognitiva espletata unitamente alla Ripartizione Tecnica, in precedenza richiamata, si ritiene pertanto di dare esecuzione alle sentenze n.265/2009 e n.1983/2009, nei termini di cui al presente provvedimento.



### 3.00 CONSIDERATO

- 3.01 In ordine alle valutazioni puntuali da operarsi nel merito del provvedimento di tipizzazione da assumersi da parte del commissario ad acta, va osservato che con Sentenza n.179 del 20/05/99, la Corte Costituzionale ha considerato ammissibile la reiterazione di vincoli caducati, ove sussistenti ragioni giustificative accertate attraverso una valutazione procedimentale ed adeguatamente motivate dall'amministrazione preposta alla gestione del territorio, corredate in particolare da congrua e specifica motivazione sull'attualità della previsione, con nuova ed adeguata comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti e con giustificazione delle scelte urbanistiche di piano. Ciò nondimeno, ha stabilito la Corte, si realizza un obbligo indennitario, la cui quantificazione e modalità di liquidazione è rinviata all'intervento legislativo e/o del giudice competente. La stessa Corte, nel contempo, ha chiarito che restano al di fuori dell'ambito di indennizzabilità, tra gli altri, i vincoli derivanti da limiti non ablatori posti normalmente nella pianificazione urbanistica e i vincoli comunque estesi derivanti da destinazioni realizzabili anche attraverso l'iniziativa privata in regime di economia di mercato.
- 3.2 Alla luce di quanto innanzi, occorre considerare la mancanza -a tutt'oggi, per quanto accertato- di una attività della P.A. concretamente preordinata all'espropriazione del suolo in questione, né risultano in atti programmi e/o istanze di intervento e/o manifestazioni di interesse, da parte della società delle ferrovie o altri soggetti titolati, per l'attuazione delle previsioni del PRG approvato, per il suolo stesso.
- 3.03 Stante quanto sopra, si ritiene che per detto suolo debba procedersi alla attribuzione di una destinazione urbanistica che, nel rispetto dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n.179 del 1999, ed in considerazione inoltre dell'istanza del ricorrente, intesa all'ottenimento di una destinazione urbanistica a suscettività edificatoria, conferisca ad esso una nuova tipizzazione coerente con l'attuale stato di fatto fisico-giuridico e con la realtà urbanistica della zona, e segnatamente abbia natura non ablatoria e sia realizzabile anche attraverso l'iniziativa privata in regime di economia di mercato, escludendosi in particolare -in mancanza di concreti impegni finanziari in merito da parte del Comune di Bisceglie, ed al fine di evitare ulteriori contenziosi- la mera reiterazione di vincoli preordinati all'espropriazione, necessitante peraltro di puntuali motivazioni anche sotto l'aspetto del fabbisogno.
- 3.04 Parimenti da escludersi risulta anche la mera estensione al suolo in questione della destinazione a zona residenziale di completamento di tipo B2 intensiva presente sulla parte superiore della maglia, replicandone l'alto carico volumetrico e la bassa qualità insediativa, atteso che occorre contestualmente tenere in debito conto l'impostazione originaria del PRG, che prevedeva lungo la ferrovia destinazioni a verde ed a parcheggi pubblici al servizio degli insediamenti residenziali, peraltro particolarmente scarsi nella maglia stessa, contemperando di conseguenza -per quanto attuabile- il minor sacrificio possibile per il proprietario del suolo con il massimo vantaggio per la collettività ed il conseguimento dell'interesse pubblico generale, ferma restando l'evidente suscettività edificatoria a carattere residenziale della zona interessata, oggettivamente riscontrabile nell'ambito della maglia di riferimento.
- 3.05 D'altra parte, circa l'incremento di previsione residenziale derivante da ipotesi di tipizzazione del suolo in questione a fini edificatori, comunque di ridotta incidenza in termini quantitativi, attesa la superficie del suolo in gioco, va considerato che la verifica e la determinazione delle previsioni insediative e dei fabbisogni residenziali e dei correlati servizi a livello globale comunale, sono contenuti propri di una nuova pianificazione urbanistica generale (peraltro in fase di avvio da parte del Comune di Bisceglie) e non presuppongono l'effettuazione della ricognizione dello stato di fatto fisico-giuridico nell'intero

territorio comunale del patrimonio edilizio ed immobiliare, ivi compreso in ordine alla generalità delle aree a standard complessivamente previste dall'attuale PRG; quanto innanzi, esorbitante rispetto ai limiti e finalità del presente provvedimento, concernente esclusivamente il suolo oggetto della pronunzia giudiziale.

- 3.06 I criteri tecnico-urbanistici per la tipizzazione del suolo, oltre a quanto già innanzi considerato, sono pertanto come di seguito individuati, allo scopo di ottimizzare la qualità dell'insediamento residenziale ipotizzato e di armonizzare lo stesso nell'ambito della maglia di riferimento, migliorandone la vivibilità complessiva:
- prevedere una fascia "cuscinetto" di verde alberato e parcheggi pubblici frapposta tra gli insediamenti residenziali e la ferrovia, parallelamente alla ferrovia stessa, assicurandosi il contestuale rispetto delle disposizioni dell'art.49 del DPR 11 luglio 1980 n.753 (che lungo i tracciati delle linee ferroviarie vietano la costruzione, ricostruzione o ampliamento di edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia);
  - graduare la densità volumetrica tra l'attuale zona residenziale B2, ad alto peso insediativo (e bassa qualità urbanistico-edilizia), e la ferrovia;
  - prevedere, nell'ambito della volumetria ammissibile, una adeguata dotazione di servizi a carattere privato strettamente connessi con la residenza, carenti nella maglia di riferimento (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza);
  - pianificare gli interventi mediante uno strumento urbanistico esecutivo esteso necessariamente ad almeno il complesso dei suoli, nell'ambito della maglia urbana in questione, oggetto di analoghe pronunzie giudiziali (in proposito resta evidente che, nelle more di eventuali ulteriori atti di pianificazione comunale, che estendano l'obbligo di piano esecutivo unitario a tutte le aree ricadenti nella maglia interessata e per le quali ricorrano le medesime condizioni fisico-giuridiche, il presente provvedimento deve necessariamente limitarsi unicamente alla disciplina del suolo oggetto della pronunzia giudiziale).
- 3.08 Si puntualizza che i rilievi, le considerazioni ed i criteri suddetti sono coerenti ed omogenei rispetto ai provvedimenti commissariali già assunti con deliberazione n.1 in data 14/11/2008 e successiva di controdeduzioni alle osservazioni (esecuzione sentenza TAR Bari n.600/2008, suolo ditta Sasso Bartolomeo), nonché rispetto agli ulteriori contestuali procedimenti commissariali in corso di svolgimento interessanti la medesima maglia urbana (esecuzione sentenze T.A.R. Bari n.268/2009 e n.1983/2009, suolo ditta Ar.Co. S.r.l.; esecuzione sentenze T.A.R. Bari n.267/2009 e n.1983/2009, suolo ditta Cassanelli Francesco e Papagni Pasqua).
- 3.09 Conclusivamente, sulla scorta di tutto quanto in precedenza riportato, nella fattispecie puntuale si ritiene, ai fini della pratica attuazione dei criteri innanzi enunciati, di attribuire al suolo in questione la destinazione urbanistica corrispondente alle zone residenziali di espansione del vigente PRG, e precisamente della zona omogenea di tipo "C3" (di più contenuta densità insediativa tra quelle previste dal PRG), disciplinata dall'art.39 delle Norme Tecniche di Attuazione, con le seguenti ulteriori prescrizioni speciali integrative, fermo restando la normativa tecnica e regolamentare complessivamente vigente nel Comune di Bisceglie:

“ Strumento attuativo: piano di lottizzazione convenzionato esteso ad almeno il complesso dei suoli, nell’ambito della maglia urbana in questione, oggetto di analoghe pronunzie giudiziali.  
Aree per gli standard al servizio della residenza, di cui al D.M. n.1444/1968 (art.3): pari ad almeno il 50% dell’intera superficie d’intervento, e comunque in misura non inferiore a 18 mq. per ogni abitante di nuovo insediamento (corrispondente a mc.100), da destinarsi a verde alberato e parcheggi pubblici e la cui sistemazione e cessione gratuita al Comune, unitamente alla viabilità pubblica di accesso, è a carico dei lottizzanti tramite convenzionamento.  
Servizi della residenza a carattere privato: pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile, da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza.  
Altezza massima ammissibile per gli edifici: ml.13,00, corrispondente a n.4 piani fuori terra.”

3.11 Con riferimento infine alla memoria partecipativa datata 04/03/2010, prodotta dalla parte ricorrente, si rileva che la stessa praticamente è rivolta all’ottenimento di una maggiore capacità edificatoria dei suoli in questione, ed in particolare (rispetto agli indici e parametri di cui alla deliberazione commissariale n.1 in data 14/11/2008, suolo ditta Sasso Bartolomeo, sopra riproposti anche per il suolo in oggetto):

- o riduzione della dotazione di aree a standard (dotazione già prescritta in misura pari ad almeno il 50% dell’intera superficie d’intervento), comportante inoltre -di fatto- aumento conseguenziale della superficie fondiaria e dunque della volumetria realizzabile in base all’i.f.f. consentito;
- o aumento dell’altezza massima ammissibile a ml.19,00 come per le zone B2 adiacenti, oltre alla previsione di un piano pilotis (altezza massima prevista per le zone C3 in ml.9,00, pari a tre piani fuori terra, e già incrementata a ml.13,00, pari a quattro piani fuori terra, con la deliberazione commissariale di controdeduzioni alle osservazioni relative al suolo ditta Sasso Bartolomeo).

Quanto innanzi, in misura non compatibile con i criteri in precedenza adottati per la tipizzazione dei suoli in argomento, finalizzati -come già enunciato- alla ottimizzazione della qualità dell’insediamento residenziale ipotizzato ed alla armonizzare dello stesso nell’ambito della maglia di riferimento, migliorandone la vivibilità complessiva.

Resta peraltro evidente che in sede di elaborazione del piano esecutivo della maglia urbana in questione, non è preclusa l’adozione di soluzioni progettuali che -nel rispetto puntuale delle norme e degli indici e parametri massimi come precedentemente fissati- prevedano l’eventuale accorpamento, almeno parziale, in specifici edifici tipologicamente idonei ed opportunamente collocati nell’ambito della maglia stessa, dei “servizi della residenza a carattere privato”, nonché l’eventuale utilizzo di “pilotis” a piano terra e di studi professionali ed uffici a primo piano degli edifici residenziali.

Del tutto improponibile risulta infine la richiesta di consentire la realizzazione di parte della volumetria nell’adiacente maglia 89 di PRG, atteso che trattasi di differenti zone omogenee di PRG, diversamente disciplinate.

3.12 Nei termini in precedenza complessivamente esposti, si ritiene pertanto di rispondere alle richieste di parte ed inoltre alla memoria partecipativa datata 04/03/2010. ””

In ordine alla maglia urbana di riferimento, si riferisce inoltre che in esecuzione di altre sentenze del TAR Bari, sono stati assunti dallo stesso commissario ad acta ulteriori provvedimenti per altrettanti suoli, con attribuzione della identica destinazione urbanistica e disciplina normativa di cui al suolo in esame, e precisamente:

- o delibere commissariali n.01 del 14/11/2008 e n.01 del 15/04/2010 (esecuzione sentenza n.600/2008), afferenti al suolo ditta Sasso Bartolomeo, in catasto fg.10/D, ptc. 2057, 1293, 2063, 2064, 2058, 2065, 2059, 2066, 2060, 2061, 2067, 2062, 2068, 203, 632, 2141, 2140, 1331, 1332, per l'estensione di circa mq.5.700;
- o delibera commissariale n.03 del 15/04/2010 (esecuzione sentenze n.268/2009 e n.1983/2009), afferente al suolo ditta Ar.Co. srl, in catasto fg.10, ptc.2056 in parte, per l'estensione di circa mq.336;
- o delibera commissariale n.04 del 15/04/2010 (esecuzione sentenze n.267/2009 e n.1983/2009), afferente al suolo ditta Cassanelli Francesco e Papagni Pasqua, in catasto fg.10, ptc.1225 in parte, per l'estensione di circa mq.144.

Complessivamente, pertanto, i suoli oggetto delle sentenze del TAR e dei provvedimenti commissariali predetti assommano a circa mq.10.622 ed interessano la quasi totalità della maglia in questione (fatta eccezione per il suolo di proprietà Eredi Valente e La Notte di circa mq.717, ubicato su Via Piave, all'estremità occidentale della maglia, e per il suolo di proprietà delle Ferrovie, lungo la sede dei binari), determinando un carico insediativo teorico massimo di circa 133 abitanti.

Per completezza di esposizione, si riferisce che con nota prot.71161 del 28/07/2010, la Struttura Tecnica Provinciale di Bari ha espresso parere favorevole ex art.89 del DPR 380/2001 sui suoli di cui alle delibere CA nn.2, 3 e 4, rilevando peraltro la presenza di una linea di impluvio lambente il margine Est della proprietà Edil Rossi (all'estremità orientale della maglia in questione) e formulando conseguentemente le seguenti condizioni:

- “ - la fascia di m.150 dall'asse del corso d'acqua presente lateralmente alle aree oggetto di variante urbanistica, sia allo stato, esclusa dalla ritipizzazione;
- in fase di elaborazione dello strumento urbanistico esecutivo sia approfondito il quadro conoscitivo delle condizioni geologico-strutturali del sottosuolo in modo da pervenire ad una corretta previsione planovolumetrica degli edifici. ”

La stessa Struttura, con ulteriore nota prot.84200 del 23/09/2010, rilasciata a seguito di precisazioni del Dirigente della Ripartizione Tecnica del Comune di Bisceglie giusta nota prot.36291 del 26/08/2010 (contenente, tra l'altro, il richiamo degli approfondimenti in corso in sede di "tavolo tecnico" con l'Autorità di Bacino, con elaborazione di perimetrazioni di rischio che hanno consentito alla stessa ditta Edil Rossi di edificare su di un'area limitrofa, previo puntuale parere favorevole con raccomandazioni prot.8579 del 25/06/2009 dell'AdB), ha ulteriormente puntualizzato quanto segue:

“ (...) Per quanto attiene poi alla nuova destinazione urbanistica, impressa con le varianti in esame, questa ai fini del giudizio di compatibilità geomorfologica di cui all'art.89 del DPR 380/01, deve essere coerente con il quadro normativo in vigore in materia di assetto idrogeologico. Allo stato in assenza di specifici studi a scala di bacino, approvati dall'AdB della Puglia e condivisi da codesta amministrazione, riguardanti l'asta del reticolo fluviale interno all'area oggetto di variante urbanistica, vige per le fasce definite dagli art.6 e 10 delle NTA del PAI il divieto assoluto di edificabilità (comma 1, art.6, delle NTA).

Poiché il PAI si configura quale strumento sovraordinate di governo del territorio, rispetto alla pianificazione e scala comunale, con l'obbligo per quest'ultima di adeguarsi alle disposizioni contenute nel PAI medesimo, così come stabilito dall'art.20 delle NTA, non può allo stato imprimersi alle predette fasce, destinazioni urbanistiche di carattere edificatorio, che risulterebbero in contrasto con il citato art.6 comma 1 delle NTA del PAI, ovvero la ritipizzazione oggetto di deliberazione commissariale può sicuramente operarsi in tali fasce, solo se per esse si prevedano destinazioni urbanistiche non suscettibili di edificazione.

In tal senso va intesa la esclusione dalla ritipizzazione prescritta con il parere ex art.89 rilasciato da questo Ufficio.

In ordine poi a quanto segnalato al punto 2 della nota dirigenziale che si riscontra, si evidenzia che il parere di competenza di questo Ufficio è assunto sulla base degli atti in possesso, risultando del tutto irrilevanti aspetti e casi al di fuori del procedimento, a cui si è voluto fare riferimento per supposta analogia. ”

Circa peraltro il supposto “vizio” procedurale pure segnalato dalla Struttura Tecnica con la nota prot.84200/2010, per la tardività della richiesta di parere ex art.89 del DPR 380/2001, si ritiene di rilevare, esclusivamente ai fini della economicità del procedimento in questione, quanto segue:

- il parere ex art.89 DPR 380/2001 risulta utilmente richiesto dall'Amm.ne Com.le (e rilasciato in termini favorevoli a condizioni dalla medesima competente Struttura Tecnica Provinciale) nel corso del procedimento istruttorio della “variante” in oggetto; peraltro, nella fattispecie puntuale trattasi di provvedimento commissariale ordinato dal TAR, con tempi contingentati, per la sostituzione dell'organo comunale ordinariamente competente in materia (consiglio comunale);
- per quanto noto all'Ufficio scrivente, allo stato, la stessa lamentata imperfezione formale ha riguardato -ad oggi- innumerevoli strumenti urbanistici generali ed attuativi comunali e loro varianti, senza che ciò abbia dato luogo a determinazioni giudiziali di annullamento per vizio di legittimità delle relative deliberazioni comunali.

In ogni caso, nel merito delle condizioni sostanziali imposte dalla Struttura Tecnica con le note prot.71161 del 28/07/2010 e prot.84200 del 23/09/2010, fermo restando che le stesse appaiono riguardare -nell'ambito della maglia in esame- unicamente il suolo della Edil Rossi, già peraltro in gran parte interessato dalla fascia inedificabile di rispetto della ferrovia, e nelle more inoltre della

definizione del “tavolo tecnico” in corso tra Comune di Bisceglie ed Autorità di Bacino, le medesime condizioni sono senz’altro da fare proprie, nei termini specifici rivenienti dall’art.6 e dall’art.10 delle Norme del PAI.

Tutto ciò rappresentato, ritenute condivisibili le considerazioni tecnico-amministrative a base delle determinazioni assunte dal commissario ad acta con la deliberazione n.02 del 15/04/2010, conclusivamente si esprime parere favorevole, con le puntualizzazioni innanzi esposte in ordine ai pareri espressi dalla Struttura Tecnica Provinciale di Bari con la nota prot.811 del 27/03/2009, afferente specificatamente al suolo in oggetto di proprietà Sasso Bartolomeo, e con le note prot.71161 del 28/07/2010 e prot.84200 del 23/09/2010, afferenti agli ulteriori suoli della medesima maglia in questione.

Si rimettono gli atti in oggetto al CUR, per il parere di cui all’art.16/co.8° della LR n.56/1980.

*IL DIRIGENTE D’UFFICIO*  
*(Arch. Fernando DI TRANI)*

*IL DIRIGENTE DI SERVIZIO*  
*(Ing. Nicola GIORDANO)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2012, n. 2232

**Affidamento alla società in house InnovaPuglia S.p.A. di attività di monitoraggio e supporto tecnico nel completamento delle attività del progetto SIPA.**

L'Assessore alla Qualità dell'ambiente - Ecologia, Ciclo Rifiuti e Bonifica, Politiche energetiche, Politiche di differenziazione, recupero e riuso dei rifiuti, Bonifiche, Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario, AP-RdS Autorità Ambientale, ing. Giuseppe Angelini e confermata dal Dirigente Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, riferisce quanto segue:

**PREMESSO** che

- la Regione Puglia ha in corso di realizzazione il Sistema Informativo Ambientale della Regione Puglia (SIPA);
- l'originario contratto per la realizzazione delle attività stipulato nel novembre del 2006 con l'RTI aggiudicatario della gara europea è stato novato nel luglio del 2008 a seguito del fallimento della originaria capo mandataria, con riassetto della compagine del RTI aggiudicatario;
- che a seguito di acquisito del ramo di azienda della mandataria è pervenuta nel dicembre 2010 la richiesta di subentro della società CID Software Studio spa;
- a valle di una istruttoria amministrativa e di un esame sulla fattibilità tecnico-economica della possibilità di completamento del progetto è stata verificata la sussistenza delle condizioni per dare seguito alla richiesta ricevuta;

**CONSIDERATO** che

- risulta necessario dotarsi di un moderno sistema di gestione e monitoraggio dei dati ambientali capace di supportare in maniera adeguata gli uffici interessati nella istruttoria di competenza, di contribuire al rispetto delle stringenti normative in materia di reporting ambientale, di garantire la comunicazione e l'informazione ambientale al cittadino, oltre che costituire fondamentale supporto alla predisposizione delle politiche ambientali regionali;

- tali esigenze sono alla base della decisione della Regione Puglia di dotarsi del SIPA;
- tali esigenze continuano a sussistere e sono anzi rafforzate dall'evoluzione normativa e culturale intervenuta dalla fase di avvio del progetto;
- la Regione Puglia ha già speso per la realizzazione del progetto rilevanti risorse economiche e che risulta pertanto necessario completarne le attività per arrivare al rilascio del sistema e alla sua messa in esercizio;
- la Regione Puglia ha già speso per la realizzazione del progetto rilevanti risorse economiche e che risulta pertanto necessario completare le attività per arrivare a dotarsi di un moderno sistema di gestione e monitoraggio dei dati ambientali capace di supportare in maniera adeguata gli uffici interessati nella istruttoria di competenza, di contribuire al rispetto delle stringenti normative in materia di reporting ambientale, di garantire la comunicazione e l'informazione ambientale al cittadino, oltre che costituire fondamentale supporto alla predisposizione delle politiche ambientali regionali;

**VISTO** che

- con DGR n. 1719 del 2.08.2011 "Ricognizione e modalità di utilizzo delle risorse liberate generate dalla certificazione dei progetti coerenti nell'ambito del POR Puglia 2000-2006" il completamento del progetto SIPA è stato inserito tra gli interventi da realizzare con le cosiddette "risorse liberate";
- con DGR n.751 del 07.05.2009 la Giunta Regionale ha approvato la Convenzione, con la Società in house InnovaPuglia Spa, per la disciplina di fornitura dei servizi nell'ambito dell'attuazione di progetti ed iniziative di sviluppo previsti dalla programmazione comunitaria della Regione Puglia;
- In data 30/06/2009 è stata sottoscritta la succitata convenzione tra la Regione Puglia e la Società per la disciplina e la fornitura dei servizi nell'ambito dell'attuazione di progetti e iniziative di sviluppo previsti dalla programmazione unitaria della Regione Puglia (Rep n. 10711 del 06/10/2009);
- tra le attività di cui alla convenzione è stata prevista l'erogazione di servizi di assistenza per il progetto "Sistema Informativo Pugliese per

l'Ambiente - SIPA" - scheda INP014, anche in considerazione delle intervenute scadenze del contratto per il supporto tecnico-specialistico al Project Management e della proroga concessa alla società incaricata del monitoraggio;

- che tali attività risultano in parte erogate e liquidate;

**RITENUTO** che la particolare complessità del progetto e l'esigenza garantire ogni utile sinergia con le altre iniziative in corso in Regione Puglia in materia di sistemi informativi rendono necessario integrare le attività previste nella scheda INP014 di cui innanzi;

**CONSIDERATO** che InnovaPuglia S.p.a è soggetto attuatore del SIT Regionale e che la condivisione con altri Servizi Regionali consente un utilizzo ottimizzato delle risorse hardware e software del SIT, nonché un valore aggiunto derivante dall'integrazione con il resto delle banche dati territoriali regionali.

**SI RITIENE OPPORTUNO** per le ragioni su esposte di affidare ad Innovapuglia s.p.a, secondo le condizioni previste dalla d.g.r. 751 del 2009 e tramite stipula di specifico Atto integrativo, le attività di

1. Monitoraggio e controllo di qualità
2. Supporto alle attività di trasferimento delle competenze
3. Supporto alla direzione lavori:
  - sistemistico
  - applicativo/di dominio
  - di sviluppo/installazione/test sw applicativo
  - alto livello: supporto alla fase propedeutica al collaudo
4. Completamento del trasferimento della strumentazione (server di back end)

**PRECISATO** che

- per la sottoscrizione dell'Atto integrativo tra Regione Puglia e Società InnovaPuglia S.p.a. e dei conseguenti atti contabili è necessario delegare il Dirigente del Servizio Ecologia;
- gli oneri derivanti da tale atto, valutati in euro 462.220,00 (quattrocentosessantaduecentoventi/00) IVA compresa, trovano copertura nel quadro economico del progetto;

- la quota economica prevista dalla scheda INP014 relativa a prestazioni non erogate e pari a euro 60.000,00 (sessantamila/00) IVA compresa concorre alla copertura economica dell'atto integrativo in oggetto.

Tutto ciò premesso e considerato, l'Assessore alla Qualità dell'ambiente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del presente atto che rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4 della L.R. n. 7/1997 che detta "norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione Regionale".

#### **COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001**

La copertura finanziaria per le spese derivanti dall'adozione del presente provvedimento è assicurata dall'economie vincolate di cui alla D.D. n. 173 del 10.08.2012

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'ambiente, che si intende qui di seguito integralmente riportata;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte dell'AP RdS Autorità Ambientale, e del Dirigente del Servizio Ecologia, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;

#### **DELIBERA**

- A. DI AFFIDARE alla società INNOVAPUGLIA s.p.a, le attività di
1. Monitoraggio e controllo di qualità
  2. Supporto alle attività di trasferimento delle competenze
  3. Supporto alla direzione lavori:
    - a. sistemistico
    - b. applicativo/di dominio



- c. di sviluppo/installazione/test sw applicativo
  - d. alto livello: supporto alla fase propedeutica al collaudo
4. Completamento del trasferimento della strumentazione (server di back end)
- B. DI AUTORIZZARE il Dirigente del Servizio Ecologia a sottoscrivere specifico atto integrativo (allaegato A alla presente deliberazione), ai sensi della D.G.R. 751 del 2009, nonché a sottoscrivere i conseguenti atti contabili;

C. DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Bilancio e Ragioneria;

D. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P. e sul sito internet della Regione Puglia accessibile dal sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

**Atto Integrativo  
alla convenzione di cui alla DGR 751/2009  
nell'ambito di cui all'art. 2) relativo all'intervento**

"Attività di monitoraggio e supporto tecnico nel completamento delle attività del progetto SIPA"

Tra

La Regione Puglia, di seguito detta "Regione", con sede in Bari - Lungomare Nazario Sauro n. 33, (C.F. 80017210727), qui rappresentata da ....., nato ..... il ....., in qualità di Dirigente del Servizio ....., domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede dell'Area ....., sito in ....., Via .....

e

InnovaPuglia SpA, di seguito detta "Società", con sede in Valenzano, strada provinciale per Casamassima Km 3, - 70010 Valenzano (BA) codice fiscale e partita IVA 06837080727 e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bari 513395 in persona del Dott. Francesco Saponaro, nato a Ostuni, il 10/12/1952, domiciliato per la carica presso la sede della Società;

**PREMESSO CHE**

1. la Regione Puglia ha in corso di realizzazione il Sistema Informativo Ambientale della Regione Puglia (SIPA);
2. l'originario contratto per la realizzazione delle attività stipulato nel novembre del 2006 con l'RTI aggiudicatario della gara europea è stato novato nel luglio del 2008 a seguito del fallimento della originaria capo mandataria, con riassetto della compagine del RTI aggiudicatario;
3. che a seguito di acquisito del ramo di azienda della mandataria è pervenuta nel dicembre 2010 la richiesta di subentro della società CID Software Studio spa;
4. a valle di una istruttoria amministrativa e di un esame sulla fattibilità tecnico-economica della possibilità di completamento del progetto è stata verificata la sussistenza delle condizioni per dare seguito alla richiesta ricevuta;
5. InnovaPuglia S.p.A., società "in house" della Regione Puglia, ha svolto e svolge in favore della stessa molteplici attività anche in riferimento alla progettazione, realizzazione e gestione di servizi informativi pubblici con particolare riferimento allo sviluppo di soluzioni ICT a supporto della semplificazione, e alla progettazione, e assistenza alla realizzazione e gestione di infrastrutture pubbliche telematiche;
6. Con DGR 751 del 07/05/2009 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Puglia e la società "in house" InnovaPuglia per la disciplina e la fornitura dei servizi nell'ambito dell'attuazione di progetti e iniziative di sviluppo previsti dalla programmazione unitaria della Regione Puglia;
7. In data 30/06/2009 è stata sottoscritta la succitata convenzione tra la Regione Puglia e la Società per la disciplina e la fornitura dei servizi nell'ambito dell'attuazione di progetti e iniziative di sviluppo previsti dalla programmazione unitaria della Regione Puglia (Rep n. 10711 del 06/10/2009);
8. Nell'ambito della succitata convenzione, InnovaPuglia ha svolto le attività di monitoraggio e supporto tecnico alla Direzione Lavori come previsto dalla scheda IMP014 - SERVIZI DI ASSISTENZA PER IL PROGETTO INFORMATIVO PUGLIESE PER L'AMBIENTE (SIPA);
9. con DGR 2243 del 17.11.2009 e successivo Atto Integrativo n.012291 del 27/1/2011 la Giunta Regionale ha approvato una prima integrazione della Convenzione con la società in house InnovaPuglia SpA di cui alla DGR 751/2009, integrazione con cui è ammessa la rendicontazione dei costi sostenuti da InnovaPuglia, nelle attività convenzionate, a decorrere dalla data di costituzione della società;

10. con DGR 2209 del 4.10.2011 la Giunta Regionale ha approvato una seconda integrazione della Convenzione con la società in house InnovaPuglia SpA di cui alla DGR 751/2009, integrazione che disciplina tra l'altro la rendicontazione delle spese sostenute nel caso di progetti finanziati dal FESR, FSE e FEASR e il pagamento degli affidamenti a valere sul Bilancio Ordinario per progetti pluriennali e sui programmi Comunitari;
11. con DGR n. .... del ....., esecutiva, è stato approvato il presente schema di atto integrativo per l'affidamento dei servizi necessari per l'attuazione e la realizzazione del Progetto "Attività di monitoraggio e supporto tecnico nel completamento delle attività del progetto SIPA
12. con D.D. n. .... del ....., esecutiva, il Dirigente del Servizio .....ha provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 462.220,00

### CONSIDERATO CHE

- l'art. 7 della succitata convenzione disciplina gli affidamenti alla Società, individuando una serie di ambiti di attività all'interno dei quali sono affidati incarichi in fase di prima applicazione;
- in tali ambiti, all'art. 2, lettera i) prevede attività nell'ambito "supporto tecnico all'attuazione di azioni di ammodernamento informatico degli uffici e dei servizi della Pubblica Amministrazione Regionale";
- per ulteriori eventuali affidamenti, l'art. 3 della succitata convenzione specifica, tra l'altro, che: "l'affidamento è perfezionato mediante la sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo e/o integrativo alla presente convenzione, sottoscritto dal Dirigente competente e dalla Società";

Tutto quanto sopra premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1 Richiamo delle premesse**

Le premesse, le considerazioni e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Atto.

#### **Art. 2 Oggetto**

Il presente Atto Integrativo - avente ad oggetto le attività che la Società si obbliga a realizzare nell'ambito dell'intervento "Attività di monitoraggio e supporto tecnico nel completamento delle attività del progetto SIPA" in applicazione della DGR ..... e DD ..... - costituisce integrazione alla convenzione Rep n. 10711 del 06/10/2009 di cui alla DGR n. 751/2009, sottoscritta in data 30/06/2009 tra la Regione Puglia e la Società, per l'ambito di cui all'art. 2, lettera i).

#### **Art. 3 Attività di competenza della Società in qualità di Soggetto Attuatore**

In continuità con le attività già svolte nell'ambito della scheda IMP014 di cui alle premesse, alla Società, sono affidate, nell'ambito dell'intervento "Attività di monitoraggio e supporto tecnico nel completamento delle attività del progetto SIPA" le attività di:

1. Monitoraggio e controllo di qualità
2. Supporto alle attività di trasferimento delle competenze
3. Supporto alla direzione lavori:
  - sistemistico
  - applicativo/di dominio
  - di sviluppo/installazione/test sw applicativo
  - alto livello: supporto alla fase propedeutica al collaudo

4. Completamento del trasferimento della strumentazione (server di back end)

**Art. 4**  
**(Referente Tecnico)**

La Società individuerà un proprio referente tecnico per l'attuazione delle attività impegnandosi, altresì, a comunicarne il nominativo entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

**Art. 5**  
**(Articolazione)**

L'attività sarà realizzata secondo i metodi, le tecniche ed i criteri indicati nel progetto definitivo che sarà redatto dalla società entro 20 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione e approvato dal dirigente del Servizio Ecologia entro i successivi 10 giorni.

**Art. 6**  
**(Oneri a carico delle parti)**

La Regione provvederà alla supervisione del controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della convenzione, come realizzati dalla Società.

La Società sarà responsabile ai sensi di legge nello svolgimento delle attività affidate, ed esonera la Regione da ogni responsabilità nei confronti di terzi per fatti che siano allo stesso imputabili.

**Art. 7**  
**(Durata delle attività)**

Il presente atto integrativo avrà la durata di dodici (12) mesi dalla sua sottoscrizione.

La concessione da parte del Dirigente del Servizio Ecologia di eventuali proroghe dei termini per il completamento delle attività progettuali non dà luogo ad alcun onere economico aggiuntivo a carico della Regione.

**Art. 8**  
**(Norma finanziaria)**

Il corrispettivo per la realizzazione dell'attività, di cui al precedente art. 2, è fissato in € 462.220,00 (Iva inclusa),

**Art. 9**  
**(Modalità di pagamento)**

L'erogazione del corrispettivo per la realizzazione delle attività, che è pari a € 462.220,00 (euro quattrocentsessantadueemiladuecentoventi/00) comprensivo di IVA, ove dovuta, avverrà, con le seguenti modalità:

- una prima erogazione pari al 40% dell'importo assegnato, a seguito della sottoscrizione della presente convenzione, previa dichiarazione di avvio dell'attività da parte della Società e comunque dopo l'approvazione del progetto definitivo;
- una seconda erogazione pari al 30% dell'importo assegnato, a seguito della rendicontazione di spese sostenute in misura non inferiore al 80% dell'importo della prima erogazione;
- una terza erogazione pari al 25% dell'importo assegnato, a seguito della rendicontazione di spese sostenute in misura non inferiore al 80% dell'importo complessivamente già erogato;
- il saldo del restante 5% a seguito del completamento delle attività.

Per quanto attiene alla definizione degli ulteriori aspetti relativi alle modalità di pagamento si rinvia all'art. 9 della convenzione generale regolante i rapporti tra la Regione e la Società di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 7 maggio 2009, n. 751 e fatto salvo quanto disposto dalla DGR 2209 del 4.10.2011 di cui alle premesse.

#### **Art. 10**

##### **(Spese ammissibili)**

Sono ammissibili, in base alla normativa vigente, solo le spese effettivamente sostenute e, quindi, comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

#### **Art. 11**

##### **(Rinvio alla convenzione generale regolante i rapporti tra Regione e la Società)**

Per tutti gli altri aspetti non trattati nel presente atto si fa riferimento e rinvio ai contenuti della convenzione regolante i rapporti tra la Regione e la Società di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 7 maggio 2009, n. 751. ed alle successive integrazioni di cui alla DGR n. 2243/09 ed alla DGR 2209/11.

#### **Art. 12**

##### **(Protezione dei Dati Personali)**

La Regione Puglia riveste il ruolo di titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4 comma f) del D.Lgs. 196/2003 e smi. La Società deve adottare, nella sua qualità di soggetto responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 4 comma g) del D.Lgs. 196/2003 e smi, tutte le procedure e le misure di sicurezza individuate nel D.Lgs. 196/2003 e smi e nel R.R. n. 5/2006 e smi, volte a garantire la riservatezza, il trattamento e la protezione dei dati personali, specificatamente quelli identificativi e sensibili, dei quali viene in possesso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno 2012 in Bari.

Per la Regione Puglia

.....

Per InnovaPuglia SpA

(Dott. Francesco Saponaro)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2012, n. 2234

**Piano di rientro e riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale - 2010-2012 - ob. A2.1 - Approvazione criteri per la rideterminazione del fabbisogno della rete ospedaliera privata accreditata.**

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio n.3, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue:

Il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. all'art. 2 attribuisce alle Regioni l'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi statali.

Con Regolamento Regionale del 6 Aprile 2005 n. 16, in applicazione dell'art. 3 co. 1, lett. a) della L.R. 28 maggio 2004 n. 8, si determinava il fabbisogno dei posti letto delle Strutture Private eroganti prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno.

I posti letto determinati come fabbisogno e destinati all'accreditamento definitivo, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Regionale n. 16/2005, ammontavano a n. 2.395 p.l., distinti secondo le discipline e/o attività richiamate nel quadro sinottico di cui al succitato art. 5, che qui s'intende integralmente riportato.

Ai fini dell'accreditamento istituzionale, i parametri di ripartizione del fabbisogno dei posti letto, sono quelli contenuti nelle schede relative alle pretese concordate con le strutture private, ed approvate dalla Giunta Regionale con Deliberazione del 15/6/2006 n. 813.

L'intesa Stato - Regioni del 3 Dicembre 2009 (Patto per la Salute 2010/2012), recepita dalla L.23 dicembre 2009, n.191 (legge finanziaria 2010) è intervenuta in materia di razionalizzazione della rete ospedaliera ed incremento dell'appropriatezza nel ricorso ai ricoveri ospedalieri, stabilendo un nuovo standard di posti letto pari a 4 p.l. per mille abitanti, con l'obiettivo di promuovere processi di deospedalizzazione, incentivando il pas-

saggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno, ed incentivare l'assistenza residenziale e domiciliare.

Successivamente la Regione Puglia, ha elaborato, ai sensi dell'art. 1 co. 180 della L. 311/2004 (Legge finanziaria 2005), così come ribadito dall'art. 2, co. 97 L.191/2009 (Legge finanziaria 2010) "Il piano di Rientro e di riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale 2010/2012" con l'allegato programma operativo, che è stato oggetto di apposito Accordo del 29/11/2010, tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Presidente della Regione Puglia.

Con legge regionale 9 febbraio 2011 n. 2 è stato approvato il "Piano di rientro e riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale 2010-2012", il quale tra le Azioni da intraprendere, ha previsto la riorganizzazione della rete ospedaliera con la riduzione di n. 1413 p.l. pubblici entro il 2011 di ulteriori 800 p.l. per l'anno 2012 (di cui minimo 300 nel privato accreditato, 130 negli Enti Ecclesiastici e 370 nel pubblico), previa revisione delle pretese approvate con Delibera di Giunta Regionale del 15/6/2006 n. 813.

Con Regolamento Regionale 7 giugno 2012 n. 11 si è proceduto ad approvare il riordino della rete ospedaliera con riferimento alle Aziende ed Enti Pubblici del Servizio Sanitario Regionale, degli Enti Ecclesiastici e degli IRCCS privati, nei termini previsti dal piano di Rientro e riqualificazione del Servizio Sanitario regionale, mentre resta da definire la riduzione dei p.l. del settore privato accreditato a norma della L.R. n. 8/2004.

Con l'Accordo Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome n. 137/CU del 16/12/2010 sono state emanate "Le linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza, e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali del percorso nascita e per la induzione del taglio cesareo, che contempla la necessità di portare a chiusura definitiva dei reparti di maternità dove si effettuano meno di 500 parti all'anno ed alla razionalizzazione e riduzione di quelli che ne effettuano meno di mille. Tale accordo è stato recepito con DGR 131/2011.

Con Deliberazione di Giunta Regionale 27 ottobre 2011, n. 2392 è stato conferito mandato ai componenti di parte pubblica, per addivenire, con le associazioni di categoria e con i legali rappresentanti degli IRCCS privati, alla sottoscrizione di

un'intesa relativamente alla riorganizzazione dei posti letto della ospedalità privata.

Con Determina Dirigenziale 9 novembre 2011, n. 175, così come richiesto dalla DGR 2392 del 27/10/92, il Dirigente del Servizio PAOS dell'Assessorato alle Politiche della Salute procedeva alla individuazione dei componenti della delegazione di parte pubblica, ivi compreso un funzionario che garantisse i compiti di Segreteria amministrativa.

Al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Intesa Stato - Regioni del 3 Dicembre 2009 e della Legge Regionale 9 febbraio 2011 n. 2, sono stati avviati momenti di confronto con le Associazioni rappresentative, con l'intento di definire i criteri da adottarsi per il riordino della rete del privato accreditato.

Nelle sedute del 29/9/2012 e del 15/10/2012, dopo aver sentito le Associazioni di categoria, sono stati individuati i seguenti criteri:

1. Disattivazione dei punti nascita inferiori ai 500 parti annui.
2. Attribuzione dei posti letto da disaccreditare per ambito provinciale, con riferimento al rapporto tra il totale dei p.l. privati regionali e la consistenza dei posti letto attivi per ambito provinciale.
3. Il numero dei posti letto provinciali da disaccreditare, così come determinato al precedente punto 2) sarà attribuito ad ogni singola Casa di Cura insistente nel territorio provinciale, in proporzione alla consistenza dei posti letto accreditati ed in coerenza con le necessità assistenziali e di programmazione Regionale.
4. La possibilità di poter svolgere sui posti letto disaccreditati, in quanto autorizzati all'esercizio, attività assistenziale, nei confronti di pazienti solventi, senza alcun onere aggiuntivo a carico del SSR.
5. La possibilità per le singole Case di Cura accreditate di procedere alla rimodulazione di quanto previsto nella precedente pre - intesa, di cui alla Deliberazione di giunta Regionale del 15/06/2006 n. 813, in coerenza con le necessità assistenziali e di programmazione Regionale.

Si propone pertanto, alla Giunta Regionale:

- di approvare i suddetti criteri, al fine di consentire ai componenti di parte pubblica, così come

individuati con Determina Dirigenziale 9 novembre 2011, n. 175, su mandato conferito dalla Giunta Regionale con Deliberazione 27 ottobre 2011 n. 2392, a modifica della DGR 813/2006 e nel rispetto dei termini previsti dalla Legge Regionale 9 febbraio 2011 n. 2 con la quale è stato approvato il "Piano di rientro e riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale 2010-2012", di procedere alla riformulazione delle pre intese con le Case di cura private, con la finalità di rideterminare il fabbisogno dei posti letto accreditati, distinti per discipline.

- di precisare altresì, che il nuovo fabbisogno, rappresenta il limite massimo dei posti letto autorizzati alla realizzazione, all'esercizio e all'accreditamento per le Case di Cura private, oltre il quale, la programmazione regionale non può eccedere, e non costituisce alcun vincolo per le Aziende Sanitarie Locali nella fase di sottoscrizione dei contratti, ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.L.vo 502/92 e s.m.i..
- di prendere atto che lo standard di posti letto ospedalieri conseguito con il processo di deospedalizzazione già avviato con il Piano di Rientro di cui alla L.R. n. 2/2011, di cui il presente provvedimento costituisce parte integrante, è conforme ai parametri previsti dell'art. 15 della L.135/2012.

#### **“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E S. M. E I.”**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi della L.R. n.7/97, art.4, comma 4, lett. f).

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

### DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa che qui s'intendono integralmente riportati per farne parte integrale e sostanziale

- Di approvare, i seguenti criteri individuati per riformulare il fabbisogno della rete ospedaliera del privato accreditato, già portati a conoscenza da parte dell'Assessorato alle Politiche della Salute alle Associazioni di categoria, come dai verbali riferiti alle sedute del 29/9/2012 e del 15/10/2012:
  1. Disattivazione dei punti nascita inferiori ai 500 parti annui.
  2. Attribuzione dei posti letto da disaccreditare per ambito provinciale, con riferimento al rapporto tra il totale dei p.l. privati regionali e la consistenza dei posti letto attivi per ambito provinciale.
  3. Il numero dei posti letto provinciali da disaccreditare, così come determinato al precedente punto 2) sarà attribuito ad ogni singola Casa di Cura insistente nel territorio provinciale, in proporzione alla consistenza dei posti letto accreditati ed in coerenza con le necessità assistenziali e di programmazione Regionale.
  4. La possibilità di poter svolgere sui posti letto disaccreditati, in quanto autorizzati all'esercizio, attività assistenziale, nei confronti di pazienti solventi, senza alcun onere aggiuntivo a carico del SSR.
  5. La possibilità per le singole Case di Cura accreditate di procedere alla rimodulazione di quanto previsto nella precedente pre-intesa, di cui alla DGR 813 del 15/06/2006, in coerenza con le necessità assistenziali e di programmazione Regionale.

Attese le criticità ambientali e sanitarie registrate nella provincia di Taranto ed in considerazione del rispetto dei parametri previsti dall'art. 15 della L. 135/2012, si dispone il congelamento del numero dei posti letto da disaccreditare previsti dal Piano di Rientro limitatamente alla quota parte da imputarsi

allo stesso territorio in applicazione dei criteri di cui al presente provvedimento.

- Di incaricare i componenti di parte pubblica, così come individuati con Determina Dirigenziale 9 novembre 2011, n. 175, su mandato conferito dalla Giunta Regionale giusta Deliberazione 27 ottobre 2011 n. 2392, a modifica della DGR 813/2006 e, nel rispetto dei termini previsti dalla Legge Regionale 9 febbraio 2011 n. 2 con la quale è stato approvato il "Piano di rientro e riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale 2010-2012", di procedere alla riformulazione delle pre intese con le Case di cura private, al fine della rideterminazione del fabbisogno dei posti letto accreditati distinti per discipline.
- Di stabilire che il nuovo fabbisogno, rappresenta il limite massimo di posti letto, autorizzati alla realizzazione, all'esercizio e all'accreditamento per le Case di Cura private, e non costituisce alcun vincolo, per le Aziende Sanitarie Locali nella fase di sottoscrizione dei contratti.
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2012, n. 2236

**Interventi per il sostegno delle persone con disabilità grave, art. 3 co. 1 L. n. 168/1998. Indirizzi per l'utilizzo delle risorse residue ad integrazione del Piano di Azione "Diritti in Rete" per la VII annualità (2012) - Stanziamento a valere sul Cap. 784030 UPB 5.1.2.**

Assente l'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dalle dirigenti del Servizio Politiche per il Benessere Sociale e P.O. e del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, riferisce quanto segue l'Ass. Attolini.



La Giunta Regionale con propria deliberazione n. 1828 del 25 settembre 2012 ha approvato l'aggiornamento del Piano di Azione "Diritti in Rete" per la VII annualità - 2012, di fatto assegnando tutte le risorse disponibili alle Amministrazioni Provinciali con il vincolo di destinarle ad interventi di titolarità delle Province per quanto attiene alle attività di assistenza specialistica per l'integrazione scolastica degli alunni disabili che frequentino le scuole medie superiori, nonché per la realizzazione di altri interventi per l'integrazione sociale e per supportare le famiglie e il gruppo classe nel favorire il percorso di socializzazione e di inserimento dei ragazzi con disabilità.

Con riferimento alla priorità di assicurare per l'anno scolastico 2012-2013 i servizi organizzativi a supporto del diritto allo studio per gli alunni con diverse abilità iscritti alle scuole medie superiori, quali l'assistenza specialistica e il trasporto scolastico per l'integrazione scolastica degli alunni iscritti alle scuole medie, in occasione della riunione svoltasi l'11 settembre 2012 con l'ANCI, l'UPI e le Province pugliesi, si è definito che per l'anno scolastico 2012-2013 tutte le somme relative al trasferimento alle Province per il Piano di Azione "Diritti in Rete" siano destinati alla realizzazione delle attività di assistenza specialistica per l'integrazione scolastica degli alunni disabili nelle scuole medie superiori e, solo in presenza di eventuali economie, per i servizi di trasporto scolastico dei medesimi alunni. In relazione, inoltre, all'autonomia gestionale delle Amministrazioni Provinciali, ciascuna Amministrazione potrà definire ovvero confermare idonei accordi con i Comuni associati in Ambiti territoriali sociali per la realizzazione delegata dei medesimi servizi, a fronte del riparto tra essi delle somme assegnate con il presente atto.

Si è, inoltre, preso atto che in presenza della circostanza dell'azzeramento del Fondo Nazionale Politiche Sociali trasferito alle Regioni per l'annualità corrente, la Regione Puglia resta impegnata ad individuare le economie residue eventualmente disponibili da allocare sulle medesime attività, nel rispetto delle originarie assegnazioni, al fine di sostenere lo sforzo finanziario e organizzativo comunque sostenuto dalle Province, in considerazione del bisogno espresso dalle famiglie e dalle aspettative consolidate negli ultimi anni da parte delle stesse.

A tal fine si rileva che sono ancora disponibili nel Bilancio di Previsione per l'anno 2012 risorse a valere sul **Cap. 784030 - UPB 5.1.2** in termini di residui di stanziamento 2005 e 2007 per complessivi **Euro 168.488,37** rivenienti dalla assegnazione alla Regione Puglia delle risorse a valere sull'art. 3 co. 1 della l.n. 168/1998 in favore del sostegno alle persone con disabilità grave. Essendo state realizzate tutte le iniziative a suo tempo programmate, le risorse residue possono essere impiegate pur nel rispetto delle finalità originarie nell'area delle disabilità e in particolare per concorrere al finanziamento dei servizi per il trasporto scolastico per alunni disabili gravi, che necessitano di supporto specialistico per esercitare l'esigibilità del diritto allo studio nel rispettivo progetto di vita.

Tenuto conto di quanto sopra specificato, in merito all'attuazione della VII annualità del Piano (2012) e, soprattutto, in considerazione dell'ammontare disponibile nel Bilancio Regionale per l'anno 2012, a valere sul Cap. 784030 - UPB 5.1.2 in termini di residui di stanziamento 2005 e 2007 per complessivi Euro 168.488,37, si propone di stanziare le suddette risorse in favore delle Province pugliesi con il vincolo di destinazione per le attività di trasporto scolastico in favore di disabili gravi, e in particolare iscritti alla scuola media superiore.

Le suddette risorse saranno ripartite tra le Province Pugliesi in relazione ai medesimi criteri di riparto applicati per il fondo di cui al Piano di Azione "Diritti in Rete" VII annualità.

#### **Sezione Copertura Finanziaria ai sensi della legge regionale n° 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni**

Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di **euro 168.488,37** a carico del Bilancio Regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2012, da finanziare con le disponibilità del **capitolo 784030** "Spese per il sostegno delle persone con disabilità grave, art. 3 co. 1 l.n. 168/1998" - **U.P.B. 5.1.2** nell'ambito di quanto già disponibile come residui di stanziamento nel Bilancio di Previsione per l'anno 2012.

All'impegno delle suddette risorse provvederà con proprio provvedimento la dirigente del Servizio

Programmazione e Integrazione entro il corrente esercizio finanziario - cui è demandata l'attuazione dell'intero Piano di Azione "Diritti in Rete" di cui detto intervento costituisce una integrazione - in ogni caso entro i limiti di cui alla determinazione dirigenziale n. 2 del 27 febbraio 2012 del direttore dell'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità per il rispetto del patto di stabilità interno.

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. "a) ed f)" della Legge regionale n.7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale:

#### LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dalle Dirigenti dei Servizi interessati;

a voti unanimi espressi nei termini di legge:

#### DELIBERA

- di **prendere atto** di quanto riportato in narrativa;

- di **approvare** l'integrazione del Piano di Azione Diritti in Rete - VII annualità (2012) secondo quanto illustrato in narrativa, allocando le ulteriori risorse disponibili, pari ad **euro 168.488,37** a carico del Bilancio Regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2012, da finanziare con le disponibilità di residui di stanziamento al **Cap. 784030** - U.P.B. 5.1.2 per concorrere al finanziamento delle azioni realizzate dalle Province per assicurare il servizio di trasporto scolastico per gli alunni con disabilità grave iscritti alla scuola media superiore, da ripartire con i medesimi criteri tra le Province pugliesi già applicati per il Piano di Azione "Diritti in Rete" 2012;
- di **autorizzare** il Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria ad assumere l'impegno delle somme disponibili per l'intervento in oggetto entro il corrente esercizio finanziario;
- di **demandare** al Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria ogni altro adempimento attuativo per l'attivazione delle due azioni finanziate con il presente provvedimento;
- di **inviare** la presente deliberazione al Servizio Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola



*Progetto nuova sede Consiglio Regionale*



**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

*Abbonamenti:* 0805406376

*Sito internet:* <http://www.regione.puglia.it>

*e-mail:* [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

*Direttore Responsabile*     **Dott. Antonio Dell'Era**